



GABRIELLA POMA

Le istituzioni politiche del mondo romano

il Mulino

Itinerari



Questo volume fa parte di una serie promossa dal Dipartimento di Storia antica dell'Università degli Studi di Bologna, pubblicata in diverse collane del Mulino.

Nella collana «Itinerari»:

- ▶ Geografia storica del mondo antico
di STEFANO MAGNANI
- ▶ Introduzione alla topografia antica
di LORENZO QUILICI e STEFANIA QUILICI GIGLI
- ▶ Introduzione all'egittologia
di SERGIO PERNIGOTTI
- ▶ Le istituzioni politiche della Grecia in età classica
di GABRIELLA POMA
- ▶ Le istituzioni politiche del mondo romano
di GABRIELLA POMA
- ▶ Epigrafia romana. La comunicazione nell'antichità
di ANGELA DONATI
- ▶ Innovazione e tradizione. Le risorse telematiche e informatiche nello studio della storia antica
di PAOLA DONATI GIACOMINI

Nella collana «Le vie della civiltà»:

- ▶ La donna romana. Modelli e realtà
di FRANCESCA CENERINI

Nella collana «Universale Paperbacks il Mulino»:

- ▶ Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico
di GIOVANNI BRIZZI

La serie viene pubblicata grazie al contributo dell'Università degli Studi di Bologna.



GABRIELLA POMA

Le istituzioni politiche del mondo romano

il Mulino

a Carolina e a Giulia

I lettori che desiderano informarsi sui libri e sull'insieme delle attività della Società editrice il Mulino possono consultare il sito Internet:

www.mulino.it

 CREATIVE COMMONS

ISBN 978-88-15-13430-1

Copyright © 2002 by Società editrice il Mulino, Bologna. Seconda edizione 2009. Tutti i diritti sono riservati.

Indice

Premessa	7
-----------------	----------

Introduzione	9
---------------------	----------

I. L'età monarchica	13
1. Un problema di fonti	13
2. Le origini di Roma	18
3. Le istituzioni di Roma monarchica	21
4. L'ordinamento centuriato e le tribù territoriali	37

II. L'età repubblicana	47
1. La nascita della repubblica	47
2. La repubblica divisa: gli organismi plebei	54
3. La <i>civitas</i> patrizio-plebea	62
4. <u>Le assemblee popolari</u>	65
5. <u>Le magistrature ordinarie e straordinarie e le promagistrature</u>	79
6. <u>Il senato</u>	95
7. L'espansione in Italia e nel Mediterraneo e l'organizzazione della conquista	110
8. <u>Lo statuto delle persone</u>	115
9. <u>Lo statuto delle comunità</u>	121

10. La guerra sociale e il processo di municipalizzazione dell'Italia	131
11. <u>La crisi della repubblica romana e i nuovi poteri</u>	136
12. <u>Lo sviluppo della giurisprudenza e le procedure giudiziarie</u>	147

III. L'età imperiale	153
1. <u>Il principato di Augusto: le innovazioni istituzionali</u>	153
2. <u>Dal principato al dominio</u>	171
3. <u>Lo sviluppo delle istituzioni in età imperiale: i poteri tradizionali</u>	174
4. <u>L'amministrazione centrale</u>	187
5. <u>L'organizzazione del territorio</u>	193
6. <u>Il mondo delle città e le loro condizioni giuridiche</u>	199
7. <u>La struttura dell'esercito e la flotta imperiale</u>	222
8. <u>Il sistema giudiziario in età imperiale</u>	232

IV. L'età tardoantica	239
1. L'aspetto politico: ideologia e realtà	239
2. L'ordinamento centrale e la corte	244
3. I poteri locali	253
4. La nuova burocrazia	259
5. L'organizzazione dell'esercito	263
6. Chiesa e impero	266
7. Le istituzioni cittadine e la loro crisi	269

Cronologia	273
-------------------	------------

Bibliografia	279
---------------------	------------

Indice analitico	293
-------------------------	------------

Premessa

In questa seconda edizione il testo, pur mantenendo la sua fisionomia di trattazione agile, è stato arricchito in maniera, si confida, efficace sul piano dei contenuti. È stato dato un rilievo autonomo ad alcuni temi, quali il rapporto tra istituzioni politiche e istituzioni religiose e lo sviluppo della giurisprudenza romana e dell'ordinamento giudiziario, già presenti nella precedente edizione in forma più contenuta. Allargamenti e precisazioni toccano, in varia misura, vari capitoli, in particolare, per l'età repubblicana, quelli riguardanti le magistrature, meglio definite nelle caratteristiche generali e nelle funzioni specifiche, le promagistrature e l'emergere di nuovi poteri alla fine della repubblica romana. Per il periodo imperiale sono stati approfonditi, anche alla luce di nuovi apporti storiografici, non pochi punti: le cariche assunte da Augusto, civili e religiose; il formarsi dell'apparato burocratico, con particolare attenzione agli aspetti gestionali e finanziari dell'impero; il *cursus* senatoriale ed equestre; la struttura dell'esercito.

Il mio sentito ringraziamento va a colleghi e allievi per la loro attenta lettura e per le sempre acute e proficue osservazioni e segnalazioni, che, tutte, hanno permesso di correggere errori, di colmare lacune e di chiarire contenuti.

Introduzione

Illustrare in una breve sintesi i tratti del sistema istituzionale romano nell'arco di più secoli è, nello stesso tempo, compito stimolante ed insidioso. La necessità di ordinare in uno schema troppo semplice una realtà complessa, senz'altro la più complessa del mondo antico, nonché di essere concisi senza semplificare, comporta il rischio di non poter trasmettere con correttezza il senso di una fondamentale esperienza. La storia di Roma inizia nell'VIII secolo a.C. e finisce, per convenzione nostra, con la caduta dell'impero romano nel 476 d.C., ma la vicenda delle sue istituzioni prosegue ancora fino alla metà del VI secolo d.C., con l'opera sistematrice di Giustiniano. Il territorio, poi, dall'iniziale insediamento sui colli tiberini, giunse, all'apogeo dell'impero, ad estendersi dalla Britannia settentrionale alle rive dell'Eufrate, dalla costa atlantica della penisola iberica al Mar Nero, dall'oltre Danubio alle coste africane. Decine di stati oggi si ripartiscono queste regioni.

Il Mediterraneo diventò, di conseguenza, un mare interno ad un impero che, per ampiezza di popolazione, capacità di assimilare ed integrare gli altri e lunga durata, non ha paragoni in campo occidentale. È evidente che un così ampio, profondo, continuo processo di conquista incise profondamente sulle istituzioni politiche ed economiche. Del resto Roma non è più Roma fin dalla sua prima età: città latina, sabina, etrusca, aperta ai contatti con la Grecia e il mondo punico, ebbe, come sua caratteristica, l'aver subito, accettato, respinto ogni tipo di influenza e l'essersi misurata, in Italia come nel mondo mediterraneo, con ogni sorta di situazioni politiche e sociali. La

città, vittoriosa, si adattò alle varie circostanze, con un atteggiamento che è ben diverso da quello dell'imporre a tutti, con l'amore o con la forza, una forma istituzionale in cui si estrinsecasse il suo dominio, di tipo nuovo e specifico. Certo, la conquista è violenza (Ag. *de civ. dei*, 19, 7), che provoca sconvolgimenti politici, economici, sociali, che modifica il funzionamento delle comunità e che si iscrive prepotentemente nel paesaggio del paese vinto: basti pensare agli interventi di colonizzazione o di centuriazione. Ma non ovunque e non sempre la conquista romana ebbe le stesse caratteristiche.

Roma, come tutte le città antiche, aveva come scopo del proprio strutturarsi ed operare come stato quello di assicurare ordine al proprio interno, di garantire la giustizia, di fissare i modi e i contenuti dell'azione politica individuale e collettiva. Lo fece con forme e contenuti suoi, che mutarono nel tempo e che invitano a riflettere sui legami che esistono tra una società, il suo diritto e le sue istituzioni. Le istituzioni e le norme che regolamentano un vivere associato nascono, possono aver successo o declinare e sparire. Le ragioni per cui questo avviene e le condizioni in cui questo avviene entrano a buon diritto in un lavoro che voglia presentare il quadro delle istituzioni romane.

L'ordinamento politico-istituzionale romano non poggiava su una costituzione scritta; la sua specificità – lo ha messo in rilievo Christian Meier [1984, 63] – stava in una dialettica intensa tra *mos maiorum* (le consuetudini) e le continue innovazioni. Il che è giudizio storicamente fondato, che bene interpreta il fatto che il sistema politico romano fu in perpetua evoluzione, in un incessante adattamento alle esigenze dei tempi mutanti.

In effetti, i Romani, dopo la fase iniziale delle cosiddette *leges regiae* (della cui storicità è lecito dubitare), ebbero un solo momento legislativo, d'ispirazione greca, quello che portò alla metà del V secolo a.C. alla redazione delle leggi delle XII Tavole. In seguito, il complesso delle leggi progredì secondo le necessità, in età repubblicana attraverso le proposte di un magistrato (console o tribuno della plebe), proposte che venivano discusse e approvate, di volta in volta, dall'assemblea popolare, o, in età imperiale, attraverso le costituzioni (editti, decreti, rescritti, mandati), il cui valore normativo, legato ai poteri del *princeps*, è riconosciuto ed affermato dai giureconsulti già nel II secolo d.C.

Nella storia romana «costituzione» è più che *leges*; infatti comprende

anche *mos maiorum, exempla, instituta*, che dalle leggi sono presupposti e indirettamente convalidati, ossia l'insieme di quelle norme consuetudinarie che contenevano indicazioni sui comportamenti sociali e sul funzionamento delle strutture (ad esempio le attribuzioni delle assemblee e del senato, il modo di esercitare l'*imperium* da parte dei magistrati, i rapporti tra gli organi principali dello stato) [Pani 1997, 34 ss.]. Data la presenza di tali principi, almeno nella matura età repubblicana, i Romani non poterono non aver chiara (a livello di riflessione politica e giuridica) la visione della «costituzione» quale sistema di norme regolanti i poteri essenziali dello stato; la differenza rispetto alle concezioni moderne sta, è stato giustamente osservato, nel fatto che i *mores* e gli *instituta maiorum* potevano essere completati e sviluppati da leggi ordinarie o dall'attività di magistrati cui il popolo affidava (vedi Silla o Cesare) il compito di *rem publicam constituere*.

Roma fu l'ultima delle *poleis* dell'antichità, che della città-stato ebbe l'ossatura istituzionale: assemblea, consiglio, magistrati, tribunali.

Ma quando, tra il III e il II secolo a.C., iniziò la conquista di un grande impero, diventò sempre più difficile conciliare la centralità dell'*urbs*, sede dell'attività di governo della *res publica*, con l'amplificazione geografica e territoriale raggiunta; diventò sempre più arduo trovare le formule per legare, coordinare, controllare città sottomesse, città alleate, città autonome. Colonie, municipi, *civitates sine suffragio*, prefetture, in diversa misura, riproposero a livello locale la realtà istituzionale dell'*urbs*; ma con esse coesistero situazioni di conservazione delle istituzioni indigene. Le soluzioni si proposero secondo i ritmi diversi della conquista e le diverse aree geografiche in cui essa si applicava; in certi casi, si trattò di integrazione istituzionale, in altri, di avvio verso l'integrazione. Ma il sistema non fu a senso unico: conobbe rotture, resistenze, rifiuti sia politici sia militari – basti pensare alla guerra sociale – sia culturali, linguistici e religiosi, nelle province, ma anche nella penisola.

Il fatto che la cittadinanza romana non fosse concepita come «esclusiva», ma che ci fosse la possibilità di accedere ad essa, per gli stranieri (per concessione, in età repubblicana, da parte del popolo romano e, in età imperiale, per conferimento da parte dell'imperatore) rappresentò lo strumento per eccellenza di integrazione degli «altri» nello stato romano, man mano che procedeva il processo di romanizzazione.

Il felice segreto di Roma fu la capacità di «digerire» le diverse culture e di integrarle in un sistema coerente, che, per quanto ricco di diversificazioni, seppe dare il senso di una comune appartenenza. Quando, per opera di Caracalla, l'evoluzione si compì, la cittadinanza romana fu concessa all'insieme degli abitanti liberi dell'impero (salvo limitate eccezioni). Per molti di essi, diventare romani non mutò le condizioni di vita, poiché gli antichi privilegi politici dell'essere cittadini erano da tempo svaniti, ma una Roma che si confonde ormai con l'universo e che ha conquistato il mondo continuò ad affascinare. Alla fine del V secolo d.C. un poeta della Gallia e notevole romano, Rutilio Namaziano, ancora poteva scrivere di Roma con enorme enfasi: «Tu hai fatto una città di quello che era il mondo».

I ringraziamenti sentiti e i debiti contratti sono tanti. Desidero riassumerli nel ricordo di chi avviò e fece crescere la scuola di Storia antica nell'Università di Bologna, Giancarlo Susini.

L'età monarchica

Non vi sono dubbi sulla realtà storica di una fase monarchica per la Roma delle origini; tuttavia, lo stato delle fonti impone cautela nel tracciare il quadro delle istituzioni arcaiche e nell'individuare le funzioni. All'età «serviana» è possibile fare risalire l'introduzione del principio censitario per la classificazione dei cittadini e della ripartizione in tribù territoriali, che saranno i cardini dell'ordinamento della *res publica*.

1. UN PROBLEMA DI FONTI

1.1. La tradizione annalistica

La Roma delle origini è ancora in gran parte per noi sfuggente; la sua conoscenza è affidata alle pagine di Tito Livio, di Dionigi di Alicarnasso e, in parte, di Diodoro Siculo, tutti autori della fine dell'età repubblicana. I primi due rappresentano l'ultima soglia di un'ampia annalistica repubblicana che è andata perduta, e che, in ogni modo, iniziò ad elaborarsi tardivamente, solo nel III secolo a.C., quando Fabio Pittore e Cincio Alimento, uomini politici ed esponenti della *nobilitas*, redassero i primi «libri di storia romana», gli Annali, in cui la narrazione degli avvenimenti era scandita anno per anno. Scrissero entrambi in greco, rivolgendosi al pubblico vasto del mondo del Mediterraneo orientale, verso cui si stava orientando l'interesse politico di Roma, con l'intento di presentare un'interpretazione delle origini di Roma

e della sua storia che correggesse l'impostazione, non favorevole, che alcuni autori greci, quali un Filino d'Agrigento o un Sosilo di Sparta o un Sileno di Calatte, filocartaginesi, avevano dato alle loro narrazioni.

Il problema storiografico, antico e moderno, che ruota attorno all'attendibilità delle fonti letterarie relativamente alla storia di Roma monarchica e protorepubblicana, sta tutto qui, in questi cinque secoli che intercorrono tra la data canonica della fondazione di Roma, alla metà dell'VIII secolo a.C., e l'opera di Fabio Pittore e di Cincio Alimento, secoli in cui Roma divenne da villaggio sul Palatino una potenza mediterranea, mutando istituzioni, strutture sociali ed economiche. È facile intuire come fosse difficile, per i primi annalisti, misurare la distanza dai fatti remoti, quando pur sempre si trattava di occuparsi di consoli e senato, patrizi e plebei, clienti.

È un problema legittimo, questo dell'attendibilità della tradizione annalistica, se si considera il numero esiguo di testi che erano riusciti a sopravvivere all'incendio di Roma del 390 a.C., secondo quanto afferma Livio (6, 1, 2):

Nei cinque libri precedenti ho narrato gli avvenimenti che si svolsero a Roma dalla sua fondazione fino alla sua caduta in mano dei Galli, prima durante la monarchia, poi sotto i consoli, i dittatori, i decemviri, i tribuni consolari; guerre all'esterno, lotte intestine in patria; vicende molto incerte sia per l'eccessiva antichità, come ci appare tutto quello che si vede a grande distanza, sia per la concisione e per la scarsità delle fonti letterarie, le sole che ci tramandano con sicurezza il ricordo dei fatti, ed anche perché, se i commentari dei pontefici o altri archivi pubblici e privati contenevano documenti storici, tutto o quasi andò distrutto nell'incendio della città. Più chiara e più attendibile sarà ora la narrazione dei fatti compiuti in pace e in guerra poi, dopo la seconda origine di Roma, come rinata dalle sue radici più vigorosa e più ferace.

Parole pesanti come pietre, che sembrano spazzare via ogni speranza di recuperare una conoscenza certa della prima fase della storia romana.

Ora, è ben noto che noi non siamo in grado di stabilire i limiti né della distruzione gallica né della eventuale opera di ricostruzione dei documenti pubblici operata in tempi successivi; ma, detto questo, resta pur sempre il problema del chiarire da dove attinsero le informazioni sul passato della città i primi annalisti.

Un possibile scenario mette a loro disposizione antichi documenti, tra cui gli Annali dei pontefici (la cronaca degli avvenimenti più rilevanti redatta annualmente dal pontefice massimo), gli archivi pubblici e privati, tradizioni popolari e tradizioni familiari, trasmesse anche in forma orale attraverso i *carmina convivalia* (poemetti che celebravano i miti delle origini della città o le gesta delle famiglie nobili), le opere di storici greci, e forse etruschi, che avevano trattato di Roma. Un insieme di materiali di cui noi possiamo intuire solo l'esistenza, attraverso le tenui tracce e i rari accenni che si possono cogliere nelle opere di storici e di eruditi di età posteriore, troppo poco perché se ne possano trarre utili e convincenti elementi sulla loro natura, consistenza e sopravvivenza. Un'altra, centrale, questione è rappresentata dalla valutazione della portata e della finalità dell'intervento che venne, presumibilmente, operato sulla formazione dei Fasti (gli elenchi annuali dei magistrati) e, in senso lato, sulla tradizione annalistica al servizio di interessi gentilizi. Su ciò richiama l'attenzione Cicerone (*Brutus*, 62) quando denuncia pesanti interventi di falsificazione nella narrazione delle vicende dei primi secoli dell'età repubblicana, attraverso l'invenzione di falsi consolati e trionfi o quant'altro servisse allo scopo di rendere maggiore il prestigio delle famiglie nobili. Il processo di formazione della tradizione annalistica sarebbe stato quindi inquinato, ad esempio, da autori come Claudio Quadrigario, legato alla *gens Claudia* o Valerio Anziate, legato ai Valeri, per non dire di Fabio Pittore, accusato, in tempi moderni, da A. Alföldi [1965, 164 ss.], di essere stato il deliberato falsificatore della storia romana arcaica, a tutto favore dell'immagine di Roma (ed anche del ruolo dei Fabi). Quando, ad esempio, la tradizione dice che l'etrusco Porsenna non riuscì a conquistare Roma, all'indomani della cacciata dei Tarquini, per l'Alföldi si deve invece intendere che Roma fu presa, come era già avvenuto in passato da parte di altri capi etruschi.

Inoltre, emerge con una certa chiarezza anche il fatto che la storia arcaica di Roma fu riletta, dagli annalisti, con occhi contemporanei e sotto l'urgenza delle tensioni politiche e dei problemi economici del momento. Infatti la storiografia latina vive in una stretta interdipendenza con l'attività pubblica e ad essa paga il suo tributo, accogliendone ispirazioni ideologiche e riflettendone tendenze politiche.

Ora, la produzione annalistica che è alle spalle degli storici del I secolo a.C. (le cui opere sono, come detto, le sole a noi giunte, almeno in parte) è

fondamentalmente di età graccana (metà del II secolo a.C.) e sillana (primi decenni del I secolo a.C.); in questi momenti di forte tensione politica fiorì un gran numero di annalisti (Cassio Emina, Calpurnio Pisone, Sempronio Tuditano, Cn. Gellio, Q. Claudio Quadrigario, Valerio Anziate, Licinio Macro, Elio Tuberone). Dei loro Annali restano solo scarsi frammenti; pertanto non riusciamo a coglierne la fisionomia originaria, ma è lecito supporre che le vicende dirompenti dei tribunati graccani li abbiano indotti ad incanalare su moduli contemporanei la presentazione dei fatti dei primi secoli repubblicani, in cui, all'apparenza, avevano agito gli stessi fattori (opposizione tra tribuni, consoli, senato; lotte per le terre e problema dei debiti). La stessa sottolineatura, che si coglie nella narrazione liviana, della capacità che Roma aveva avuto in passato di recuperare la concordia interna, nel comune interesse della salvezza della repubblica, altro non è che una visione idealizzata del passato, che si pone in aperta polemica con le violenze e i conflitti della fine dell'età repubblicana.

Un'altra considerazione si impone. La prospettiva in cui l'annalistica colloca il processo di sviluppo delle istituzioni repubblicane, visto e presentato come una progressiva acquisizione di più compiuta *libertas* per il popolo romano, appare in una certa misura artificiosa: la formazione della *res publica* ebbe tutt'altro che un andamento lineare, conobbe soste, riprese, fallimenti e successi, che trapelano tra le righe di un'interpretazione ideologica e politica diversamente orientata. Non stupisce, quindi, che questa tradizione letteraria sia stata oggetto, tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento, di critiche radicali, soprattutto ad opera di Ettore Pais [1913-15] che, partendo da un'analisi della tradizione sulle origini di Roma, giunse a negare ogni possibilità di fare storia per i primi secoli di Roma. Una posizione ipercritica, che tuttavia ebbe il merito di avere, una volta per tutte, posto fine alla moderna scrittura della storia romana come ripetizione pura e semplice del racconto tradizionale, obbligando gli studi storici a misurarsi col processo di formazione della tradizione, nelle sue motivazioni, nelle sue forme, nei suoi tempi. Se, ora, non c'è più spazio per posizioni ipercritiche alla Pais, non ce n'è neppure per un'incondizionata accettazione della tradizione: certamente, però, essa «esiste» (e in un certo senso, spadroneggia, in età arcaica, per la rarefazione di altri tipi di fonti) e per ciò stesso reclama d'essere decifrata nella sua ragione d'essere.

1.2. Le fonti archeologiche

È opportuno chiedersi se e in quale misura i dati archeologici, frutto degli scavi più sistematici condotti negli ultimi decenni non solo a Roma, ma nell'intero Lazio e in Etruria, possano contribuire a foggare un quadro più definito dell'antica storia di Roma, e quanto le nuove iscrizioni, sebbene rare e non risalenti oltre l'VIII secolo a.C., spesso di controversa decifrazione ed interpretazione, siano portatrici di informazioni preziose.

Vediamo alcuni dati, tra i più significativi. A Roma, nell'area sacra di Sant'Omobono, al Foro Boario, il ritrovamento di iscrizioni etrusche, databili alla fine del VII secolo a.C., attesta la presenza di genti immigrate dalle città etrusche, oltre che la conoscenza della scrittura. La memoria corre subito al racconto liviano della migrazione a Roma da Tarquinia di Lucumone, figlio di Demarato di Corinto, e di sua moglie Tanaquil, destinati a regnare nella città dopo Anco Marcio.

Nel territorio dell'antica Veio, la potente città etrusca alla destra del Tevere, nel santuario di Minerva, nel 1939 fu rinvenuta un'iscrizione etrusca portante il nome di *Avile Vipiennas*. La sua datazione è riferibile al 580 a.C. circa, ossia all'epoca in cui la tradizione colloca le imprese dei fratelli Aulo e Celio Vibenna. Ne parla l'imperatore Claudio, studioso di testi etruschi, nel suo discorso al senato del 48 d.C., che una tavola bronzea di Lione e una parafrasi di Tacito negli *Annali* ci conservano: il re Servio Tullio, col nome etrusco di *Mastarna*, sarebbe stato il più fedele compagno delle avventure di Celio Vibenna. Sono gli stessi personaggi che si trovano raffigurati nelle pitture della tomba François di Vulci: qui *Aule* e *Caile Vipinas*, col loro compagno *Macstrna*, lottano contro un *Cneue Tarchunies Rumach*, forse un Tarquinio di Roma. Esiste quindi una tradizione d'ambito etrusco che propone in termini nuovi la questione della storicità del re Servio Tullio [Poucet 2000, 108-113] e che, in qualsiasi modo la si voglia leggere, testimonia del coinvolgimento di Roma in vicende di ampio respiro e del suo inserimento in un orizzonte di contatti col mondo etrusco.

In tempi più recenti, nel 1980, a Satrico, nel territorio laziale a nord di Anzio, è venuta in luce una dedica fatta a Marte da parte dei *sodales* (compagni) di un *Poplios Valesios*. Siamo negli anni attorno al 500 a.C. Certamente

non basta il riaffiorare a Satrico di un *Poplios Valesios* per fare gridare al primo console di Roma, Publio Valerio Publicola, restituito alla storia, ma non si può neppure sottovalutare il fatto che alla fine del VI secolo a.C. i *Valesii-Valerii* erano una *gens* (o locale o romana, i pareri sono discordi) presente ed attiva, anche militarmente, in territorio laziale. In sostanza, il carattere leggendario del primo console di Roma appare ora molto meno tale.

Restano pur sempre fragili le interpretazioni complessive che si possono tentare, sulla base delle nuove scoperte, relativamente allo sviluppo sociale, economico e anche urbano del Lazio e di Roma del VI e del V secolo a.C., ma dall'incremento dell'evidenza archeologica, specialmente per il Lazio e le aree vicine, e dalla documentazione epigrafica emergono dati che consentono di delineare un quadro che non è in contraddizione con le linee di fondo della tradizione, anche se indipendente da essa.

2. LE ORIGINI DI ROMA

Roma è l'unica città del mondo latino per la quale disponiamo di una tradizione letteraria accanto ai dati archeologici. Questa situazione giustifica l'ampiezza del dibattito sull'origine della città che ha segnato gli ultimi decenni del Novecento: un'occasione veramente rara di misurare tradizioni antiche con dati materiali.

2.1. Enea e Romolo

La tradizione trasmette due cicli di leggende: quello troiano-latino, incentrato sul ruolo di Enea, il capostipite del popolo romano, onorato forse già dal VI secolo a.C. come tale, che sviluppa la vicenda dei Latini fino a Numitore, padre di Rea Silvia, re di Alba Longa, la metropoli dei Latini; e il ciclo romuleo che più propriamente presenta il mito di fondazione (la vicenda dei gemelli, la fondazione della città ad opera di Romolo sul Palatino, l'uccisione di Remo) intrecciato con la leggenda sabina (il ratto delle Sabine, la guerra e poi la fusione dei due popoli, il potere condiviso tra Romolo e Tazio) e concluso con l'apoteosi di Romolo.

Per il problema delle origini di Roma, questo insieme leggendario offre alcuni punti di riferimento precisi. Intanto ci dà il nome del fondatore (Romolo), il luogo di fondazione (il colle Palatino), la data (il 753 a.C. secondo la cronologia stabilita dall'erudito Varrone nel I secolo a.C.; ma ne esistevano altre, il 747 o il 728 a.C.), il rituale (la presa degli auspici e il solco del pomeriggio tracciato con l'aratro attorno al Palatino). Si tratta di un insieme di dati che per i Romani rappresentavano elementi di certezza, pur nella consapevolezza, di cui Livio si fa interprete (nella prefazione alla sua Storia) che

i racconti tradizionali che si riferiscono ai tempi precedenti la fondazione o la futura fondazione della città sono conformi più alle favole poetiche che ad una rigorosa documentazione storica.

Questa stessa certezza nella tradizione ispirò le moderne ricostruzioni dell'origine di Roma fino agli anni finali dell'Ottocento, quando gli scavi condotti da Giacomo Boni nell'area archeologica del Foro e del Palatino portarono a toccare i livelli pre e protostorici della città, facendo irrompere nel quadro tradizionale testimonianze archeologiche di portata innovativa. Era la messa in luce delle tracce di popolamento sul Palatino fin dal X secolo a.C.; dell'esistenza di un sepolcreto al margine della valle del Foro, ai piedi del Palatino e della Velia utilizzato dall'inizio del IX secolo a.C. fino all'830 circa; degli insediamenti sul Quirinale (dal IX secolo a.C.) e sul Campidoglio (forse già nel XIV-XIII secolo a.C.); della complessa stratigrafia della valle del Foro, con i segni delle prime pavimentazioni in ghiaia battuta. La descrizione annalistica era, dunque, smentita dai dati archeologici che attestavano un insediamento di almeno due secoli precedente la «fondazione» di Roma e che andava ben oltre il Palatino.

2.2. Ipotesi moderne

Quando, negli anni Cinquanta, un archeologo svedese Einar Gjerstad [1973] rilesse e controllò i dati del Boni, trovando tracce di un abitato di capanne negli strati più profondi del Foro, sotto la prima pavimentazione, prese forza una nuova teoria sulla nascita di Roma, non in contraddizione

con la tradizione letteraria, ma con una cronologia decisamente difforme. Il Gjerstad fissò attorno al 575 a.C. l'evento che avrebbe dato origine alla città (la «fondazione romulea» della tradizione) e che sarebbe stato rappresentato dalla fusione in un organismo unitario degli abitati esistenti fin dall'800 a.C. sull'Esquilino, sul Quirinale e sul Palatino (col tempo sceso fino ad occupare la valle del Foro). Prova ne sarebbero la distruzione delle capanne nella valle tra Palatino e Campidoglio e la successiva pavimentazione della stessa a battuto in ghiaia: l'ampio spiazzo del Foro sarebbe diventato allora il centro politico, religioso ed urbanistico della nuova città. Di lì a poco, al margine orientale, sarebbero sorte la Regia e il tempio di Vesta, e, al margine occidentale, la Curia Ostilia, il luogo di riunione del senato.

A questa tesi, l'archeologo tedesco Hermann Müller-Karpe [1962] contrappose una visione profondamente diversa sul piano metodologico e concettuale, nonché cronologico. La nascita di Roma sarebbe legata non ad un avvenimento epocale, ma ad un graduale formarsi della città, attorno al centro «naturale» della valle del Foro, che, alla metà del secolo VIII a.C., avrebbe assunto le funzioni di raccordo religioso, economico ed infine politico dei villaggi insediati sui colli.

Si tratta di due modelli del tutto opposti. Che cosa è l'origine di Roma, dunque: un evento storicamente ed archeologicamente definibile o un fenomeno di lunga durata; una formazione o una fondazione? E che ne è della tradizione, nelle sue due indicazioni «forti», il primato del Palatino e la fusione tra Romani e Sabini, operata da Romolo?

Una nuova fase di dibattito – tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta – fu favorita dal meglio definirsi, sia sul piano cronologico, sia sul piano culturale e sociale, dei fenomeni di urbanizzazione nell'Etruria e nel Lazio [Peroni 1988], che portò ad una risistemazione delle ipotesi ricostruttive anche per l'origine di Roma.

L'ipotesi più condivisa, ma non esente da obiezioni e critiche, pone cronologicamente al 900-830 a.C., cioè all'inizio dell'età del ferro, il periodo in cui sarebbe avvenuta la fusione in un unico abitato dei villaggi del Palatino e della Velia, cui si sarebbe aggiunta (circa verso l'830-770 a.C.) l'area della necropoli esquilina.

Il centro palatino-esquilino sarebbe giunto, secondo questa ipotesi, ad inglobare l'abitato capitolino-quirinale di lì a poco, circa alla metà dell'VIII

secolo a.C., quando la comparsa delle capanne nella valle del Foro starebbe a provare l'avvenuta fusione dei colli ad essa circostanti in un'unica area urbana, dalle dimensioni gigantesche (250-300 ha), tra le più imponenti nell'area etrusco-laziale.

Scoperte recenti hanno di nuovo riaperto il dibattito.

Gli scavi condotti a partire dal 1985 da Andrea Carandini [1997; 2009] ai piedi del Palatino, nel Foro, hanno portato in luce resti di mura, di una fossa, di uno spazio libero dietro le mura. Per il Carandini non ci sono dubbi nel datare questo complesso di elementi archeologici all'ultimo quarto dell'VIII secolo a.C. e nell'interpretarlo come testimonianza del gesto reale, e non metaforico, del solco di fondazione tracciato da Romolo. E allora: riprende forza la «fondazione romulea»? Le capanne nella valle del Foro sono un'illusione? Ancora una volta scoperte archeologiche arricchiscono e rinnovano il dibattito sulle origini di Roma, ma non lo chiudono. In ogni posizione c'è una parte di verità, ma non ancora la soluzione definitiva.

3. LE ISTITUZIONI DI ROMA MONARCHICA

Conosciamo la struttura monarchica di Roma solo attraverso fonti tarde ed indirette: il primo libro delle *Storie* di Livio e la prima parte della *Storia di Roma arcaica* di Dionigi di Alicarnasso, storico greco di età augustea, certi frammenti della *Biblioteca storica* di Diodoro Siculo (I sec. a.C.), alcune pagine dell'opera di Cicerone (in particolare il II libro del *de republica*), alcune *Vite (Romolo, Numa)*, di Plutarco, biografo greco di età imperiale romana. Un posto a parte va riservato all'erudito Varrone, che, soprattutto in alcune parti del *de lingua latina*, offre informazioni preziose su istituzioni, usi e costumi di età arcaica.

La cronologia del periodo monarchico, la suddivisione in sette re dei 250 anni di storia monarchica, le vicende dei regni appaiono largamente artificiose, prive di sostanza storica ed intrise di elementi leggendari, come vedremo; tuttavia, sottostante il livello leggendario, emerge qualche tratto di storicità, quale la successione dei re latini-sabini ed etruschi.

3.1. Leggenda, tradizione e storia

È necessario procedere con la giusta cautela, se si vuole tentare di fissare le linee delle istituzioni di età monarchica, tenendo presenti, quanto meno, due tendenze affioranti nei testi antichi: la prima, la propensione dei Romani della tarda età repubblicana a raffigurarsi le primitive istituzioni in termini analoghi a quelli della repubblica degli ultimi secoli; la seconda, la consuetudine ad anticipare alle origini, in particolare all'opera di Romolo e di Servio Tullio, processi ed atti risalenti ad età di molto posteriore.

La tradizione antica propone un modello compiuto di organizzazione politica e sociale sin dall'origine di Roma. Romolo, il fondatore, avrebbe dato le leggi fondamentali alla nuova città, stabilendo un assetto costituzionale basato sul re, il senato e sull'assemblea popolare (i comizi curiati) e introducendo quella netta distinzione tra patrizi e plebei che, a lungo, rappresentò l'elemento peculiare della *civitas* romana. Se Romolo fu il legislatore politico, il secondo re (comunemente datato tra la fine dell'VIII secolo e l'inizio del VII a.C.), il sabino Numa Pompilio, sarebbe stato il creatore delle istituzioni religiose, colui che, ispirato dalla ninfa Egeria, avrebbe stabilito l'insieme dei culti e delle festività e avrebbe costituito i corpi sacerdotali (flamini, luperci, auguri, salii, pontefici, vestali, feziali).

Non si può porre in dubbio la realtà storica di una fase monarchica di Roma. Tanti e significativi sono i segni, in età repubblicana, che portano in tale direzione: la presenza del *rex sacrorum*, sacerdote alla testa della gerarchia sacerdotale romana, che altro non è se non il risultato della riduzione a funzioni puramente religiose dell'antico monarca; l'istituto dell'*interregnum*, che prevedeva che il sommo potere ritornasse al senato, in caso di vacanza dei sommi magistrati repubblicani; la festa del *Regifugium*, celebrata in età repubblicana nel Foro dal *rex sacrorum*, che, concluso il rito, si allontanava fuggendo (dice la tradizione: in ricordo della cacciata dei re); l'esistenza nel Foro della *Regia*, sede prima del *rex sacrorum*, in seguito del pontefice massimo, il più rilevante dei sacerdoti romani.

Più arduo invece è definire l'estensione e la qualità dei poteri del re, anche perché oscura è l'origine dell'istituto monarchico.

Fondamentali erano i poteri militari: la tradizione letteraria ci mostra

il re come un capo che guida gli uomini in guerra (il termine, indoeuropeo, *rex*, da *regere*, ha in sé infatti il valore di «reggere, guidare»), ma (almeno così sembra) egli non decide da solo della guerra e della pace; acquisisce il bottino, lo ripartisce, se del caso; esercita la giustizia sui reati militari (fuga, tradimento). Al suo fianco ci sono ausiliari nel comando dell'esercito (il *magister populi* e il *magister equitum*) e collaboratori giudiziari (i *quaestores parricidii*) il cui compito poteva essere quello di accertare il dolo dell'omicidio e sovrintendere alla vendetta dei parenti; incerta la presenza dei *duoviri perduellionis*, perché tale crimine (di alto tradimento) sembra essere stato definito solo in età repubblicana [Santalucia 1994].

Anche se gli autori antichi ci hanno conservato il ricordo, attraverso frammenti e citazioni, di *leges regiae*, e la tradizione ci tramanda la notizia che un tal Sesto Papirio, in età monarchica etrusca, avrebbe raccolto tali leggi in un corpus (*ius Papirianum*), gli studiosi moderni, in gran parte, ritengono improponibile una funzione legislativa del re. È più probabile invece che quel complesso di regole che va sotto il nome di *leges regiae* fosse il frutto di consuetudini ed usi risalenti nel tempo.

A ragione è stato dato, nella storiografia moderna, un giusto rilievo alla funzione religiosa del re, a tal punto essenziale che quando al re vennero sottratti tutti i poteri politici, militari e giudiziari con l'avvento della repubblica, il *rex sacrorum* era collocato, almeno formalmente – perché nella sostanza lo era il pontefice massimo – al rango sacerdotale più elevato. Il re è l'intermediario tra gli uomini e gli dei, che consulta attraverso gli auspici, ossia i segni che, interpretati, manifestano la volontà divina; è il garante della *pax deorum* (la pace degli dei e con gli dei), che sola assicura alla città fortuna ed eternità; in quanto tale, fa sacrifici in nome della città, fissa il calendario determinando i giorni fasti e nefasti, in cui si poteva o non si poteva amministrare la giustizia.

L'intervento divino ha un ruolo centrale nella fondazione di Roma: Romolo attende il segno augurale per tracciare il solco, e non a caso la tradizione sottolinea come, all'avvento di ogni re, era necessario ricercare l'assenso divino attraverso la procedura della *inauguratio*.

«Quando gli auguri dichiararono che i segni del cielo erano favorevoli, Numa assunse il potere», scrive Dionigi per l'avvento del secondo re (2, 60, 3).

Il significato della cerimonia dell'*inauguratio*, va oltre la richiesta di as-

senso agli dei, poiché il rito garantisce alla persona del re sacralità e incremento di potenza.

A stare alle nostre fonti, la monarchia a Roma non era né ereditaria né riservata ai Romani; era strettamente personale, elettiva, aperta agli stranieri, a vita.

Quali erano i ruoli del popolo e del senato, il consesso ristretto degli anziani, nella designazione del re? Ancora una volta ci viene in soccorso un istituto presente in età repubblicana, la *lex curiata de imperio*, che altro non era che la legge votata dai comizi curiati (una delle assemblee romane, la più antica) con cui probabilmente si attribuiva l'*imperium* ai magistrati, dopo la loro elezione [Magdelain, 1968].

Nel *de republica* (2, 13, 1) Cicerone attribuisce l'istituzione di tale procedura a Numa, che, benché fosse stato già designato re nei comizi curiati dal popolo, in quegli stessi comizi propose una legge che gli conferisse il potere. Ora, poiché i comizi curiati, in età repubblicana, erano divenuti un'assemblea residuale, con prerogative limitate, una tale procedura si può giustificare solo se si pone l'origine di essa nel momento storico in cui i comizi curiati erano una importante realtà politico-istituzionale, non necessariamente nel periodo numaiico, ma monarchico certamente. Questa procedura significa, come vuole Cicerone, una reale elezione del re da parte del popolo?

La storiografia moderna, pur divisa tra varie opinioni, è però propensa a negare un ruolo elettorale al popolo, anche perché le funzioni dei comizi curiati sono molto limitate, per cui la *lex curiata* non esprimerebbe nient'altro che l'atto di obbedienza al nuovo re da parte del popolo. In effetti, c'è da considerare che alla morte di un re è il senato a prendere nelle mani il potere attraverso l'istituto dell'*interregnum*, che è un istituto di «decantazione» delle tensioni politiche: dieci senatori patrizi, a turno, ogni giorno, assumono le insegne del comando, fino al momento in cui i segni divini sono favorevoli all'elezione (ossia, si trova il consenso sul nome) [Magdelain 1964, 427 ss.]. Allora, c'è da chiedersi da quale di queste tre fasi (la procedura dell'interregno, la presa degli auspici, la legge curiata) derivi la pienezza dei poteri del re. Esse rappresentano una triplice investitura? Oppure sono da correlare alla diversa natura dei poteri del re? Il problema resta aperto: le ipotesi moderne, per quanto numerose e diversamente articolate, non sono riuscite a chiarire in maniera convincente il raccordo fra i tre momenti.

3.2. Tribù e curie

La tradizione attribuisce a Romolo, oltre che la fondazione della città e l'unione con i Sabini, la definizione delle principali strutture istituzionali e sociali della nuova comunità, una volta delimitata l'area urbana della città e risolta la questione della sovranità [Poucet 2000, 349 ss.].

Romolo divise tutta quanta la popolazione in tre ripartizioni e a ciascuna assegnò per capo la persona più illustre, poi nuovamente suddivise ciascuna delle tre in altre dieci ripartizioni [...], chiamò le ripartizioni maggiori tribù e le minori curie [...], divise poi le curie in dieci parti e vi era un capo su ciascuna di esse [...] detto decurione (Dion. 2, 7, 2-4).

L'inquadramento, per Dionigi, consistette in una divisione in tre tribù della popolazione intera, poi di ogni tribù in dieci curie (per un totale di 30) ed infine di ogni curia in dieci decurie (per un totale di 300). Il sistema combinava quindi multipli di dieci e multipli di tre e, dal momento che una decuria costituiva un insieme di 10 uomini, ne risultava un totale di 3.000 uomini. In corrispondenza con questa ripartizione, Romolo poi avrebbe diviso l'agro romano in tre parti: una destinata agli dei, una lasciata in uso comune a tutti i cittadini, una ripartita in trenta lotti assegnati uno per curia.

Non stupisce, nel quadro istituzionale arcaico, la presenza di tribù e di curie.

Da parte degli autori antichi è evidente il tentativo di razionalizzare le vicende del popolamento della Roma delle origini, facendo delle tre tribù lo specchio del processo di formazione della città; i nomi delle stesse (*Rammes*, *Tities*, *Luceres*, su cui però gli eruditi romani non erano in grado di dare omogenee interpretazioni) avrebbero indicato le diverse componenti etniche che in tempi successivi si erano aggregate a comporre la città: i *Rammes*, associati a Romolo (i Latini), i *Tities* a Tazio (i Sabini) e i *Luceres* (gli Etruschi) ad un mitico Lucumone che sarebbe intervenuto in aiuto di Romolo nella lotta contro i Sabini. Sulla stessa via hanno proceduto alcuni studiosi in età moderna, che hanno visto nelle tre tribù, pur con accenti diversi, il segno di strutture più antiche, rispetto all'ordinamento romano, o gruppi etnici di-

versi o comunità autonome poi fusesi in un unico corpo politico. Altri, sulla base della considerazione che i nomi delle tre tribù suonano etruschi, ne hanno dedotto un'influenza etrusca nella formazione della struttura sociale romana e, quindi, hanno attribuito al periodo della monarchia dei Tarquini l'istituzione delle tribù gentilizie. A smentita di tale ipotesi, la partizione in tribù si ritrova anche in ambito italico, tra gli Umbri e i Sabelli.

Senza alcun dubbio, la divisione in tribù è antica e ha lasciato tracce molto marcate nell'organizzazione militare e religiosa romana. Le tre tribù fornivano ciascuna una centuria di cavalieri, i *celerēs*, che prendevano il nome di *Ramnes Tities Luceres*, e un raggruppamento di fanti, i *pedites*. I comandanti dei contingenti dell'esercito, tre *tribuni militum* e tre *tribuni celerum*, afferma Varrone, derivavano il loro nome dalle tribù, a conferma del loro ruolo di coordinamento militare delle stesse. Dall'insieme dei dati antichi, antiquari ed annalistici, emerge con chiarezza che l'elemento cardine di Roma arcaica erano le curie, in quanto sulla loro base si organizzavano l'assemblea popolare, che da esse prendeva il nome, e l'esercito. Trenta, ripartite in dieci per ognuna delle tre tribù, erano certamente le strutture più importanti della Roma monarchica, ma continuano, per noi, a restare le più misteriose, anche perché i Romani stessi della tarda età repubblicana ben poco sapevano del loro carattere originario, dal momento che molto presto, già in epoca monarchica, esse erano state sostituite da altre ripartizioni [Momi 1963, 105 ss.]. Il termine «curia», che forse deriva da **ko-wiryā* (l'assemblea del popolo?), indica la struttura che raccoglieva i *Quirites*, che, nel loro insieme, rappresentavano il corpo civico dei Romani, su cui vegliava il dio *Quirinus*, di cui Romolo era riconosciuto un'incarnazione. Ma il termine indicava anche un luogo di riunione, non necessariamente collegato alle curie: la *Curia Hostilia* è, nel Foro, la sede del senato. Ogni curia aveva i suoi culti, un suo capo, il *curio* (un uomo di almeno cinquant'anni), un proprio sacerdote, il *flamen*, e un littore, una sua sede, un suo nome, in alcuni casi derivato da quello di una *gens* (*Titia*, *Faucia*, *Acculeia*), in altri da una località (*Veliensis*, dal colle *Velia*) o di un culto; le sette più antiche, dette in età repubblicana *Curiae veteres*, che si riunivano alle falde del Palatino, portavano nomi di luogo, il che potrebbe essere interpretato come prova del fatto che esse erano eredi delle antiche comunità dei villaggi; le altre ventitré, dette *Novae*, che si riunivano sul Celio, portavano invece nomi gentilizi, indizio

inequivocabile del potere di controllo che vi vennero poi a detenere i capi delle genti.

Del carattere arcaico, pre-urbano, delle curie sono testimonianza le feste alle quali esse erano legate, in particolare i *Fornacalia* e i *Fordicidia*. Sono riti agrari; il primo, nelle parole di Plinio il Vecchio (*n. h.*, 18, 18, 1) era la festa della torrefazione del farro, il più antico cereale, e forse il solo coltivato fino al V secolo a.C., che a febbraio veniva macinato ed immesso al consumo; il secondo, celebrato il 15 aprile, prendeva il nome dalle *fordes*, le vacche pregne che venivano sgozzate sul Campidoglio, alla presenza dei pontefici. I *Fornacalia* erano però un qualcosa di più di un rozzo rito agrario, e lo dimostra il fatto che la festa avveniva su convocazione del capo di tutte le curie, il *curio maximus*, che su *tabellae* (manifesti) rese pubbliche fissava il giorno e il posto particolare del Foro in cui ciascuna curia doveva, per conto suo, celebrare i sacrifici, entro il 17 febbraio. Si trattava dunque di una vera e propria convocazione annuale dei membri di una determinata curia in un posto determinato, che, in età arcaica, quando l'ordinamento in curie era alla base del sistema politico e sociale romano, doveva servire a controllarne e fissarne la consistenza.

Le loro funzioni, in età arcaica, erano rilevanti, sul piano militare e politico. Le curie erano le sezioni elettorali della più antica assemblea romana, i comizi curiati; funzionavano come quadri di leva fornendo i contingenti all'esercito romano, ciascuna una centuria di fanti ed una decuria di cavalieri. L'assemblea curiata era riunita dal re, quando ritenesse opportuno consultarla, e doveva probabilmente limitarsi ad ascoltare ed approvare, più che a prendere iniziative: il suo campo d'azione specifico, ancora in età repubblicana, era rappresentato da tutte le decisioni che riguardavano l'assetto delle famiglie: adozioni, testamenti, culti gentilizi.

Si discute ancora se i comizi curiati fossero aperti a patrizi e plebei, clienti e patroni, o se soltanto ai patrizi. Per quanto si risalga nella tradizione, si trovano sempre plebei accanto ai patrizi, a comporre quello che le fonti indicano come *populus*, né c'è alcun ricordo di un momento arcaico in cui i plebei non fossero ammessi ai comizi. Del resto, se ogni curia doveva fornire una centuria di fanteria, è impensabile che non ci fosse anche l'apporto dei plebei.

Anche se la carica di *curio maximus* fu riservata, fino al 209 a.C. ad un

patrizio, questo non significa che i plebei non avessero l'elettorato passivo nei comizi curiati. Anzi, per Dionigi di Alicarnasso (6, 89, 1), ma non per Livio, i primi tribuni della plebe sarebbero stati eletti nei comizi curiati.

Il carattere egualitario delle curie è provato dal rito delle *feriae stultorum*, feste che permettevano a tutti quanti avessero dimenticato a quale curia appartenessero di partecipare egualmente alla festa finale, il 17 febbraio, che chiudeva i *Fornacalia*.

3.3. Il senato

Al fianco del re, a collaborare nel governo della città, c'è il senato (dal latino *senex*, vecchio); è il consiglio formato da cento senatori (i *patres*), che, anch'esso, viene fatto risalire ad un atto di Romolo.

Romolo creò cento senatori sia perché quel numero fosse sufficiente sia perché cento soltanto fossero quelli che potevano essere creati senatori. E certo per la loro dignità essi furono chiamati *patres* e i loro discendenti *patricii* (Liv. 1, 8, 7).

Romolo decise di nominare dei senatori con cui trattare gli affari dello stato e scelse cento persone tra i patrizi (Dion. 2, 12, 1).

Passati poi a duecento (o centocinquanta) ed infine trecento per opera di Tarquinio Prisco, i senatori perderanno col tempo il loro carattere di anziani, e, in quanto tali, di portatori di saggezza e di capacità politica, per acquisire quello di rappresentanti della parte della società più significativa sul piano politico e sociale, quella aristocratica. Per quanto ne sappiamo, nessuna regola precisa governava il rapporto tra senato e re; pur tuttavia al re è necessario il sostegno del senato, poiché in esso seggono i capi dei gruppi parentali che rappresentavano l'asse portante della società romana arcaica. Dell'istituto dell'interregno e della sua rilevanza abbiamo già detto; più dubbia è la risalenza ad età monarchica di un'altra prerogativa del senato repubblicano, l'*auctoritas patrum*, ossia la facoltà del senato di ratificare le deliberazioni comiziali. Infatti si è tutt'altro che certi che in età monarchica fosse competenza dei comizi il votare leggi e l'assumere decisioni,

cui l'esercizio dell'*auctoritas* è strettamente legato. L'area di intervento del senato in età arcaica sembra essere piuttosto quella della cooperazione col re; lo indica chiaramente la tradizione relativa all'allargamento del senato attuato da Tarquinio Prisco. Livio non ha dubbi nel chiamare *factio regia* (partito del re) il nuovo gruppo di *patres minorum gentium*, entrato in senato per rafforzare il potere di Tarquinio e a lui debitore del grande onore (Liv. 1, 35, 6).

3.4. Genti e clienti

Di fronte al fenomeno delle genti, che non sono certamente caratteristiche del solo mondo latino (a Roma alcune sono di origine sabina, altre etrusche, altre albane) si è nell'impossibilità di definirne con sicurezza la natura originaria. Per alcuni studiosi, esse avrebbero costituito un raggruppamento anteriore alla *civitas*, configurandosi come un clan che raccoglieva l'insieme di quanti erano legati da antenati e da culti domestici e sepolture comuni; in una fase successiva, ogni gente si sarebbe frazionata in diverse famiglie; per altri (ma appare ipotesi meno fondata), invece, le genti si sarebbero sviluppate nell'interno dello stato romano, già dotate di un'organizzazione politica. I dati archeologici mostrano chiaramente che tra l'VIII e il VI secolo a.C. in tutta l'Italia centrale emergono differenziazioni sociali e si costituiscono aristocrazie, forti dei loro poteri religiosi e politici, capaci di mobilitare gruppi armati. I corredi funerari si diversificano, con oggetti di lusso, armi da parata, carri, che elevano certi individui sugli altri; gli spazi funerari mostrano imponenti tumuli principeschi, nettamente divisi dalle sepolture modeste di gente comune, clienti, dipendenti.

Delle genti romane si conosce bene solo la fisionomia in età storica, poiché con l'instaurazione della repubblica esse, come gruppi di famiglie nobiliari, dominarono le vicende dei primi secoli di storia repubblicana. Si presentano di norma come un'unità, formata dalla *familia*, contornata da un cerchio più o meno ristretto di parenti, con una fortissima identità e una solidarietà interna tra gli appartenenti. Ogni *gens* aveva culti suoi propri, di tipo privato; celebrava riti suoi (le genti Fabia e Quinta erano depositarie del rito antichissimo dei Lupercali; la Pinaria gestiva i riti per Ercole; l'Orazia

era particolarmente devota a Giunone Sororia); aveva costumi particolari (le genti Elia e Quinta non potevano portare oggetti in oro) e un nome che la distingueva (Fabi, Valeri, Orazi, Eli, Claudi, Marci, Corneli, Pinari, Pomponi e così via). Possedevano vaste terre e bestiame, che, in caso di successione, passavano ai figli e, solo in caso di loro mancanza, ai fratelli e a i figli dei fratelli (gli agnati) e poi ai parenti più lontani.

A queste genti si aggregavano dei clienti, che accrescevano il prestigio e la forza del gruppo. L'esatta definizione dello stato giuridico del cliente e l'origine stessa della clientela sono ancora di problematica definizione [Richard 1978, 157 ss.].

Anche di questo istituto la tradizione attribuisce l'origine a Romolo, affermando, con Cicerone e Dionigi di Alicarnasso, che i clienti sono i plebei assegnati in origine alla clientela delle genti patrizie: «Romolo ripartì i plebei in modo da formare le clientele dei cittadini di più alto rango» (Cic. *de rep.*, 2, 9, 16).

In realtà i due gruppi sociali devono essere considerati distinti, per quanto non sia chiaro il confine tra di essi. Il *cliens* (da *cluo* = ascolto qualcuno) era legato da un rapporto di fedeltà (*fides*) al patrono, un nobile ricco e potente, che assumeva la sua protezione personale ed aveva l'obbligo di assicurargli assistenza giudiziaria, poiché il cliente non aveva capacità giuridica e doveva essere rappresentato dal patrono in giudizio (il che ha fatto pensare anche che i clienti siano dei non-liberi, ma non degli schiavi). I clienti in cambio garantivano fedeltà, obbedienza ed amicizia ai loro patroni, davano aiuto nella coltivazione delle terre e, se era necessario, sostegno in guerra, come la tradizione racconta per l'episodio della battaglia al Cremera, in cui i trecento Fabi con i cinquemila clienti avrebbero da soli sopportato il peso della guerra contro i Veienti, uscendone sterminati.

Nelle pagine di Dionigi di Alicarnasso, storico greco di età augustea, si legge quasi un codice della clientela (che però sembra risalire ad età tardorepubblicana), da cui, tuttavia, si ricava che, in forza di certi obblighi d'ordine finanziario cui il cliente era tenuto, la condizione economica della clientela arcaica dovesse essere tutt'altro che modesta:

Ecco in che cosa consisteva questo costume del patronato dato allora da Romolo e che rimase in uso per lungo tempo presso i Ro-

mani. I patrizi avevano l'obbligo di spiegare ai propri clienti le leggi che essi ignoravano e avere cura di loro, sia che essi fossero presenti o assenti, allo stesso modo, facendo cioè tutto quanto i padri fanno per i figli. Per quanto riguardava i beni e i contratti ad essi relativi, i patrizi dovevano intentare processo a favore dei clienti offesi, se uno di loro veniva danneggiato relativamente ai contratti, e difenderli a loro volta, quando erano citati in giudizio [...]. I clienti dovevano a loro volta fornire la dote alle figlie dei patroni per le loro nozze, nel caso in cui i padri scarseggiassero di beni e dovevano versare il riscatto ai nemici, se qualcuno di loro o dei figli venisse fatto prigioniero. Dovevano inoltre pagare con i propri beni quando essi perdevano le cause private oppure erano stati condannati a pagare un'ammenda allo stato, e questo senza ottenere interessi, ma a titolo di favore; essi dovevano inoltre contribuire alle spese dei patroni per ottenere magistrature e dignità e per le contribuzioni pubbliche, come se facessero parte della stessa famiglia (Dion. 2, 10, 1-3).

Rapporti di dipendenza di questo tipo non sono rari nelle società antiche; ma, in Roma, la clientela divenne una vera e propria istituzione che restò salda nel tempo e fu riconosciuta anche dalla legge. Le leggi delle XII Tavole (*Tab.*, 8, 21), alla metà del V secolo a.C., sancirono l'obbligo del patrono di tutelare il cliente e comminarono la *sacertas* (pena terribile che abbandonava chi ne era colpito alla mercé di chi volesse ucciderlo) contro il patrono che avesse ingannato il cliente: «Se un patrono avrà ingannato il suo cliente, sarà *sacer*». In età storica, la clientela mutò fisionomia, divenendo un rapporto di fedeltà politica, tra privati o tra stati e re, protetti da Roma.

3.5. Patrizi e plebei

L'elemento più rilevante che segnò la vicenda sociale e politica della Roma arcaica fu tuttavia la chiusura delle genti nei confronti di coloro che non appartenevano al sistema gentilizio. I non patrizi erano i plebei (da *plebs*, moltitudine), che infatti erano definiti dagli autori antichi come coloro che «non avevano genti». È vano cercare di rintracciare l'origine del dualismo patrizio-plebeo, che, ancora una volta, la tradizione attribuisce

all'azione fondante di Romolo, che avrebbe diviso i patrizi (pochi) dai plebei (una massa) ed avrebbe attribuito questi ultimi come clienti ai patrizi.

Delle varie ipotesi che sono state via via formulate in tempi moderni (è stato proposto che la distinzione nasca da ragioni etniche o politiche o religiose o economiche), quella che appare oggi la più fondata vede l'origine della plebe come frutto del lungo processo di accrescimento e di diversificazione della popolazione romana dell'età monarchica, processo che ebbe il suo momento di maggiore intensità durante il periodo etrusco, quando la movimentazione economica e l'incremento delle attività artigianali e commerciali, i continui trasferimenti di gruppi ed individui, volontari (attratti dalle opportunità offerte da una città in sviluppo) o coatti (a seguito di guerre), fecero aumentare la consistenza degli strati inferiori della popolazione, in gran parte artigiani, commercianti, lavoratori agricoli, schiavi affrancati [Ménager 1972].

I plebei sarebbero questi elementi disparati, in parte nuovi, diversi tra loro, dai legami familiari precari, che erano collocati in una condizione inferiore rispetto ai patrizi proprio perché non erano organizzati in genti ed erano quindi estranei al sistema dei vincoli, che strettamente collegavano non solo i membri di una stessa gente, ma anche tutti i componenti della classe sociale aristocratica.

3.6. La religione romana

La città era sede degli uomini, certo, ma soprattutto era uno spazio sacro riservato agli dei.

Roma era sentita dai Romani stessi come un vasto ed immenso tempio che raccoglieva le dimore degli dei e degli uomini, il focolare pubblico di Vesta (il fuoco perpetuo che era simbolo della città, di cui erano garanti le vestali) e i focolari domestici. A Roma erano assicurati grandezza e successo, finché i Romani avessero mantenuto la *pax deorum*, l'accordo che, in un certo senso, reggeva le relazioni tra gli uomini e gli dei. La *fides* non era altro che la fiducia riposta in un contratto, rispettato tra le due parti che lo contraevano (gli dei e gli uomini), e le pratiche collettive di culto erano lo strumento con cui si comunicava con gli dei. La religione romana si svilup-

pò, quindi, in un quadro civico e pubblico, in cui l'atto religioso, nelle sue varie forme di feste, cerimonie, sacrifici fatti dai magistrati e dai sacerdoti in nome e per conto dell'intera comunità, interveniva in ogni momento della vita della repubblica, in pace o in guerra, nell'esercizio della sovranità politica o nell'organizzazione dello spazio urbano. Anche quando entrava nella vita domestica, la religione non perdeva del tutto il suo carattere ufficiale, dal momento che era celebrata dal padre di famiglia secondo gesti e riti tramandati dagli avi e secondo un calendario stabilito. La sola esperienza del divino che i Romani rivelarono, nei loro scritti e nei loro atti, fu dunque quella di una scrupolosa attenzione ai segni nei quali essi pensavano di poter cogliere l'espressione di una volontà superiore e, nello stesso tempo, di un continuo rispetto delle azioni rituali attraverso le quali essi potevano garantirsi l'appoggio divino nelle loro attività umane, al punto che numerosi riti continuarono ad essere praticati anche quando non si aveva più ricordo della loro origine e gli eruditi con fatica cercavano di recuperarne il significato. Ciascun *numen* aveva un compito specifico, ogni momento e funzione della vita quotidiana erano protetti da una divinità ad essi preposta, cui era necessario rivolgersi con le giuste suppliche e al tempo giusto: tutto questo, rigorosamente osservato, avrebbe dato come corrispettivo un sicuro beneficio all'intera comunità. Quando la fede negli dei cominciò ad attenuarsi, si continuò a ritenere però che la cerimonia e il sacrificio eseguiti nel rispetto delle regole, gli auspici ben presi avrebbero messo Roma al riparo da ogni rischio di rovina, mentre l'atto mal fatto avrebbe fatto ricadere sventura e contaminazione su tutta la comunità. Non c'è traccia di un sentimento personale e religioso, angosce e slanci appartenevano piuttosto al mondo della superstizione, tollerata, talvolta irrisa, ma viva e vitale nella sua contrapposizione ai culti «freddi» della religione ufficiale [Scheid 1983, 133].

3.7. I sacerdoti: gerarchie e rituali

Accanto al *rex*, che, come si è visto, esercitava funzioni religiose essenziali per la vita della comunità, c'erano vari tipi di sacerdoti, la cui organizzazione è attribuita dalla tradizione a Numa Pompilio (Liv. 1, 20): sacerdoti dedicati ad un singolo dio; sacerdoti collettivi, riuniti in collegi, tutti eserci-

tati da maschi, con l'unica eccezione delle vestali; confraternite, dedicate a celebrare rituali specifici. Non si è in grado di ricostruire come si siano formati i diversi collegi sacerdotali (flamini, pontefici, auguri, vestali), ma dobbiamo al grammatico Sesto Pompeo Festo (s.v. *Maximus*, p. 198 Lindsay), che, alla metà del II secolo d.C., compendì l'opera dell'antiquario Verrio Flacco, di età augustea, un'informazione preziosa sull'*ordo sacerdotum* (ossia la disposizione dei sacerdoti secondo il loro rango):

Sommo tra tutti appare il re, poi il flamine *Dialis*, dopo di lui quello *Martialis*, al quarto posto quello *Quirinalis*, al quinto il pontefice massimo [...]. Il re perché è il più potente; il *Dialis* perché è sacerdote universale, chiamato *Dium*; il *Martialis* perché Marte è il padre del fondatore della città; il *Quirinalis* perché Quirino è stato accolto da Curi per essere associato al potere di Roma; il pontefice massimo perché ritenuto giudice ed arbitro di tutte le cose divine e umane.

In testa, dunque, il *rex*, il sacerdote per eccellenza, che governa tutta l'attività religiosa: la monarchia delle origini infatti «è un potere non solo politico, ma fundamentalmente religioso, una forma di sovranità sacra» [Champeaux 2002, 38].

I flamini erano strettamente legati al culto di una sola divinità, di cui erano definiti, dal greco Plutarco (*Quaest. Rom.*, 111), «statue viventi», uomini pietrificati nella rappresentazione simbolica della stessa. Tra di essi, il primo per dignità e importanza era il flamine di Giove (*Dialis*), che era soggetto, assieme alla moglie, a tante e tali interdizioni magico-religiose (non poteva andare a cavallo, né vedere uomini armati, né giurare, né allontanarsi dal proprio letto per più di tre notti, né divorziare, doveva portare sempre il caratteristico berretto a punta – l'*apex*, che ancor oggi li distingue nel fregio dell'*Ara pacis* augustea – ed altro ancora) da non lasciar dubbi sull'estrema arcaicità della sua istituzione. Non conosciamo i criteri che presiedettero nella Roma arcaica all'attribuzione o meno di un flamine ad un dio: a parte i tre flamini maggiori, dedicati alla triade Giove, Marte, Quirino, tutti patrizi, altri dodici flamini minori erano preposti al culto di divinità solo in parte a noi note (Vulcano, Flora, Cerere, Portumno, il dio dei porti), di altre (come Falacer, Furrina, Palatua) poco o nulla sappiamo, di altre ancora i Romani stessi dimenticarono i nomi, ma – in forza del loro conservatorismo – non

soppressero il sacerdozio, retaggio di un'età arcaica in cui tali divinità erano importanti nella vita religiosa.

Il collegio dei pontefici (da *pons* e *facio*, «colui che costruisce il ponte» o, secondo altra ipotesi, «colui che apre la strada»), con a capo il pontefice massimo, è il depositario ed interprete del patrimonio dei *mores*, il costume religioso e sociale degli antenati. In altre parole: le più importanti conoscenze della comunità. I pontefici, selezionati all'interno delle genti più potenti, sono i custodi di un sapere esclusivo e segreto, riservato ai patrizi, in forza del quale vengono ad assumere, fin dall'età monarchica, un ruolo essenziale nella formazione del diritto giurisprudenziale, attraverso il dare *responsa* ai cittadini sui comportamenti da tenere. Se i flamini ci appaiono come elaboratori e conoscitori della ritualità sacrificale e simbolica, i pontefici si «specializzano» nelle funzioni sapienziali, che sono utilissime sul piano sociale: le loro pronunce, che assumono la forza prescrittiva degli oracoli, fondate come sono su una tradizione unanimemente accettata, garantiscono i buoni rapporti fra gli dei e la comunità. In quanto tali, sono «giudici e arbitri delle cose divine e umane»: infatti, l'attività pontificale si occupava non solo dei rapporti tra gli dei e gli uomini, essendo essi i custodi delle formule delle preghiere e delle invocazioni rituali agli dei ma, nello stesso tempo, si preoccupava anche della buona convivenza tra gli uomini e i loro gruppi familiari, pure questa assicurata da regole di comportamento, gesti, formule verbali, la cui conoscenza era loro esclusivo privilegio. I pontefici erano anche curatori del calendario, fissando essi di anno in anno i *dies fasti* (in cui si poteva operare ai fini politici e sociali); registravano gli avvenimenti più importanti della vita della città (carestie, malattie, battaglie, eclissi, i nomi dei re, in età repubblicana, dei magistrati); furono, dunque, i primi «storici» di Roma e il materiale presente negli Annali pontificali costituì una fonte cui attinsero, dalla metà del III secolo a.C., gli scrittori che narravano le vicende di Roma anno dopo anno, gli annalisti, appunto.

Affondano le radici in età monarchica altri collegi sacerdotali. Gli auguri, gli interpreti degli auspici, hanno origini che si perdono nella preistoria romana: Romolo e Remo avevano tratto gli auspici prima di fondare Roma e Numa stesso era stato proclamato re solo dopo la loro consultazione. La parola *augur* deriva dalla radice **aug*, che esprime un'idea di «incremento», di «maggiorazione», in riferimento alla forza sacra che si trae dall'osservazione

dei segni celesti (gli auspici) che rivelano la volontà degli dei. L'insegna del loro sacerdozio è il *lituus*, il bastone ricurvo col quale delimitavano il *templum*, ossia il «campo» in cui si osservavano i segni.

I feziali, documentati fin dai regni di Tullo Ostilio e di Anco Marcio, presiedono alle dichiarazioni di guerra e alla stipulazione della pace: il loro rappresentante, il *pater patratus*, dichiara la guerra scagliando una lancia nel territorio nemico, accompagnando il gesto con formule arcaiche. Con tale rito, il popolo romano fonda le proprie rivendicazioni in modo «giusto e pio», su criteri di giustizia non solo umana, ma anche religiosa. Nel corso del tempo, con l'ampliarsi dell'attività di guerra e con la laicizzazione del diritto, il ruolo dei feziali andò perdendo d'importanza. Sacerdoti guerrieri, di Marte, sono invece i *salii*, che due volte l'anno, a marzo ed ottobre, ripetevano il rito di una danza ritmata, brandendo gli ancili, gli scudi sacri (il primo ancile sarebbe caduto dal cielo al tempo di Numa) e cantando il *carmen saliare*, il loro inno, di cui abbiamo ancora qualche frammento in latino arcaico. Si trattava di una vera e propria liturgia della guerra, che ancora in età repubblicana conservava il ricordo dell'età arcaica, quando l'attività bellica era stagionale, iniziava a marzo e terminava ad ottobre.

Risalente all'età monarchica è anche il collegio dei *Fratres Arvales*, i «fratelli dei campi», tutti patrizi, legati ai riti della lustrazione dei campi e della propiziazione del raccolto, e dei luperci, gli uomini «selvatici» che, seminudi, irrompevano nella città il 15 di febbraio, per celebrare uno dei riti più misteriosi della religione romana, in onore di Fauno: di corsa sferzavano i passanti con strisce di pelle di capra, e in particolare le donne, cui infondevano in tal modo la fecondità.

Il culto di Vesta era di competenza di un collegio sacerdotale femminile, del tutto singolare in una società rigidamente patriarcale e patrilineare: le vestali, vergini per definizione, soggette solo all'autorità del pontefice massimo, godevano di uno statuto sociale di elevatissimo rango e avevano il compito di mantenere acceso il fuoco sacro nel tempio della dea. Secondo la tradizione, prima di Roma, la città di Alba aveva avuto le sue vestali, una delle quali, Rea Silvia, aveva generato Romolo e Remo.

4. L'ORDINAMENTO CENTURIATO E LE TRIBÙ TERRITORIALI

Nella successione dei re, la tradizione pone una netta cesura tra i primi quattro, di origine latina-sabina, e gli ultimi tre, di stirpe etrusca, i due Tarquini – il Prisco e il Superbo, figlio o nipote – e il *rex insertus*, l'«anomalo» Servio Tullio, di controversa origine (*servus* o libero? latino o etrusco?).

4.1. La fase monarchica etrusca

Le fonti connotano questa ultima fase della monarchia, destinata a chiudersi traumaticamente con la cacciata del Superbo, come un periodo di particolare prosperità economica, brillantezza artistica, potenza politica, a seguito dell'allargarsi degli orizzonti commerciali, dell'accrescersi delle attività artigianali, dello sviluppo urbano perseguito dai re con una intensa politica di lavori pubblici (la sistemazione del Foro con la costruzione della Cloaca Massima; l'edificazioni di templi, sul Campidoglio e nell'area del Foro Boario): è la *grande Roma dei Tarquini*, come la definì Pasquali [1936, 405 ss.]. In effetti, i dati archeologici confermano l'attività edilizia e la presenza di artisti etruschi a decorare i templi, i dati epigrafici in lingua etrusca arcaica danno testimonianza di insediamenti di gente etrusca, forse commercianti ed artigiani, che lasciarono loro traccia anche nel toponimo *vicus Tuscus*.

A lungo gli storici moderni hanno collegato la presa di potere da parte del primo Tarquinio con un'avvenuta conquista di Roma da parte degli Etruschi e, di conseguenza, hanno interpretato la caduta della monarchia come la cacciata dei dominatori stranieri ad opera dell'aristocrazia gentilizia romana. Oggi si considera con maggior cautela l'inserimento di Roma nell'orbita di quell'Etruria che, nel corso del VI secolo a.C., allargò i suoi interessi politici e commerciali ad alcune aree della Campania e si preferisce sottolineare come, in ogni modo, Roma sia restata città latina, nella lingua e nei costumi (lo prova la più arcaica iscrizione in lingua latina a noi pervenuta, il *Lapis Niger*) e come l'età arcaica sia periodo di grande mobilità sociale in tutta l'Italia tirrenica. Sia che l'ascesa di Tarquinio Prisco e di Servio Tullio debba essere collegata alla presenza di gruppi militarmente forti che si

impongono a Roma, sia che invece si debba pensare ad immigrati, non invasori, giunti ad ottenere il trono (come suggerisce la tradizione su Demarato, migrato da Corinto in Etruria, e suo figlio Tarquinio, passato da Tarquinia a Roma), è in ogni modo da valutare con attenzione il dato delle fonti, quando ci presentano il periodo etrusco come un momento di grandi riforme costituzionali, fino al punto d'attribuire all'azione di Servio Tullio l'origine di un nuovo assetto della *civitas* romana.

All'inizio del VI secolo a.C., il re Servio Tullio (578-535), secondo la tradizione, diede vita a una serie di istituzioni che a lungo restarono punti saldi della vita pubblica di Roma, pur con successivi cambiamenti, e che gli attribuirono la fama di re «democratico», poiché permisero una più vasta partecipazione alla vita politica.

Si accinse quindi ad un'opera di pace davvero grandiosa, sicché come Numa era stato il creatore del diritto divino, così i posteri celebrassero in Servio il fondatore di ogni distinzione di classe fra i cittadini, da cui risalta chiaramente una gradazione delle cariche e degli averi (Liv. 1, 42, 4).

4.2. Classi e centurie

Servio Tullio, a stare alla tradizione, suddivise i cittadini in cinque classi di censo (ossia in base alla ricchezza) e distribuì doveri e privilegi secondo le condizioni economiche e non di nascita. La prima classe era composta da coloro che possedevano un capitale di almeno 100.000 assi, la seconda di 75.000 assi, la terza di 50.000, la quarta di 25.000, la quinta di 11.000.

Dal punto di vista militare ciascuna di queste classi forniva un certo numero di centurie: la prima 80, la seconda, la terza, la quarta 20 ciascuna, la quinta 30, una metà delle quali (*iuniores*, fino a 46 anni) serviva nell'esercito, l'altra (*seniores*, dai 46 ai 65) era di riserva. Vi erano inoltre 18 centurie di *equites* (i cavalieri), tra le quali le prime sei (i *sex suffragia*) portavano il nome delle antiche tribù gentilizie di *Ramnes*, *Tities*, *Luceres priores* e *posteriores*. Questi 1.800 cavalieri, per il maggior onere del mantenimento del cavallo, dovevano appartenere alle famiglie più ricche. Si aggiungevano poi quattro centurie di artigiani specializzati utili all'esercito (i *fabri*, i *tibicines* e i *corni-*

cines), mentre, dice Livio, tutto il resto del popolo che possedeva meno del censo dell'ultima classe era raccolto in un'unica centuria.

Il totale era di 193 centurie. Dal momento che la libertà e la sicurezza di Roma erano fondate sull'impegno militare di tutti i cittadini, il sistema serviano prevedeva perciò che ciascuno contribuisse in proporzione al proprio patrimonio e di conseguenza, poiché ciascuno doveva fornirsi di armi a proprie spese, i cittadini della prima classe, i più ricchi, ma anche i meno numerosi, si sobbarcavano il peso maggiore, sia in termini di uomini sia in termini di armamento. Fornivano 18 centurie di cavalieri, che dovevano anche mantenere cavallo e scudiere, e 80 centurie di fanti dall'armatura pesante, con corazza e scudo, tipica dell'oplita.

Quelli della seconda e terza classe avevano armature sempre meno complete, mentre i membri delle ultime due classi erano armati di soli giavellotto e fionda. Coloro che avevano un censo inferiore a quello della quinta classe (detti capitecensi, in quanto valevano solo come persone fisiche, ossia per testa (*caput*) oppure proletari, poiché avevano come unico bene la prole) erano compresi in un'unica centuria ed erano dispensati dal servizio militare, salvo casi di gravissimo pericolo per Roma.

Nacque allora, secondo la tradizione, l'esercito centuriato, così chiamato perché aveva come unità di base la centuria di 100 uomini (da notare che il termine latino *centuria* indicava sia un'unità militare, sia un'unità di voto nel comizio detto appunto centuriato, sia un'unità di misura della terra).

Questa è la struttura dettagliata che ci conservano le pagine di Tito Livio e di Dionigi. È tuttavia fortemente dubbio che l'esercito centuriato, con la sua ripartizione in cinque classi, possa risalire ad età serviana, anche perché le cifre del censo si riferiscono al valore che l'asse aveva nel III secolo a.C. Ma, anche se questi limiti di censo sono anacronistici per il VI secolo a.C., questo non significa che il sistema censitario come tale sia nato in età posteriore. Infatti, gli scavi archeologici hanno messo in luce il fatto che l'uso di lingotti di rame ferroso, con l'impronta del cosiddetto ramo secco, come misura di valore e come misura d'acquisto, era diffuso in Etruria e nel Lazio in età arcaica.

È dunque ipotizzabile che a tale età serviana possa risalire l'introduzione del principio censitario di ripartizione dei cittadini, che avrebbe inizialmente portato ad una distinzione tra *classis* (l'esercito) e *infraclassem* (i non

mobilitabili, per ragioni di censo insufficiente), distinzione nota attraverso un frammento di Catone riportato da Aulo Gellio (*Noct. Act.*, 6, 13).

Tale organizzazione militare, se non determinata, era per lo meno legata all'affermarsi di una nuova tattica di combattimento, quella oplitica, che già presente in Grecia, sembra penetrata in Roma alla metà del VI secolo a.C. per mediazione forse etrusca; essa dovette superare o avviare il superamento della precedente forma di armata fornita dalle *gentes*, il cui ricordo, si è già detto, ci conserva la vicenda dei Fabi morti al Cremera, quando la sola gente Fabia coi suoi clienti si sarebbe opposta ai Veienti.

4.3. I comizi centuriati

Accanto all'esercito centuriato, che, proprio perché collegava il ruolo di combattente dei singoli al loro peso economico e sociale, era già in potenza un'assemblea, sorse l'assemblea del popolo in armi, i comizi centuriati, che sostituirono gradatamente, sul piano delle competenze, i comizi curiati, che però non vennero eliminati, ma persistettero con funzioni limitate.

Se nell'ordinamento militare ogni centuria rappresentava un'unità di popolazione tenuta a fornire all'esercito un contingente di uomini armati (in origine 100, ma in età storica le centurie non comprendevano più un numero definito e costante di cittadini, ma vario e crescente dalle classi più ricche a quelle meno dotate di risorse), nei comizi ogni centuria rappresentava un'unità di voto.

Chi era più ricco, se doveva impegnarsi in modo più consistente per la difesa della città, riceveva in cambio maggiori responsabilità politiche. Cicerone nel *de republica* bene esprime il senso della riforma:

In tal modo nessuno era escluso dal voto, ma aveva col suo voto maggior potere chi si preoccupava maggiormente del bene della città (2, 23).

Non è facile chiarire il ruolo di questa assemblea nel periodo monarchico, anche se è ovvia ipotesi che, stante il carattere di cittadini-soldati dei membri, l'oggetto delle deliberazioni dovesse essere fundamentalmente il

problema della difesa del territorio e delle spedizioni militari. È importante, però, sottolineare come questa assemblea centuriata, destinata ad una forte continuità in età repubblicana, rappresenti uno strumento importante per la coesione della *civitas* romana. In essa infatti i cittadini sono raggruppati non per *gentes*, ma come *populus*.

4.4. Le tribù territoriali

La tradizione attribuisce unanime a Servio Tullio la creazione di quattro nuove tribù sul territorio della città, perché servissero d'inquadramento per il censimento di quelli che vi avevano la residenza.

Egli, infatti, divisa la città in quattro parti secondo le zone e i colli abitati, le denominò tribù da tributo, come penso; giacché anche di questo tributo egli determinò il modo di pagamento, in proporzione del censo; né queste tribù avevano relazione alcuna con la distribuzione e col numero delle centurie (Liv. 1, 43, 13).

[Il tributo] detto dalle tribù, perché quel denaro, che era richiesto al popolo, era richiesto per tribù ai singoli in proporzione al censo (Varone *de ling. lat.*, 5, 181).

Servio Tullio mutò, dunque, il carattere delle tribù, portandole da gentilizie a territoriali. Se però l'attribuzione a Servio Tullio della creazione delle quattro tribù urbane dai nomi topografici (*Collina, Esquilina, Palatina, Suburana*) è dato concorde di tutte le fonti, non è altrettanto concorde il riferimento a Servio per l'istituzione delle tribù rustiche, le nuove circoscrizioni territoriali nelle campagne, destinate a diventare uno degli elementi portanti del sistema romano. La storia delle tribù, infatti, è inseparabile dalla storia della cittadinanza romana e del diritto di voto, che ne era parte essenziale, così come è inseparabile dalla storia della conquista e della romanizzazione dei popoli vinti, dal momento che l'allargamento del territorio di Roma è segnato dalla creazione di nuove tribù rustiche che integrano nell'*urbs* le terre e le persone, vecchi e nuovi cittadini che siano [Taylor 1960]. Livio, come si è visto, cita solo le urbane, mentre Dionigi riporta opinioni diverse:

Divise poi tutta quanta la regione in ventisei zone, secondo quanto afferma Fabio [il Pittore, il primo annalista], che chiama anche queste col nome di tribù [...] ma Vennonio [altro annalista forse del II sec. a.C.] nella sua storia afferma che esse erano trentuno [...] Catone, che è più attendibile d'entrambi, non specifica il numero di queste ripartizioni territoriali (Dion. 4, 15, 1).

L'imbarazzo non è solo degli antichi commentatori, è ancor di più nostro, poiché della storia delle tribù noi conosciamo con certezza solo il punto d'arrivo. Nel 495 a.C. esistevano – a quanto pare – 21 tribù (4 urbane e 17 rustiche) che comprendevano tutto l'*ager Romanus* (Liv. 2, 21, 6). Ad ogni conquista venivano create nuove tribù, fino a che nel 241/240 a.C. il numero fu definitivamente fissato a 35 (31 + 4) e, da quel momento, le nuove acquisizioni territoriali e i nuovi cittadini furono distribuiti nelle tribù esistenti. L'interpretazione dell'insieme di tali misure non è concorde tra gli studiosi, né per quanto riguarda l'attribuzione dell'intero sistema di inquadramento censitario e di ripartizione territoriale all'età serviana (che però è oggi opinione diffusamente accettata, con le riserve che abbiamo avanzato), né per quanto riguarda il valore da attribuirsi allo stesso. Il «pacchetto», però, quale la tradizione lo propone, si presenta con una sua forte coerenza: la riforma serviana mira all'integrazione economica e sociale, al di sopra e al di fuori dello stretto controllo delle *gentes*, sia attraverso il forte ruolo delle tribù territoriali, sia attraverso lo strumento del censo, che inquadra tutti gli abitanti, indipendentemente dalla loro origine, al duplice fine dell'imposizione delle imposte e del reclutamento militare. Le «riforme serviane», già nel loro nucleo originario attribuibili al VI secolo a.C., e lo sviluppo della città centuriata portarono ad una svolta decisiva nell'assetto istituzionale di Roma, non solo sul piano militare, col nascere di un modo di combattere più efficace che gradatamente sostituì quello arcaico, fondato sulle bande gentilizie, ma anche sul piano politico. I Romani, svincolati dai vecchi legami di clan, furono sempre più inseriti in un quadro di comune appartenenza cittadina.

4.5. Il diritto in età arcaica

Prima dell'affermarsi del potere del re e dell'organizzazione cittadina, la difesa delle persone e dei loro beni dagli atti di violenza doveva essere competenza del singolo offeso o del gruppo cui apparteneva: è il sistema della vendetta privata, basata non sul diritto o su una procedura processuale, ma sull'uso della forza e fondata sulla solidarietà tra i membri dei gruppi gentilizi e familiari. L'intervento del re, in materia sia civile sia penale, dovette avere, almeno inizialmente, lo scopo di porre dei limiti all'esercizio della forza e di mediare tra i conflitti, soprattutto quando essi dovevano interessare la collettività. Su quale base normativa? È indubbio che già in età arcaica esistesse, come si è detto, un complesso di consuetudini e di comportamenti (*i mores*), che, da patrimonio delle singole *gentes*, progressivamente rielaborato ed ampliato, dovette presumibilmente essere accolto dall'intera comunità. Come si è avuto già modo di accennare, esiste una tradizione secondo la quale in età monarchica, su iniziativa dei re (soprattutto Romolo e Numa), sarebbero state votate delle leggi dai comizi curiati, le *leges regiae*, per l'appunto. Dai frammenti che ci sono pervenuti, le norme in gran parte riguardano l'ordinamento criminale e i rapporti di famiglia, di clientela, di vicinato.

Per alcuni reati, le sanzioni rispecchiano l'antico costume gentilizio (ad esempio, il concedere al marito la punizione dell'adulterio della moglie); per altri (ad esempio, i delitti militari di fuga, diserzione), le pene sono irrogate in forza dell'*imperium* del re. Molte infrazioni prevedono per il trasgressore sanzioni di carattere essenzialmente religioso: per quelle più lievi (ad esempio, un ripudio della moglie non giustificato), sacrifici agli dei o offerte in denaro; per quelle più gravi (la violenza dei figli contro i genitori o la violazione della *fides* nei confronti dei clienti), la «consacrazione» della persona del reo, e talvolta anche dei suoi beni, alla divinità offesa [Franciosi 2003]. Il reo, senza più alcuna tutela, divenuto *sacer*, poteva essere ucciso da qualsiasi persona, senza che essa incorresse nel reato di omicidio. In tal modo si purificava l'intera collettività e si recuperava la condizione di accordo tra la comunità e gli dei (la *pax deorum*), che garantiva a Roma la prosperità.

Tali leggi regie sono storicamente attendibili? La questione, si è già det-




fig. 1.1. Roma alla fine dell'età della monarchia.

Fonte: Le Glay, Voisin e Le Bohec [2002].

to, è dibattuta; tuttavia, dal momento che non si possono ipotizzare per l'età monarchica né leggi scritte, rivendicate per la prima volta dalla plebe in età repubblicana, né leggi votate dai comizi curiati, ciò che si può sostenere con relativa certezza è che, da un lato, la tradizione rispecchi la ben nota tendenza degli autori di età repubblicana ad anticipare per l'età arcaica le stesse procedure, in questo caso legislative, che saranno consuete in età classica e, dall'altro, che nell'insieme delle *leges regiae* si possa identificare un nucleo arcaico di norme che si erano venute fissando per via consuetudinaria, anche col supporto del collegio sacerdotale dei pontefici.

Nella primitiva età monarchica, il diritto è strettamente connesso alla religione, poiché, essendo essa religione dell'intera comunità e non dei singoli, compenetrava tutta l'attività sociale della città [Talamanca 1979, 37]. I pontefici sono i primi giuristi nella sfera umana e sacrale: dal calendario, che essi tenevano, dipendeva l'attività dei tribunali; dagli interventi in materia di testamento o di *adrogatio* (l'ingresso di un *pater familias* in un altro nucleo familiare) o di adozione, che avvenivano nei comizi curiati, o di matrimonio dipendeva la regolarità, sul piano religioso, di atti non di poco conto per la continuità delle famiglie. Ma i pontefici, come si è già accennato, intervenivano anche non come giudici, ma come «assistenti» al fianco del re, in quanto interpreti e consiglieri in ogni momento della vita giuridica, non agendo in forza di un potere carismatico o profetico [Schiavone 2005, 61], ma piuttosto come esperti conoscitori dei *mores* e dei riti. Avevano il monopolio del diritto privato – quello che riguarda i rapporti tra i singoli – e ne conservavano i segreti nei loro archivi. Il solo strumento con cui rendevano noto il loro sapere era, come si è già detto, quello dei *responsa*, ossia i consigli tecnici, pronunciati in forma sintetica e oracolare. E tale loro ruolo resterà nel tempo fondamentale: i romani, privati o magistrati o giudici che fossero, quando dovevano concludere qualche negozio (una vendita, la nomina di un erede ed altro ancora) o iniziare un'azione giudiziaria, dovevano fare ricorso ad essi, poiché l'aiuto di esperti era assolutamente necessario in un sistema giuridico quale era quello romano che richiedeva, pena l'insuccesso, l'impiego di atti e di forme certe ed esatte.

L'età repubblicana

Dal 509 a.C. alla fine del I secolo a.C. si snoda la lunga vicenda istituzionale dell'età repubblicana. Superata la fase del conflitto tra patrizi e plebei alla fine del IV secolo a.C., il processo di creazione delle magistrature e di definizione dei poteri del senato e delle assemblee venne a compimento nel III secolo a.C. e si accompagnò alla ricerca pragmatica delle soluzioni che meglio potessero rispondere alle esigenze di governo dei territori conquistati. Le lotte interne che dalla metà del II secolo a.C. e per tutto il secolo successivo travagliarono la repubblica romana misero in crisi gli equilibri politici ed istituzionali e aprirono la strada ad assetti diversi.

1. LA NASCITA DELLA REPUBBLICA

La nascita della *libera res publica* viene identificata dalla tradizione nell'istituzione della magistratura del consolato, che assunse i poteri del re, all'indomani della fine della monarchia. Restano però tracce di un processo di transizione forse più complesso tra monarchia e repubblica. La *res publica* che nasce ha caratteri aristocratici e vede il sorgere del conflitto tra patriziato e plebe.

1.1. La *libera res publica*

Livio, quando si tratta di narrare le vicende del nuovo tempo che si è aperto per Roma con la cacciata dei Tarquini, annuncia: «Da questo momento narrerò delle imprese compiute in pace e in guerra dal popolo romano libero» (2, 1, 1) e identifica la libertà nell'introduzione della magistratura annua, non nella rottura col regno, in quanto i primi consoli ebbero tutti i diritti e tutte le insegne dei re.

Per il nostro modo di vedere, inizia il periodo repubblicano di Roma. Per Livio, storico di età augustea, che raccoglie una salda tradizione annalistica, si avvia nel suo cammino la *libera res publica*.

Il termine *res publica* non designa una forma costituzionale particolare e tanto meno la forma «repubblicana». Cicerone, che nel *de republica* riflette sul processo di formazione dello stato romano, usa il termine anche per indicare il *regnum*, ma coerentemente con la sua definizione di *res publica* come *res populi* («la cosa pubblica è cosa del popolo»), rifiuta la qualifica di *res publica* alla tirannide, all'oligarchia ed anche al governo delle masse; infatti, in tutti questi casi, egli afferma, viene a mancare il consenso del popolo ad un ordinamento giuridico.

Certo a Roma, a partire dal IV secolo a.C., quando si fissò la tradizione relativa al passato monarchico, maturò un'ideologia repubblicana, di cui uno dei più saldi fondamenti fu l'aspetto antimonarchico, espresso dall'*odium regni*, una fiera avversione, cioè, verso tutto ciò che richiamava un regime monarchico, accettata e condivisa da tutti.

Nutrita dalle guerre esterne contro i re ellenistici, l'ideologia repubblicana si sviluppò sull'antitesi *libertas-regnum*, che andava al servizio di diversi interessi, quelli dell'oligarchia dominante contro le pretese dei *populares*, quelli del senato contro i poteri eccezionali degli *imperatores* dell'ultimo secolo a.C., quelli dei nostalgici del vecchio regime contro i *principes*.

Non c'è alcun dubbio che nelle fonti l'elemento discriminante tra il *regnum* e la *res publica*, caratterizzata dalla magistratura consolare, sia la *libertas*.

Il momento storico in cui diventa forte il senso di *res publica* come organizzazione politica che storicamente ha assunto una forma determinata,

quella fondata sui poteri del popolo e del senato, è il momento della proclamata restaurazione augustea della «costituzione repubblicana».

In apertura delle *Res Gestae*, il suo «testamento» politico, Augusto rivendica il merito di aver recuperato la *res publica*, oppressa dal dominio di una *factio*, alla libertà; riprendendo un elemento propagandistico e uno slogan che percorre le fonti dell'epoca, egli si presenta nelle vesti del *vindex libertatis*, il riconquistatore della libertà, accreditandosi come restauratore dello stato: «A diciotto anni, di mia iniziativa e a mie spese, ho approntato un esercito con cui liberai la *res publica* oppressa dal dominio di una fazione» (*Res Gestae*, 1, 1). Roma, assicura Augusto, è tornata ad essere non una *res publica*, ma una *libera res publica*.

Dopo la caduta della monarchia Roma sviluppa le sue istituzioni repubblicane in un quadro che è quello tradizionale di una *polis*, una città-stato, in un equilibrio di poteri e di competenze tra senato, magistrati e assemblee; per Polibio, l'uomo politico greco che nel II secolo a.C. ne descrive l'assetto istituzionale, Roma offre il perfetto esempio di una costituzione mista, che contempera i tre poteri, monarchico (i consoli), oligarchico (il senato), democratico (il popolo).

1.2. Dalla monarchia alla repubblica

La caduta dei re lasciò immediatamente spazio ad un regime repubblicano?

La tradizione annalistica presenta il passaggio dalla monarchia alla repubblica come un evento istituzionale «semplice». Livio lo riassume così: «Due consoli furono eletti dai comizi curiati sotto la presidenza del prefetto della città, in conformità ai commentari di Servio Tullio» (2, 1, 1).

Dalle parole liviane si ricava che la sostituzione dei magistrati al re non sarebbe stata accompagnata da alcun conflitto o discussione sulla fisionomia del nuovo regime repubblicano. Tutto era già, per così dire, previsto nei «commentari» serviani di cui parla Livio, per cui il mutamento sarebbe avvenuto in continuità e nel quadro delle istituzioni precedenti. Gli studiosi si sono chiesti, naturalmente, che cosa siano i «commentari» di Servio; le ipotesi avanzate sono tante, ma nessuna appare conclusiva. Sappiamo, perché

dalla tradizione degli eruditi ce ne sono stati trasmessi frammenti, che in età repubblicana esistevano commentari per i consoli, i censori, i questori, per la tenuta delle assemblee, per le sedute del senato; contenevano le istruzioni e i precetti rituali da osservare. Per questi commentari di origine monarchica si potrebbe anche supporre che contenessero istruzioni per la tenuta dei comizi, ma non c'è alcuna certezza di una loro reale esistenza.

La tradizione indica la forma di governo consolare come tipica del regime repubblicano sin dalle origini (509 a.C.) o, meglio, fin dal secondo anno della repubblica. Nel primo, infatti, i nomi dei consoli sono addirittura cinque, e la tradizione spiega questo «affollamento» (che conferma l'incertezza che circonda, già in antico, questi avvenimenti) con una serie di curiose motivazioni. Dei primi due, Bruto e Collatino, il primo sarebbe morto e il secondo esiliato, perché lui stesso appartenente ai Tarquini; il suo successore fu Valerio; morto Bruto in battaglia, furono eletti consoli prima Lucrezio e poi, alla sua rapida scomparsa, Orazio. Valerio ed Orazio sono in ogni modo i nomi dei due consoli che dedicarono nel 509 a.C. il tempio alla triade capitolina che consacrò l'inizio del nuovo regime repubblicano.

Nonostante le numerose ricerche in merito, grandi incertezze sussistono ancora sulla cronologia e sui dettagli del trapasso. Alcuni indizi fanno pensare che il cambiamento di regime non sia stato né così rapido né così semplice come l'annalistica ce lo presenta; tra di essi, uno dei più discussi ed inquietanti è rappresentato dal ricordo di un pretore massimo (*praetor maximus*), e non di un console, come sommo magistrato nel testo di una antica legge (*lex vetusta*) che Livio cita:

Un'antica legge, scritta con parole e caratteri disusati, stabilisce che colui che sia il pretore massimo alle Idi di settembre [= il 13 settembre] pianti un chiodo [...] quel chiodo permetteva di fare il computo degli anni (7, 3, 5).

Si tratta di un sistema cronologico arcaico, quindi. Non fa difficoltà il titolo di *praetor*, che Livio (3, 55, 12) attesta essere quello dei magistrati superiori ai primi tempi della repubblica; crea problemi l'aggettivo qualificativo *maximus*. Alcuni studiosi [Momigliano 1968, 171] ritengono che il titolo indichi quello dei due consoli che detiene i fasci, e quindi l'autorità

massima, alle Idi di settembre; altri invece [De Martino 1972-75, I, 247 ss.] identificano il pretore massimo col dittatore. Il titolo originario del dittatore, chiamato *magister populi* (= capo del popolo), ha dato corpo, infatti, ad un'ipotesi «dittatoriale» del primitivo assetto della repubblica, in forza della quale si sarebbe giunti al consolato dopo una fase di transizione, in cui il dittatore sarebbe stato il magistrato supremo, di durata annuale. Per altri, da ultimo Valditara [1989], il collegio in origine sarebbe stato a tre e il pretore massimo sarebbe stato un *primus inter pares*. Queste due ultime ipotesi tuttavia presuppongono che i Fasti, che registrano due nomi di consoli fin dall'inizio della repubblica, siano stati falsificati, il che non è dimostrabile, ed urta contro la concorde testimonianza delle fonti antiche che presentano la dittatura come magistratura che nacque ben presto (il primo dittatore sarebbe stato Tito Larcio nel 501 a.C., chiamato a fare fronte alle minacce di una guerra portata dai Sabini) accanto al consolato e con i caratteri della straordinarietà. D'altra parte, la probabile presenza già in età monarchica dei due *quaestores parricidii* e dei *duumviri perduellionis* sta a dimostrare che la collegialità a due è principio antico. Pertanto, l'unica conclusione cui si può giungere, allo stato attuale delle nostre conoscenze, resta ancora quella di accettare il dato della tradizione, pur nella consapevolezza che i dubbi e le difficoltà permangono. Del resto la caduta della monarchia non fu un fatto tipico solo di Roma, così come la tarda retorica romana lo esalta; alla fine del VI secolo a.C. in una vasta area (città del Lazio, dell'Etruria, dell'Umbria) ai re si sostituirono magistrati eletti e temporanei, in forza di un processo di allargamento del potere degli esponenti aristocratici che sempre più vennero ad affiancare il re come suoi ausiliari nelle spedizioni militari fino a giungere alla sua esautorazione. A Roma, l'indebolimento della potenza etrusca dovette favorire il cambiamento a tutto favore dell'aristocrazia; quanto al re, sopravvisse in una carica, il *rex sacrorum*, ridotta a sole funzioni religiose.

1.3. Il patriziato e il conflitto patrizi-plebei

I parametri economici, politici e religiosi che identificano il patriziato (*patricii*, a stare al nome, sono coloro che «hanno i padri») in età repubblicana sono chiaramente definiti dalle fonti. Si tratta della proprietà delle terre,

dell'accesso al consolato e ai sacerdoti, del monopolio degli auspici – ossia la pretesa (mai contestata) dei patrizi di essere per diritto di nascita gli unici legittimati a comunicare con gli dei e a sondarne la volontà – e, infine, della gestione dell'interregno, segnato dalla formula: *auspicia ad patres redeunt* (= gli auspici ritornano ai *patres*).

È questo il frutto di un accaparramento delle magistrature e dei sacerdoti da parte di alcune *gentes* che avevano cacciato i re? Oppure si tratta della definitiva conquista di potere da parte di alcuni gruppi aristocratici già potenti in età regia? O, al contrario, il criterio di identificazione del patriziato deve essere visto nella gestione delle magistrature e dei sacerdoti, per cui coloro che erano stati consoli, dittatori, pontefici massimi nei primi decenni della repubblica entrarono nell'ordine patrizio? Il patriziato, dunque, nacque in età repubblicana o semplicemente si costituì come un ordine chiuso in età repubblicana? È suggestiva la recente ipotesi di K. Raaflaub [1986b, 105 ss.], che riprende l'idea della «serrata del patriziato» di G. De Sanctis [1960], secondo cui la «nascita» del patriziato può essere derivata dal «blocco» operato dall'élite aristocratica, già esistente e fino a quel momento disponibile ad accogliere nuovi apporti, che decise di non ammettere altre genti nel suo seno.

Con l'instaurazione della repubblica, il conflitto tra patrizi e plebei entra per la prima volta nella storia di Roma. Unanime la tradizione afferma che, dopo la cacciata dei re, i patrizi assunsero nelle loro mani tutto il potere, politico e religioso, e lo mantennero con tanta pervicacia che solo nel 367 a.C. i plebei riuscirono ad accedere al consolato.

In realtà, la questione non è così netta. Da tempo si è segnalato come nei Fasti consolari siano presenti, a varie riprese, personaggi come i Minuci, i Cassi, i Genuci, i Semproni, ecc. che portano nomi non patrizi; e del resto anche molti nomi di re (Marcio, Ostilio, Tullio) appaiono «plebei». Di fronte a tale situazione, la soluzione più semplice, che spesso è stata imboccata, è quella di dichiarare interpolati tali nomi, frutto dell'azione falsificatrice di annalisti che avrebbero cercato di creare illustri antenati ai consoli plebei del IV e III secolo a.C.; un'altra, di segno opposto, è di supporre che in origine i plebei non fossero esclusi dal potere e che il monopolio patrizio sia stato il prodotto di una «serrata del patriziato» avvenuta verso il 486 a.C.; un'altra ancora è di ritenere che esistessero genti patrizie e plebee con lo stesso nome

(come ci dichiara lo stesso Marco Tullio Cicerone che non pretende d'essere patrizio, anche se Manio Tullio lo è).

Davanti a tali difficoltà è bene riconsiderare più ampiamente il tessuto politico e sociale di Roma arcaica. La realtà del Lazio arcaico era di grande mobilità territoriale all'interno dell'aristocrazia, con scambi e relazioni matrimoniali, con processi di aggregazione di comunità che vedono riconosciuto all'interno della nuova realtà l'originario status nobiliare, con vaste presenze di bande (*sodales*, condottieri) che progressivamente vennero imbrigliate dalle norme e dagli ordinamenti delle *civitates* [Ampolo 1976-77].

In età regia il tratto distintivo dell'aristocrazia gentilizia era stato la sua capacità di accogliere nei propri ranghi i nobili provenienti dalle altre città, e ancora nei primi anni della repubblica, nel 495 a.C., *Attus Clausus*, colui che diventerà l'Appio Claudio latino, migrò dalla Sabina con gran seguito di clienti, ricevette terre e venne accolto *inter patres* giungendo rapidamente alle alte cariche. È forse uno dei tanti che vennero dall'Etruria o dagli Equi o dai Volsci, come i nomi dei consoli nei Fasti fanno trapelare, da soli o con seguito più o meno ampio. Il definirsi delle strutture della *civitas* repubblicana e lo sviluppo delle vicende politiche portarono poi alla cessazione sia dell'assimilazione in blocco dei patriziati locali nella comunità romana sia del trasferimento di interesse *gentes* da un territorio all'altro, per cui «quelli attuati da un certo momento in poi sul tronco della *res publica* non furono che semplici innesti individuali, i germogli trapiantati da grandi clan» [Brizzi 2001, 115 ss.], che dovettero finire nel novero dei plebei.

Ci si potrebbe a questo punto chiedere se questi «innesti individuali» possano essere identificati in quella categoria dei senatori *conscripti* che, secondo Festo (s.v. *Qui patres*, p. 304 L.), il primo console P. Valerio «a causa dello scarso numero dei patrizi iscrisse nel numero dei senatori» (*propter inopiam patriciorum ex plebe adlegit in numerum senatorum*).

I *conscripti* (= registrati, come il termine induce a supporre, in appositi elenchi) entrano in senato per scelta consolare dettata da opportunità politica, quella, cioè, di consolidare il nuovo regime con gruppi esterni al patriziato che al prestigio della nobiltà ereditaria oppongono quello, verosimilmente, della forza della ricchezza (Liv. 2, 1, 10-11). Il ricordo di questa particolare categoria di senatori in età classica è ormai sfumato, al punto che l'espressione, non più distinta, *patres conscripti*, passa ad indicare i membri

del senato in quanto tali. Ma così non dovette essere in origine e non è da escludere che proprio in questo senato rinnovato si possa trovare una giustificazione alla presenza di nomi «plebei» nei Fasti. I Fasti stessi sembrano aprire la strada a questa ipotesi quando presentano i nomi di tale «qualità» raggruppati in periodi politicamente ben connotati, in coincidenza con sviluppi di una certa novità: dal 502 al 493 a.C., nei primi momenti della fresca repubblica; dal 493 al 486 a.C. all'indomani della prima secessione, in un quadro di riassetamento dell'equilibrio interno; dal 455 al 451 a.C., alla vigilia del compromesso decemvirale [Poma 1984, 206-208].

2. LA REPUBBLICA DIVISA: GLI ORGANISMI PLEBEI

L'emersione della plebe come soggetto politico e sociale è l'elemento caratterizzante i primi decenni dell'età repubblicana. Il problema economico dei debiti, le rivendicazioni agrarie, il rifiuto della leva, e, infine, la richiesta di equiparazione politica rappresentano le questioni che il movimento plebeo pone con forza, fino a giungere, con le secessioni, a strutturare propri organismi, a darsi magistrati, a fondare un centro religioso autonomo.

2.1. La condizione sociale della plebe

La compresenza di rivendicazioni economiche e di rivendicazioni politiche da parte della plebe ha sollecitato da tempo una riflessione sulla fisiologia del movimento plebeo della prima repubblica.

Il termine *plebs* ricopre una realtà non identificabile *in toto* con la massa dei piccoli proprietari in crisi, degli artigiani e dei commercianti caduti in miseria dopo la contrazione degli scambi commerciali dell'area etrusca, che devono difendere la propria libertà dalla minaccia del *nexum*, ossia della caduta in possesso dei creditori. Se solo tale fosse la composizione della plebe e la sua condizione fosse di totale miseria economica, non si potrebbe giustificare la costante richiesta da parte plebea di accesso al consolato e ai sacerdoti (in altre parole, la parificazione politica col patriziato) e, tanto meno, avrebbe senso la protesta contro il divieto di connubio tra patrizi e plebei

sancito dalle leggi delle XII Tavole. Rivendicazioni tutte che presuppongono la presenza, nell'ambito della plebe, di famiglie in grado di sostenere un'attività politica e di porsi alla pari, socialmente ed economicamente, col mondo patrizio, al punto da poter aspirare ad unioni matrimoniali. Ancor di meno sarebbe comprensibile il costante raccordo che la tradizione pone tra lotta plebea e rifiuto della leva, che, infatti, è punto su cui molto si è soffermata la critica moderna: se la plebe fece del rifiuto di militare uno degli strumenti del conflitto, evidentemente esistevano le condizioni di censo che permettevano l'inquadramento dei plebei nell'esercito, verosimilmente come *pedites* (fanti). Né, d'altra parte, è ipotizzabile che i soli patrizi fossero in grado di sostenere il peso delle continue guerre cui Roma, almeno secondo la tradizione, fu chiamata nei primi secoli della repubblica.

Il quadro sociale plebeo è dunque complesso. La tradizione ce lo fa intuire quando sempre più, nello scorrere delle vicende, diventa visibile, nel movimento plebeo, la presenza di gruppi, economicamente forti, che si fanno portavoce delle richieste di distribuzione di terre e di cancellazione di debiti a favore degli strati sociali più deboli, ma che fanno anche perno sulle masse plebee in rivolta per avanzare istanze di integrazione politica e che, quindi, sono potenzialmente competitivi con il patriziato.

Se andiamo a considerare da vicino il «pacchetto» delle rivendicazioni plebee, secondo l'impostazione annalistica, si coglie subito la priorità del tema dei debiti, che è il motore primo della secessione plebea del 495/494 a.C. a detta di Livio (2, 23, 1). In effetti, sembra difficilmente negabile la gravità del problema dei debiti. Le norme delle XII Tavole sulla sorte del debitore stanno a confermarne la fondatezza, nella loro tragica arcaicità, quando prevedono la vendita come schiavo al di là del Tevere o l'esecuzione del debitore insolvente [Bretone 1987, 95].

Troppo limitati erano i margini di autosufficienza dell'economia agricola per non supporre che bastassero un saccheggio, un disastro climatico, una pestilenza per determinare frequenti carestie. E per quanto si possano sollevare dubbi sulla reale portata della crisi economica che colpì la Roma del V secolo a.C. e per quanto si possa convenire sul fatto che nella tradizione annalistica relativa all'età arcaica si riflettano situazioni più proprie alla tarda età repubblicana, crisi in effetti ci dovette essere nella Roma uscita dall'orbita etrusca e pressata dalle minacce dei popoli vicini. Lo indicano

dati di grande rilevanza, come le continue difficoltà alimentari, il cessare delle importazioni di ceramica greca, il blocco dell'erezione dei templi.

Il tenore stesso del codice delle XII Tavole, della metà del V secolo a.C., con la sua insistenza sui temi della tutela della proprietà, della difesa del raccolto e del bestiame, e la contemporanea assenza di norme di tutela del commercio, porta a delineare una fisionomia di società agraria chiusa in se stessa, tesa a limitare ostentazioni di ricchezza con le norme di divieto del lusso nei funerali.

La richiesta di distribuzione di terre irrompe nel 486 a.C. a seguito della proposta del console Spurio Cassio di una divisione dell'*ager publicus* aperta anche ai Latini e agli Ernici; da quel momento i tribuni adoperarono per decenni la *dulcedo agrariae legis* per allettare l'animo della plebe (Liv. 2, 42, 6) e per stimolarla alla lotta (Liv. 2, 54, 1); processi ai consoli, morte misteriosa del tribuno Genucio, profondi mutamenti del tribunato della plebe, tutto avvenne all'ombra della legge agraria, richiesta, minacciata, sempre respinta.

L'unica concessione agraria che la plebe ottenne fu però la destinazione ad edificazione plebea del colle Aventino nel 456 a.C. I dubbi degli studiosi moderni sull'accettabilità della tradizione quando pone al V secolo a.C. l'avvio della contesa sull'*ager publicus* non sono infondati; è ben vero che l'annalistica presenta tutto un susseguirsi di guerre, di città prese, di terre tolte, ma il primo sostanzioso incremento di territorio si ebbe solo con la presa di Veio nel 396 a.C. e la prima legge agraria su cui si può essere sufficientemente sicuri è del 367 a.C., ben più di un secolo dopo la legge Icilia. Il che non vuol dire che il tema della terra non si intrecciasse con quello dei debiti, probabilmente, però, non si presentava secondo lo schema «graccano» del contrasto per l'utilizzazione delle terre pubbliche. Nei frammenti a noi pervenuti delle leggi delle XII Tavole non c'è alcuna menzione di *ager publicus*, e questo non può essere un frutto del caso.

Certamente, se fossimo in grado di sciogliere i dubbi sull'assetto della proprietà delle terre nel V secolo a.C., problema tra i più discussi [Capogrossi Colognesi 1988], meglio sapremmo valutare la natura e la portata dei conflitti interni nella Roma della prima età repubblicana. Anche se si accetta l'ipotesi che si affiancassero due situazioni di proprietà delle terre, resta pur sempre intatta la difficoltà di andare a definire come si ponga la condizione

della terra pubblica. Le due modalità di possesso ipotizzate sono quella dei *gentiles*, grandi proprietari di terre sostenuti dai loro clienti – da cui venne la denominazione delle più antiche tribù rustiche – e quella dei piccoli e medi agricoltori indipendenti, che si riflette nell'ordinamento «serviano». Ma l'origine dell'appropriazione personale ed individuale delle terre, che la tradizione faceva risalire ai *bina iugera* (due iugeri) della distribuzione romulea, è dal canto suo non fissabile con chiarezza.

2.2. Secessioni e tribunato della plebe

I plebei, in quanto cittadini, partecipavano ai comizi centuriati e militavano, a seconda del loro censo, nei ranghi della fanteria, ma, pur essendo numericamente superiori, non avevano alcuna forza per imporre le loro richieste a causa del meccanismo di voto che privilegiava le prime classi di censo.

Non ottenendo dai patrizi alcuna concessione, furono costretti a misure rivoluzionarie. Nel 494 a.C., dopo la conquista di Crustumero e la vittoria al lago Regillo sui Latini, i plebei in armi uscirono fuori di Roma e si accamparono a sette miglia dalla città, sul Monte Sacro, secondo Livio (altri autori dicono sul colle Aventino), dichiarando che sarebbero rientrati solo se le loro richieste fossero state accolte. È la prima «secessione» della plebe, il primo sciopero della storia, che si accompagnò al rifiuto del servizio militare. Con tale calcolato atto di forza, la plebe mise seriamente in crisi i patrizi, poiché privava Roma, abbandonando in massa i ranghi dell'esercito, della difesa della fanteria oplitica.

L'accordo raggiunto, con la mediazione, dice la tradizione, di Menenio Agrippa e con la forza persuasiva del suo famoso apologo (i patrizi sono il ventre che succhia da un corpo di cui i plebei sono le membra che lavorano; ma se il ventre non fa rifluire il sangue in tutto il corpo, che ne è delle membra?), prevede che la plebe avesse suoi propri magistrati, i tribuni della plebe e gli edili plebei, suoi propri organi assembleari (i concili plebei), in cui prendere dei provvedimenti legislativi (i plebisciti), un proprio centro religioso, il tempio di Cerere, Libero e Libera sull'Aventino, in cui era deposto il tesoro plebeo gestito dagli edili.

I tribuni (due in origine, poi cinque e dieci) non erano magistrati e non avevano *imperium*; pur tuttavia i loro poteri superavano quelli dei magistrati [Santalucia 1994, 30], poiché essi godevano di diritto di veto (*intercessio*) su ogni atto magistratuale (oltre che interno sugli atti degli altri tribuni) in forza del quale potevano sia opporsi preventivamente alle decisioni dei magistrati sia bloccarle, se già prese. Avevano un potere di coercizione (la *coercitio*) che li autorizzava ad arrestare ogni cittadino e a portarlo in giudizio davanti alla plebe, comminando multe, esili e forse anche pene capitali. I poteri che a loro erano riconosciuti erano funzionali ai loro compiti di *auxilium plebis*, di difensori degli interessi plebei e dei singoli plebei contro l'arbitrio di un magistrato patrizio [Niccolini 1932]. L'ambito della loro azione era, però, limitato rigorosamente all'interno del pomerio, quindi all'*urbs*, il che è comprensibile se si considera che la città – anzi il Foro – era la sede di ogni attività politica e giudiziaria. Al di fuori, vigeva l'*imperium* illimitato del comandante dell'esercito, console o dittatore o pretore che fosse. Con una legge (la *lex sacrata*), di cui peraltro le fonti non ci sanno dare né esatta definizione né genesi, la persona dei tribuni fu decretata sacrosanta, ossia sacra ed inviolabile (il che significava che chiunque li avesse colpiti poteva essere ucciso senza processo e i suoi beni attribuiti al tempio plebeo di Cerere). Anche quando i plebei ebbero raggiunto l'accesso alle magistrature cittadine, il tribunato restò sempre appannaggio dei soli plebei, tant'è che, se un patrizio voleva essere eletto tribuno, era necessario un suo passaggio alla plebe, così come farà, alla fine della repubblica, il patrizio Clodio. Temutissimi dai patrizi poiché avevano alle spalle la forza della plebe, i tribuni potevano essere bloccati solo se un altro tribuno (in genere convinto o allettato dai patrizi) opponeva il suo veto (*intercessio*); se ciò non avveniva, il loro potere eccezionale rappresentava una costante minaccia di paralisi per la repubblica, una specie di rivoluzione permanente legalizzata.

Accanto ai tribuni, i plebei posero, come assistenti e colleghi, così li definisce Dionigi di Alicarnasso, gli edili, che ebbero il compito di amministrare il tesoro depositato presso il tempio di Cerere sull'Aventino e di provvedere alle necessità del centro religioso plebeo (edili, da *aedes*, il tempio). Pertanto era loro compito curare i ludi in onore della divinità, controllare i mercati e le fiere che si svolgevano nell'area attorno al tempio, infliggere

molte ai trasgressori. Presto i loro compiti si estesero alla custodia degli archivi dei plebisciti.

Il momento assembleare, in cui la plebe si riuniva e votava, era rappresentato dai *concilia plebis*, ove il termine *concilia* indica una riunione diversa da quella dell'intero *populus*, i *comitia*. Tali assemblee, da cui erano esclusi i patrizi, eleggevano tribuni ed edili della plebe e votavano deliberati (i plebisciti) che inizialmente vincolavano solo i plebei. Dalle fonti sappiamo che le assemblee della plebe avvenivano secondo la ripartizione in tribù (*tributa*), almeno dal 471 a.C., quando il tribuno Publio Volerone, a prezzo di una nuova sommossa, riuscì ad imporre tale strutturazione. A differenza della classificazione in centurie, che era censitaria, quella in tribù, sulla base della residenza, era senz'altro più egualitaria. Così la plebe si venne a foggare una sua realtà politica, organizzativa e religiosa autonoma, con suoi magistrati, un suo centro di culto, una sua sfera territoriale, l'Aventino, che era al di fuori del pomerio, che delimitava la sfera sacrale della città.

2.3. Le leggi delle XII Tavole

Nel 450 a.C. la plebe ottenne che un apposito collegio di dieci uomini (i Decemviri), eletto dai comizi centuriati e presieduto da Appio Claudio, assumesse in via eccezionale i poteri consolari e redigesse un codice di leggi. Infatti, poiché la giustizia era saldamente in mano patrizia e le norme che si erano formate in forma consuetudinaria si tramandavano oralmente, i plebei cercarono di evitare i soprusi che derivavano dall'applicazione di un diritto che solo i patrizi conoscevano, concordando con essi, dopo un decennio di lotte, la redazione di un codice che stabilisse con certezza diritti e doveri di tutti e che da tutti fosse controllabile. Con le leggi delle XII Tavole si affermò la laicizzazione del diritto, che superava l'arcaico sistema giuridico ispirato a principi religiosi, pur non cancellando del tutto né il ricorso alla vendetta privata né le norme di carattere sacrale. Una norma decemvirale prevedeva che i colpevoli di reati gravi venissero portati davanti alla massima assemblea popolare, il *comitiatus maximus* (probabilmente i comizi centuriati); numerose altre stabilivano una pena pecuniaria, a titolo di risarcimento, da pagare per le lesioni inflitte.

Le leggi delle XII Tavole, che furono incise su lastre di bronzo ed esposte in pubblico, furono sempre considerate dai Romani alla base del loro diritto, anche quando caddero in disuso e vennero dimenticate; non furono certo un codice nel senso moderno del termine, poiché non erano la raccolta completa di tutto il diritto applicabile, ma traducevano per iscritto solo quella parte del diritto consuetudinario relativo ai rapporti di vicinato, i crimini, i danni, i tassi di interesse, le procedure per le azioni processuali e le esecuzioni delle condanne che dovevano rappresentare la materia più ampia dei conflitti. Dal punto di vista politico, le leggi delle XII Tavole rappresentarono una delle più importanti conquiste della plebe, poiché posero anch'essa sotto la protezione della legge, ma, proprio perché non furono un'opera innovativa, confermarono sia la feroce esecuzione personale per i debitori insolventi, venduti come schiavi al di là del Tevere o fatti a pezzi e «distribuiti» ai creditori, sia il divieto di connubio tra patrizi e plebei. Cinque anni dopo, nel 445 a.C., con una nuova secessione guidata dal tribuno Canuleio, la plebe riuscì ad abolire il divieto di matrimonio, aprendo la via (naturalmente per i plebei più ricchi e di maggior prestigio sociale e politico) ai matrimoni misti.

2.4. *Le legis actiones*

La messa in opera del diritto a Roma era del tutto formale, in quanto era necessario impiegare, nelle azioni legali, parole e gesti immutabili.

Anche dopo la pubblicazione delle leggi delle XII Tavole, era necessario dunque conoscere sia le formule che dovevano essere impiegate nei processi, pena l'inefficacia dell'atto giudiziario, sia il calendario giudiziario in cui erano fissati i giorni in cui era lecito (*fas*) presentarsi di fronte ai magistrati. Ogni parola errata, ogni gesto ritualmente non corretto comportavano la nullità della procedura e la perdita del processo. Così ricorda il giurista Gaio (*Inst.*, IV, 11):

A colui che avendo agito per taglio di viti in modo da nominare le viti nell'azione fu risposto che aveva perso la causa, in quanto avrebbe dovuto far menzione di alberi, giacché la legge delle XII Tavole [...] parlava genericamente di alberi tagliati.

Di queste conoscenze erano depositari i pontefici, da tempo chiamati ad interpretare e applicare il diritto, e la loro mediazione restò necessaria fino al 304 a.C., quando Cneo Flavio (scriba del censore Appio Claudio), divenuto edile, rese pubbliche le formule d'azione (*legis actiones*), contenute in un libro compilato dallo stesso Appio Claudio (a detta del giurista Pomponio, *D.* 1, 2, 2, 7; 35-37) e il calendario pontificale con i giorni fasti e nefasti. Ma bisognerà ancora attendere più di cinquant'anni perché il primo pontefice plebeo, il tuscolano Tiberio Coruncanio, pronunciasse i suoi responsi in pubblico, spezzando la segretezza del collegio pontificale, tanto a lungo tutelata.

Questa delle *legis actiones* è la prima forma di processo civile che apparve in età monarchica e si conservò durante tutta l'età repubblicana. Per *actio legis* si intende l'insieme delle formalità da rispettare durante lo svolgimento di un processo. Esso prevedeva che le due parti comparissero personalmente e, se l'accusato si sottraeva alla chiamata in giudizio, veniva trascinato a forza davanti al magistrato dall'accusatore (così stabiliva una norma delle XII Tavole, I, 1-3); in alternativa, poteva fornire un *vindex*, un parente o un amico, una sorta di garante che si impegnava ad ottenere una dilazione dell'obbligo di comparire immediatamente. Una volta davanti al magistrato, le parti dovevano pronunciare formule fisse e compiere precisi gesti, che costituivano appunto il rituale delle *legis actiones*. Se l'accusato rifiutava, la causa era già persa; se tutto procedeva regolarmente, si apriva il processo davanti al magistrato (è la fase *in iure*) secondo una procedura che serviva a stabilire i termini della contestazione. La più antica e normalmente usata, ma pesante e complicata, era quella del *sacramentum*, che veniva utilizzata per ogni contesa riguardante cose e persone. Ancora a Gaio (*Inst.*, IV, 16) dobbiamo il ricordo di tale procedura:

Colui che rivendicava teneva una bacchetta, poi prendeva la cosa, ad esempio un uomo, e diceva così «quest'uomo affermo che è mio per diritto dei Quiriti in base ad un giusto titolo. Conseguentemente ecco che ti ho messo la verghetta sopra» e allo stesso tempo poneva la verghetta sull'uomo; l'avversario diceva e faceva analogamente le stesse cose. Dopo la rivendica di ciascuno dei due, il pretore diceva: «lasciate entrambi l'uomo», ed essi lo lasciavano.

La formula pronunciata è un'affermazione di proprietà, la *vindicatio*, cui rispondeva la contro-rivendicazione dell'altro contendente, con le stesse parole e lo stesso gesto. Di qui si sviluppava un'azione con il *sacramentum*, ossia la promessa di pagare una certa somma al tesoro pubblico, in caso di torto. Le altre due procedure erano la *iudicis postulatio* (che sottolinea l'importanza della designazione del giudice) e la *condictio* (introdotta tra III e II secolo a.C.) riservata alle questioni di debiti.

Compite le formalità, diverse per ogni tipo di procedura giudiziaria, e fissati i termini della controversia, il magistrato sceglieva da una lista il giudice, un semplice privato; in epoca arcaica, era senz'altro un patrizio, poi la funzione giudiziaria fu monopolizzata dai senatori e divenne, nel II secolo a.C., oggetto di aspre lotte tra senatori e cavalieri. Dopo la nomina del giudice, si chiudeva la prima fase che aveva portato alla *litis contestatio* (ossia al chiarimento delle posizioni delle parti).

La seconda fase, *apud iudicem*, si svolgeva davanti al giudice senza alcuna rigidità formale, con l'esposizione dei fatti, anche con l'assistenza degli avvocati. A sera, il tutto si concludeva con la sentenza.

In ogni caso l'iniziativa del processo restò sempre affidata ai privati e le parti in causa giocavano, in ogni momento dello svolgimento della procedura, un ruolo essenziale.

3. LA CIVITAS PATRIZIO-PLEBEA

Il processo di integrazione plebea si concluse nel IV secolo a.C., quando i plebei ottennero l'accesso alle magistrature e ai sacerdozi e i plebisciti furono equiparati alle leggi. Attraverso la gestione delle magistrature si formò una *nobilitas* mista, che vedeva accanto alle tradizionali famiglie patrizie i gruppi più rappresentativi del mondo plebeo.

3.1. L'integrazione plebea

Ai plebei restò a lungo precluso l'accesso al consolato, che essi raggiunsero solo dopo una fase intermedia in cui in luogo dei consoli furono eletti

quasi sempre larghi collegi di tribuni militari con potestà consolare, aperti anche ai plebei. Nel 367 a.C. furono approvate le leggi Licinie-Sestie, così chiamate dal nome dei potentissimi tribuni che le proposero e le fecero approvare, Gaio Licinio Stolone (imparentato coi patrizi, in quanto era genero di un Fabio) e Lucio Sestio Laterano, che, secondo la tradizione, erano stati eletti per dieci anni consecutivi al tribunato. Una delle tre leggi da loro proposte prevedeva che un console potesse essere plebeo e, scrive Livio (6, 42, 9), la nobiltà cedette. Il primo console plebeo nel 366 a.C. fu Lucio Sestio Laterano. Nei decenni successivi, tuttavia, per ben cinque volte si ebbero coppie consolari tutte patrizie e si dovette attendere fino al 172 a.C. per avere due consoli plebei: evidentemente, in un primo tempo, era possibile, ma non obbligatoria, l'elezione di un plebeo; in seguito, la possibilità divenne norma consuetudinaria.

Contemporaneamente furono istituite, a compensazione, due nuove magistrature che i patrizi si vollero riservare, la pretura urbana, che ebbe il compito di amministrare la giustizia nei conflitti tra i cittadini, e l'edilità curule, che era il corrispettivo dell'edilità plebea.

Il varco per i plebei si era aperto e progressivamente, nel corso della seconda metà del IV secolo a.C., divennero accessibili ad essi la dittatura (dal 356 a.C.), la censura (dal 350 a.C.) che era stata istituita nel 443 a.C. per le operazioni di classificazione censitaria dei cittadini, la pretura (dal 336 a.C.).

Ultima barriera a cadere fu quella che sbarrava la via dei sacerdoti: solo nel 300 a.C. una legge Ogulnia consentì ai plebei di diventare pontefici, flamini, auguri.

Gradualmente, l'organizzazione autonoma che la plebe si era data venne integrata negli ordinamenti dello stato; il tribunato e i concili plebei, pur restando istituzioni vive e vitali, perdettero il loro carattere «rivoluzionario» e di parte. I tribunati divennero magistrature regolari, poste all'inizio della carriera per i giovani nobili desiderosi di accedere poi alle cariche più alte, e il carattere potenzialmente eversivo del loro ruolo fu riscoperto solo alla metà del II secolo a.C., coi Gracchi, in un momento di grave crisi sociale e politica; quanto ai concili della plebe, non è chiaro il loro rapporto, come vedremo poi, coi comizi tributi, una delle tre assemblee del popolo romano.

3.2. L'equiparazione dei plebisciti

Una tale trasformazione ebbe delle ripercussioni sul senato e sull'attività legislativa. Nel 339 a.C. una legge Publilia modificò il ruolo di controllo che il senato esercitava con la sua *auctoritas* (si trattava della facoltà di ratificare le decisioni prese dall'assemblea centuriata, che interveniva dopo il voto in assemblea); ora la ratificazione fu trasformata in un'autorizzazione preventiva, in modo che non ci fossero più vincoli al voto assembleare, e nel 287 a.C. le decisioni della plebe (i plebisciti) furono rese obbligatorie per l'insieme del popolo romano. Di conseguenza, i plebisciti, espressi dai concili plebei, e le leggi, espresse dall'assemblea di tutto il popolo, ebbero lo stesso valore legale.

Mutò la composizione del senato, poiché i magistrati plebei, una volta usciti di carica, entrarono a farne parte. Al termine di questa evoluzione si venne a formare una nuova classe politica, la *nobilitas*, che raggruppava le famiglie patrizie e le famiglie plebee, delle quali un membro avesse ottenuto il consolato.

All'inizio del III secolo a.C., conclusa la duplice evoluzione del conflitto tra patrizi e plebei e delle magistrature, la struttura politica di Roma era già definita nelle sue grandi linee ed era fondata su quell'equilibrio di poteri tra senato, assemblee popolari e magistrati, che lo storico greco Polibio chiama costituzione mista. Se, in apparenza, questo sistema riposava su una concezione democratica dell'esercizio del potere, in realtà il governo era detenuto da un ristretto numero di famiglie nobili ed era sempre esposto alle lusinghe di un potere personale. Infatti, a partire dal III secolo a.C., all'interno della *nobilitas*, la gestione della *res publica* si concentrò sempre più nelle mani di poche decine di famiglie (i Fabi, i Corneli, i Licini, gli Emili, i Servili), che, di padre in figlio, si assicurarono la gestione di tutte le magistrature, rendendo difficile l'accesso ad uomini nuovi.

4. LE ASSEMBLEE POPOLARI

Mentre Atene conobbe solo un'assemblea popolare, Roma ne ebbe più di una, diverse tra loro per origine e competenze: i comizi curiati, i comizi centuriati, i comizi tributi e i *concilia plebis tributa*. Il sistema era dunque complesso e, per noi, lo diventa ancora di più, dal momento che esso ha subito riforme, nel corso dell'età repubblicana, di cui le fonti non ci permettono di afferrare appieno la portata.

4.1. I comizi curiati

I comizi curiati, la cui origine, come si è visto, risale all'età monarchica, continuarono a sussistere anche in età repubblicana, pur avendo perduto ogni reale ruolo politico, tant'è che i cittadini non vi partecipavano più. Alla fine della repubblica, la maggior parte dei Romani ignorava a quale curia appartenesse, ma la cosa aveva poca rilevanza perché (almeno nel II-I secolo a.C.) i cittadini venivano rappresentati in assemblea dai trenta littori, uno per curia. Questi comizi, attraverso la *lex curiata de imperio*, attribuiscono ai magistrati eletti dai comizi centuriati (tranne i censori) l'*imperium*; infatti Cicerone afferma (*de lege agr.*, 2, 30) che senza questo atto i consoli non potevano esercitare il comando militare. Certamente si tratta di una pura formalità, di cui gli autori antichi stessi ignorano la genesi e fors'anche il valore legale, ma senza di essa i magistrati non erano in grado di svolgere le loro funzioni. Il che significa, forse, come ha supposto Magdelain [1968] che, poiché a Roma non esisteva alcuna legge istitutiva delle magistrature che ne definisse gli ambiti, la *lex curiata* aveva il compito di fissare, ad ogni elezione, compiti e ruoli dei singoli magistrati. In età repubblicana, restano alle curie le competenze in materia di diritto privato (l'approvazione del testamento comiziale, forma testamentaria che però rapidamente viene abbandonata; il controllo sulla continuità delle famiglie e dei loro propri culti, attraverso l'autorizzazione delle adozioni, che ne devono impedire la sparizione; la concessione del trasferimento dei patrizi alla plebe).

4.2. I comizi centuriati

Si è già visto come la tradizione attribuisca a Servio Tullio la creazione di tale assemblea, la cui origine molto probabilmente deve essere collegata alle trasformazioni dell'esercito e del modo di combattere che avvennero alla fine dell'età monarchica. In età storica, sono ancora chiari i legami originari tra assemblea ed esercito: questi comizi si riunivano al di fuori del pomerio, al campo di Marte, dove, al suono del corno, i cittadini si presentavano in armi. L'assemblea centuriata aveva competenze elettorali, legislative e giudiziarie. Eleggeva i magistrati superiori, titolari di *imperium*: consoli, pretori, tribuni militari a potestà consolare. Votava le leggi, ma non aveva diritto di iniziativa né di emendamento. In concorrenza col senato, partecipava alle decisioni importanti in materia di guerra e di pace. Esercitava un ruolo giudiziario, intervenendo nei casi di *provocatio ad populum*, di cui si dirà.

I meccanismi di voto nei comizi centuriati sono tali da garantire la preponderanza dei più ricchi rispetto ai più numerosi e poveri. Si votava infatti non per testa, ma per centuria (un voto per centuria), non contemporaneamente, ma per ordine gerarchico, iniziando dalle centurie degli *equites*, poi venivano le centurie della prima classe e, via via, le altre (almeno fino alla riforma dei comizi che avvenne, come si dirà, nel III o II secolo a.C.). Questo in teoria, perché, dal momento che le operazioni di voto si interrompevano appena raggiunta la maggioranza (sul totale di 193 centurie, la maggioranza è 97) bastava un accordo tra le 18 di *equites* e le 80 della prima classe, per raggiungere il quorum. Raramente si faceva appello alla seconda classe, «quasi mai si arrivava alle classi più basse», scrive Livio (1, 43, 11). In genere, gli studiosi convengono sul fatto che la rigidità del sistema centuriato consentiva la preponderanza dei detentori di ingenti patrimoni, rispetto alla plebe diseredata, nel determinare la selezione dei gruppi dirigenti [Wiseman 1971, 21; Brunt 1990, 35 ss.]. Di recente, tale persuasione è stata sottoposta a revisione [Yakobson 1992, 43], soprattutto per il periodo tardorepubblicano, nel senso che gli aspiranti ad una magistratura avrebbero tenuto in grande conto il notevole influsso che le simpatie popolari potevano avere anche sui livelli politici e sociali più alti. In realtà, un testo chiave per la comprensione dei meccanismi elettorali qual è il *Commentariolum*

petitionis (in cui Quinto rivolge consigli al fratello Cicerone per l'organizzazione della campagna consolare del 64 a.C., scrivendo una sorta di «manuale del perfetto candidato») presenta un andamento dei flussi di consenso e dei condizionamenti politici inverso: dai vertici alla base. Infatti, l'autore consiglia di dedicare particolare attenzione non solo a ricercare appoggi nell'*urbs*, battuta in tutti i collegi, cantoni, quartieri, alla ricerca del sostegno dei vari personaggi influenti a capo di gruppi e di determinate comunità, ma anche a tenere sotto controllo tutta l'Italia, esaminata tribù per tribù (una bella impresa...), in modo che «non ci sia un municipio, una colonia, una prefettura, una sola località dell'Italia dove tu non abbia un appoggio sufficiente» (31). Ma era altrettanto importante assicurarsi il favore dei clienti, che, col loro corteggio di accompagnamento per vie e piazze, davano al candidato un sostegno di forte valore simbolico. Su questo piano, i ceti economicamente deboli, il cui voto nel sistema centuriato timocratico era di poco o nullo peso, potevano trovare il loro riscatto nel creare quel clima di favore che poteva condizionare l'andamento assembleare.

Fino all'introduzione del voto scritto su scheda (*per tabellam*) che avvenne con una serie di leggi, dette appunto tabellarie, alla fine del II secolo a.C. [Salerno 1999], il voto era orale: un sì o un no o un'astensione per i comizi con compiti legislativi e giudiziari. Più complicato è capire come avvenisse la scelta dei magistrati, anche perché la procedura dovette subire nel tempo più di una modificazione. Era un sistema di votazione che si prestava ad ogni sorta di pressioni e di brogli; infatti, finché il voto fu palese, ogni componente la centuria (e per i comizi tributi, la tribù) dichiarava il suo voto ad un *rogator*, che, come dice il termine latino, lo interrogava e segnava i risultati su un registro, e, poiché tale funzionario era spesso un personaggio importante, poteva esercitare una notevole ed indebita influenza sul votante. Nella *Vita* di Paolo Emilio, Plutarco ce ne dà una testimonianza chiara, facendo dichiarare ad un ex console, M. Servilio, di fronte al rifiuto di votare la legge che concedeva il trionfo a Paolo Emilio, non apprezzato per la sua severità e per la scarsa generosità nella distribuzione del bottino: «Io scenderò dalla tribuna, seguirò ciascuno e annerò i cattivi e gli ingrati» (31, 7).

A partire dal 139 a.C., in virtù di una *lex Gabinia*, sollecitata dai tribuni, ma fieramente avversata dagli ottimati, i comizi elettorali si svolsero con voto segreto su scheda (e di lì a poco la procedura fu estesa a tutti i tipi di

comizi). Gli elettori, divisi in settori da *saepta* (barriere), secondo le centurie e le tribù, salivano su passerelle (i *pontes*) e ponevano in un'urna la scheda, su cui avevano scritto i nomi (o il nome) dei candidati scelti o le sigle che indicavano approvazione, rifiuto o astensione. Questa nuova procedura, però, non evitò che continuassero le frodi: schede falsificate, precompilate; pressioni di ogni genere sull'elettore, fino agli strattonamenti, alle minacce e alle violenze fin da sotto i *pontes*.

Un'estrazione a sorte determinava l'unità (centuria) che avrebbe dovuto votare per prima: era un atto importante, di valenza religiosa (la sorte è guidata dagli dei) che attribuiva un valore di *omen* (di presagio) a tale voto. Questa prima centuria chiamata a votare era detta *praerogativa*. Il suo voto era considerato addirittura determinante; lo riconosce Cicerone:

Una sola centuria prerogativa ha abbastanza autorità perché nessuno sia mai stato nominato per primo da essa senza poi essere stato nominato console o in quell'elezione, o, al massimo, nell'anno dopo (*pro Plancio*, 49).

Come tale, era talvolta contestato: Livio ci ricorda alcuni episodi di età annibalica che videro l'opposizione del magistrato presidente o di altri al voto espresso dalla centuria prerogativa.

Alcune fonti ci fanno supporre che in età difficile da precisare (ma forse collocabile tra il III e il II secolo a.C.) sia avvenuta una modificazione del sistema centuriato tale da incidere sulla ripartizione delle centurie nelle classi, sul rapporto delle centurie con le tribù, sull'ordine di voto. Scrive infatti Cicerone, in una pagina del *de republica* (2, 40) molto lacunosa e di non semplice comprensione:

Se voi non conoscete questa organizzazione, ve la descriverò; ora voi vedete che il conto è tale che le centurie dei cavalieri coi *sex suffragia* [i sei voti] e la prima classe dei cittadini, ai quali si aggiunge la centuria dei *fabri* [i carpentieri], a causa della loro importanza per la città, costituiscono 89 centurie. Se a queste 89 se ne aggiungono solo otto delle 104 che restano, ecco che si forma la maggioranza decisiva per il popolo.

Il problema è rappresentato dal totale di 89 centurie: per giungere a questa cifra, se si considera che bisogna sommare le 18 centurie di cavalieri, la centuria di carpentieri, e le centurie della prima classe, bisogna far scendere queste ultime da 80 a 70. Perché 70? Dal 241 a.C. il numero delle tribù era stato portato a 35 e il numero delle centurie sembra da porsi in collegamento con quello delle tribù (c'erano due centurie, probabilmente, una di *iuniores* e una di *seniores* per tribù, ossia tutti i *iuniores* della prima classe di ciascuna tribù formarono una centuria e tutti i *seniores* un'altra). E le centurie delle altre classi? Se si applicasse meccanicamente il rapporto centurie e tribù della prima classe anche alle altre, si avrebbe un totale, ingestibile sul piano delle operazioni elettorali, di 350 centurie. L'ipotesi di Mommsen secondo il quale, se ogni classe aveva due centurie in ciascuna tribù, dato che Cicerone testimonia un totale invariato di 193, queste unità dovevano essere in qualche modo raggruppate al momento del voto in modo da ridurre il totale dalla seconda alla quinta classe a solo 104 centurie, ha trovato conferma di massima nelle norme presenti in una legge elettorale di età augustea, che testimonia di alcuni raggruppamenti di centurie [Nicolet 1980, 285]. La riforma avrebbe dunque stabilito un rapporto tra centurie e tribù che, precedentemente, non avevano nulla in comune: da quel momento ogni votante era identificato per età, per appartenenza ad una classe di censo, per tribù.

4.3. I comizi tributi

Nei comizi tributi si riunivano i cittadini ripartiti per tribù. Neanche in essi valeva il voto individuale, ma il voto finale di ogni tribù, che diventa unità di voto, per cui la maggioranza (essendo le tribù 35) era di 18. Le competenze erano, anche per queste assemblee, triplici. Erano elettorali, in quanto eleggevano i magistrati minori (questori, edili e tribuni militari), ma anche i tribuni e gli edili plebei, i magistrati straordinari, come i triumviri o i decemviri agrari. Erano giudiziarie, poiché esaminavano reati che prevedevano multe, su iniziativa dei tribuni e degli edili. Dalla fine del III secolo a.C., però, le funzioni divennero, in misura prevalente, legislative [Taylor 1960].

Quando vennero a costituirsi i comizi tributi? E qual è il rapporto con

i *concilia plebis tributa*? La questione è aperta, poiché le fonti non ci danno indicazioni in merito, salvo segnalare che attorno al 471 a.C. per la prima volta i tribuni della plebe vennero eletti per tribù nei *concilia plebis*. L'utilizzo della tribù come unità di voto è dunque «un'invenzione» plebea? Lo si può anche ipotizzare, stante il carattere maggiormente «equalitario» dell'inquadramento in tribù rispetto a quello censitario che garantiva alla ricca *nobilitas* il controllo dei comizi centuriati. In seguito, col superamento del conflitto tra patrizi e plebei, i *concilia plebis tributa* vennero a fondersi nei comizi tributi o le due assemblee restarono distinte? E, in particolare, dopo il 287 a.C., quando i plebisciti vennero equiparati alle leggi con la legge Ortensia e vincolarono tutto il *populus*, cadde o no ogni ragione di esistenza di un'assemblea plebea? È probabile che, eliminata con la legge Ortensia ogni differenziazione tra *populus* e *plebs* per quanto riguarda la distinzione tra leggi e plebisciti, si sia prodotta non tanto una fusione tra i due organismi, quanto una confusione, se è vero che già alla fine del II secolo a.C. l'autore, ignoto, della legge agraria del 111 a.C. scriveva per cautelarsi da ogni errore, a proposito di una precedente legge proposta nel 123 a.C.: «la legge o il plebiscito che C. Sempronio Gracco, figlio di Tiberio, tribuno della plebe, ha proposto» (*lex agraria*, 22).

Alla fine della repubblica, sostiene a ragione Nicolet [1980, 289], i due nomi (concili della plebe e comizi tributi) indicano quasi totalmente la stessa cosa.

L'inquadramento nelle tribù, che la tradizione fa risalire, come si è visto, a Servio Tullio, era fondamentale per lo status di cittadino romano: ogni cittadino era iscritto in una tribù, secondo il luogo di residenza e di attività, per cui la menzione della tribù entrava nell'onomastica ufficiale del cittadino romano, accanto ai *tria nomina* e al patronimico, come in questo esempio relativo ad un duoviro di *Superaequum Pelignorum* (Castelvecchio Subequo): «Quinto Ottavio Sagitta, figlio di Lucio, nipote di Caio, pronipote di Tizio della tribù Sergia».

Le tribù territoriali crebbero di numero, accompagnando lo sviluppo del territorio: alle quattro tribù urbane (di Roma) se ne aggiunsero di mano in mano delle nuove, dette rustiche. Nel 241 a.C. si raggiunse la cifra di 35, che non sarà più superata, per cui i territori conquistati dopo tale data furono inquadriati in tribù già esistenti, senza alcun collegamento territoriale; le

tribù rustiche avevano quindi una schiacciante maggioranza di voti assembleari [Taylor 1960, 297].

La ripartizione dei cittadini nelle tribù dipendeva dal censore, che godeva di ampi poteri, e, poiché l'iscrizione di nuovi cittadini poteva modificare l'orientamento politico della tribù, non era senza importanza la collocazione politica di tale magistrato, che spesso operava in modo da favorire gli interessi della sua parte. Sono significativi, a tale proposito, i conflitti che avvennero ripetutamente per l'iscrizione dei liberti (di volta in volta compresi nelle sole tribù urbane o ripartiti in tutte le tribù o relegati in una sola) o per i nuovi cittadini, i soci italici, cui diverse leggi tra il 90 e l'88 a.C. avevano concesso il diritto di cittadinanza dopo la guerra sociale e che a lungo si tentò, da parte degli oligarchici, di confinare in un numero ridotto, e quindi non influente, di tribù; negli anni 80 a.C. le varie proposte si intrecciarono con lo scontro tra mariani e sillani e bloccarono a lungo il censimento, che, infine, fu tenuto quasi vent'anni dopo l'approvazione delle leggi, nel 70-69 a.C., e che iscrisse definitivamente gli italici nell'insieme delle tribù.

4.4. I limiti dei poteri comiziali

Il punto da chiarire è: in ultima istanza, il voto popolare conta o il sistema assembleare è puro formalismo? I limiti dei poteri comiziali sono evidenti: le assemblee non avevano potere di iniziativa; potevano solo votare, approvando o respingendo, ma non discutere le proposte o i nomi presentati dal magistrato né potevano proporre emendamenti. Anche quando, abbastanza presto, si affermò il principio che ogni cittadino potesse fare autonomamente la *professio nominis* (ossia avanzare la propria candidatura), questa doveva essere presentata non direttamente davanti all'assemblea ma, in via preliminare, davanti al magistrato che aveva convocato i comizi, che poteva accettare o respingere i nomi proposti, e, quando la votazione si era conclusa, poteva anche rifiutare di riconoscere un'elezione non gradita o interrompere le procedure di voto adducendo presagi infausti (un tuono, un volo d'uccelli, ecc.), oppure fare ripetere il voto. La procedura attribuiva al magistrato il ruolo fondamentale, dunque, sia nella convocazione dei comizi sia nella loro conduzione, con un'ampia facoltà di incidere politicamente sulla decisione finale.

Il confronto politico, però, poteva svolgersi in altre sedi preliminari alla riunione assembleare: la *contio*, ossia la riunione in massa, di cittadini e non cittadini, convocata da un magistrato o da un sacerdote, che si svolgeva in maniera informale, senza presa di auspici, con il solo scopo di discutere dettagliatamente vantaggi o svantaggi di una legge proposta o di una candidatura o, semplicemente, di misurarsi direttamente col popolo sulle questioni politiche del momento [Nicolet 1980, 366 ss.]. Livio ricorda (45, 35-39) che la *contio* fu sede di accese discussioni nel 167 a.C., quando si trattò di decidere se concedere o no un contestato trionfo a Emilio Paolo, vincitore di Pidna, ma non gradito al popolo per la sua avarizia nella ripartizione del ricco bottino macedone.

Il voto non era egualitario, come si è visto, nei comizi centuriati: se le classi sociali più elevate erano ripartite in centurie di cento (più o meno) componenti, man mano che si scendeva nelle classi di censo inferiori, le centurie raggruppavano un numero sempre crescente di cittadini (fino a raggiungere circa 30.000 persone per centuria); pertanto il voto singolo delle centurie rappresentava entità diverse: effettivamente, forse, cento cittadini, per le classi più ricche, molte migliaia per le classi più povere, ma numerose. Le classi dominanti, dei senatori e degli cavalieri, disponevano dunque di un numero di voti superiore a quello che avrebbero avuto in un sistema non censitario e gerarchizzato. Un altro elemento di disparità era dato dal meccanismo elettorale dei comizi centuriati, che prevedeva che, una volta raggiunta la maggioranza, la votazione fosse sospesa. Poiché gli interessi delle prime classi erano omogenei, il voto delle 98 centurie (al massimo 10.000 cittadini in tutto) era in genere compatto, garantendo alla classe senatoria il controllo delle magistrature superiori e delle leggi. Non c'erano molte possibilità di «rovesciare» questa situazione attraverso i comizi tributi, perché una delle preoccupazioni costanti del ceto di governo, come si è visto, era quella di ridistribuire i nuovi cittadini nelle tribù in modo a sé utile dal punto di vista elettorale.

Ma i Romani andavano a votare? Qual era il grado di partecipazione politica del popolo alle decisioni di interesse pubblico? In teoria, il compito di elettore era tutt'altro che leggero. Ogni anno andava rinnovato il personale politico e l'attività legislativa era intensa. Dai calcoli fatti da Nicolet [*ibidem*, 302 ss.], il popolo veniva convocato a Roma, a date variabili, almeno sette

TAB. 2.1. Le assemblee

	COMIZI CURIATI	COMIZI CENTURIATI	COMIZI TRIBUTI	CONCILIUM PLEBIS
UNITA DI VOTO	30 curie, 10 per ciascuna delle tre antiche tribù.	193 centurie: 18 di <i>equites</i> , 170 di <i>pedites</i> (classificate nel II secolo a.C., in ciascuna delle 35 tribù: 2 gruppi di età e 5 classi censitarie), 5 centurie senza armi.	35 tribù: 4 urbane, 31 rustiche.	
CITTADINI PRESENTI	Alla fine della repubblica ciascuna curia rappresentata da un litore.	Aperti a tutti i cittadini.	Aperti a tutti i plebei	Aperto a tutti i plebei
MAGISTRATO CHE PRESIEDE	Console, pretore (o <i>pontifex maximus</i>) (con auspicj).	Console o pretore o, prima del 201 a.C., dittatore. In assenza dei consoli, all'inizio dell'anno, un <i>interré</i> (con auspicj).	Console o pretore, in alcuni casi (per l'amministrazione della giustizia) edile curule (con auspicj).	Tribuno della plebe, edile della plebe (senza auspicj).
ELEZIONI		Consoli, pretori, censori.	Edili curuli, questori, tribuni militari, magistrati speciali.	Tribuni ed edili della plebe e alcuni magistrati speciali.
ROGATORIES			Legislazione di ogni tipo.	
a) legislative	Votano la <i>lex curiata</i> che conferma l' <i>imperium</i> dei magistrati. Confermano le adozioni e alcuni testamenti (sotto la presidenza del <i>pontifex maximus</i>).	Originariamente il principale organo legislativo dello stato. Raramente utilizzato dopo il 218 a.C., tranne che per le dichiarazioni di guerra e per confermare il potere dei censori.		Maggioranza delle leggi proposta dai tribuni della plebe. A rigor di termini, plebisciti; hanno validità di legge a partire dal 287 a.C.
b) giudiziarie (soprattutto prima della fine del I secolo a.C.)		Per le accuse capitali. Nel I secolo a.C. limitati alle accuse di <i>perduellio</i> (alto tradimento).		Giudizi frequenti davanti ai tribuni, soprattutto prima della istituzione dei tribunali permanenti.
LUOGO DI RIUNIONE	<i>Comitium</i> (Campidoglio).	Fuori dal <i>pomoerium</i> , quasi sempre al Campo Marzio.		Per le elezioni, alla fine della repubblica, Campo Marzio. Per la legislazione e l'amministrazione della giustizia, Foro o Campidoglio.

Fonte: Adattata da Nicolet [1984].

volte all'anno per elezioni che potevano durare più di una giornata e, per le riunioni preparatorie e assembleari destinate alla discussione e votazione delle leggi, ancora di più. In totale, un cittadino doveva mettere in conto di venire almeno venti volte all'anno a Roma, per adempiere ai suoi doveri ed esercitare i suoi diritti. La centralità della vita politica «nazionale» nell'*urbs* – secondo la logica della *polis* – divenne, con l'estensione della cittadinanza a territori sempre più lontani, un impedimento tale da svuotare di sostanza, progressivamente, il diritto elettorale e da determinare forti assenteismi.

Non a caso le fonti danno grande rilievo all'affluenza ai comizi che portarono all'elezione di Gaio Gracco al tribunato nel 124 a.C.: «Una tale folla era affluita a Roma da tutta l'Italia per partecipare alla votazione che molti elettori non riuscirono a trovare alloggio» e la folla straripò dal Campo Marzio, scrive Plutarco nella sua *Vita*. E ancor prima, l'approvazione della legge agraria di Tiberio fu dovuta all'accorrere, come «torrenti che si gettano in mare» (secondo una efficace immagine di Diodoro) delle folle rurali, così come la loro partenza da Roma determinò la sconfitta e la morte di Tiberio nel 133 a.C.

Cicerone (*pro Sestio*, 109) allude polemicamente al fatto che certe tribù fossero rappresentate, nelle votazioni, da solo cinque elettori, e neppure membri di quelle tribù (forse assegnati d'ufficio, per evitare il non voto di alcune di esse?). Ma poiché il risultato di un voto non dipendeva dal numero dei votanti, ma dal consenso di un certo numero di centurie e tribù, non interessava allo «stato» che ci fosse partecipazione. Non esisteva infatti l'obbligo di votare, come invece esisteva l'obbligo di presentarsi alla leva e al censimento.

Interessava invece ai candidati e ai proponenti le leggi il cercare di garantirsi appoggi consistenti, anche se il particolare sistema di voto «per unità» (la centuria o la tribù) limitava la ricerca del consenso: non era necessario avvicinare l'intero corpo elettorale (operazione del resto materialmente impossibile); era sufficiente avere la certezza del voto favorevole in un certo numero di tribù e nelle centurie della prima classe e degli *equites*.

Cicerone afferma d'essere stato eletto trionfalmente, con un afflusso da tutte le tribù d'Italia, ma questa non doveva essere una situazione normale. È facile ipotese che i comizi fossero più frequentati dalla popolazione urbana rispetto a quella rurale, disincentivata dalle lunghe distanze e dagli impegni

di lavoro, soprattutto agricolo, e fors'anche dall'indifferenza. È un assenteismo, talvolta involontario, che le città greche non avevano conosciuto poiché, anche dove avevano fondato colonie, le avevano rese indipendenti rispetto alla madrepatria.

La forma giuridica che rivestì l'espansione romana falsò dunque il gioco delle istituzioni repubblicane: un corpo immenso governato come una piccola città portava di necessità allo svuotamento del valore della partecipazione popolare. Augusto se ne rese conto e, nel momento in cui, nel 27 a.C., ristabilì il ruolo dei comizi, nel quadro della sua politica di recupero degli ordinamenti tradizionali repubblicani, che avevano ricevuto duri colpi nei decenni di lotte civili, si pose anche il problema di ridare sostanza alla nozione di *populus*.

A Roma non è la *res publica*, ma il *populus* che legifera; sta nel *populus* la volontà e la potestà di agire; i magistrati operano *voluntate o iussu populi*, anche se, nei fatti e nella realtà politica, dall'età delle guerre puniche fino alla fine del periodo repubblicano ci fu un trasferimento di potestà al senato, o meglio al binomio senato-consoli.

Svetonio ci conserva il ricordo di un provvedimento augusteo in campo elettorale che testimonia di un Augusto consapevole della necessità di intervenire a favore di un recupero della partecipazione popolare. Si trattava di individuare metodi in grado di «dislocare» in periferia, dal centro, il voto, che Augustò applicò (in via sperimentale?) alle colonie romane da lui dotte:

Augusto popolò l'Italia di ventotto colonie fondate da lui stesso [...] e riconobbe loro, in una certa maniera e in una qualche misura, dei diritti uguali e un'importanza uguale a quelli di Roma, in quanto ideò un genere di scrutinio che permetteva ai decurioni delle colonie di votare ciascuno nella propria città per l'elezione dei magistrati di Roma e di far pervenire a Roma il loro voto, in plico sigillato, il giorno delle votazioni (Svet. *Aug.*, 46).

Non conosciamo, perché nessuna altra fonte ci parla di questo provvedimento, le procedure di spoglio di questi voti, ma, in ogni modo, questo tentativo venne troppo tardi; ormai il potere, al di là delle apparenze, dal popolo era passato al *princeps*.

TAB. 2.2. Classi e centurie

ORDINE DI VOTO	IUNIORES	SENIORES	TOTALE
Cavalieri (6 centurie antiche + 12 nuove)		18	18
Prima classe (censo di + di 100.000 assi)	40	40	80
Seconda classe (censo di + di 75.000 assi)	10	10	20
Terza classe (censo di + di 50.000 assi)	10	10	20
Quarta classe (censo di + di 25.000 assi)	10	10	20
Quinta classe (censo di + di 11.000 assi o 12.500 assi)	15	15	30
Inoltre, ci sono 4 centurie di artigiani e di musicisti, che votano con la seconda o la prima classe e la quarta; e infine una centuria di uomini «senza armi», che raggruppa i <i>capitecensi</i> e i <i>proletarii</i>			5
			193

4.5. Corruzione e brogli elettorali

Diffusa e testimoniata da ripetuti interventi legislativi, soprattutto in età postsillana, è la pratica della corruzione elettorale (il reato di *ambitus*). Ce ne parla già Polibio (6, 56, 4), esaltando la moralità romana a confronto con la pratica cartaginese di acquisto delle cariche:

A Cartagine quelli che praticano apertamente la corruzione arrivano anche alle supreme magistrature; a Roma, invece, per un fatto del genere, c'è, come pena, la morte.

E, già nei primi tempi dell'età repubblicana, le cose dovevano essere regolate molto severamente, almeno a stare a quanto ci dice Livio (4, 25, 10). Nel 432 a.C.

i tribuni della plebe furono invitati a proporre una legge che vietasse a tutti l'uso di rendere più candidi gli indumenti quando si aspirava ad una carica.

Cosa da poco, oggi, e persino poco seria; eppure allora scatenò una vera lotta tra i padri e la plebe, Livio commenta con una certa ironia. L'ebbero vinta i tribuni e la legge passò, ma la pratica di indossare vesti candide restò per i «candidati», che per l'appunto da essa derivavano il nome, così come restò la consuetudine di andare per mercati e per villaggi a cercare voti (l'*ambitio*), che una legge del 358 a.C. aveva vietato. A partire dall'inizio del II secolo a.C. comincia a trovarsi traccia di ulteriore legislazione in materia, ma l'istituzione di una prima corte permanente per i reati di corruzione probabilmente risale solo a Silla (la *quaestio perpetua de ambitu*), che, con una sua legge Cornelia, stabilì che i colpevoli di corruzione fossero interdetti dalle cariche pubbliche per un periodo di dieci anni [Fascione 1984, 47 ss.].

Ma quali erano le pratiche di corruzione? Mario era stato accusato da un suo acerrimo nemico di aver «comprato» il suo sesto consolato distribuendo denaro alle tribù (Plutarco *Mar.*, 28). Verre venne accusato da Cicerone di avere inviato sacchi di denaro, pubblico, dalla Sicilia per impedire l'elezione di Cicerone all'edilità (Cic. *Verr.*, I, 22-25). Molto ruotava attorno ai comizi tributi e al ruolo dei *divisores*, personaggi quasi ufficiali, di rango sociale elevato, che avevano il compito di ripartire le distribuzioni di denaro legale o di donativi alle tribù e che dovevano servire verosimilmente anche da tramite per la corruzione.

Secondo le leggi sui brogli erano, però, illegali tutti quegli strumenti di campagna elettorale su cui, ancora una volta, Cicerone ci dà indicazioni preziose nelle sue opere: banchetti offerti al popolo e alle tribù, cortei di accompagnamento del candidato al foro che segnalavano, col numero dei personaggi di peso politico e dei clienti, la potenza del personaggio, accordi tra candidati, favori concessi. A tutto ciò potevano aggiungersi, a falsare il voto, frodi elettorali, operate attraverso la distribuzione di schede già scritte, o un manipolato calcolo dei voti o il voto di persone (certe volte, a quanto pare, anche schiavi) che non erano regolarmente iscritte nelle liste.

4.6. La *provocatio ad populum*

La *provocatio ad populum* (l'appello al popolo) era la maggiore garanzia costituzionale di cui godevano i soli cittadini romani. In forza della *provo-*

catio ogni cittadino, minacciato di essere condannato a morte o di essere sferzato con le verghe da un magistrato o d'essere sottoposto a forti multe che avrebbero ridotto il suo inquadramento censitario, aveva il diritto di invocare il popolo e di essere sottoposto al giudizio dei comizi, a quanto pare, ma è una questione discussa, non in prima istanza, ma in appello contro un giudizio, ritenuto arbitrario e ingiusto, emesso da un magistrato, nell'ambito del suo diritto di *coercitio* (ossia il diritto di comminare pene contro i cittadini che non rispettavano le norme). La tradizione presenta la *provocatio* come una delle prime conquiste di età repubblicana, pur adombrando una sua origine in età monarchica, legata al processo contro Orazio, unico superstite del duello contro i Curiazi, che condannato a morte sarebbe stato graziato dal popolo. È la *gens Valeria* che si arroga il merito della sua istituzione. Già nel primo anno della repubblica (509 a.C.) il console P. Valerio Publicola (Liv. 2, 8, 2) l'avrebbe introdotta contro le condanne corporali e capitali pronunciate dai consoli entro un miglio da Roma (Liv. 3, 20, 7); per Cicerone (*de rep.*, 2, 31, 53) sarebbe stata la prima legge votata dai comizi centuriati. Una *lex Valeria Horatia de provocatione* (445 a.C.) l'avrebbe ripristinata dopo l'abolizione dovuta ai decemviri, infine una terza legge *Valeria* del 300 a.C. avrebbe avuto di nuovo come oggetto la *provocatio*, prevedendo una maggiore sanzione a difesa del diritto di provocazione, in quanto dichiarava meritevole di riprovazione (*improbe factum*) l'atto del magistrato che avesse violato la norma. La maggior parte degli studiosi è incline a ritenere storica unicamente la legge del 300 a.C. e a giudicare semplici anticipazioni al passato, al fine di nobilitare l'istituto della provocazione, le due precedenti.

Il diritto di *provocare ad populum* era soggetto ad alcune limitazioni in quanto esso valeva solo *domi*, ossia a Roma, ed entro mille passi al di là del pomerio (Liv. 3, 20, 7); al contrario, nel campo militare (*militiae*) l'*imperium* del console era assoluto, simboleggiato dai littori che portavano verghe e scuri. Pertanto, il magistrato aveva facoltà di mettere a morte i soldati colpevoli di reati gravi, come la fuga o il tradimento, senza che essi avessero la possibilità di fare ricorso al comizio centuriato. Solo con l'approvazione delle leggi *Porciae* (tre, secondo Cicerone, *de rep.*, 2, 31, 54), del cui contenuto e della cui datazione poco si sa, nel corso del II secolo a.C. la provocazione fu estesa all'Italia e alle province, contro gli atti giudiziari dei governatori, e comprendendo anche la pena della fustigazione.

Sebbene il diritto dei tribuni di intervenire a difesa della plebe e la *provocatio ad populum* abbiano il fine comune di offrire tutela ai cittadini contro l'esercizio arbitrario dell'*imperium* magistratuale, le due istituzioni sono di natura giuridica diversa e sono indipendenti l'una dall'altra. La prima era una istituzione «rivoluzionaria» plebea che dava ai tribuni il potere di opporsi, come si è visto, all'azione dei magistrati; era un potere che poteva essere esercitato solo nell'*urbs* e solo se il tribuno era presente ai fatti. La *provocatio*, invece, era un diritto che apparteneva al cittadino, patrizio o plebeo che fosse, e di cui poteva avvalersi contro la coercizione, ritenuta arbitraria, dei magistrati.

5. LE MAGISTRATURE ORDINARIE E STRAORDINARIE E LE PROMAGISTRATURE

Il sistema magistratuale si formò, nel corso dei secoli, in modo casuale, a seconda delle necessità, senza alcuna legge di istituzione, eccetto che per la censura; solo a partire dal III secolo a.C. vennero votate leggi istitutive di magistrature straordinarie o con poteri speciali, che ci offrono il contenuto preciso di tali cariche.

Le magistrature più importanti (consolato, pretura, censura, dittatura) affondano le loro origini nei secoli oscuri dell'inizio della repubblica, con tutte le conseguenze che derivano, per quanto riguarda l'esatta definizione della loro genesi, dalla controversa attendibilità delle fonti, che abbiamo già richiamato.

5.1. Le funzioni dei magistrati

Di fronte alle centinaia di magistrati attestati per Atene, una *polis* di ben inferiore sviluppo territoriale, è sorprendente l'assai ristretto numero di magistrati romani. In tutto, nel III secolo a.C., quando il processo di formazione delle magistrature si è ormai concluso, i magistrati principali ordinari annuali sono 28, due consoli, quattro pretori, quattro edili, dieci tribuni della plebe, otto questori, cui si aggiungono ogni cinque anni due censori. Ma il

numero dei componenti di alcuni collegi variò nel tempo (questori e pretori aumentarono). Ci sono poi le magistrature speciali (i triumvirati o quinquivirati, agrari o per la deduzione delle colonie) o con poteri straordinari (come il triumvirato costituente del 43 a.C.), l'*interrex*, che interviene quando scatta il vuoto di potere, il collega del dittatore – il *magister equitum* –, i *tribuni militum* delle prime quattro legioni, nonché le magistrature minori.

Una delle liste più antiche, contenuta nella *lex Bantina* (di Bantia, in Lucania, testo bilingue osco-latino, del II-I sec. a.C.), elenca nell'ordine: «*dictator, consul, praetor, magister equitum, censor, aedilis, tribunus plebis, quaestor, tresviri capitales, tresviri agris dandis adsignandis*» come coloro che hanno l'obbligo di giurare obbedienza alla legge, ma non specifica che siano magistrati. Altri testi epigrafici, come la legge *Acilia* sulla concussione, del 123/122 a.C., ci conservano elenchi parziali, ma nessuna fonte ci presenta il quadro completo dei magistrati romani espressamente designati come tali. Solo Varrone, l'erudito di fine repubblica, citato da Aulo Gellio (*Noct. Act.*, 14, 7, 4) ci dà una lista, ma solo di coloro che normalmente sono autorizzati a convocare il senato, specificando: «Questi sono tutti magistrati» ed indica dittatore, consoli, pretori, tribuni della plebe, *interrex*, *praefectus urbi*. Per i moderni, dalle varie liste vanno estratti i tribuni e gli edili della plebe che non sono magistrati «del popolo romano» e costituiscono un problema a parte.

A Roma (ed ancor più evidentemente ad Atene) il magistrato non è un «padrone» arbitrario, è un organo della città che deve agire nell'interesse della *res publica*, ci sono regole che ne limitano il potere, che egli assume in quanto eletto dal popolo, e non, come il re, in quanto imposto dalla forza o per vocazione divina o per legami familiari. Nei testi di fine repubblica, ad esempio nel *de lege agr.*, 2, 7, 17 di Cicerone, c'è l'affermazione della sovranità popolare, che entra tardi nel quadro ideologico romano: *omnes potestates, omnia imperia, omnes curationes ab universo populo Romano proficisci convenit*. Ogni tipo di potere, dunque, discende da un mandato del popolo, scrive Cicerone; pur tuttavia, la dittatura e l'*interrex* sfuggono, come vedremo, a questo schema. Se è vero che è la libera scelta del popolo che distingue il *regnum* dalla *res publica*, in realtà questo voto popolare assembleare ha talmente tanti filtri nella procedura di elezione dei magistrati da svuotare in parte questa sovranità.

C'è da sottolineare come il sistema magistratuale romano sia l'esito della vittoria sull'Italia, nel senso che esso cancella un alto numero di sistemi di magistrature etrusche, osco-umbre, greche, che però lasciano traccia epigrafica della loro, seppur limitata nel tempo, permanenza a livello locale (a Napoli o a Taranto, ad esempio, alcune magistrature greche restarono con i loro nomi fino all'età imperiale). A livello centrale, il sistema era quello romano, e ad esso si adeguarono, nel tempo, le comunità diverse entrate nella *res publica*.

Un problema di comprensione lessicale: che cosa significa il termine *magistratus*, che indica sia un'astrazione, la magistratura politica, sia in senso concreto l'individuo rivestito di questa magistratura? Abbiamo la definizione di *magistratus* nel lessico di Festo (s.v. *Magisterare*, 113 L.):

Magisterare significa guidare. Da qui prendono nome i *magistri*, non solo gli insegnanti, ma anche i *magistri* dei villaggi, delle società, dei quartieri, delle associazioni, della cavalleria, perché tutti costoro possono di più (*magis possunt*) degli altri. Di qui prendono nome anche i magistrati, coloro che attraverso gli *imperia* sono più potenti dei privati.

Magistratus (dalla radice **mag-* di *-magnus*) indica chi si trova in una condizione di prevalenza rispetto ad altri: chi può di più. In opposizione a *privatus*, designa, dunque, il detentore di un potere di comando, l'*imperium* (da *imperare* = comandare); secondo gli autori antichi, l'*imperium* per eccellenza, quello consolare, era in diretta continuità storica e strutturale con quello dei re, limitato solo dall'annualità.

In origine si trattava di una capacità di comando, fondata sulla forza e il prestigio del capo, che, in età repubblicana, assunse un valore giuridico più preciso e divenne patrimonio solo di alcuni magistrati superiori (consoli, pretori, dittatori, decemviri legislativi, tribuni consolari). Implicava il potere di comandare l'esercito e, quindi, di fare leve e di imporre tributi, di esercitare il diritto di vita e di morte (senza possibilità di appello al popolo) sulle truppe, e, per il comandante vittorioso, di celebrare il trionfo e d'essere salutato col titolo di *imperator*. Proprio per la loro ampiezza, le prerogative militari dell'*imperium* potevano essere esercitate solo al di fuori della linea sacrale del pomerio, zona nella quale era vietato entrare in armi o farsi ac-

compagnare dai littori portanti, nei fasci, le asce. Pertanto, sul piano giuridico, comunemente si distingue, pur nella concezione unitaria dell'*imperium*, tra un *imperium militiae* (funzioni militari) e un *imperium domi* (funzioni civili). Sul piano civile, l'*imperium* dà ai magistrati il diritto di convocare e presiedere i comizi e il senato, di intervenire contro il cittadino che non rispetta le istituzioni della città o commette atti che offendono il magistrato o ne impediscono la funzione (è la *coercitio*). Accanto all'*imperium*, i magistrati hanno la *potestas*, che è tipica dei magistrati minori (questori, edili): in forza di essa possono dettare prescrizioni obbligatorie ed ottenerne il rispetto attraverso multe o sanzioni [Nicolet 1984, 326 ss.].

I compiti complessivi dei magistrati sono relevantissimi: governare la *res publica*, amministrare le province, guidare gli eserciti, tenere relazioni con le potenze estere. Per svolgerli non potevano contare su supporti e collaborazioni, infatti non esisteva apparato burocratico; oltre ai littori, che li accompagnavano, simbolo del loro potere e del loro rango, al loro fianco erano alcuni *apparitores*, qualche scriba o qualche consigliere, politico o militare.

5.2. L'accesso alle magistrature e il *cursus honorum*

I magistrati sono eletti dall'assemblea; quelli maggiori, consoli, pretori, censori, dai comizi centuriati; quelli minori, edili curuli e questori, dai comizi tributi; tribuni ed edili plebei dai concili della plebe, finché furono attivi. Fa eccezione il dittatore che è *dictus* dal console e che, a sua volta, nomina il *magister equitum*. Per tutte le altre magistrature spetta al magistrato in carica proporre i candidati al voto del popolo e l'assemblea è vincolata ad eleggere (o respingere) il candidato. Come si è già detto, sono evidenti i limiti alla libertà e alla volontà dell'assemblea, che fanno del magistrato che la presiede l'arbitro della scelta del suo successore. Non a caso il termine che indica la designazione di un magistrato è *creatio*, e non, come ci si potrebbe attendere, *electio*.

Si può dire che ogni cittadino potesse accedere alle magistrature? In teoria sì. In realtà non tutti lo potevano. Intanto, erano esclusi coloro che esercitavano una professione remunerata con un salario (che era sentito come segno di schiavitù) e gli schiavi affrancati, i liberti. Polibio inoltre (6,

19, 1) precisa che «nessuno può accedere ad una carica se non dopo dieci anni di campagna militare» e dieci anni corrisponde al servizio previsto per i cavalieri che hanno un alto livello censitario.

Una delle maggiori debolezze del sistema magistratuale era la mancanza di una chiara gerarchia tra le magistrature, non esistono norme che fissino i singoli rapporti. Certamente le magistrature sono diverse per rango e per singole attribuzioni; Aulo Gellio distingue le magistrature in *maiores* e *minores*, a seconda della qualità degli auspici di cui godevano, il che porta il console ad avere un potere superiore a quello del pretore e il questore ad una funzione ausiliaria del console, ma il coordinamento tra i vari ambiti di azione fu determinato dalla prassi. Solo nel 180 a.C. si ebbe una legge, la *Villia annalis*, che stabilì, in modo pare non vincolante, un'età minima per l'accesso alle diverse magistrature (ma non ci dice quale) e un intervallo di due anni tra le stesse, salvo che per la censura che poteva essere rivestita subito dopo il consolato, determinando così il *certus ordo magistratuum*. L'intervallo di inattività non era però previsto per le magistrature che superavano l'anno, quali la censura, o le magistrature straordinarie (per cui avviene anche dopo la *lex Villia* che dalla dittatura si passi subito al consolato), né esisteva tra le magistrature plebee e quelle patrizie. Silla intervenne poi a regolamentare i requisiti per l'assunzione delle varie magistrature con una legge Cornelia *de magistratibus*, che da lui prende il nome, nell'82 a.C., fissando la sequenza delle magistrature, gli intervalli necessari tra le varie tappe del *cursus honorum* (la carriera), le età minime per la pretura e il consolato.

La tavola di Eraclea (in Lucania, documento di datazione controversa, tra il 75 e il 45 a.C., in cui a lungo è stata vista quella *lex Iulia municipalis* che Marco Antonio avrebbe fatto votare utilizzando carte cesariane) alle righe 91-100, dove trattava dell'accesso alle magistrature locali, stabiliva che

nessun minore di 30 anni può aspirare, ricevere, gestire il duumvirato, il quattuorvirato o nessun'altra magistratura dei municipi, delle colonie, delle prefetture salvo che dopo tre anni di servizio nella cavalleria della legione o sei anni nella fanteria.

Poiché, nel I secolo a.C., per accedere alla questura, era necessario aver compiuto dieci *stipendia*, ossia dieci anni di servizio militare come fante o sei

come cavaliere, era normale diventare questore a 28 anni, console a 34/36 anni. Si venne così a determinare un *cursus honorum*, che vedeva in successione questura, tribunato, edilizia, pretura, consolato, censura. Tuttavia le deroghe erano sempre possibili e non era necessario ricoprire ciascuna delle tre prime magistrature; era sufficiente una sola. Era consuetudine, però, avviarsi alla pratica degli affari pubblici attraverso la gestione di una delle 26 magistrature di minore rilevanza, che formavano il vigintisexvirato. Altra consuetudine era di non tornare indietro nella carriera; non che fosse proibito, ma avveniva solo in casi speciali, almeno in età più recente, nel caso in cui, ad esempio, il censore cancellasse un senatore. Sallustio, lo storico, già questore e tribuno fu espulso e fu costretto a rivestire di nuovo la questura per rientrare nei ranghi.

5.3. Annualità e collegialità delle magistrature

Le magistrature romane sono caratterizzate dall'annualità e dalla collegialità, ad eccezione della censura (i censori, eletti ogni cinque anni, duravano in carica 18 mesi) e della dittatura. I dittatori e i *magistri equitum*, appena svolto il compito per cui erano stati eletti, abdicavano, e in ogni modo non restavano in carica più di sei mesi. Proprio in questa limitatezza della durata temporale Livio (così interpretando il pensiero comune) pone la differenza tra monarchia e repubblica:

Ma a quel momento è da riportare l'origine della libertà, più per aver reso allora annuale l'*imperium* dei consoli che per aver diminuito in qualcosa la potestà regia (2, 1, 7).

L'annualità infatti era garanzia di un avvicendamento rapido e regolare al governo dei membri della classe dirigente, che era anche favorito da una serie di disposizioni (i cosiddetti plebisciti Genuci della metà del IV secolo a.C.) che vietavano di iterare le cariche se non con un intervallo decennale e di assumerne due contemporaneamente. Alla scadenza, la magistratura cessava automaticamente ed entravano in carica, in date che cambiavano spesso, i neoeletti, che erano stati designati con grande anticipo; in casi ecce-

zionali, il magistrato poteva andarsene, o essere costretto a farlo, prima del termine. Se si rifiutava di farlo (è il caso famoso del censore Appio Claudio del 312 a.C.) si esponeva alle sanzioni dei tribuni della plebe.

La durata annuale delle magistrature ha conseguenze di non poca rilevanza: da un lato, non rende possibile fare progetti, né militari né civili, di lungo respiro (basti pensare agli editti dei pretori, che rendevano note le norme cui si sarebbero attenuti nell'amministrare la giustizia: essi duravano un anno; il successore, se credeva, doveva riscriverle); dall'altro, produce la successione delle magistrature, il *cursus honorum*.

L'annualità rende possibile la chiamata in responsabilità del magistrato dopo la fine della sua funzione. Se (ma non è opinione concorde già negli autori antichi) durante tutta la durata delle loro funzioni, i magistrati non potevano essere posti sotto accusa, perché questo avrebbe leso la loro dignità – la *maiestas* –, al termine della loro carica potevano certamente essere chiamati a rispondere dei loro atti, sia penalmente sia patrimonialmente. A Roma non c'è il sistema dei controlli complesso che esisteva ad Atene, dove il magistrato era mensilmente chiamato a rendere conto del suo operato in assemblea e, al termine, non poteva uscire dalla città o assumere altri incarichi finché non avesse reso i conti. Per il magistrato romano non ci sono corti di giustizia eccezionali né procedure particolari, tant'è che Cicerone avverte la lacuna e nel suo progetto di leggi (*de leg.*, 3, 4 e 20) propone di affidare ai censori la sorveglianza della gestione; se poi ci fosse stato motivo, si sarebbe aperta la procedura ordinaria dei tribunali penali e civili. In effetti, i magistrati avevano responsabilità civile verso i singoli cittadini e verso lo stato, sia per eventuali danni causati per la sottrazione di beni e sia per gli attentati all'onore e alla vita dei singoli. La magistratura è un *honos*, una carica pubblica volontariamente accettata e non un obbligo; esserne investiti è fonte di distinzione e tale distinzione ha come risvolto la gratuità. I magistrati repubblicani non avevano remunerazioni, stipendi, gettoni, indennità; questo implica che per vivere per la politica, ricavandone prestigio sociale e qualche reddito assicurato dai bottini, dovevano avere in partenza risorse sufficienti. Quando Polibio segnala, per il II secolo a.C., che per presentarsi alle elezioni bisognava aver compiuto *decem stipendia* come cavaliere *equo publico* (ossia dieci anni di servizio militare) ci indica che era necessario un patrimonio di ben 400.000 sesterzi. Quando poi si spalancarono le ricchezze delle province, le oppor-

tunità di arricchimento si ampliarono in maniera illecita e non furono certo le ripetute leggi *de repetundis* e i processi sollecitati dai provinciali, se vessati dalle spoliazioni dei governatori, a frenare i fenomeni di concussione.

Anche la caratteristica della collegialità (a due o più) nacque dall'esigenza di evitare il riproporsi di poteri assoluti, concentrati in una sola persona, che erano temuti come via aperta alla tirannide. La collegialità è un concetto molto particolare: non prevede una gestione unitaria del potere. Non esiste un collegio che delibera ed agisce solidariamente; ogni magistrato ha la piechezza del proprio *imperium* ed agisce separatamente, senza bisogno d'accordarsi col collega; al massimo, può avvenire un'alternanza nelle funzioni o una distribuzione di compiti per sorteggio. Il significato autentico della collegialità sembra piuttosto consistere nel fatto che ogni magistrato, avendo lo stesso potere del collega, può esercitare nei suoi confronti il diritto di veto, opponendosi preventivamente o bloccando la sua decisione, così come può opporsi ai magistrati di potestà inferiore (eccetto il censore, che resta fuori da questo schema). Il rischio di paralisi dell'attività, in caso di conflitto all'interno del collegio, è evidente e divenne reale alla fine dell'età repubblicana, ma è il prezzo che dovette essere pagato per evitare, attraverso il reciproco controllo, atti abusivi dei magistrati.

5.4. Il ruolo degli auspici

L'importanza degli auspici nella politica romana è centrale: essi assicuravano ai magistrati e solo a loro la competenza a presiedere i comizi e il senato, a comandare l'esercito, e, in linea generale, a svolgere i compiti loro assegnati. Gli auspici davano inoltre il potere di annullare una decisione del popolo ritenuta «ingiusta», ossia politicamente non gradita:

A tutti i magistrati è data facoltà di trarre auspici e di dare giudizi; i giudizi, perché vi sia un pubblico potere, a cui il cittadino possa appellarsi; gli auspici, perché ragionevoli motivi di rinvio impediscano dannose riunioni. Spesso infatti gli dei immortali frenarono con gli auspici l'ingiusto impeto del popolo

scrive Cicerone nel *de legibus* (3, 12, 27), che all'«impeto» delle assemblee popolari preferisce la ponderatezza del senato e dei magistrati.

Nella consultazione degli auspici e nell'interpretazione dei segni favorevoli o sfavorevoli (ossia nell'interpretazione della volontà divina), i magistrati erano assistiti dagli auguri, i quali erano i depositari della complicatissima scienza augurale. Gli auguri non erano solo esperti e consiglieri, avevano anche il potere di sospendere un'assemblea popolare e di rinviarne la deliberazione o di annullare un'elezione o una legge, se, a loro parere, non era stata rispettata la procedura o se mancava l'assenso divino. Il che si prestava a manipolazioni di parte, al servizio di interessi di gruppi o fazioni o di singoli personaggi politici. Quando nel 215 a.C., il plebeo M. Claudio Marcello fu eletto console al posto di un altro plebeo, L. Postumio Albino, morto, gli auguri decretarono l'elezione irregolare, anche se essa era stata accompagnata da ingente consenso:

Fu creato con ingente maggioranza Marcello, che avrebbe dovuto entrare immediatamente in carica. Ma mentre egli assumeva l'ufficio scoppiò un tuono; gli auguri interrogati affermarono che a loro giudizio l'elezione era stata irregolare (Liv. 21, 31, 12).

I *patres*, che a lungo si erano opposti alla sua elezione, fecero circolare la voce che essa non era gradita agli dei, perché per la prima volta si avevano due consoli plebei. Marcello rinunciò alla carica e divenne console per la terza volta Q. Fabio Massimo, ovviamente patrizio, perché i decreti degli auguri potevano suscitare malumori, ma erano accettati senza contestazioni. A ragione, il collegio degli auguri può essere paragonato ad una corte costituzionale, perché non si poteva provvedere a nessun atto, nessun cambiamento istituzionale, nessuna deroga delle regole esistenti senza l'approvazione degli auguri. Nominati a vita, essi si tramandavano di generazione in generazione quel complesso di norme che Livio definisce *religionēs* e *ius publicum* (41, 18, 16), che erano affidate ai *libri augurales*.

5.5. I consoli e i *tribuni militum consulari potestate*

Il consolato, magistratura elettiva, annuale ed eponima (i Fasti, gli elenchi dei consoli, divennero la base di calcolo degli anni) era una magistratura collegiale, in cui ogni console deteneva un potere uguale ed aveva diritto di veto rispetto all'altro, al fine di scongiurare ogni tentativo di ripristino della monarchia o di imposizione di un potere personale. L'etimologia della parola *consul* è incerta, ma l'ipotesi che derivi da *consulere* (= prendere una deliberazione, provvedere) ha una certa efficacia. In ogni caso, in origine la denominazione del supremo magistrato era diversa: Livio (3, 15, 12) ci dice che il nome originario era di *praetores* («coloro che marciano davanti»), a sottolineare i compiti essenzialmente militari, il che trova conferma ancora in età storica nella traduzione greca del titolo di console con *stratēgós*, stratega, comandante. Il console aveva ereditato la totalità dei poteri regali, politici e militari dei re (l'*imperium domi*, che corrisponde alla competenza civile, e l'*imperium militiae*, che indica il comando militare), ed era il garante del rapporto tra Roma e gli dei, attraverso la pratica religiosa degli auspici, che, come si è detto, era la complessa procedura con cui il sommo magistrato interpellava gli dei e ne otteneva la consacrazione per ogni atto compiuto. Da lui dipendevano il governo della *res publica* e la condotta della guerra, per quanto sotto il controllo del senato, nonché il comando dell'esercito. Egli decretava la leva, nominava i comandanti in subordine della legione, imponeva i tributi in caso di guerra. Presiedeva i comizi e il senato, presentava proposte di legge ai comizi e proponeva risoluzioni al senato; controllava l'ordine pubblico e poteva decretare l'espulsione degli stranieri. Una volta usciti di carica, i consoli erano accolti come membri del senato. È da notare che il numero dei consoli, come quello dei censori, non aumentò mai, mentre aumentarono i pretori, i questori, gli edili, seguendo le accresciute necessità della gestione degli eserciti e dei territori conquistati.

Bisogna insistere sull'importanza della gestione delle magistrature a Roma, e in particolare del consolato, che era veramente l'elemento discriminante sul piano sociale. L'accesso al consolato faceva entrare in un altro mondo. Infatti la ricchezza aveva il suo peso nel favorire la carriera politica, ma non era l'elemento decisivo. Quello che contava per ciascun uomo era la

sua *dignitas*, che era basata anche sulla fama e sul ruolo degli antenati. Se era un nobile, la sua forza e la sua posizione sociale derivavano dal passato della sua casa, dall'appoggio di amici e clienti, dall'onore che veniva dalle cariche. Invece chi, fosse anche il più ricco di Roma, non apparteneva a questa cerchia di famiglie (molto poche, tra le patrizie i Claudii, gli Emili, i Corneli, i Valeri; tra le plebee, i Cecili Metelli, i Porci Catoni, i Licini) ed era quindi *homo novus* (= uomo nuovo), aveva scarse speranze di diventare console, a meno che non fosse adottato da un qualche membro di famiglia importante o, come presto avverrà, si conquistasse il potere con la forza delle armi.

Nel 444 a.C. i Fasti consolari, che registrano dall'origine della repubblica i nomi dei sommi magistrati, presentano non più due nomi, ma, e non sempre, tre, e in seguito il numero varia di anno in anno, fino ad un massimo di sei, raggiunto nel 367 a.C., l'anno in cui si ha l'accordo tra patriziato e plebe per l'accesso al consolato. Sono chiamati dalle fonti *tribuni militum consulari potestate*. Molto si è discusso su questa magistratura transitoria e sul suo significato, dal momento che crea perplessità il fatto che le fonti presentano l'istituzione del più ampio collegio del tribunato militare come una vittoria plebea nella lotta contro il monopolio patrizio del consolato, ma poi per molti decenni, fino al 400 a.C., anche i tribuni militari furono tutti patrizi [Pinsent 1975]. L'incertezza è tuttavia presente già a livello di annalistica, la quale, accanto alle rivendicazioni plebee, allude anche alle crescenti necessità militari come causa della nuova magistratura: non a caso, i plebei entrano finalmente nel collegio tribunizio durante il lungo assedio di Veio. Allora: il tribunato militare è un episodio della lotta tra gli ordini o una conseguenza dei cresciuti impegni militari? Probabilmente entrambe le situazioni concorsero a determinare, col tipico pragmatismo romano, una nuova soluzione, per quanto disordinata nel numero e forse nelle competenze, a fronte di nuovi e vecchi problemi.

5.6. Pretori, censori, questori, edili e magistrature minori

L'origine della pretura, come quella del consolato, è oscura. L'etimologia del termine (da *prae-ire* = andare davanti) ha fatto supporre, come si è detto, che il ruolo originario fosse quello, poi assunto dai consoli, di magistrato

supremo che guida l'esercito. È un magistrato maggiore, eletto dai comizi centuriati sotto la presidenza di un altro magistrato maggiore. Nel 367 a.C. la magistratura, come contropartita per l'accordo tra patrizi e plebei sancito dalle leggi Licinie-Sestie, assunse, secondo la tradizione, poteri giudiziari. Nel 242 a.C. poi l'accrescersi degli scambi commerciali e del movimento degli stranieri portò all'istituzione di un pretore peregrino, incaricato, come indica il nome, di occuparsi di tutte le questioni giudiziarie che coinvolgevano i non romani. Anche il pretore poteva avere comandi militari, convocare e presiedere i comizi e il senato, proporre leggi, ma il suo *imperium* era inferiore a quello dei consoli. La creazione delle province di Sicilia e di Sardegna nel 227 a.C. fu accompagnata dall'istituzione di due pretori in più, al fine di provvedere all'amministrazione delle zone conquistate e nel 197 a.C. essi da quattro divennero sei, per amministrare anche la Spagna. Silla, che portò i pretori ad otto, dispose che rimanessero tutti a Roma, per presiedere i tribunali permanenti (le *quaestiones*), e che solo allo scadere dell'anno di carica passassero, come propretori, a governare i vari territori provinciali, riforma che Augusto poi abolì.

I censori (dall'indoeuropeo **cens* = evocare con la parola) avevano il compito, centrale in uno stato censitario quale era Roma al pari di tante città greche e italiche, di «classificare» i cittadini, attribuendo loro lo status di cittadini romani, determinando la loro collocazione patrimoniale e, di conseguenza, stabilendo il loro grado di partecipazione all'attività militare e politica. La tradizione fissa l'istituzione della censura nel 443 a.C., in un'età ancora avvolta nelle ombre della dubbia attendibilità delle fonti. Dotati di una *potestas* particolarmente rilevante ma non di *imperium*, i censori erano eletti dai comizi centuriati di regola ogni cinque anni (ma non sempre fu possibile tenere censimenti regolari a causa di disordini politici; l'ultimo censore repubblicano fu del 63 a.C.); nel 434 a.C., una *lex Aemilia* fissò in 18 mesi la durata dell'ufficio. Entro 18 mesi dal loro ingresso in carica, i due censori convocavano a Roma al Campo Marzio, fuori dal pomerio, i cittadini e, adiuvati da scribi, araldi, *nomenclatores* (incaricati di chiamare per nome i cittadini), *iuratores* (incaricati di ricevere il giuramento) e *inquisitores* (indagatori), ne registravano le dichiarazioni sotto giuramento [Nicolet 1980, 76 ss.].

Ognuno dichiarava il suo nome e i suoi beni, compresi gli schiavi, e

probabilmente anche i nomi della moglie e dei figli sotto patria potestà; sulla base della stima del patrimonio (ma i debitori potevano dichiarare i debiti), il cittadino riceveva l'inquadramento in una classe, in una centuria e in una tribù. Dopo la guerra sociale, gli abitanti dei municipi e delle colonie romane furono autorizzati a censirsi localmente; tuttavia, i registri del censo locale dovevano essere inviati ed archiviati a Roma. In occasione del censimento, i censori potevano infliggere una *nota censoria* (un biasimo) dopo un controllo dei costumi, sia civici (per violazioni della disciplina militare, per abuso di potere dei magistrati) sia privati (per eccesso di lusso, di divorzi, per comportamento immorale o cattiva amministrazione dei beni). In particolare, il controllo era rigoroso nei confronti dei cittadini di rango più elevato, senatori e cavalieri, che, per l'importanza del loro ruolo, dovevano essere al di sopra di ogni sospetto; se colpiti dalla sanzione censoria, i cittadini erano esclusi dall'ordine di appartenenza (senatorio ed equestre) e venivano «retrocessi» in una centuria o tribù dove il loro voto contava di meno.

I questori, due in origine, scelti direttamente dai sommi magistrati e poi eletti dai comizi tributi dal 447 a.C., si occupavano di finanze, sorvegliando il tesoro conservato nel tempio di Saturno. Ma non doveva essere questo il loro compito originario, perché il nome (da *quaerere*) indica piuttosto una funzione giudiziaria. Passati da due a quattro nel 421 a.C., due (detti *urbani*) restavano fissi a Roma per amministrare l'erario del popolo romano e provvedere sotto il controllo del senato all'erogazione dei fondi necessari ai consoli, e due erano destinati a seguire i consoli nelle campagne militari, di cui erano ausiliari, per l'amministrazione finanziaria delle legioni e del bottino di guerra, nonché i più stretti collaboratori, se del caso, anche nel comando militare. Nel 267 o 264 a.C. ne furono creati altri quattro, per un totale di otto, stanziati in varie città italiane, tra cui Ostia e Cales (forse erano detti *classici* oppure *italici*). Nel tempo, l'aumento del loro numero accompagnò le molteplici necessità di avere questori al fianco dei consoli, in guerra, per gestire la cassa militare e provvedere alle spese, e, in pace, per controllare il regolare versamento delle imposte e la fornitura di truppe da parte delle comunità italiche. Silla, che se ne trovò 19, ne aggiunse uno destinato a controllare il rifornimento idrico, Cesare ne raddoppiò il numero, ma Augusto lo riportò a 20. La questura era la tappa iniziale della carriera politica romana.

Con le leggi Licinie-Sestie due edili curuli, eletti inizialmente solo tra i patrizi, si affiancarono a quelli plebei e la carica divenne una magistratura del popolo intero; in seguito, anche i plebei ebbero accesso all'edilità curule, in anni alterni coi patrizi. Edilità curule ed edilità plebea avevano compiti amministrativi e giurisdizionali di notevole rilevanza, la *cura urbis*, la *cura annonae* (l'approvvigionamento alimentare di Roma), la *cura ludorum sollemnium* (l'organizzazione dei giochi). Molto della vita ordinata della città dipendeva dalla loro attività di controllo delle strade e delle norme sul traffico, dell'ordine pubblico in occasione di cerimonie religiose, dei mercati, della regolarità dei pesi e delle misure, delle fontane ed acquedotti. Dalla *cura urbis* si sviluppò quella dell'annona; essi provvedevano ai rifornimenti di grano e alla loro distribuzione, reprimendo e punendo eventuali speculazioni sui prezzi. Vigilavano sui tassi di interesse e sull'osservanza delle leggi limitatrici il lusso dei funerali; custodivano gli archivi dei senatoconsulti nel tempio di Saturno. L'edilità divenne ben presto un formidabile trampolino di lancio per la carriera politica (anche se non era essenziale per il *cursus honorum*), dal momento che uno dei suoi compiti era l'organizzazione dei giochi. Durante l'età repubblicana, a Roma se ne celebravano non meno di sette tra quelli di grande importanza, collaterali alle feste religiose, alcuni dei quali avevano una notevole durata (i ludi romani 15 giorni, i ludi plebei 14). Lo stato, in tali occasioni, interveniva finanziariamente, ma non bastava l'intervento pubblico a garantire quel lusso e quell'abbondanza di spettacoli che le masse – di cittadini elettori – gradivano. Dovevano offrire mezzi, e massicciamente, di tasca propria gli edili che ne erano i responsabili; più davano in denaro, più ricevevano in popolarità, sicura garanzia di un brillante proseguimento del *cursus honorum*.

Magistrature minori erano i sei collegi del vigintisexvirato: *a*) i *decemviri slitibus iudicandis*, collegio di origine oscura di dieci magistrati incaricati di giudicare le cause di minore peso; *b*) i *tresviri aere argento auro flando feriundo*, collegio di tre uomini incaricati di sovrintendere al batter moneta; *c*) i *tresviri capitales* o *nocturni*, il collegio più antico, inizialmente nominato dal pretore, poi eletto alla metà del III secolo a.C. dai comizi tributi, era costituito da una sorta di commissari di polizia che perseguivano i responsabili di ogni tipo di violenza, dirigevano il carcere nel foro e le altre prigioni, esigevano le multe dovute da coloro che avevano perduto cause civili che le prevedevano; *d*) i *quattuorviri viis in urbe purgandis* e i *duoviri viis extra*

urbem purgandis, incaricati di controllare le strade a Roma e di ingresso e di uscita dalla città; e) i quattro *praefecti Capuam Cumas*, che esercitavano funzioni giudiziarie, come delegati del pretore urbano in queste ed altre città campane; poi verso la fine del III secolo a.C. furono eletti dai comizi. Augusto abolirà poi questi prefetti e i due duoviri *viis extra urbem purgandis*, riducendo il collegio a venti, il vigintivirato.

5.7. Le magistrature straordinarie: la dittatura

Le magistrature straordinarie non avevano carattere continuativo, annuale o periodico, ma rispondevano ad esigenze particolari. In casi eccezionali, in cui la sicurezza dello stato avesse corso gravi pericoli, sia per minacce esterne sia per conflitti interni, Roma faceva ricorso alla dittatura. In epoca storica, il dittatore era *creato* dai consoli, su indicazione del senato, in una cerimonia che si svolgeva all'alba, e non era eletto, come tutti gli altri magistrati, dal popolo in assemblea. Questa procedura sottolineava la singolarità della posizione del dittatore nei confronti delle garanzie di libertà del cittadino romano e delle norme che regolavano le magistrature ordinarie. Infatti il dittatore, che poteva durare in carica solo sei mesi, era investito di tutti i poteri. A lui spettava poi la designazione di un suo ausiliare, il *magister equitum*, il comandante della cavalleria, che, però, non aveva alcuna possibilità di condizionare l'operato del dittatore, che anzi poteva, a sua discrezione, rimuoverlo dall'incarico in casi di conflitto e sostituirlo con altri maggiormente fidati. Le fonti ci informano sul fatto che al dittatore era fatto divieto d'andare a cavallo, divieto che è stato interpretato dagli studiosi moderni come segno dell'antico e forse originario ruolo del dittatore (il cui titolo arcaico era infatti di *magister populi* [Valditara 1989]) di comandante della fanteria. Assumeva il potere militare anche all'interno del pomerio, non era limitato nella sua azione contro i singoli dalla *provocatio ad populum*, non doveva rendere conto ad alcun collega, tutti gli altri magistrati erano a lui subordinati; solo i tribuni della plebe conservavano i loro poteri di veto e di intervento, ma le fonti ci indicano come questi fossero nella realtà difficilmente esercitabili. Questa posizione «anomala» della dittatura giustifica i timori e i sospetti da cui essa era accompagnata e, in particolare, il timore che potesse essere la base di

partenza per un tentativo di conquista di potere personale. Dopo un intenso ricorso alla dittatura nel corso delle grandi guerre del IV secolo a.C., nel III secolo a.C. essa ritornò solo durante le guerre puniche (nel 249 a.C. e nel 217/216 a.C.) per poi scomparire nel II secolo a.C. ed essere «recuperata» da Silla e Cesare, ma con portata e finalità diverse.

Dittatori erano anche nominati con incarichi diversi da quelli politico-militari e per durata minore: il dittatore *comitiorum habendorum causa* aveva il compito di indire i comizi, quando le tensioni politiche impedivano il regolare svolgimento dell'attività comiziale; quello *clavi figendi causa* doveva piantare il chiodo annuale, rito di valore religioso e di calcolo del tempo, altri dovevano organizzare le feste pubbliche.

5.8. Le promagistrature

Quando il peso di governare un impero che stava crescendo divenne insostenibile per forze tanto scarse, non vennero aumentate le magistrature, in tipologia e numero, ma vennero «inventate» le promagistrature: in altre parole, i magistrati restavano in carica oltre la naturale scadenza, un rimedio, questo, che non risolse i problemi, ma li complicò. Tutto questo, in genere, non toccò le magistrature urbane.

Le competenze di un promagistrato sono esattamente quelle di un magistrato al di fuori del *pomerium*: un console che ha intrapreso una guerra conserva le stesse funzioni quando prosegue come proconsole e così un governatore di una provincia ha gli stessi compiti e poteri sia come magistrato sia come promagistrato. Le incompetenze sono *domi*: un promagistrato non può convocare i comizi o il senato, poiché per farlo bisogna avere gli auspici, che sono propri solo dei magistrati [Giovannini 1983, 37]. Cicerone, che appartiene al collegio degli auguri ed è rispettoso del *mos*, più volte si rammarica (*Div.*, 2, 36, 76) che ormai da tempo le guerre siano condotte da proconsoli e da propretori che *auspicia non habent*.

Secondo la tradizione, è nel 327 a.C. che si ricorse per la prima volta alla *prorogatio* per consentire al console Q. Publio Filone di ottenere la resa imminente della città sannita di *Palaeopolis* e, di conseguenza, fu anche la prima volta che un generale romano celebrò il suo trionfo quando era già

uscito di carica. Decise il senato, ma poi il senatoconsulto fu confermato da un plebiscito. Dopo le guerre puniche, non c'è più traccia di voto popolare: basta il decreto del senato a determinare la proroga.

A partire dalla fine del III secolo a.C., la necessità di assicurare la presenza di comandanti esperti in più campi di battaglia e le esigenze del governo delle province fecero sì che reiterazioni e proroghe aumentassero, al punto che le promagistrature divennero cosa normale. In altre parole, consoli e pretori potevano essere mantenuti nel loro *imperium*, ma fuori di Roma; prendevano il titolo di propretore e proconsole, e, in forza del loro *imperium militiae*, potevano comandare gli eserciti e governare le province.

Nel 211 a.C. avvenne un'altra svolta: Publio Cornelio Scipione, il futuro Africano, fu il primo *privatus* ad essere investito di *imperium proconsulare* in ragione della gravità della situazione in Spagna, e tuttavia, nonostante il brillante successo del suo comando militare, dovette rinunciare al trionfo, poiché nessuno che avesse condotto una campagna *sine magistratu* poteva ricevere tale onore.

La promagistratura non è dunque un'istituzione originaria della *res publica* né un principio fondamentale della «costituzione»: è il frutto di un compromesso tra i princìpi istituzionali e le circostanze storiche.

6. IL SENATO

L'elemento più originale del sistema istituzionale della Roma repubblicana è la centralità del senato. Non c'è paragone tra il ruolo della *boulé* ateniese e il senato romano, per quanto la *boulé*, almeno per un certo periodo, avesse in mano la supervisione e la gestione degli affari correnti della *polis* ateniese, le sue funzioni restarono sempre limitate rispetto alla posizione del senato romano, vero centro di potere.

6.1. Le funzioni del senato

Durante tutto il III e la prima metà del II secolo a.C., il senato fu l'istituzione determinante la politica di Roma: il suo primato, ritenuto da Polibio come l'elemento fondamentale della forza politica e militare romana, pose i magistrati in un ruolo quasi di «esecutori» dei deliberati del consiglio, al punto che ad un osservatore greco come Polibio la costituzione romana appare senz'altro aristocratica: «molti Greci ed anche molti re sono convinti di questo, perché il senato tratta di tutte le questioni che li riguardano» (Pol. 6, 13).

A lui si sottomette il re seleucide, a lui il re di Pergamo lascia in eredità il regno, a lui si inginocchia il re di Bitinia. Quasi un secolo dopo Polibio, a crisi delle istituzioni repubblicane già avviata, Cicerone, nel momento in cui ridisegnò una costituzione «ideale» per Roma, nel *de legibus* (3, 12) auspica che il senato divenisse il signore della politica generale:

Se il senato è arbitro delle pubbliche deliberazioni, se tutti sostengono quanto egli ha decretato e gli altri ordini accettano che lo stato sia governato dai consigli di questo ordine [...] sarà possibile conservare lo stato in una condizione di equilibrio e di concordia.

La realtà era ben diversa e correva verso l'approdo del principato augusteo.

Nel quadro tracciato da Polibio, che scrive verso la metà del II secolo a.C., ma riflette una realtà della fine del III-inizio del II secolo a.C. il senato ha prima di tutto il potere amministrativo e sorveglia tutte le entrate e le uscite (6, 13).

Per Polibio, tale compito si traduceva nel controllo dell'attività dei questori, che non potevano ordinare spese senza l'approvazione del senato, a meno che non le avessero richieste i consoli. Il senato controllava anche gli stanziamenti deliberati dai censori ogni cinque anni per la costruzione o il rifacimento delle opere pubbliche. In realtà, l'arco di intervento senatoriale fu, nel corso dell'età repubblicana, molto più ampio: basti pensare che, almeno fino alle leggi graccane, il senato amministrava l'*ager publicus* e disponeva delle assegnazioni delle terre e delle deduzioni delle colonie; fino al 167

a.C. (data in cui il *tributum* venne abolito) fissava l'imposta straordinaria di guerra, dovuta a seconda dei beni, che i cittadini mobilitabili versavano per lo *stipendium* dei mobilitati; fino al 123 a.C. i contratti per lo sfruttamento dei beni statali dati in appalto (miniere, foreste) erano sotto la sorveglianza senatoriale.

Ancora più rilevante il controllo sulle uscite: ogni somma destinata ai magistrati e ai governatori delle province, per le spese ordinarie e straordinarie, veniva fissata dal senato; i rendiconti (le *rationes*) erano depositati nell'erario, ma l'autorità di controllo, a cui ci si doveva riferire per l'approvazione delle spese, era sempre il senato. Sono i senatori i giudici dei più importanti processi pubblici e privati, che riguardano cittadini e stranieri in Italia e, in una certa misura, nelle province; esercitano arbitrati per conflitti di natura finanziaria e agraria (ad esempio, sui confini tra comunità); si occupano di criminalità, quando essa mette a repentaglio la sicurezza dello stato (come l'affare dei Baccanali nel 186 a.C., oppure in caso di congiure, sedizioni, rivolte servili); dal 171 a.C., intervengono istituendo commissioni straordinarie affidate ad un pretore (le *quaestiones extraordinariae*), per giudicare delle arbitrarie esazioni dei governatori provinciali. A parte la dichiarazione di guerra e la stipula dei trattati – che erano di spettanza del popolo – l'amministrazione ordinaria dei rapporti con l'«estero» (potenze straniere, alleati, sudditi) era affidata al senato: esso riceveva le ambascerie e le delegazioni; ratificava le *leges* emanate dai governatori per popolazioni provinciali; inviava ambascerie e propri *legati* per controllare l'applicazione dei trattati e delle leggi provinciali. E al senato spettava la designazione di un *interrex*, per indire i comizi elettorali, se non era disponibile nessun magistrato.

Le deliberazioni comiziali furono a lungo soggette all'*auctoritas patrum*, ossia alla ratifica da parte del senato. In origine, essa doveva essere data ad una legge o ad una elezione di un magistrato dopo il voto, il che significava un forte potere di controllo sull'attività assembleare; nel 339 a.C. una legge *Publilia*, nel quadro dello storico conflitto tra patrizi e plebei, come si è visto, la trasformò in un'autorizzazione data in via preliminare ad ogni proposta sottoposta al voto assembleare. Il che non vincolava l'assemblea ma, nei fatti, aveva un suo peso. Alla legge *Publilia* seguì di lì a poco una legge *Maenia* che spostò l'*auctoritas* a prima del voto anche per le elezioni. Dopo il

133 a.C., numerose leggi e plebisciti furono presentati senza o contro la volontà del senato. Silla tentò di restaurare l'autorità senatoria reintroducendo l'obbligo del consenso preliminare del senato ai plebisciti, provvedimento che, dopo alterne vicende, fu abolito nel 70 a.C.

I senatori furono designati inizialmente dai re e poi, in età repubblicana, dai magistrati superiori, e infine, dalla fine del IV secolo a.C., dai censori, che davano la precedenza nella scelta (la *lectio*) a coloro che avessero ricoperto una magistratura, per cui il senato, in gran parte, era un consesso di ex magistrati. Ogni cinque anni l'albo senatorio era sottoposto a revisione: se del caso, i non meritevoli erano espulsi, quelli deceduti venivano rimpiazzati. Così Livio descrive la *lectio* del 216 a.C., quando andavano reintegrati ben 177 senatori, vittime della guerra che fu tenuta dal dittatore Fabio Buteone:

[Il dittatore] reclutò per primi coloro, che, successivamente alla censura [del 220 a.C.], avevano rivestito una magistratura curule e non erano ancora entrati in senato, secondo l'ordine della loro elezione. Poi scelse coloro che erano stati eletti edili, tribuni e questori; poi, tra coloro che non avevano rivestito ancora nessuna magistratura, quelli che avessero riportato le spoglie di un nemico o meritato una corona civica (Liv. 23, 23, 4-6).

Il numero canonico di 300 subì profonde modificazioni con Silla, che lo innalzò a 600, immettendo in senato uomini nuovi, cavalieri, ex ufficiali, di origine municipale ed italica, e reclutamenti eccezionali si ebbero con Cesare e i triumviri, dopo che le proscrizioni avevano prodotto grandi decimazioni. Si è discusso a lungo se in età repubblicana fosse previsto un censo per l'ingresso al senato. Probabilmente non esisteva un censo senatoriale specifico, ma, poiché l'appartenere all'ordine senatorio significava far parte del gruppo di ex magistrati e poiché si poteva aspirare ad una magistratura solo dopo aver servito dieci anni tra i cavalieri (così afferma Polibio), i senatori dovevano avere almeno il censo della prima classe. Del resto Roma è per eccellenza una città censitaria, in cui tutto (dal peso militare al peso del voto) era graduato secondo l'inquadramento per ricchezze. In una *res publica* molto attenta alla *dignitas* e agli emblemi del rango i senatori si distinguevano dai comuni cittadini perché portavano il laticlavio, una striscia larga

di porpora cucita all'orlo della toga (l'*angustus clavus* era invece una striscia stretta e verticale che indicava l'ordine equestre) e speciali calzature di pelle rossa; sedevano in posti riservati negli spettacoli e nelle cerimonie.

6.2. L'attività del senato

Non è del tutto chiaro come si svolgesse concretamente l'attività del senato, le cui sedute dovevano necessariamente tener conto sia dell'attività assembleare sia dell'attività giudiziaria sia degli impegni militari, a cui i senatori come cittadini erano chiamati (votare nei comizi e giudicare nelle corti, partecipare o guidare campagne militari) [Bonfond-Coudry 1984]. L'analisi dei testi, per quanto riguarda le testimonianze relative alle sedute, mette in luce come non esistessero giorni riservati al senato, così come invece avveniva per le riunioni assembleari che i magistrati erano obbligati a convocare solo in giorni determinati (*dies comitiales*); il senato può invece riunirsi nei giorni fasti o nefasti ed anche nei giorni comiziali. Il che conferma la centralità del senato come consiglio permanente della *res publica*, che deve essere e tenersi sempre disponibile. Nel 211 a.C., quando si attende l'attacco di Annibale a Roma, il senato, ci dice Livio (26, 9, 9), si tiene pronto nel Foro, nel caso ci sia necessità di una deliberazione; del resto, per il senato non vale neppure il vincolo degli auspici (che tanto pesa sulle assemblee): non si conosce alcun caso di deliberazione del senato annullata per *obnuntiatio* (ossia a motivo di un cattivo presagio). Il senato doveva essere riunito in un luogo inaugurato, un luogo, dunque, delimitato dagli auguri (il *templum*); solo in questo caso – scrive Varrone citato da Aulo Gellio (*Noct. Act.*, 1, 7, 7) – i deliberati del senato hanno pieno valore giuridico. Ma questa non è una condizione che riguardi solo il senato: ogni atto assunto dalla comunità deve essere in accordo con la divinità, per cui anche i luoghi di riunione del *populus*, i rostri, le piattaforme degli oratori, sono dei *templa*. Le fonti ci indicano non meno di 16 luoghi di riunione del senato in età repubblicana a Roma, sia fuori sia dentro il pomerio, alcuni utilizzati regolarmente, altri eccezionalmente. La sala delle riunioni per il senato per eccellenza era la *Curia Hostilia* (che prendeva nome dal re Tullo Ostilio), contigua al *comitium* e preceduta da un vestibolo; allargata da Silla per accogliere il suo ampio

senato, fu demolita nel 44 a.C. e rimpiazzata dalla Curia *Iulia*. In altri casi, il senato si riuniva nel tempio di Giove Capitolino, in quello della Concordia, di Bellona, dei Castori, di Apollo, nell'*Atrium Libertatis*, nella Curia di Pompeo, d'Ottavia, al Campo Marzio. Le ragioni che sovrintendono a queste varie scelte non sono sempre di facile individuazione, sono forse legate solo a motivi di comodità materiale. Il senato non può riunirsi di sua iniziativa, né fissare il suo ordine del giorno; è necessaria l'iniziativa di un magistrato, che convoca la seduta (questo però non obbliga i senatori a partecipare e Cicerone segnala il crescente assenteismo dei suoi tempi, nonostante siano previste sanzioni) e che, in virtù del suo *ius relationis*, presenta gli argomenti da dibattere e da mettere al voto, una specie di ordine del giorno. L'analisi del processo effettivo che porta alla decisione mette però in rilievo il ruolo dei senatori, che, del resto, è testimoniato dal fatto che il senatoconsulto quasi sempre porta il nome del senatore che ha formulato la *sententia*, ossia il parere su cui si è votato; ad esempio, Cicerone ricorda che il senatoconsulto che imponeva dure tasse per le città d'Asia fu preso su *sententia* del senatore Lucio Filippo. Non mancano, però, altri casi in cui il riferimento è al magistrato presidente della seduta; sempre Cicerone scrive che su proposta di Lentulo (*Lentulo referente*) i consoli ebbero l'incarico di promuovere il suo rientro dall'esilio.

Normalmente una seduta si apriva con la *relatio* (ossia la formulazione dei temi da dibattere) del magistrato, un console o un pretore, e proseguiva con l'interrogazione dei senatori da parte del presidente perché esprimessero il loro parere. Il *ius sententiae* spettava a tutti i senatori, ma, nella realtà, era diverso il peso dei vari pareri: forte per il *princeps senatus*, interpellato per primo, e per i senatori di alto rango; debole, per i senatori di minor prestigio che, spesso, dovevano limitarsi ad una parola o ad un gesto di consenso o di dissenso rispetto alle opinioni altrui. Il voto avveniva sia individualmente, su interrogazione di ognuno dei senatori in ordine di grado (*ensorii*, *consulares*, *praetorii*, ecc.), sia (più raramente) *per discessionem*, nel qual caso i senatori si disponevano da una parte o dall'altra della Curia subito dopo la *relatio*.

Aulo Gellio (*Noct. Act.*, 14, 7, 9), commentando l'opuscolo dedicato dall'erudito Varrone, nell'ultimo secolo della repubblica, all'interrogazione dei senatori, afferma che l'antico costume era quello di iniziare ad interro-

gare colui, tra i senatori consolari, che fosse stato iscritto dai censori in testa alla lista del senato (l'*album*), ossia il *princeps senatus*. All'epoca di Varrone, invece, già era invalso l'uso di interrogare per primo, da parte del magistrato presidente, uno qualsiasi dei consolari. Questa modificazione della prassi rispondeva ad esigenze politiche ben precise: il primo voto pronunciato era carico, tradizionalmente, di una grande forza di orientamento del senato, per cui i consoli, quando gli scontri alla fine della repubblica divennero laceranti, avevano tutto l'interesse ad interrogare per primo il senatore con cui ci fosse consonanza di posizioni politiche o particolare legame di amicizia o di cui si cercasse l'appoggio. Il risultato finale, che è il prodotto delle *sententiae* espresse, diventa il senatoconsulto.

Il senato poteva proclamare una sorta di stato di emergenza, che autorizzava i magistrati ad impiegare ogni mezzo fosse ritenuto necessario per la tutela dello stato, senza il vincolo della *provocatio* e dell'*intercessio*: era il *senatusconsultum ultimum*. La prima applicazione fu in occasione dei conflitti tra consoli e il tribuno C. Gracco, nel 121 a.C., e ripetutamente, poi, nel corso dell'ultimo secolo della repubblica, tale senatoconsulto venne assunto come efficace strumento per bloccare i capi delle fazioni in lotta, ma sempre fu oggetto di aspre polemiche da parte dei *populares*, in quanto era ritenuto limitativo della libertà dei cittadini.

6.3. Società e politica

Quello romano era un mondo che presentava stratificazioni orizzontali e segmentazioni verticali, tra liberi e schiavi, tra schiavi e affrancati, tra stranieri e cittadini, tra cittadini a pieni diritti e cittadini senza suffragio, tra donne e uomini, tra adulti e minori. La vita politica e l'esercizio dei diritti civili e politici erano strettamente determinati da questa struttura articolata e gerarchizzata del corpo civico (al livello centrale di Roma come nelle città periferiche), in cui tutti vivevano il politico e il sociale a seconda del posto che occupavano in un gruppo (l'*ordo*). In relazione, infatti, all'ordine cui apparteneva, ciascuno era incluso in un sistema di diritti completi o, invece, di diritti minori o si trovava in rapporto di dipendenza o di totale esclusione dal corpo civico.

Per secoli l'assetto politico-istituzionale romano fu caratterizzato, come si è visto, dall'ordinamento centuriato, che, fino all'esplosione delle profonde diseguaglianze economiche alla metà del II secolo a.C., era calibrato su valori di censo piuttosto modesti, sia in assoluto sia nei rispettivi livelli. Col formarsi delle grandi ricchezze (e di contro delle grandi povertà) della tarda repubblica, il solco tra ricchi e poveri divenne potente e, poiché la ripartizione dei vantaggi e delle cariche avveniva a partire dal *census*, c'è da chiedersi quale fosse allora la reale fisionomia di questo sistema.

Tutti (pochi rispetto alla popolazione totale) i cittadini erano elettori, ma non tutti erano eleggibili, non avevano dunque né gli stessi diritti né le stesse opportunità di accedere alle magistrature, poiché già per essere candidati alla prima carica del *cursus honorum*, la questura, era necessario un censo minimo, che, alla metà del II secolo a.C., divenne lo stesso che era necessario per essere arruolato dai censori nell'ordine dei cavalieri (400.000 sesterzi); tale cifra era circa sedici volte il limite di censo della prima classe.

Le funzioni dirigenti appartenevano ad una classe politica composta di due ordini dominanti, senatorio ed equestre (*uterque ordo*: li chiama Marziale, l'uno e l'altro ordine, a significare la loro differenza e la loro unità). Il primo, che coincide in età repubblicana col senato, aveva come base di ricchezza essenzialmente la terra e svolgeva importanti funzioni pubbliche; il secondo, l'*ordo equester* (i cavalieri), che si venne a costituire dai Gracchi in poi, dominava il mondo dei *negotia*, dei commerci, della riscossione delle imposte, degli appalti, e solo in parte, e solo in alcuni momenti, tra il 121 e l'80 a.C., occupò importanti funzioni giudiziarie. Ma lo stesso ordine senatorio, composto da tutti coloro che avevano un seggio in senato, era ben lontano dall'essere omogeneo, perché al suo interno si distingueva un gruppo ristretto ed esclusivo di una ventina di famiglie patrizie, discendenti dai magistrati più importanti, che consideravano il consolato come loro privilegio e si accaparravano le magistrature principali (secondo i calcoli del De Sanctis, tra il 233 e il 133, su 200 consoli, ben 159 appartenevano a solo 26 famiglie nobili: 24 sono Corneli, 15 Claudii, 10 Fulvi, ecc.; tra il 200 e il 146 a.C. compaiono solo sei famiglie non prima presenti nei Fasti). Sallustio, per l'età mariana, parla di una nobiltà che si passava il consolato di mano in mano, con una netta chiusura verso l'esterno.

Era la cosiddetta *nobilitas*, costituita su una funzione istituzionale quale

la gestione di una magistratura, che monopolizzava gran parte delle attività politiche, militari, religiose e finanziarie [Gelzer 1912]. La *res publica* era cosa sua. Pur tuttavia tale gruppo ristretto, a sua volta, non era neppure esso unitario, poiché al suo interno si distinguevano i patrizi dai plebei, i nobili da più generazioni da quelli di più fresca data, le famiglie discendenti da consoli o solo da pretori. La compattezza dell'ordine senatorio si ricomponeva solo di fronte alle ambizioni crescenti dei cavalieri, che aspiravano a tradurre la loro ricchezza, continuamente alimentata dalle possibilità di affari offerte dalle nuove conquiste, in potere politico [Nicolet 1966-74].

L'uomo aristocratico è tale per eredità, ma l'ereditarietà non bastava, doveva essere sostenuta dal voto popolare. Il *cursus* prevedeva, come si è visto, una gradazione di cariche, la cui somma portava esperienza e competenza, e il candidato, per essere eletto, doveva conquistarsi il suffragio, sia con tecniche di persuasione, basate sull'abilità oratoria sia con altri strumenti più concreti (i donativi, il richiamo agli obblighi clientelari). Chi invece si affacciava, per la prima volta in una famiglia, alle cariche era considerato con disdegno *homo novus*, privo di quella *dignitas* e di quella *auctoritas* che venivano dal riconoscimento che l'intera comunità dava dei meriti acquisiti in passato da tutta la famiglia: la *nobilitas* era patrimonio privato, su cui l'erede poteva fondare la sua fortuna. Sallustio fa dire a Mario (*Iug.*, 85, 4; 11; 29) di non avere immagini né trionfi né consolati degli antenati da poter ostentare in pubblico. Le uniche cose che poteva mostrare erano la sua capacità in guerra, la sua probità, il coraggio, il suo desiderio di gloria, ma esse poco valevano di fronte agli strumenti con cui i nobili si procuravano le cariche: la ricchezza, i legami di *amicitia*, la clientela.

Soprattutto dopo la guerra sociale, la composizione delle classi dirigenti si trasformò in profondità, con l'aristocrazia tradizionale rimpiazzata progressivamente da una nuova classe politica venuta dai municipi d'Italia e dalle colonie e scaturita dal notabilato municipale. Certamente i patrizi contavano ancora in senato, ma da tempo avevano ceduto il passo, almeno numericamente, ai plebei; nel 55 a.C., su 415 senatori, solo 43 erano patrizi e la proporzione plebea divenne ancora più forte col secondo triumvirato, nel 44/43 a.C. A partire da Pompeo si ebbe una forte avanzata dei cavalieri, che erano precipuamente interessati a tutte le attività affaristiche [Nicolet 1966-74; Pani 1997, 130 s.]. Con le proscrizioni e gli appalti, essi si arricchirono enorme-

mente: Rabirio Postumo, figlio di un ricco appaltatore, gestiva una rete di affari che arrivava in Egitto, prestò enormi somme al re Tolomeo XI e, quando non gli furono rimborsate, ottenne in cambio il posto di «ministro delle Finanze». Cicerone, cavaliere di Arpino, entrato nella *nobilitas* quando divenne senatore, tentò di promuovere un'alleanza politica (di centro, diremmo oggi) tra la maggioranza moderata dei nobili e dei «buoni» (*boni*), gli uomini onesti e ricchi contro gli eccessi dei popolari, ma invano. Solo Cesare seppe attirare dalla sua parte i cavalieri ed utilizzarli al servizio della *res publica*, come ufficiali del suo stato maggiore o collaboratori di governo o banchieri, a sostegno delle sue campagne. Cominciò così per i cavalieri un'integrazione nei compiti di governo e di amministrazione che con il principato di Augusto si sviluppò rapidamente, fino al punto che essi divennero uno dei più solidi sostegni al nuovo regime ed eccellenti funzionari al servizio dell'impero.

Al di fuori di senatori e cavalieri, i ceti inferiori erano tutti compresi nel termine *plebs*, che concettualmente era lontano dalla plebe dell'età arcaica [Nicolet 1984, 134 ss.]. Comprendevo plebe urbana e plebe rurale, la prima di variegata composizione economica e sociale, contadini impoveriti e inurbati, commercianti, artigiani, operai, usurai o disoccupati – i proletari –, che tutti diventarono alimento di clientela attirata da donativi, frumentazioni, feste e banchetti; la seconda, legata alla campagna e al lavoro agricolo, massa di coloni pronti a diventare soldati. Il più povero dei cittadini romani, in quanto cittadino, era certo più ricco sul piano politico e giuridico del più ricco dei liberti o degli stranieri, ma sul piano materiale la sua povertà era spesso irreversibile e drammatica, una povertà che non lascia grandi tracce nella vicenda storica, anche se talora si lascia cogliere nel fenomeno dei contadini che migrano dai campi verso Roma o nelle proteste nelle piazze per il gravame dei debiti o le carestie.

Cicerone, attento interprete del sentire delle classi elevate, disprezza la plebe urbana perché il lavoro salariato che svolge è indegno di un uomo libero (la *merces*, la remunerazione, è segno di schiavitù, per il romano che non ha bisogno di un lavoro) e perché essa affolla i comizi per sostenere i patroni quando si presentano alle elezioni o ricercano appalti per lavori pubblici.

Non cercare dunque, Catone, di privare le classi inferiori della soddisfazione e dell'interesse che esse trovano nel renderci omaggio. Lascia

a coloro che si aspettano tutto da noi il mezzo di dare a noi, anch'essi, qualcosa

scrive nel *pro Murena* (71) con una certa condiscendenza. Roma, in effetti, era il solo luogo dove un cittadino senza risorse potesse avere influenza sulla politica, in quanto il suo voto era ricercato, e dove l'entrata nella clientela di un influente patrono poteva dare frutti sostanziosi. Qui si poteva andare gratuitamente a spettacoli, qui si aveva diritto a distribuzioni di grano a basso prezzo (fino a che Cesare non limitò a 150.000 il numero dei beneficiari).

Politicamente questa plebe non formava un gruppo compatto, ma divenne massa di manovra e preda delle lotte tra fazioni e gruppi contrapposti a partire dall'età dei Gracchi, finendo col rappresentare una delle maggiori preoccupazioni per i politici, che se ne contendevano i favori, ma ne temevano le agitazioni di piazza, se le loro rivendicazioni e le loro esigenze non fossero state accettate. Era questa la plebe che si ammassava nelle *insulae*, i fabbricati alti e stretti che traducevano visivamente la stratificazione sociale, nel progressivo degrado delle condizioni abitative: al piano terra, le botteghe degli artigiani e dei venditori al minuto; al primo piano, appartamenti per una dozzina di persone; poi, negli altri, un crescente affollamento promiscuo.

6.4. Roma fu una democrazia?

Da tempo gli studiosi si chiedono se il sistema politico romano si debba o non si debba considerare «democratico» (pur tenendo conto che il nostro modo di intendere la democrazia è diverso da quello degli antichi, basti pensare alla presenza di schiavi o all'esclusione delle donne dal momento politico nel mondo greco-romano). Qual è in definitiva il ruolo del popolo e quali sono gli spazi realmente concessi alla sua partecipazione e alle sue scelte? Mommsen, che alla fine dell'Ottocento, tracciò una storia del diritto pubblico romano [1887-91], aveva interpretato la vita politica romana in termini di contemporaneità, sul modello tedesco o inglese, parlando quindi di partiti, parlamento, governo, e il francese J.B. Mispoulet nel 1899 aveva pubblicato un eloquente saggio sulla vita «parlamentare» della Roma repub-

blicana [Mispoulet 1899], confermando una prospettiva di tipo modernista. Dai primi decenni del 1900, gli studi di Gelzer [1912] e di Münzer [1920], avviarono le ricerche verso una diversa direzione, quella prosopografica, sulla base dell'analisi dei Fasti consolari, della ricostruzione delle famiglie, dei legami matrimoniali, delle alleanze politiche, dei rapporti di clientela, di qui approdando alla delineazione dei «partiti», costituiti attorno o ad un singolo personaggio politico o ad un gruppo di famiglie. Sulla scia di questa impostazione, Syme [1962] ed altri hanno sottolineato in tempi e in modi diversi come la lotta politica a Roma abbia visto come protagonisti non il popolo, ma un ristretto gruppo di famiglie aristocratiche appoggiate da ampie clientele, che, senza fare riferimento a precisi programmi politici, si contendevano onori e cariche. Altri studiosi hanno invece dato rilievo ai contenuti sociali e politici delle contrapposizioni, al di là della logica degli accordi tra gruppi, e Claude Nicolet, dal canto suo, analizzando «il mestiere del cittadino», ha messo in luce, sul piano della concreta quotidianità, il grado di partecipazione politica [Nicolet 1980]. Studi recenti [Jehne 1995] hanno valutato il ruolo dell'oratoria politica e delle *contiones*, le riunioni politiche, come strumenti per la diffusione delle idee e la creazione del consenso.

Polibio e Cicerone, che sulla traccia polibiana meditò sugli ordinamenti romani, Livio e Dionigi, che ne scrissero la storia, non giudicavano Roma certamente una città «democratica». Polibio vi vide una realizzazione molto vicina all'ottimo della «costituzione mista», in cui i tre elementi caratterizzanti la costituzione romana (consolato, senato, assemblee) rappresentavano, in un bilanciamento, le tre forme semplici delle costituzioni (monarchia, oligarchia, democrazia). Cicerone la rappresentava come un'oligarchia moderata, in cui l'esercizio delle funzioni politiche era riservato a pochi, sorretti dal consenso dei molti.

Come avveniva, allora, la rappresentazione degli interessi collettivi? Un canale importante era quello della clientela: il patrono, che spesso in tal modo ricambiava il sostegno politico ricevuto per la sua carriera, accoglieva le sollecitazioni dei singoli o delle comunità e, se riteneva necessario, interveniva presso gli uomini e le sedi idonee (il magistrato, il senato, le assemblee), per raccomandare (la *commendatio*) una determinata soluzione ad una questione o caldeggiare una nomina. Ci si è chiesto spesso, se al di là di questo intervento clientelare, che qualcuno ha definito il «surrogato del principio

rappresentativo», si possano cogliere realtà organizzative del consenso, fondate su programmi precisi, alla maniera dei moderni partiti. L'indagine in tal senso è resa possibile dalle fonti ricche e dettagliate soprattutto per le vicende politiche del I secolo a.C. Sul piano lessicale, si incontrano due termini: *factio* e *partes*. Il primo indica un gruppo che agisce politicamente e molto spesso viene usato con valore peggiorativo, almeno in età tardorepubblicana. Sallustio (*Iug.*, 31, 15) chiama *amicitia* una consonanza di intenti tra persone oneste; *factio* quella tra malvagi, dando al termine dunque il significato di gruppo attivo e potente, ma a cattivi fini. Il secondo rappresenta raggruppamenti più vasti: l'origine, secondo Cicerone, fu data dalla morte di Tiberio Gracco, che *divisit populum unum in duas partes* (*de rep.*, 1, 33), con un chiaro riferimento alla contrapposizione tra *optimates/populares*. L'idea di *partes*, in quanto rinvia ad una idea di scissione dell'unità della *res publica*, di rottura della *concordia*, che era ideale vivo in Roma fin dal IV secolo a.C. e in cui si riflette la concezione dello stato come solidarietà di tutte le parti, si presenta negli autori, a prescindere dal loro orientamento politico, con un carattere di negatività.

Le *partes populi* o *populares* e le *partes optimae* o *optimates* possono essere intese come antenati dei moderni partiti? [Brunt 1990, 49 ss.; Pani 1997, 18 ss.]. Indicano, come talvolta si è inteso, il «partito democratico» e «il partito conservatore»? *Popularis* è chi è «amato dal popolo» e poi passa a significare «amico del popolo»: alcuni si gloriano d'esserlo, altri sono accusati d'esserlo. Sul piano dell'iniziativa politica, i *populares* focalizzavano la loro azione su alcuni grossi temi, di interesse per il popolo, innanzitutto economici, e proponevano distribuzioni di grano, leggi agrarie, nuove deduzioni di colonie, leggi contro le usure, leggi tabellarie per il voto segreto, l'immissione dei nuovi cittadini nelle tribù. *Optimates*, nell'interpretazione ciceroniana (il termine ricorre quasi solo in Cicerone, manca in Livio), sono i «buoni», i «migliori», i soli legittimati al governo perché preoccupati unicamente del bene comune. Sul piano politico, sostenevano l'autorità del senato e il mantenimento dei tradizionali privilegi della *nobilitas*; opponevano, almeno a parole, l'*utilitas* pubblica agli interessi individuali. Certe linee di tendenza politiche si colgono abbastanza bene dietro le rivalità e i contrasti personali, ma in genere queste opposte aggregazioni (che non avevano la fisionomia strutturata e organizzata dei moderni partiti) erano tutt'altro che

nettamente definite nei contorni e nei contenuti. Se è vero che la distinzione è in gran parte interna all'aristocrazia e passa attraverso senatori e cavalieri, uomini nuovi e nobili di antica data, c'è anche da notare però che in entrambi gli schieramenti erano presenti personaggi appartenenti alle diverse classi sociali. Tutto si sviluppava in una rete di clientele e di alleanze tra uomini e gruppi, dagli interessi molto variegati (al fianco di Mario, rappresentante dei ceti emergenti, si posero importanti senatori; con l'aristocratico Silla militarono molti proletari), che aveva come scopo la conquista delle magistrature, dei sacerdoti, dei tribunati della plebe, tutto ciò che, insomma, permetteva il controllo della vita politica romana.

In conclusione, il sistema repubblicano era un sistema aristocratico, in cui un'oligarchia censitaria fu in grado per secoli di impedire che la pressione delle masse in difficoltà economica o le ambizioni personali di un politico portassero a rivolgimenti radicali dell'ordinamento: uno degli strumenti che garantiva la stabilità era un sistema elettorale, diretto, ma filtrato per gruppi, che rendeva inutile una partecipazione universale. All'età di Cicerone, più della metà del *populus* era raggruppata in una sola centuria, quella dei proletari, mai destinata a votare.

6.5. Religione e politica

A Roma, politica e religione sono strettamente connesse: i *sacra publica* (i culti pubblici) sono gestiti dai magistrati e dai sacerdoti incaricati della loro celebrazione, a spese e nell'interesse del popolo intero; neppure i *sacra privata* (i culti privati), affidati ai privati cittadini, sfuggono al controllo dell'apparato sacerdotale.

Il sacerdote, a parte il *flamen Dialis*, chiuso nei suoi arcaici interdetti, non è estraneo alla vita della città, pur essendo vincolato a rispettare rigorosamente le norme del culto, che prevedono purezza di comportamento. È una sorta di «magistrato del sacro». Indipendentemente dal fatto che sia cooptato dentro un collegio (come gli auguri) o eletto dal popolo (come dalla fine del III secolo a.C. il pontefice massimo) o nominato a vita (come il *flamen Dialis*), egli opera costantemente a scopi politici e in un quadro politico; non a caso è o sarà un magistrato o un senatore e una carica sacerdotale

come il pontificato massimo in genere rappresenta, per il suo grande prestigio, un ambito coronamento di una brillante carriera politica [Champeaux 2002, 71].

In epoca repubblicana, la gestione delle cose sacre, in rapporto costante con la vita quotidiana e le istituzioni politiche, era affidata, nella sua dimensione non individuale, ai grandi collegi sacerdotali dei pontefici, degli auguri, dei decemviri, degli epuloni. I primi due collegi, i più antichi, ebbero un'evoluzione parallela: riservati in origine ai soli patrizi, tali restarono a lungo, finché nel 300 a.C. cadde l'ultimo privilegio, divenuto dopo il 367 a.C., il più ostinato baluardo del monopolio politico dei patrizi, convinti come essi erano che i grandi corpi sacerdotali sarebbero stati contaminati dall'ammissione ai plebei, che non avevano purezza di nascita. Anche dopo il 300 a.C. la carica di *rex sacrorum* e i tre flamini maggiori, che facevano parte del collegio pontificale, rimasero sempre riservati ai patrizi.

Gli altri due collegi sono di istituzione più recente. I duumviri, poi divenuti decemviri *sacris faciundis*, secondo la tradizione furono creati dal re Tarquinio il Superbo allo scopo di consultare i Libri Sibillini, una raccolta di tre libri di oracoli scritti in greco, conservati fino all'età augustea nel tempio capitolino. Gli epuloni, tre all'inizio, poi sette, infine dieci, rappresentano il collegio entrato più tardi, nel 196 a.C., nel quadro organizzativo della religione, specializzato nella gestione dei banchetti sacri (*epulum*).

Questi grandi collegi sacerdotali sono custodi di una scienza religiosa di grande spessore, frutto di un'esperienza secolare acquisita dai singoli membri e affidata a libri e commentari, custoditi negli archivi delle singole istituzioni: a quanto sappiamo, raccoglievano formule di preghiere, disposizioni sui modi corretti di compiere i diversi tipi di cerimonie, elenchi aggiornati dei componenti, verbali delle sedute e delle attività, risposte a consultazioni.

I pontefici sono la pietra angolare dell'intera struttura religiosa romana. Capeggiati dal pontefice massimo, che risiedeva al Foro, nella Regia, i membri del collegio (9 dopo il 300 a.C., 15 con Silla, 16 con Cesare) avevano il controllo completo sui culti pubblici e privati, curando che l'introduzione di dei e riti stranieri, che pur Roma conobbe, non alterasse troppo profondamente la tradizione religiosa romana; partecipavano ai più importanti momenti della vita religiosa e politica dello stato, consigliavano e assistevano i magistrati nello svolgimento delle cerimonie, sovrintendevano al culto

pubblico di Vesta, dei Penati, della triade capitolina, compilavano i Libri pontificali, fissavano annualmente il calendario, coi giorni fasti e nefasti, vigilavano sulla legislazione civile e penale, curando che essa non contrastasse col diritto sacro, e coi loro *responsa* contribuivano alla creazione del diritto. Scelti per cooptazione, duravano in carica tutta la vita; solo il pontefice massimo fu eletto, a partire dalla fine del III secolo a.C.; da 17 delle 35 tribù, estratte a sorte.

Per cogliere appieno il ruolo politico della religione, basta fare riferimento al sistema auspicale. Come si è detto, la sollecitazione agli dei perché manifestassero la loro volontà attraverso i segni accompagnava ogni atto pubblico e privato della vita romana; il magistrato prendeva gli auspici il giorno della sua entrata in carica, quando convocava i comizi, quando usciva per la guerra. Tuttavia, sebbene solamente i magistrati avessero il possesso esclusivo degli auspici, erano però gli auguri – i «tecnici del sacro» –, che li interpretavano: di qui il loro potere, anche talvolta eccessivo, nella vita politica e militare.

7. L'ESPANSIONE IN ITALIA E NEL MEDITERRANEO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONQUISTA

Roma, a differenza di Atene, conquistò territori e sottomise popoli e, fin dal V secolo a.C., dovette affrontare il problema di come porsi, in quanto città vittoriosa, nei confronti dei popoli vinti o delle realtà statuali con cui veniva a contatto. La risposta fu dettata dal tipico pragmatismo romano.

7.1. La progressione territoriale

Roma non seguì schemi rigidi, ma utilizzò con duttile senso della realtà strumenti giuridici diversi (colonie, municipi, trattati di alleanza), optando di volta in volta per l'uno o per l'altro a seconda delle differenti situazioni. Naturalmente non era ininfluyente, a tal fine, la valutazione dell'atteggiamento, più o meno amichevole, tenuto dai vari popoli verso Roma, e, quindi, dei ritmi differenti che aveva avuto la conquista. Soprattutto, la diversità delle

soluzioni era imposta dalla varietà etnica e politica delle comunità e dall'ineguale grado di sviluppo dei paesi conquistati, gli uni ancora rozzi (come le popolazioni dell'interno appenninico), altri (come gli Etruschi e le città coloniali greche) molto più evoluti di Roma. La sua politica, nonostante le affermazioni dei suoi storici che esaltano un'immagine di Roma «città aperta» come vocazione originaria, non fu certamente accogliente nei confronti dei Latini, degli Italici o dei provinciali. Tutte le proposte presentate in senato o le richieste avanzate dagli alleati di riconoscimento del contributo da loro dato alla potenza e alla prosperità della *res publica* caddero nel vuoto. I *socii* furono costretti ad una guerra per vedere riconosciuto il diritto alla cittadinanza. C'è da dire che Roma repubblicana, se fu in grado di sottomettere grandi territori, non aveva la struttura istituzionale adatta a favorire una totale integrazione dei vinti.

Roma, quindi, non poteva immediatamente accordare a tutti i popoli vinti la piena cittadinanza e l'integrazione nella *res publica* romana, perché le sue istituzioni, ancora ancorate al modello della città-stato, non sarebbero state in grado di sostenere un governo diretto su aree troppo vaste. Roma era e restò la sede delle istituzioni centrali, il senato, le magistrature, le assemblee del popolo. Quale burocrazia centralizzata sarebbe stata necessaria a Roma se avesse eliminato del tutto gli organi di governo delle varie comunità e quale area dei comizi avrebbe potuto accogliere tanti cittadini per esercitare il diritto di voto? Pertanto Roma gestì con grande cautela l'allargamento della cittadinanza e questo dette luogo ad un graduale processo di assimilazione dell'Italia con Roma, che prese avvio almeno dal IV secolo a.C., e si concluse solo negli ultimi decenni della repubblica, tra opposizioni e battute d'arresto [Sherwin-White 1973]; alla fine, l'unificazione politica romana si impose con tanta irresistibile forza da apparire, agli storici antichi, il frutto di un disegno provvidenziale più che di un'abile politica umana.

Il momento di svolta, nella politica estera romana, furono gli anni tra il 148 e il 146 a.C., quando la distruzione di Corinto e di Cartagine portò alle prime annessioni in Oriente (Grecia e Macedonia), nonché in Africa. Si chiuse la fase che si era aperta nel 197 a.C., con la prima guerra macedonica, di un imperialismo essenzialmente difensivo, che aveva mirato a mettere la zona greca-orientale sotto il controllo romano, attraverso una rete di accordi diplomatici, alleanze, creazione di stati vassalli. Tracia, Asia, Siria, Egitto,

Cipro, Creta erano, per volontà del senato, stati protetti da Roma. Per Roma erano indubbi i vantaggi d'ordine economico, dal momento che si aprivano nuovi mercati per gli uomini d'affari romani. Nel 133 a.C. Roma acquistò il suo primo territorio al di là dell'Egeo, quando il re di Pergamo lasciò in eredità al popolo romano il suo regno, che divenne la provincia d'Asia (129 a.C.), la più bella e la più ricca delle province romane. Dopo, le annessioni e le campagne di conquista si moltiplicarono, in Oriente come in Occidente. Già nel 197 a.C. erano state create nella penisola iberica le due province della Spagna Ulteriore e della Spagna Citeriore; nel 118 a.C., la fondazione di Narbona, la prima colonia romana in Gallia, portò all'organizzazione della provincia della Gallia Narbonense; nel 102 a.C., dopo una lotta vittoriosa contro i pirati di Cilicia, la regione costiera asiatica fu costituita a provincia; nel 96 a.C. il re di Cirene lasciò il suo regno in eredità a Roma e Nicomede III, re di Bitinia, fece lo stesso. Nel 64 a.C. Pompeo creò la provincia di Siria, sulle rovine del regno seleucide. Alla fine della repubblica Roma estendeva il suo impero su quattordici province.

7.2. Annesione o federazione

Durante l'età repubblicana, due soluzioni si offrirono a Roma relativamente alla sorte dei paesi conquistati: l'annessione o la federazione [Toynbee 1981, I, 141]. La tendenza alla federazione si manifestò, fin dall'inizio, nei rapporti coi Latini. Del resto, all'inizio della sua storia, Roma era parte della federazione dei popoli latini, la lega Ferentina che faceva capo ad un tempio di Diana, nel territorio di Aricia; qui i rappresentanti di tutti i popoli, su un piede di parità, deliberavano sulla politica comune ed eleggevano i magistrati federali (il *dictator latinus*). Tale situazione venne modificata dalla politica egemone dei re etruschi: Servio Tullio istituì un nuovo culto di Diana sull'Aventino, al di fuori del pomerio, perché divenisse centro di aggregazione delle città latine.

Una svolta nei rapporti coi Latini sarebbe avvenuta, secondo la tradizione, in conseguenza della vittoria che Roma avrebbe riportato nel 496 a.C., quando i Latini, alleatisi coi Tarquini dopo la loro cacciata, sarebbero stati sconfitti al lago Regillo. I loro rapporti con Roma furono regolati, dicono gli

annalisti, da un trattato del 493 a.C., il *foedus Cassianum*, stipulato dal console Spurio Cassio, che prevedeva la mutua assistenza in caso di guerra e parità di diritti. Questa situazione durò fino al 338 a.C., quando i Latini, che richiedevano a Roma parità nelle cariche e nella gestione politica, di fronte al rifiuto romano, mossero guerra e subirono la sconfitta definitiva. Roma impose lo scioglimento della lega latina ed incorporò direttamente nel suo territorio le città più ostili (*Lanuvium*, *Aricia*, *Nomentum*, *Pedum*), ad altre furono tolte terre (*Tibur* e *Preneste*), a Velletri e Anzio vennero inviati coloni, mentre a poche fu concesso il mantenimento dell'autonomia [Humbert 1978, 176 ss.].

Si venne a delineare una federazione di tipo innovativo, in cui le città erano unite a Roma da trattati, ma non potevano avere alcun rapporto tra loro; scrive Livio: «A tutti gli altri popoli latini tolsero il diritto di matrimonio, di commercio e di assemblea reciproco» (8, 14, 12).

L'unica interlocutrice diventava Roma. Questo sistema venne esteso all'Italia ed accompagnò i tempi della conquista. Alcuni territori vennero annessi direttamente, tutti o in parte, divenendo *ager romanus*, mentre i cittadini (a meno che non fossero massacrati o ridotti in schiavitù) furono assorbiti nel corpo della cittadinanza: *in civitatem accipere*, *Romanos fieri*, *civitatem dare*, così Livio esprime questa procedura di estensione della cittadinanza, che, però, come vedremo, non sempre è concessa *optimo iure*, ossia nella sua completezza di diritti.

Altri popoli, invece, vennero portati alla condizione di *socii* o *foederati*, ossia di coloro che avevano stretto un *foedus* con Roma: così nel 326 a.C. Napoli, nel 272 a.C. Eraclea e i popoli italici (gli Irpini, gli Apuli, i Sanniti, i Bruzzi, i Lucani, i Vestini, i Picenti e così via).

L'estesa rete dei rapporti con gli innumerevoli stati alleati era dunque regolata da trattati appositamente negoziati, frutto di una paziente ricerca delle soluzioni più adatte ad ogni singola città. Taranto e Metaponto, ad esempio, dopo la resa del 272 a.C., dovettero accogliere presidi militari romani; Napoli ed Eraclea, invece, godettero di condizioni così favorevoli che poi esitarono ad accettare la cittadinanza romana. Tutti i trattati, equi o iniqui che fossero, avevano come caratteristica comune il fatto che uno dei due contraenti era Roma, che stava bene attenta ad impedire che si instaurassero tra i *socii Italici* legami reciproci che potessero mettere a rischio la sua posizione egemonica.

Roma, così per le città greche di Italia, come per quelle italiche, rispettò l'autonomia istituzionale dei singoli centri, finché essi si attenevano alla sostanza politica dei loro trattati, e non forzò ad assimilazione quel variegato panorama di magistrature locali che, con qualche problema moderno di interpretazione, si presenta a chi scorre la serie di documenti in lingua originale, il *maru* umbro, il *meddix* sannitico, il *kvaistur* e il *kenstur* osco-sannitico [Toynbee 1981, I, 263 ss.]. Semmai furono le città alleate stesse che gradatamente compresero che stava avanzando un processo, conveniente, di penetrazione politica ed economica. La coesione del sistema dopo Canne indubbiamente tremò e la dura repressione delle defezioni degli alleati che seguì alla vittoria su Annibale modificò l'equilibrio italico e la fisionomia dell'egemonia romana, preparando la crisi politica e militare che maturò in età graccana e culminò nella guerra sociale del 90-88 a.C.

I singoli trattati (sia quelli coi *socii* italici sia col *nomen Latinum*) [Nicolet 1984, 213] prevedevano forniture di contingenti militari e contributi finanziari *ex formula togatorum*, così come recita la legge agraria del 111 a.C.:

Gli alleati e i membri del *nomen Latinum* a i quali, in base alla *formula togatorum*, si è soliti ordinare di fornire soldati nel territorio italico.

La *formula*, ossia la convenzione stipulata col trattato, fissava una volta per tutte l'ammontare dei tributi e il numero dei soldati? Oppure determinava l'importanza demografica della città alleata, in proporzione alla quale Roma, di volta in volta, stabiliva quanto dovuto? Non è facile chiarirlo. Dalle fonti si ricava che gli alleati fornivano grosso modo il 50% delle forze che Roma metteva in campo (truppe che erano comandate da ufficiali «locali») e che, come si ricava da Livio, almeno per i fatti del 193 a.C., i consoli stabilivano, su ordine del senato, sia i contingenti romani sia quelli alleati, secondo l'impegno militare previsto. Le parole di Livio sono chiare:

Il console Minucio ordinò agli alleati e ai Latini, ai loro magistrati e ai loro delegati, che dovevano fornire soldati, di recarsi presso di lui in Campidoglio. Qui chiese 15.000 fanti e 500 cavalieri, in base al numero di *juniores* di ciascuno (34, 56, 5-6).

Il risultato fu che, alla metà del II secolo a.C., il territorio italico controllato da Roma (nei due blocchi, tirrenico e adriatico) era di due tipi: romano ed alleato, con inserzioni di *ager romanus* talvolta dentro quello alleato. A questa duplice condizione del territorio corrispondevano però tre diversi tipi di stato giuridico per gli abitanti: cittadinanza romana *optimo iure*, oppure *civitas sine suffragio*, oppure cittadinanza autonoma degli alleati.

8. LO STATUTO DELLE PERSONE

A Roma e in Italia, come in tutte le zone provinciali, accanto ai cittadini romani esistevano persone di condizione giuridica diversa, che andava dalla totale estraneità al mondo romano (i *peregrini*) all'appartenenza parziale (i cittadini romani senza diritto di voto).

8.1. I cittadini romani

Era cittadino chi nasceva da giuste nozze (*iustum matrimonium*, ossia un matrimonio che rispondesse alle norme fissate dal diritto) tra padre o madre entrambi romani o tra padre romano e madre latina o peregrina, a patto che essa avesse il diritto di connubio: così Gaio definisce (I, 78-80) il cittadino per nascita. Se il figlio non era nato da nozze legittime, seguiva la condizione della madre: era dunque cittadino anche il nato da una filiazione naturale di una donna romana. Alla fine dell'età repubblicana, una legge *Minnucia* fissò però dei limiti: se il padre era latino o peregrino, il figlio seguiva la sua condizione. Se un figlio nasceva posteriormente all'acquisizione della cittadinanza da parte dei genitori, era cittadino; se era nato anteriormente, restava peregrino e non veniva sottoposto alla patria potestà del padre, che è propria del diritto romano. La qualità di *civis* si traduceva all'esterno nell'uso dei *tria nomina*: un *praenomen*, un *nomen*, un *cognomen*, *Marcus Tullius Cicero*.

Una peculiarità dell'ordinamento romano era il fatto che tutti gli schiavi affrancati (detti liberti) ricevessero autonomamente, con l'atto della manomissione, la cittadinanza romana. Questo atteggiamento, che non smetteva

di sconcertare (se non d'indignare) i Greci, così gelosi del diritto di cittadinanza, si comprende se si considera che la libertà (quella dei liberi e quella che viene concessa agli schiavi) si materializzava nei diritti politici: «*libertas id est civitas*», scrive Cicerone.

Non stupisce, allora, che un osservatore greco come il re Filippo V di Macedonia, in una lettera del 215 a.C. ai Larissei, colpevoli di aver ridotto il loro corpo civico limitando il diritto di cittadinanza, individuò nella «liberalità» dei Romani nel concedere la cittadinanza agli schiavi liberati uno dei perni della forza di Roma. In effetti, uno degli aspetti più sorprendenti della schiavitù romana fu l'alta frequenza con cui gli schiavi venivano liberati dai loro padroni (in parte per generosità, in parte dietro compenso), al punto che l'imperatore Augusto farà poi approvare una legge che proibiva ad un padrone di schiavi di liberarne più di cento nel suo testamento. Solo nei primi decenni dell'impero due leggi (la *Aelia Sentia* del 4 d.C., e la *Iunia Norbana* del 19 d.C.) vennero a determinare le ragioni per cui alcuni schiavi manomessi, ad esempio quelli colpevoli di reati infamanti, erano esclusi dalla cittadinanza. Tuttavia, la prima generazione di ex schiavi (i liberti) non godeva di tutti i diritti politici del cittadino; non poteva accedere alle magistrature e il suo voto non sempre aveva lo stesso peso del voto del normale cittadino. Abbiamo già accennato al fatto che una delle questioni su cui si sviluppò, in vari momenti, un aspro conflitto tra i vari gruppi politici fu quella dell'iscrizione dei liberti nelle tribù; in genere, essi erano iscritti nelle sole quattro tribù urbane ed avevano quindi, indipendentemente dal loro grande numero, la possibilità di influire su solo quattro voti [Pani 1997, 213 ss.].

Le concessioni della cittadinanza ai peregrini furono piuttosto limitate in età repubblicana e furono date a titolo individuale o collettivo. Le prime erano strettamente personali e non si estendevano ad altri membri della famiglia; le altre riguardavano o gruppi o intere comunità civiche.

8.2. I contenuti della cittadinanza romana

La cittadinanza romana è un insieme di diritti civili e politici, cui corrispondono doveri. Nel mondo romano mai fu redatto un elenco di questi diritti e doveri né leggi o altre deliberazioni fissarono lo status di *civis*. Il

concetto stesso di diritti civili è moderno e non appartiene all'età antica. Il cittadino gode del diritto di contrarre un matrimonio (*ius connubii*) da cui conseguono effetti giuridici (ossia il regime dotale, la *patria potestas*, i diritti di successione); del diritto di stipulare contratti secondo le norme di legge (*ius commercii*) e del diritto di proprietà, di beni e di schiavi; del diritto di fare testamento; di essere istituito erede; d'essere giudicato, con un «giusto» processo, solo di fronte ai tribunali a Roma per i crimini di cui si è accusati e di essere testimone in un processo. Solo il cittadino, dunque, ha la facoltà di compiere gli atti del diritto civile. Alla fine dell'età repubblicana, la legislazione sillana, con una serie di leggi *Corneliae*, allargò l'area di tutela del cittadino, prevedendo il diritto alla salvaguardia della persona e del domicilio (*lex de iniuriis*) e introducendo una nuova *quaestio* (commissione permanente di giudici) per perseguire omicidi colposi, incendi, vendita e somministrazione di veleni (*lex de sicariis et veneficis*).

I diritti politici comportano innanzitutto quello che è allo stesso tempo il dovere fondamentale nei confronti della *res publica*: il diritto di votare in assemblea (*ius suffragii*); cui si collega il diritto di essere eletto magistrato (*ius honorum*); inoltre: di essere tutelato dalla *provocatio ad populum*, di poter invocare l'*intercessio* di un tribuno o di un magistrato. Di contro, il cittadino doveva servire nelle legioni e pagare il tributo. A partire dal 167 a.C., grazie al bottino macedonico, nessun cittadino fu però più gravato di imposte e, alla fine della repubblica, il servizio militare fu assicurato dai volontari stipendiati, che erano pur sempre cittadini romani.

Un cittadino romano poteva cessare d'essere tale se subiva una *capitis deminutio*, ossia un cambiamento di condizione giuridica: ad esempio, perdeva il proprio stato di libero (in tempi arcaici, per schiavitù per debiti; per prigionia di guerra (ma poteva essere reintegrato in forza del *ius postliminii*, se recuperava la libertà); per condanna penale oppure se diveniva cittadino di altra città, poiché il diritto vietava la doppia cittadinanza.

8.3. *Civitas sine suffragio*

La cautela con cui Roma affrontò i problemi della conquista traspare da quella singolare invenzione che fu la *civitas sine suffragio*, che fu messa in

opera a partire dall'inizio del IV secolo a.C. [Humbert 1978; Sordi 1960]. È una cittadinanza concessa a popoli conquistati o annessi, ma senza il diritto di voto. Sfugge alla comprensione (ma il tutto restava oscuro anche agli antichi commentatori) quale sia il preciso contenuto giuridico di tale cittadinanza «ridotta», che, nel momento in cui escludeva, negando il voto, la partecipazione politica e l'accesso alle magistrature, prevedeva però gli obblighi militari e finanziari dei cittadini, obblighi non poco gravosi, anche se compensati dalle garanzie giuridiche connesse con lo status di cittadini. Né si sa bene se in questa concessione della cittadinanza senza suffragio, che fu applicata per due secoli, dal IV all'inizio, al massimo, del II secolo a.C., si debba vedere un beneficio o una punizione, un privilegio o un'integrazione coatta [Toynbee 1981, I, 212]. I casi noti ci portano in varie direzioni: per Cere, la città etrusca che, secondo la tradizione, fu la prima a ricevere la *civitas sine suffragio*, si sarebbe trattato di un compenso per il ricovero concesso ai *sacra* di Roma, quando la città fu presa dai Galli. Le liste in cui i censori registravano queste collettività presero, appunto, il nome di Tavole dei Ceriti. Nel 306 a.C., invece, la concessione della cittadinanza senza diritto di voto ad Anagni e ad altre città che si erano ribellate a Roma sembra un mezzo per controllare da vicino una popolazione ostile, se è vero che contemporaneamente vennero proibite le assemblee locali, eliminati i magistrati, tolto il diritto di connubio tra le varie città. E il fatto che poi nelle Tavole dei Ceriti venissero in seguito iscritti i cittadini che i censori privavano del voto per cause infamanti suona a conferma del fatto che, anche se in origine tale *civitas sine suffragio* poteva apparire un privilegio, essa venne a rappresentare una situazione di costrizione. Ciò non impedì che in genere si trattasse di una sorta di passerella verso l'integrazione completa; i Sabini nel 268 a.C., i Picenti nel 241 a.C., ad esempio, divennero cittadini romani.

8.4. I Latini

L'universo del cosiddetto *nomen Latinum* in età repubblicana è piuttosto composito: ne fanno parte i *Prisci Latini* (le città della lega latina restate indipendenti al momento dello scioglimento della lega Latina nel 338 a.C.), gli Ernici e i Latini *coloniarii* [Bernardi 1973; Toynbee 1981, I, 255 ss.]. I

Latini, in piena età repubblicana, hanno uno status particolare: godono di loro proprie leggi, devono contribuire con denaro e contingenti di uomini alle campagne militari romane, ma in cambio fruiscono di *ius connubii* e *ius commercii* (sia tra loro, sia coi Romani) e di *ius migrandi*. In base a quest'ultimo diritto, chi si trasferiva a Roma poteva richiedere ed ottenere individualmente la cittadinanza all'atto delle operazioni di censimento, facendosi iscrivere in una tribù romana (questa divenne la principale fonte di acquisizione della cittadinanza). Molti Latini di conseguenza confluirono in Roma, creando dei seri problemi alle città da cui provenivano, che si videro aggravate di oneri, perché la loro popolazione calava, ma i contingenti militari e i contributi che dovevano a Roma restavano immutati. A varie riprese si tentò di limitare l'abbandono delle città latine, imponendo a chi se ne andava a Roma di lasciare un erede nel luogo di origine, limite che venne fantasiosamente aggirato con vendite dei figli come schiavi ai cittadini romani, che poi li manomettevano facendo loro acquisire la cittadinanza romana, o con fittizie vendite dei Latini senza figli, allo stesso scopo. Nel 187 a.C. il pretore peregrino espulse da Roma 12.000 Latini, costringendoli a tornare nelle loro case, e dieci anni dopo, nel 177 a.C., il provvedimento venne ripetuto in forza di una legge Claudia [Laffi 1990, 296 ss.].

A partire dalla fine del II secolo a.C., venne concessa la piena cittadinanza romana a chi rivestiva una magistratura nella propria città (ma è questione ancora discussa se questo diritto appartenesse a tutte le città latine o alle sole colonie di diritto latino) o come ricompensa in caso di vittoria in una causa di malversazione intentata contro un magistrato romano, così come disponeva la *lex Acilia repetundarum*, un plebiscito forse proposto da un collega di C. Gracco nel tribunato negli anni 123/122 a.C. Godono di condizioni di particolare privilegio i coloni delle dodici colonie latine fondate dopo Rimini, dedotta nel 268 a.C., che fruivano del cosiddetto *ius Ariminensium*, che aggiungeva ai benefici della *latinitas* la possibilità di ereditare e di fare testamento secondo il diritto romano. Di colonie latine non ne furono più dedotte in Italia dopo Aquileia (189 a.C.) o Lucca (177 a.C.). Ma una nuova condizione sembra apparire, probabilmente nell'89 a.C., quando con una legge proposta da Gneo Pompeo Strabone, il padre del futuro Pompeo Magno, il *ius Latii* fu concesso alle comunità della Gallia Cisalpina, allora non facente parte dell'Italia: il grammatico Asconio, del I secolo d.C.,

parla di *coloniae latinae*, ma in realtà non ci furono ridistribuzioni di terre. La legge prevedeva che tutti coloro che rivestivano in esse una magistratura acquisissero la cittadinanza romana. Lo stesso *ius Latii* fu accordato a varie comunità della Gallia Transalpina, poi Narbonense, che vennero da allora considerate colonie; Augusto in seguito, e i suoi successori, concederanno la latinità ad altre città galliche. In Spagna, alle cui province fu concessa in blocco da Vespasiano, come si vedrà, sembra invece che tale latinità fosse prevalentemente connessa con una condizione di municipio.

8.5. I *peregrini*

I *peregrini*, chiamati originariamente *hostes*, non erano cittadini romani, ma appartenevano a comunità straniera. La loro condizione giuridica è molto varia perché dipendeva dal rapporto che Roma aveva instaurato con la loro città. Se facevano parte di una *civitas* autonoma, ne erano cittadini a pieno diritto; se la loro città era stata distrutta dal punto di vista politico e amministrativo (e questo in genere avveniva dopo che era stata opposta una dura resistenza alle armi romane), essi non godevano più dei loro diritti locali e la loro condizione era fissata da Roma. Se erano *peregrini dediticii*, ossia appartenenti a popoli nemici che, vinti, avevano fatto *deditio in fidem populi romani*, rimettendosi totalmente alla discrezione di Roma, non potevano accedere in alcun modo alla cittadinanza. In ogni caso, lo straniero mancava di una tutela giuridica, a meno che non fosse coperto da un trattato internazionale stipulato tra Roma e un'altra *civitas* o da un legame di ospitalità (*hospitium*), che è una sorta di patto di amicizia stretto tra famiglie, con valore reciproco tra i contraenti, o tutelato da un patronato, individuale o collettivo.

Roma, per tutta l'età repubblicana, procedette con grande cautela nella concessione della cittadinanza agli stranieri; le concessioni individuali, almeno nei primi secoli di età repubblicana, avevano un carattere strettamente personale e non si estendevano, salvo disposizioni particolari, alle mogli e ai figli; i *socii italici* restarono peregrini fino all'89 a.C. ed ottennero l'integrazione nella *civitas romana* solo con lo scontro militare. Si dovette attendere il 49 a.C. perché, con Cesare, la cittadinanza fosse data anche a

tutta la Gallia Cisalpina, che poi nel 42 a.C. cessò di essere una provincia e divenne parte dell'Italia.

Il 242 a.C. segnò un momento importante nel rapporto tra Roma e gli stranieri: in tale anno venne creato il pretore peregrino, col compito di risolvere il contenzioso giudiziario tra Romani e stranieri. Tale istituzione era una conseguenza del fatto che il dominio del Mediterraneo, acquisito alla fine delle guerre puniche, proiettava Roma in una dimensione di scambi commerciali vasti e richiamava persone dall'Italia e dai paesi mediterranei, commercianti, fornitori di prodotti per l'esercito, naviganti. Inevitabilmente si cominciarono a porre problemi, sul piano del diritto, relativi non solo alle operazioni commerciali, ma anche alla stessa presenza di stranieri.

9. LO STATUTO DELLE COMUNITÀ

Accanto a Roma, l'*urbs*, le comunità locali, di antica origine o di nuova fondazione, si trovavano in condizione giuridica diversa, in relazione alla loro appartenenza o meno alla comunità romana. In effetti i procedimenti giuridici che Roma utilizzò per rapportarsi con le altre collettività e per gestire l'ampliamento territoriale furono molteplici, in relazione alle diverse situazioni cui si applicavano; le diverse formule appaiono quasi tutte nel IV secolo a.C. Difficile resta ancora la definizione dei contenuti originari del municipio.

9.1. I municipi e le prefetture

La definizione di *municipium* creava difficoltà già agli eruditi di età antoniniana, nel II secolo d.C.

Municipes e *municipia* – scrive sconsolato Aulo Gellio – sono parole facili da pronunciare e di uso comune e non trovi nessuno di coloro che le impiegano che non creda di sapere perfettamente che cosa significhino [...]; in realtà noi ignoriamo che cosa sia un *municipium* e quali siano i suoi diritti (16, 13, 1-3).

La stessa difficoltà si propone ai moderni, perché, se è vero che il municipio fu un'istituzione che i Romani utilizzarono largamente in età repubblicana nei rapporti con le popolazioni italiche, al punto che le comunità locali tenderanno ad assumere questo nome, quando, come vedremo, tutta l'Italia ottenne la cittadinanza, le fonti non ci danno una definizione univoca di esso né ci presentano situazioni omogenee. A lungo si è sostenuto, sulla base dell'etimologia del termine (da *munia capere* = assumere gli oneri del cittadino) che la condizione di *municipes* si identificasse con quella di *cives sine suffragio*, il che però non trova sicura conferma nelle fonti.

Infatti sono attestati municipi a piena cittadinanza (così Tuscolo, chiamato da Cicerone *municipium antiquissimum*, poiché la sua costituzione risalirebbe al 381 a.C. o gli Aricini, che ricevettero sin dall'inizio la *civitas optimo iure*) e municipi di cittadini senza suffragio (così Cuma, Acerra, Formia). Conviene, nel labirinto delle ipotesi che sono state prospettate, accogliere i risultati delle ampie ricerche di Humbert [1978], che, nel termine «municipio», vede definita una piccola comunità locale, che ha un'amministrazione civica autonoma e che tale amministrazione conserva, sia che essa venga integrata completamente nella cittadinanza romana, sia che goda solo della *civitas sine suffragio*. Sta in questo, dunque, la fisionomia originale del municipio, nella coesistenza dell'integrazione nella *civitas* romana (completa o senza diritto di voto) con il mantenimento dell'appartenenza ad una *res publica* distinta ed autonoma: la *res publica* (locale) è dentro la *civitas* (romana). Quando Cicerone nel *de legibus* (2, 2, 5) riflette sulle due patrie di Catone, Tuscolo e Roma, scrive una pagina divenuta giustamente celebre, per la nettezza con cui propose la teoria della patria naturale e della patria di diritto, che bene traduceva il concetto di un duplice grado di organizzazione della cittadinanza romana:

Penso – scrive Cicerone – che Catone come tutti i cittadini dei municipi abbia due patrie, una naturale, l'altra di diritto [...] noi dobbiamo chiamare patria tanto quella dove siamo nati quanto quella dove siamo accolti. Ma dobbiamo maggiormente amare quella per cui il nome di stato è comune a tutti i cittadini [...] ma non meno cara di quella che ci accolse è la patria che ci ha generato.

Certo è che Roma, al momento delle annessioni, non lasciò a tutti i municipi lo stesso grado di autonomia interno: con l'abituale pragmatismo tenne conto delle situazioni pregresse locali e dei vari modi con cui le comunità si erano rapportate a Roma. In genere, il municipio veniva costituito attraverso una *lex*, emanata da Roma e che doveva contenere le norme cui attenersi nel governo locale; in alcuni casi, invece, come Aricia e Capena, fu stipulato un *foedus*, forse anch'esso seguito da una legge. Sul piano interno, ad alcuni municipi fu imposta l'osservanza del diritto romano, ad altri invece fu concesso di continuare a reggersi secondo le proprie istituzioni. Molti conservarono, anche solo in parte, le originarie magistrature, altri dovettero accogliere magistrature di tipo romano, altri ancora furono del tutto privati di ogni autonomia. Terribile la sorte di Capua, punita per la sua defezione al tempo della guerra annibalica: restò senza senato, senza plebe, senza magistrati e, pur continuando ad essere giuridicamente un municipio di cittadini romani, divenne un'*urbs trunca*, amministrata dal 211 a.C. da *praefecti* inviati da Roma. Oltre le magistrature elettive, nei municipi c'erano le assemblee popolari e il senato, variamente denominato (*senatus, ordo decurionum, curia*), costituito da ex magistrati, che in genere aveva competenze amministrative, religiose e talora anche militari [Laffi 2006].

Nell'*ager romanus* (il territorio romano) vennero inviati dei *praefecti iure dicundo*, che erano nominati annualmente dal pretore urbano di Roma, salvo, forse dal 210 a.C., i quattro prefetti preposti alle città campane, i *praefecti Capuam Cumas*, eletti dai comizi tributi. Si vennero così costituendo dei distretti territoriali di natura giudiziaria (*praefecturae*) che comprendevano municipi, con o senza suffragio, colonie e altri agglomerati minori privi di carattere cittadino (*fora, conciliabula*), in cui i prefetti esercitavano la giurisdizione, entro limiti superiori a quelli dei magistrati locali. Ma quali siano poi i limiti di questa competenza resta assai incerto: forse mutarono nel tempo e nei vari luoghi.

9.2. Le colonie romane e latine

Roma si servì molto presto anche di un altro mezzo per accrescere il proprio controllo sul territorio dell'Italia: si trattò della deduzione di co-

lonie, sia romane sia latine, che punteggiarono la progressione dell'*ager romanus*. Di per sé la colonia non è certo strumento originale e infatti uno storico greco come Dionigi di Alicarnasso non fa fatica a richiamare l'antico procedimento greco dell'*apoikia*. Diventò tuttavia originalissimo per le forme e le funzioni che assunse a Roma, al punto che Filippo V di Macedonia, impressionato dalla forza militare romana, individuò nella forte politica di deduzioni coloniali una delle ragioni del successo di Roma ed anzi, nel 215 a.C., attribuì a Roma ben settanta colonie, numero ben lontano dalla realtà. La distribuzione di terre ai coloni (o a singoli cittadini) avveniva attraverso il sistema della centuriazione. I terreni venivano disboscati e prosciugati, se erano paludosi e coperti di alberi, per renderli coltivabili. In seguito venivano misurati e ripartiti dagli agrimensori, in quadrati di 710 metri circa per lato e delimitati da un reticolo di strade; i lotti quindi erano distribuiti per sorteggio. Due iugeri erano la misura usuale nelle colonie romane di tipo marittimo (le ultime furono Gravisca e Luni nel 181 e 177 a.C.), misura sufficiente a far censire i coloni come proprietari, ma in modo che non entrassero nelle classi superiori dell'ordinamento centuriato. Maggiori erano le dimensioni dei lotti nelle colonie latine, in cui il problema non c'era: andavano dai 15 ai 20 iugeri, ma a *Bononia* nel 189 a.C. ne furono, ad esempio, assegnati cinquanta. Ancora oggi la fotografia aerea fa vedere come le zone, in cui questo sistema fu applicato, conservino il caratteristico aspetto geometrico di divisione dei campi.

Da un lato, ci fu la situazione un po' paradossale delle colonie di cittadini romani, che Aulo Gellio raffigura come «piccole riproduzioni» di Roma: il loro territorio infatti era considerato parte del territorio cittadino, non avevano quindi leggi proprie, ma fruivano di quelle romane, e i coloni, iscritti alle tribù, potevano esercitare, ma solo recandosi a Roma, il loro diritto di voto. In origine, si trattò di modeste comunità, costituite da non più di 300 famiglie di soldati volontari, che con atto ufficiale erano installati in territori confiscati [Toynbee 1981, I, 186 ss.] e che si amministravano in autonomia, con propri magistrati (in genere *duoviri*), assemblee e senato. È incerto se, e in quali limiti, i *duoviri* esercitassero anche proprie funzioni giurisdizionali; si può ipotizzare che le più antiche colonie romane dipendessero o dal pretore urbano di Roma o dai *praefecti iure dicundo*, nominati anch'essi dal pretore.

Nel ricordo di Tacito «un tempo venivano trasferite intere legioni con i tribuni e i centurioni e i soldati di ciascun manipolo [...] in modo da realizzare un tutto omogeneo e armonico» (*Ann.*, 14, 27), ma il riferimento appartiene più alle deduzioni di veterani della fine dell'età repubblicana che alla colonizzazione più antica. Nel IV secolo a.C., le colonie vennero dedotte lungo il litorale del Lazio e della Campania (Anzio (nel 338 a.C.) e Ostia (forse 380 a.C.) sono le prime due colonie marittime), poi, nel II secolo a.C., lungo le coste dell'Italia meridionale e dell'Adriatico [*ibidem*, I, 503 ss.].

Una condizione di coloni soldati, a quanto pare inizialmente non sempre allettante. Per Anzio (338 a.C.) Livio registra (8, 1) che furono così pochi i cittadini romani che si iscrissero alla lista coloniale che si dovette estendere la partecipazione anche agli abitanti indigeni, che, accettando, evidentemente acquisirono la cittadinanza romana. Nel 299 a.C., per la deduzione di Minturno e Sinuessa, non fu facile trovare chi accettasse di farne parte, perché tutti avevano l'impressione di essere mandati non in terreni da coltivare, ma a guardia di regioni quasi continuamente minacciate. E non si può dare loro torto, visto che si trattava d'averne come «vicini» popoli non certo tranquilli, i Sanniti. Quando però nel 184 a.C. vennero dedotte *Potentia Picena* e *Pisaurum* e, all'incirca nello stesso tempo, furono stabilite colonie romane a *Mutina*, *Parma* e *Saturnia*, la finalità era ormai mutata: non si trattava più dell'invio di un ristretto contingente di uomini, ma di alcune migliaia di famiglie a garantire un forte popolamento, su lotti di terra incrementati, dai cinque iugeri di Modena ai dieci di Saturnia.

Molto più ampio fu il respiro della colonizzazione latina che Roma venne attuando fra il IV e il III secolo a.C., dopo lo scioglimento della lega Latina nel 338 a.C. Esistevano già colonie latine, quelle dedotte in comune tra Romani, Latini ed Ernici secondo lo spirito del *foedus Cassianum* del 493 a.C., quali erano, tra le altre, *Ardea*, *Labici*, *Velitrae*, *Circei*, *Satricum*, *Setia*, *Signa*, del V e del IV secolo a.C., ma ora ben altro è il disegno. Come ha osservato lo storico inglese Toynbee [*ibidem*, I, 168], se l'unico documento superstite della conquista romana della penisola fosse una carta indicante la distribuzione geografica delle colonie latine, vere fortezze collocate in posizioni strategiche, essa consentirebbe di ricostruire, almeno schematicamente, le varie fasi della conquista. Man mano che Roma avanzava, si lasciava dietro una linea di presidi, destinati ad essere a loro volta sostituiti da altri,

più avanzati. Così, per due secoli, si venne strutturando la rete delle colonie latine, 30, a detta di Livio, all'epoca della guerra annibalica (le romane erano solo dieci). Per costituire queste nuove e popolose collettività, Roma perdette dei propri cittadini, e non pochi, dal momento che fin dall'invio di ben 2.500 uomini a popolare la prima colonia latina di iniziativa romana, *Cales*, nel 334 a.C., Roma concesse a suoi cittadini di andare a stabilirvisi, purché rinunciassero alla cittadinanza romana per acquisire uno status giuridico particolare, la *latinitas*. Bene si comprende come migliaia di cittadini romani abbiano volontariamente abbandonato il diritto di cittadinanza che non li preservava dall'indigenza, optando per una condizione coloniale di notevole autonomia, se si considera che la rinuncia alla *civitas* si accompagnava all'allettante assegnazione di lotti di terra di considerevoli dimensioni. Roma dunque perdeva cittadini, ma acquistava potenziali soldati di sicura lealtà.

Le colonie latine, i cui abitanti variavano in genere fra i 2.000 e i 6.000, erano città autonome con proprie leggi ed ordinamenti, con magistrature ed assemblee, sul modello di quelle centrali; avevano l'obbligo di fornire a Roma contributi in denaro e in uomini, e questo non in forza di un trattato d'alleanza, ma secondo gli accordi fissati nella legge di fondazione. Tuttavia, mentre i coloni romani, essendo cittadini, conservavano il diritto di votare nelle assemblee a Roma e la colonia romana era una parte ramificata di Roma, i coloni latini avevano solo alcuni privilegi: quello di sposare donne romane (*ius connubii*) e di commerciare coi Romani (*ius commercii*); se si trasferivano a Roma avevano il diritto di entrare a far parte della cittadinanza romana (*ius migrandi*). L'organizzazione cittadina appare più complessa rispetto alle colonie romane. Al vertice si trovava una coppia di magistrati (in genere chiamati *praetores*, ma anche *duoviri* o *consules*), accanto ad altre magistrature tipiche di Roma, edili, questori, *tresviri*, tribuni, prefetti, dittatore, *interrex*, alcune presenti più spesso, altre in casi isolati; né mancavano assemblee popolari e senato.

La deduzione delle colonie era decisa da una legge, di regola un plebiscito, che, almeno fino ai Gracchi, era preceduto da un senatoconsulto: vi si stabiliva il numero dei coloni, i lotti di terra da assegnare a ciascuno di essi, la commissione incaricata delle operazioni (in genere i *tresviri coloniae deducendae*), eletti dal III secolo a.C. dai comizi tributi. Tali *tresviri* restavano in carica dai tre ai cinque anni e dovevano anche fissare con un loro atto lo sta-

tuto della colonia, della quale diventavano patroni, nonché nominare i primi magistrati e decurioni. La fondazione della colonia era fatta *Etrusco ritu*: uno dei *tresviri* tracciava con l'aratro bronzeo da sinistra a destra il solco primigenio, che segnava il perimetro delle mura, dopo aver preso gli auspici; poi un secondo solco definiva il perimetro complessivo del territorio coloniale.

Il fortunato ritrovamento ad Osuna in Spagna del testo epigrafico, per quanto frammentato, della legge coloniale di Urso, dedotta *iussu Caesaris dictatoris imperatoris* nel 44 a.C., ci ha permesso di chiarire, almeno in parte, i contenuti di una legge istitutiva di una colonia romana, nonché i modi e le forme in cui si presenta il rapporto tra *ius romanum* e leggi locali. Il modello istituzionale è quello romano, sia per quanto riguarda il rapporto tra magistrati e senato locale, sia per i privilegi e le esenzioni concesse a particolari categorie, ad esempio i pontefici e gli auguri, sia per gli obblighi militari dei coloni e non. Certo, Urso non è situato in territorio italico ma nella Betica, ed ha un popolamento complesso: non solo veterani e/o proletariato urbano, immigrati domiciliati (cittadini romani o peregrini che fossero), ma anche nuclei di popolazione indigena che sono ammessi a partecipare, con uno status ben definito, alla vita della colonia e a sobbarcarsi i conseguenti oneri. Nella legge coloniale spagnola ritroviamo tuttavia «un'aria di famiglia», nel senso che le varie leggi coloniali e municipali sono innegabilmente coincidenti nella disposizione della materia, nel contenuto, nella riproposizione degli errori (la *lex Ursonensis* appare anch'essa strutturata, seppure più disordinatamente, in blocchi tematici come la municipale *lex Tarentina*).

Dobbiamo pensare che quest'aria di famiglia sia da addebitare ad un testo di riferimento unitario in cui era rifluito tutto il materiale attinente alle situazioni normative coloniali e municipali, un testo guida, quindi, per la redazione delle leggi locali, oppure che esistesse una sorta di scaffale in cui erano rubricate le varie norme e da cui si poteva attingere al fine di comporre una legge, fatti salvi gli opportuni adattamenti alle situazioni locali?

È impensabile che non ci sia stato dopo la guerra sociale (e poi ancora in età cesariana ed augustea) un tentativo di tracciare le linee su cui procedere, con una legge o, meglio, più leggi che dovevano toccare i principali punti e che, all'occorrenza, si traducevano, con gli opportuni aggiornamenti, nelle varie leggi locali: basti pensare agli sviluppi della materia urbanistica, un tema costante, dalla *lex Tarentina* alle leggi di Urso e di Irni [Lamberti 1993,

85]. Le formule ideate per i territori italici furono utilizzate anche per zone lontane; in età repubblicana, municipi e colonie si ritrovano in Gallia, Spagna, Africa.

In fondo Roma ben sapeva che cosa era necessario prevedere in una legge coloniale o municipale: la determinazione dei requisiti, dei diritti e dei doveri dei coloni o dei *municipes*, l'apparato magistratuale e burocratico, il quadro finanziario, quello religioso, i rapporti di proprietà, la materia giurisdizionale, e ben poteva predisporre gli strumenti legislativi di base.

9.3. Gli agglomerati minori

Nei territori popolati da cittadini romani ma privi di municipi e colonie si formarono centri di aggregazione di minore dimensione, chiamati *conciabula* e *fora*. Talora sorsero spontaneamente, talora per iniziativa di magistrati da cui prendevano il nome (*Forum Appii, Clodii, Iulii, Livii, Popilii*), in genere su snodi viari e commerciali. Erano il punto di incontro tra abitanti di villaggi e fattorie sparse, che vi convenivano nei giorni di mercato e nelle festività religiose e che, in tali occasioni, ricevevano notizie sulle nuove leggi, sulle leve, sugli ordini dei magistrati e le disposizioni del senato romano. Già la *lex Poetelia de ambitu* nel 358 a.C. vietava ai candidati di andare per mercati a cercar voti. Col tempo, questi centri minori ebbero una loro organizzazione: per i conciliaboli sono attestati *magistri* e in taluni fori *duoviri iure dicundo*. Nella maggior parte dei territori italici, e specie in ampie zone dell'Italia centromeridionale, esisteva un sistema di insediamento, prima della conquista romana, incentrato attorno ad un *pagus*, il punto di riferimento territoriale ed amministrativo, che, a sua volta, si articolava su uno o più *vici*, che raccoglievano nuclei di abitati stabili; *oppida* e *castella*, che sorgevano in località elevate, costituivano la rete di difesa dell'intero territorio paganico. Per poter portare anche questi insediamenti nell'interno di un sistema municipale, Roma dovette pianificare interventi complessi, non solo amministrativi, ma anche urbanistici.

Soprattutto in territori periferici, popolazioni cittadine prive di organizzazione, gruppi etnici o tribali, potevano essere amministrativamente aggre-

gati (*adtributi*) ad un vicino centro urbano, di cui però non condividevano lo statuto giuridico [Laffi 1966].

9.4. Le province

L'imponenza delle conquiste extrapeninsulari fu tale da imporre soluzioni nuove. Fin dall'indomani della conquista della Sicilia (241 a.C.). Roma creò la provincia. Il termine è romano ed indicava, in origine, la sfera di competenza di un magistrato fornito d'*imperium*; il significato territoriale del termine si precisa tra il II e il I secolo a.C. (ad esempio, nel 186 a.C. *provincia* è quella parte del sud dell'Italia dove il pretore deve reprimere i Baccanali). Per la prima volta il concetto di provincia venne associato stabilmente a territori quando la Sicilia e la Sardegna vennero affidate a due pretori, nel 227 a.C.; passò quindi a designare un distretto territoriale che, dopo la conquista, era affidato all'amministrazione di un magistrato, e poi di un promagistrato, che aveva nelle sue mani poteri militari e civili. Lo statuto della provincia era fissato, in genere, da una legge data dal generale vittorioso o dal magistrato incaricato del governo (*lex provinciae*), poiché territorio e abitanti, in forza della conquista, erano passati sotto il dominio di Roma, che ne poteva disporre liberamente; tuttavia un governatore poteva farvi ricorso o meno, per dare una sistemazione organica al territorio di sua competenza [Jacques e Scheid 1992, 216-217]. Alcune province ricevettero la *lex provinciae* soltanto molto tempo dopo la loro costituzione, altre, probabilmente, non la ricevettero mai. La situazione, di conseguenza, delle varie province non era omogenea, poiché diversa era la condizione di partenza dei territori conquistati, dalle zone greche e dell'Oriente profondamente urbanizzate alle realtà tribali di una Spagna o dell'Africa, e diversi erano stati i modi della conquista. In linea generale, come vedremo meglio in seguito, le città provinciali potevano avere tre tipi di statuti: *civitates foederatae*, *liberae et immunes*, *stipendiariae*. Gli abitanti erano dei peregrini, a meno che Roma non concedesse la cittadinanza a titolo individuale. Il suolo, a parte i territori assegnati alle colonie o lasciati allo sfruttamento come *ager publicus*, restava in godimento degli antichi proprietari, ma dietro il pagamento di un tributo.

Il governatore della provincia, che a partire dalla metà del II secolo a.C., è un promagistrato, era assistito da legati e da un questore, incaricato dell'amministrazione finanziaria; di fatto, la sua azione non era sottoposta ad alcun controllo da parte di altri magistrati o tribuni, solamente i privati – in genere i provinciali – potevano tentare di bloccarlo con le loro accuse. Governatore e collaboratori non erano retribuiti dallo stato e per questo, salvo rare eccezioni, cercavano tutti i mezzi per recuperare il denaro speso per ottenere gli appoggi necessari per la nomina. Spesso tornavano a Roma carichi di ricchezze sottratte all'erario e agli sventurati provinciali (a questo fine cercavano talora la complicità dei pubblicani, ossia degli appaltatori delle imposte). Il sistema con cui Roma raccoglieva le imposte era piuttosto singolare e si prestava a molti abusi. Infatti lo stato affidava l'incarico di riscossione a privati appaltatori, che anticipavano le somme a Roma, pretendendo poi dai provinciali denari in più come loro guadagno. Del resto, la scelta del sistema dell'appalto per la riscossione tributaria era in un certo senso scelta obbligata, poiché l'apparato amministrativo destinato all'imposizione e alla riscossione non era sufficientemente ampio da consentire un controllo diretto dei contribuenti. I governatori onesti spesso cercavano di limitare le richieste dei pubblicani, quelli disonesti invece lasciavano mano libera in cambio di una partecipazione ai guadagni, e a questi comportamenti non faceva da gran deterrente il fatto che il governatore, al rientro a Roma, era tenuto a rendere conto del suo operato e poteva anche essere chiamato in causa dai suoi amministrati per i reati commessi. Il caso emblematico è quello di Verre, accusato dai siciliani di ogni delitto e ruberia e condannato grazie anche alle perorazioni di Cicerone.

In origine, per la persecuzione di tali abusi, non esisteva una via legale ben definita; in certi casi, i danneggiati, alleati e provinciali, fecero ricorso al senato, in altri ai tribuni della plebe. Ad esempio, nel 204 a.C. il senato nominò una commissione d'inchiesta presieduta da un pretore per indagare sul legato di Scipione, Q. Pleminio, accusato di vessazioni dai Locresi e poi condannato (Liv. 29, 16-22); nel 170 a.C. i tribuni ottennero la condanna davanti ai comizi tributi dell'ex pretore C. Lucrezio Gallo, reo di malversazioni a danno dei Calcidesi (Liv. 43, 8, 3-10). Una svolta si ebbe nel 149 a.C. quando il tribuno L. Calpurnio Pisone Frugi fece approvare una legge (la *lex Calpurnia de repetundis*) che prevedeva che le accuse di malversazione

(il nome di *res repetundae* dato all'illecito fa riferimento alla restituzione del maltolto) mosse contro magistrati romani dovessero essere portate davanti ad una corte di giustizia permanente composta da senatori e presieduta probabilmente dal pretore peregrino [Venturini 1979]. Da un lato, si offrì ai provinciali la garanzia di un organo stabile cui rivolgersi, dall'altro, però, il fatto che le giurie fossero di senatori portò a tali e tante scandalose assoluzioni nei decenni successivi, che, a detta di Appiano (*bell. civ.*, I, 22), proprio con tali motivazioni C. Gracco tolse l'ufficio di giudice ai senatori per trasferirlo ai cavalieri (gli *equites*), di cui ricercava l'appoggio di contro alla *nobilitas* senatoria. Silla nell'81 a.C. restituì tutti i collegi giudicanti dei tribunali ai senatori.

10. LA GUERRA SOCIALE E IL PROCESSO DI MUNICIPALIZZAZIONE DELL'ITALIA

All'inizio del I secolo a.C., scoppiò una crisi politica che coinvolse gran parte del mondo italico. Al centro era la richiesta degli alleati di partecipare, in cambio del denaro e dei soldati con cui contribuivano alle conquiste di Roma, a quei benefici che spettavano solo ai cittadini romani. La guerra che ne derivò si concluse con la concessione, attraverso varie leggi, della cittadinanza ai *socii*. E portò di conseguenza ad una nuova organizzazione amministrativa.

10.1. La concessione della cittadinanza ai *socii* latini e italici

Gli alleati cominciarono a richiedere, con sempre maggiore insistenza, la cittadinanza romana, che avrebbe significato la soppressione del tributo, la partecipazione alle concessioni di grano a basso prezzo, la distribuzione di bottino e terre, un ruolo attivo nella politica romana. Illusi da C. Gracco che nel 122 a.C. aveva presentato un progetto di legge (respinto dalla plebe urbana timorosa di perdere i propri privilegi) che tendeva a dare la cittadinanza ai Latini e il diritto latino agli alleati, bloccata la proposta del tribuno Druso, nel 91 a.C., di concedere la cittadinanza a tutti gli italici ed assassinato

il tribuno stesso, ai soci non restò che la guerra (91-88 a.C.), detta appunto sociale, che mise a dura prova Roma e che costò la vita a 300.000 uomini. Gli insorti appartenevano ai popoli montanari dell'Appennino, al nord i Marsi e i Piceni, al sud i Sanniti e i Lucani, fra i quali la romanizzazione era stata limitata. I Sanniti e i Lucani non conoscevano l'alfabeto latino e parlavano la loro lingua, l'osco.

Roma si trovò in gravi difficoltà, mentre il territorio dell'Italia subì molte devastazioni e si moltiplicarono gli episodi di massacri della popolazione civile. Fu quindi costretta a cedere e, con una serie di leggi, accordò la cittadinanza agli alleati. Prima – con la legge *Iulia* (90 a.C.) – divennero cittadini tutti i Latini e gli alleati che non avevano preso le armi contro Roma o che le avevano deposte. Altre due leggi successive (la *Plautia Papiria* nell'89 a.C. e la *Calpurnia* forse dello stesso anno) completarono queste concessioni: il risultato fu che tutti gli abitanti liberi d'Italia (eccetto gli abitanti della Gallia Cisalpina, che dovettero attendere i provvedimenti di Cesare) in pochi decenni divennero cittadini romani [Sherwin-White 1973, 150 ss.].

Le cifre dei censimenti (che in genere ogni cinque anni registravano il numero dei cittadini) illustrano bene questa modificazione: nel III secolo a.C. i cittadini romani erano circa 200.000, rispetto ad una popolazione maschile complessiva, residente in Italia, di oltre 800.000 persone; nel II secolo a.C. divennero 400.000; nell'86 a.C., 463.000; nel 70 a.C., 910.000; nel 28 a.C., il censimento fatto da Augusto registrò oltre quattro milioni di cittadini nell'impero; alla morte di Augusto, nel 14 d.C., i cittadini erano quasi cinque milioni (ma la popolazione totale dell'impero è stata valutata a 50/60 milioni di abitanti!).

10.2. La riorganizzazione amministrativa dell'Italia

A seguito della concessione della cittadinanza ai soci latini ed italici, Roma dovette avviare un profondo processo di riorganizzazione amministrativa dell'Italia peninsulare, dal momento che si trattava di incorporare territori e collettività diverse storicamente, culturalmente, etnicamente [Laffi 1972, 37 ss.]. Il modello, secondo cui le varie comunità incorporate furono strutturate, sia latine sia alleate, fu quello del *municipium*, un istituto cui Roma aveva fatto ricorso a partire, come si è visto, già dal IV secolo a.C.

Nelle zone (umbre, etrusche, italiote) in cui erano da tempo già esistenti ordinamenti cittadini autonomi, l'intervento di Roma consistette nel trasformare le comunità cittadine in municipi, sopprimendo o riadattando le costituzioni vigenti e riorganizzando le magistrature preesistenti e ridefinendo il ruolo dei consigli locali. Nelle zone in cui erano diffusi insediamenti a *pagi* (ossia, il sistema dei villaggi che era quello tipico della maggioranza delle popolazioni italiche), Roma dovette intervenire in modi più complessi, in quanto si trattò di operare non solo sul piano amministrativo, ma anche urbanistico: tra i villaggi, vennero individuate le località destinate a diventare sedi di municipi (e quindi chiamate a fare da riferimento amministrativo per la zona circostante), per le quali vennero anche attuati quegli interventi urbanistici che rendessero possibile l'attività amministrativa e politica municipale, la creazione di un foro, una curia, un teatro.

Questi municipi furono retti, in genere, da un collegio di quattro magistrati (i *quattuorviri*); in alcuni casi si trovano invece *duoviri*. La novità, rispetto ai municipi di più antica costituzione, fu che i sommi magistrati ricevettero anche poteri giurisdizionali, per cui all'interno del collegio erano distinti i due *quattuorviri iure dicundo* (che amministravano la giustizia) dai due *quattuorviri* con poteri di edili. Il senato locale era chiamato *ordo* e i senatori *decuriones conscriptive*. Alcuni municipi avevano invece una costituzione duovirale, il che potrebbe essere motivato dal fatto che erano municipi di nuova e tarda istituzione, di età cesariana o augustea, età in cui il duovirato si impose come magistratura nei municipi di nuova creazione, o erano municipi dell'area osca-sabellica, dove l'originaria magistratura era una coppia di *meddices*. Altri ancora, d'antica istituzione, erano guidati da dittatori o pretori o edili o ottoviri ed ancora in età imperiale in alcune località persistevano le originarie magistrature, a conferma di come Roma, pur seguendo uno schema unitario, non abbia tentato mai di imporre una completa uniformità nelle magistrature locali.

La *tabula* di Eraclea, datata tra il 75 e il 45 a.C., in cui a lungo è stata vista una supposta *lex Julia municipalis*, contiene anche una serie di disposizioni relative alle magistrature e ai senati locali, che riguardano non solo i municipi, ma tutti i tipi di comunità dei cittadini romani (*municipia, coloniae, praefecturae, fora e conciliabula*). I decurioni, secondo queste norme, continuavano ad essere reclutati in primo luogo tra gli ex magistrati: è la



fig. 2.1. *Espansione di Roma nella penisola (406-88 a.C.).*

lectio, che probabilmente era compiuta dai magistrati detti *quinquennales*, i quali, ogni cinque anni, espletavano le operazioni di censimento, ma provvedevano anche alla designazione dei senatori (così come i censori facevano

a Roma). Erano richiesti determinati requisiti: un'età minima di 30 anni, che poteva essere ridotta in caso di servizio militare prestato in una legione; non si fa cenno, invece, nella legge di Eraclea, alla nascita libera né alla nascita nel municipio (l'*origo*), né a requisiti censitari.

10.3. L'ascesa delle borghesie municipali

L'ambizione di tutti i ricchi italici (prima della guerra sociale) era di ottenere la cittadinanza romana ed integrarsi nel ceto dirigente romano. Dopo la guerra sociale, le borghesie municipali, ormai entrate nella cittadinanza, e che pur soffrirono delle guerre civili (ad esempio, a Tivoli furono decimati gli Ottavi, mariani, da Silla che distrusse anche Preneste e vi dedusse una colonia romana) a poco a poco dettero a Roma il meglio dei loro membri, con un movimento che, allargandosi a cerchi sempre più larghi, investì tutto il territorio degli antichi soci [Pani 1997, 209 s.]. Ovviamente, le opportunità erano maggiori per chi abitava nelle città vicine, soprattutto quelle del Lazio o della Campania, che ben presto si erano messe in relazione con Roma.

L'ascensione sociale e politica delle borghesie municipali passava attraverso percorsi obbligati. Alla base, era l'affermazione del proprio ruolo nel municipio attraverso la gestione delle magistrature locali accompagnate da atti di liberalità. Ogni magistrato eletto doveva dispensare somme di denaro per giochi e spettacoli di gladiatori (la *summa honoraria*), un dono più o meno obbligatorio di cui certe leggi locali fissavano l'ammontare diverso a seconda dell'importanza della magistratura ricoperta (così a Pompei o nella colonia spagnola d'Urso), cui seguivano opere di abbellimento della città, a spese private.

Fori, tribunali, mercati, anfiteatri, templi, statue, altari, adduzioni d'acqua, bagni, strade e marciapiedi portavano le iscrizioni onorifiche che celebravano la generosità dei magistrati. Ma le magistrature locali e la munificenza non erano sufficienti per assicurare una buona carriera, al di fuori della propria città. Altre strade, diverse e complementari, dovevano essere imboccate: i buoni matrimoni (la zia di Cesare sposò Mario), le clientele (i Pompei avevano il loro appoggio nel Piceno, dove possedevano ville e latifondi), le ricchezze che provenivano dall'artigianato e dal commercio, poi

investite ed immobilizzate in terre (il 35% delle famiglie municipali conosciute nel Lazio si arricchì con gli affari in Oriente). Lo scopo ultimo di tutto questo era Roma, l'*urbs*, col suo senato e le sue cariche.

11. LA CRISI DELLA REPUBBLICA ROMANA E I NUOVI POTERI

L'allargamento delle conquiste aveva reso inadeguate le istituzioni romane. Era infatti impossibile governare un impero che, dalla fine del II secolo a.C., trapassava largamente l'Italia e il Mediterraneo occidentale, partendo da un consiglio, come il senato, troppo ristretto, per quanto prestigioso, e con le tradizionali magistrature, che erano state pensate per governare una realtà di dimensioni ristrette.

11.1. I nuovi poteri

Il modello istituzionale si disgregò e la ricerca di diversi equilibri, più rispondenti alle nuove esigenze di governo, passò attraverso lo scontro di potenti personalità: Mario, Silla, Pompeo, Cesare, attorno ai quali si coagularono gruppi di pressione politica e forze militari [Syme 1962, 30 ss.].

Mario, *homo novus*, di Arpino, che riuscì ad ottenere il consolato per ben sette volte, aprì l'arruolamento delle legioni anche ai nullatenenti, non più eccezionalmente, come era stato durante le guerre puniche, ma di norma. Certamente, non si trattò di un atto «rivoluzionario», perché il censo minimo della quinta classe, quello minimo cioè per partecipare all'esercito, si era già abbassato in età graccana a 1.500 assi; ma se la novità fu limitata sul piano tecnico, la risonanza politica fu enorme, perché l'esercito cambiò di natura [Gabba 1973]. Da esercito di cittadini, che militavano finché la patria avesse bisogno, divenne un esercito di mestiere, retribuito con paga regolare e con un impegno più o meno redditizio a seconda del trattamento che i comandanti sapevano assicurare dopo il congedo (assegnazione di terre o di bottino). Questa trasformazione aggravò la crisi della repubblica, perché creò forti legami personali tra soldati e comandanti, uniti in un interesse comune, i primi disposti a tutto pur di ottenere bottino e terre, i se-

condi, sfruttando l'affidamento di comandi lunghi ed eccezionali per guerre in terre lontane, pronti ad usare queste fedelissime milizie per raggiungere il potere.

Nell'ultimo secolo della repubblica il conferimento di *imperia extraordinaria* rese ancora più stretto il legame tra il comandante militare e i soldati che militavano al suo fianco, al punto che alcuni studiosi vi hanno visto il sorgere di una, per così dire, «clientela militare», ritenendo forte l'affinità di tale legame con il rapporto tra patrono e cliente.

Narra Plutarco nella *Vita* di Pompeo (6, 4), mettendo in luce l'attività di Pompeo a favore di Silla nel Piceno attorno all'83 a.C.:

A quell'epoca Pompeo si trovava in una regione dell'Italia detta Piceno, dove aveva alcune proprietà. I motivi principali, però, per cui quelle città gli erano care, risiedevano nella fedeltà e nell'affetto che gli dimostravano, come avevano sempre fatto verso la sua famiglia. Lì vide che i cittadini più illustri e per bene abbandonavano le loro case e accorrevano da ogni parte al campo di Silla, come a un porto sicuro; per sé però pensò che non fosse dignitoso presentarsi a Silla come a un fuggiasco, senza offrirgli nulla, anzi chiedendo aiuto. Volle invece portargli lui qualcosa, che gli procurasse gratitudine e fama, recandosi al campo con un'armata. A tal scopo fece insorgere il Piceno e se ne assicurò la fedeltà [...] Pompeo, che aveva allora 23 anni, senza essere stato nominato generale da chicchessia, se ne attribuì da solo l'autorità.

Che sia legittimo o no parlare di «clientele militari», resta in ogni modo il fatto che le ambizioni personali dei capi e l'uso dei soldati come forza di dissuasione violenta, aprirono la strada verso le guerre civili, con il loro carico di morti e distruzioni.

Il rapporto di patronato si era venuto dilatando, al di là del suo ambito originario, negli ultimi secoli della repubblica. Intere province erano divenute oggetto della protezione di qualche notevole, in genere il comandante che le aveva conquistate (ad esempio, la Sicilia era clientela dei Metelli, dopo la conquista di Siracusa). I personaggi più in vista avevano ampi corteggi di clienti, funzionali alle esigenze politiche della loro carriera. Ora, tale fenomeno, una volta che iniziò ad operare nell'ambito dell'esercito, favorì la creazione di centri militari di potere, autonomi, che sfuggivano al controllo

degli organismi della *res publica* e che misero in crisi le istituzioni repubblicane [Brunt 1990, 119 ss.].

Basti pensare agli interventi sillani, dopo la cruenta vittoria sui Mariani nell'82 a.C., che, nelle parole dello storico greco Appiano, determinarono una situazione in cui non «era più il caso di parlare di leggi, di votazioni, di sorteggio, poiché tutti, presi dal terrore, o se ne stavano nascosti o tacevano» (*b. civ.*, 95, 441).

11.2. La dittatura costituente di Silla

Silla agì in forza di una dittatura costituente. Ebbe il titolo di *dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae*, facendo rivivere tale magistratura dopo un lungo intervallo (l'ultimo dittatore si era avuto nel 202 a.C.), ma con procedure e finalità nuove. Nell'82 a.C. l'*interrex* L. Valerio Flacco, nel vuoto di potere determinato dalla morte in battaglia dei due consoli, non indisse i comizi elettorali, ma promosse una legge (la *lex Valeria*), che assegnava a Silla una dittatura del tutto particolare per l'ampiezza dei poteri, in quanto il dittatore non era sottomesso ai limiti temporali dei sei mesi. Nuova era anche la finalità: rifondare la *res publica*, in un clima generale quale era quello dell'avvio del processo di municipalizzazione italica che, nel momento in cui si elaboravano i nuovi statuti municipali, induceva a riflettere anche sulle istituzioni romane e favoriva uno sforzo di sistemazione legislativa [Hinard 1985].

Le riforme sillane miravano ad una riscrittura della *res publica*, che tenesse conto sia del processo di municipalizzazione conseguente alla concessione della cittadinanza agli alleati, sia degli squilibri tra i poteri dello stato che si erano venuti determinando negli ultimi decenni. I perni erano il rafforzamento del ruolo del senato (raddoppiato nel numero e rinnovato con fedeli sillani nella composizione) e il parallelo ridimensionamento del potere dei tribuni, il tutto accompagnato da interventi sul consolato e la pretura, i sacerdoti, l'amministrazione provinciale, il diritto.

Il sistema delle magistrature fu riorganizzato. Silla portò ad otto il numero dei pretori, per corrispondere agli aumentati impegni dei tribunali, che essi dovevano presiedere nell'anno di carica; analogamente aumentò a

20 il numero dei questori, il che permetteva un rinnovo del senato, in cui gli ex questori erano ammessi, automatico e regolare. Ma la sua principale innovazione fu la diminuzione del potere dei tribuni della plebe, considerati la causa dell'instabilità della *res publica*. Tolse o limitò, non è chiaro, il diritto dei tribuni di proporre leggi, ridusse quello di opporre resistenza all'azione dei magistrati, lasciando ai tribuni solo la possibilità di esercitare il *ius auxilii*, cioè di proteggere i cittadini individualmente. Ma soprattutto tolse al tribunato ogni attrattiva per chi volesse fare carriera politica utilizzando il favore popolare, vietando ai tribuni della plebe di assumere un'altra magistratura, allo scadere della carica. È ipotesi di Mommsen ampiamente accettata (ma è stata messa in discussione, sulla base però di una non convincente interpretazione dell'*imperium domi* e dell'*imperium militiae* [Giovannini 1983, 75 ss.]) che Silla abbia modificato le competenze dei magistrati superiori, stabilendo una distinzione tra il potere civile dei consoli, esercitato a Roma durante l'anno di carica, e quello militare, di cui erano rivestiti l'anno seguente nelle province.

Ribadì le regole del *cursus honorum*, ristabilendo la successione delle magistrature (questura, pretura, consolato) con uno spazio di due anni tra loro e vietando la reiterazione prima dei dieci anni (per evitare che si ripettesse il caso di Mario, il grande avversario, con i suoi ripetuti consolati). Aumentò il numero dei sacerdoti (pontefici ed auguri passarono da 9 a 15) e tolse al popolo il diritto, che aveva dal 104 a.C., di nominarne alcuni, ristabilendo il principio della cooptazione; l'unica eccezione restò il pontefice massimo, eletto da 17 tribù estratte a sorte.

Fu molto rilevante l'azione di Silla nel campo del diritto penale, in quanto riorganizzò ed estese il sistema delle *quaestiones perpetuae*. Alla prima *quaestio de repetundis*, che era stata istituita nel 149 a.C., se ne erano aggiunte altre nel tempo, per giudicare reati commessi da magistrati e senatori, ed erano divenute uno strumento per regolare i conti all'interno della classe di governo romana. Caio Gracco nel 123 a.C. aveva affidato tali tribunali, fino ad allora composti da senatori, ai cavalieri. Silla ne restituì il controllo al senato.

Proscrizioni, confische di beni, dure repressioni, che segnarono l'inizio della dittatura sillana, indebolirono l'azione di riforma. Silla dopo tre anni (79 a.C.) depose spontaneamente la dittatura e dopo pochi mesi morì. Il suo

tentativo di recuperare a Roma l'antica fisionomia dello stato repubblicano si rivelò un fallimento: ormai era divenuto chiaro che il senato, come organo dirigente della repubblica, aveva esaurito la sua funzione; il futuro era dei comandanti militari, che potevano cumulare nelle loro mani i poteri militari e politici. La forza di Silla stesso, del resto, era venuta dalle armi. Il nuovo ordine instaurato da Silla venne rapidamente modificato: nel 70 a.C. vennero restaurati i pieni poteri del tribunato e nello stesso anno una *lex Aurelia* riportò ad equilibrio le funzioni di giudici nelle varie corti permanenti, attribuendone un terzo ai senatori, un terzo ai cavalieri e un terzo ad una nuova e misteriosa categoria, i *tribuni aerarii*.

11.3. I poteri straordinari di Pompeo e il primo triumvirato

Pompeo non apparteneva ad una famiglia senatoria. Suo nonno era stato pretore e suo padre, console nell'89 a.C., aveva acquisito quelle ampie clientele nel Piceno, che Pompeo aveva mobilitato per affiancare Silla. Dopo aver ristabilito l'ordine in Sicilia e nei regni dell'Africa del Nord con abili campagne militari dall'82 all'81 a.C., celebrò il trionfo a 25 anni senza aver mai ricoperto una magistratura; e in seguito, nel 77 a.C. contro Lepido e poi contro Sertorio in Spagna, gli furono attribuiti *imperia* straordinari, in virtù non di una carriera politica precedente, ma delle qualità militari che aveva messo in mostra e che, in effetti, lo portarono a vittorie indiscusse: l'ultima, nel 71 a.C., dopo la chiusura del lungo scontro con le armate sertoriane, sui resti degli schiavi rivoltosi guidati da Spartaco. In quell'anno, Pompeo e Crasso si accordarono per presentarsi insieme alle elezioni consolari, entrambi in violazione della legge sillana sul *cursus*. Per Crasso erano appena passati sei mesi dalla fine della pretura; Pompeo aveva appena 34 anni e non aveva rivestito alcuna delle magistrature previste dal *cursus*, ma aveva già celebrato due trionfi, il secondo da poco. Ma la ricchezza dell'uno e il prestigio e la popolarità dell'altro la vinsero sui dubbi del senato, che fu costretto ad accettare la loro elezione nel 70 a.C.

Nel 67 a.C., Pompeo, che non deteneva alcuna magistratura ed era dunque un privato cittadino, ricevette dalla *lex Gabinia* un potere straordinario per tre anni, esteso a tutto il Mediterraneo, per combattere i pirati; gli era

consentito di arruolare 20 legioni e allestire 500 navi e di nominare 24 legati di rango pretorio per assisterlo. Qualche mese più tardi, una *lex Manilia* gli conferì un *imperium* ancora eccezionale per la guerra contro Mitridate: oltre che il governo di diverse province in Oriente, Pompeo ricevette il diritto di stringere alleanze, di condurre le operazioni militari e di concludere la pace a suo piacimento. Le due proposte tribunicie incontrarono l'opposizione violenta di qualche senatore, ma tra di essi Pompeo poteva contare sull'appoggio di Cesare e di Cicerone, oltre che su quello della plebe romana, preoccupata per i rischi che correavano i rifornimenti granari.

In pochi mesi Pompeo eliminò la pirateria e in due anni sconfisse Mitridate, ristabilendo l'ordine in Oriente. Al rientro, pur al massimo del suo prestigio militare, si vide negare dal senato la legge agraria che richiedeva per la sistemazione dei suoi veterani nonché la ratifica della sistemazione data alle due nuove province di Bitinia-Ponto e di Siria. Crasso, dal canto suo, cercava appoggi per la causa dei pubblicani d'Asia, che richiedevano al senato una riduzione dei loro obblighi finanziari; Cesare aspirava al consolato. Avvicinandosi il tempo delle elezioni consolari dell'estate del 60 a.C., i tre strinsero un'alleanza privata, che non aveva alcun valore istituzionale né legale e che restò segreta: è quello che i moderni chiamano il «primo triumvirato».

Si venne a costituire un potere di fatto che poggiava sulle clientele di Pompeo, sulla ricchezza di Crasso, sulla popolarità di Cesare e che, grazie al consolato di Cesare, portò in porto i provvedimenti legislativi auspicati, nonostante l'opposizione senatoria. Nella primavera del 56 a.C., un Cesare che desiderava ottenere il rinnovo del suo *imperium* proconsolare nelle Gallie propose un secondo accordo, i triumviri si incontrarono a Lucca e, come risultato, per Crasso e Pompeo scattò il consolato dell'anno 55 a.C., ottenuto in un clima di terrore, e per Cesare un altro quinquennio di governo delle Gallie. Ma fra i triumviri le difficoltà erano crescenti e la morte di Crasso nel 63 a.C. a Carre, in Mesopotamia, tra le tante conseguenze ebbe anche quella di ridurre a due i componenti del triumvirato e di creare le condizioni per un confronto che sarebbe sfociato in una guerra civile: ormai la crescita in potenza di Pompeo e l'offensiva senatoriale contro Cesare erano destinati a spezzare i fragili equilibri che potevano ancora essere mantenuti.

11.4. La proposta ciceroniana di riforma costituzionale

Era possibile per la *res publica* romana trovare un nuovo equilibrio, che superasse i conflitti tra gli ordini, i poteri personali, la forza degli eserciti al servizio di interessi particolari? Cicerone, cavaliere d'Arpino, uomo non d'armi, ma brillante oratore, divenuto, lui *homo novus*, console nel 63 a.C. con l'appoggio del senato, studioso di filosofia greca e attento osservatore delle drammatiche vicende della *res publica* (di cui, del resto, era protagonista), sia nelle orazioni sia nei trattati teorici (il *de republica* e il *de legibus*) tentò di individuare i rimedi istituzionali per superare la crisi e riportare lo stato romano all'antica saldezza [Lepore 1954]. Roma, egli scrive, deve ritrovare la concordia, nel superamento dei conflitti tra senatori ed *equites*; il senato deve recuperare il suo ruolo di guida con l'appoggio degli *optimates*; i *populares*, che pericolosamente inseguono l'appoggio irrazionale delle masse per il proprio interesse personale, vanno bloccati nelle loro mire; tutti i *boni*, gli uomini moralmente sani, cittadini dei municipi e delle campagne, sono esortati, al fianco dell'aristocrazia tradizionale, a partecipare al recupero dell'ordine e alla salvaguardia dello stato. Col ritorno del senato e delle magistrature ai loro tradizionali poteri, il tribunato – istituzione pestifera – può essere messo a freno e ricondotto a strumento per limitare la tracotanza della plebe; le leggi tabellarie, che avevano istituito il voto segreto, vanno eliminate, perché hanno annullato tutta l'influenza degli ottimati. Questo è il «programma» ciceroniano, che richiede, però, un *rector*, un uomo politico di grandi qualità, capace di guidare lo stato e di ispirarne la politica, e in momenti di pericolo, di ristabilire l'ordine. Cicerone pensava a se stesso o a Pompeo che, anche grazie ai suoi buoni uffici, era ritornato amico del senato? Non supposeva certamente che, di lì a poco, Ottaviano sarebbe divenuto il *princeps* (il primo dei cittadini), né era destinato a vederlo, perché nel 43 a.C. Antonio, il suo ultimo avversario, lo fece uccidere.

11.5. La «monarchia» di Cesare

Cesare, rientrato a Roma, dopo aver battuto Pompeo a Farsalo nel 48 a.C. e sbaragliato in Africa e in Spagna gli ultimi resti dei pompeiani, ottenne poteri eccezionali: nel 49 a.C. disponeva ancora dell'*imperium* proconsole e ad esso si aggiunse una dittatura, che fu deposta dopo undici giorni, all'atto della partenza per l'Oriente. Nel 48 a.C. ottenne regolarmente il consolato, ma dopo la battaglia di Farsalo, nel 47 a.C. gli fu attribuita quella dittatura con poteri costituenti che era già stata di Silla, che tenne fino all'anno seguente; ma soprattutto nel 48 a.C. si fece dare i poteri dei tribuni della plebe, poi, tra il 45 e il 44 a.C., l'equivalente della loro *sacrosanctitas*: in tal modo associò nella sua persona la doppia legittimità delle magistrature del popolo e di quelle della plebe.

Nel 46 a.C. fu nominato console per cinque anni e dittatore per dieci, ottenne inoltre per tre anni, e poi a vita tra il 45 e il 44 a.C., una *praefectura morum*, che gli concedeva le competenze di censore; inoltre, da questo anno presiedette tutti i giochi ed era interrogato per primo in senato; nel 45 a.C. divenne console senza collega e dittatore, e il titolo di *imperator* divenne parte del suo nome. All'inizio del 44 a.C., si fece nominare, infine, dittatore a vita. Da gran tempo era, poi, pontefice massimo. Una serie di misure, di cui è difficile valutare la portata esatta, estesero la sua autorità e la sua competenza sulle elezioni dei magistrati fino a concedergli nel 44 a.C. il diritto esplicito di designare la metà dei candidati, ad eccezione però di quelli che si presentavano al consolato. Nello stesso anno, infine, rafforzò ancora il suo potere attraverso il giuramento che i magistrati dovettero prestare di rispettare i suoi atti e, i senatori, di proteggere la sua vita.

Così, utilizzando i poteri delle magistrature tradizionali, ma accumulandole in lui solo, eliminando i vincoli dell'annualità e della collegialità, modificandole con lo svuotarne alcune (il consolato) del loro contenuto e di altre usando il contenuto senza assumerle (il tribunato della plebe e la censura), Cesare si era assicurato un potere assoluto, come mai nessuno aveva avuto, dando l'immagine di chi ricomponeva ed unificava nella sua persona tutte le funzioni che erano necessarie per la vita della città.

Le soluzioni a cui Cesare ricorse sul piano istituzionale si iscrivono lar-

gamente nella continuità con quelle che Mario, Silla o Pompeo avevano adottato, ma poiché questi precedenti avevano già mostrato i loro limiti, egli fu costretto ad oltrepassarli, spingendo sempre un po' più in avanti la soglia del suo primato, sia sul piano istituzionale sia simbolico. Tanti e tali furono gli onori, i segni simbolici di superiorità, i titoli ricevuti (oltre ad *imperator*, quelli di *liberator* e *parens patriae*) che nessuno poteva più avere dubbi sul livello di superiorità rispetto agli altri cittadini in cui Cesare si era posto: Roma doveva a lui vittoria e salvezza e le sue statue ornate di corone civiche e obsidionali potevano essere erette ai rostri, iscrivendo nel decoro urbano la memoria esplicita e precisa di quanto Roma doveva a Cesare.

Padrone di Roma, padrone delle province e degli eserciti, a Cesare mancava solo quella corona di re, che nel gennaio del 44 a.C. gli era stata offerta, ma aveva rifiutato. Ci si è chiesti spesso se i progetti di rinnovamento costituzionale di Cesare fossero diretti a fondare un potere personale. Certo, i segni esteriori tipici di una monarchia ellenistica c'erano tutti: il battere monete con la sua effigie, l'erezione di sue statue nei templi di Roma e della Vittoria, il giuramento in suo nome, l'attribuzione del nome di *Iulius* ad un mese, l'aver decretato festivi i giorni della sua nascita e delle sue vittorie, il portare sempre, dal 45 a.C., la corona d'alloro e la veste dell'*imperator* trionfante. Commenta Plutarco, nella *Vita* di Cesare (57):

Qualcuno pensa addirittura che i nemici di Cesare non meno dei suoi adulatori entrarono nel gioco (del conferimento degli onori), perché intendevano procurare in questo modo il maggior numero possibile di pretesti all'opposizione che conducevano e far vedere come fossero ampiamente giustificati se attentavano alla vita del dittatore.

Tutti gli organi tradizionali erano piegati ai suoi voleri.

Le assemblee popolari ormai erano svuotate di valore. Del resto, da tempo la corruzione era dilagata. Scrive Plutarco: «I candidati ai vari uffici mettevano un tavolo in pubblico e compravano sfacciatamente a contanti i voti delle masse [...] e la città era in preda all'anarchia [...] quasi sballottata tra le onde senza il governo del pilota» (28, 4, 6).

I magistrati erano di fatto designati da Cesare, che ne diminuiva il prestigio e il ruolo moltiplicandone i titolari (divennero 16 i pretori, 6 gli edili,

40 i questori). Il senato, già portato a 600 membri da Silla, venne ulteriormente allargato a 900, con nuovi senatori scelti da Cesare anche tra extraitalici; ad esso fu sottratto il controllo delle province, affidato a governatori nominati dal dittatore, e quello delle finanze dello stato, affidato a propretori.

A quest'opera di rafforzamento del potere personale s'accompagnarono interventi forti sul piano sociale (Cesare distribuì terre ai veterani, dedusse colonie, riorganizzò le distribuzioni gratuite di grano, le *frumentationes*). Estese anche ai Cisalpini la cittadinanza romana, unificando così l'Italia; riformò il calendario aggiungendo l'anno bisestile (un giorno in più ogni quattro anni); abolì l'appalto delle tasse in Asia e forse anche in altre province [Canfora 1999]. Resta problematico stabilire se abbia mai emanato una legge di carattere generale sui municipi, certamente però restano testimonianze dell'ampia azione legislativa che Cesare sviluppò, precisando e dando sistemazione organica all'ordinamento municipale che si era venuto sviluppando. Si dedicò inoltre ad una riforma del diritto civile che aveva come scopo quello di unificare norme e procedure che nel tempo si erano sovrapposte le une alle altre. Come Silla, procedette ad un'estensione del pomerio.

Quando già stava organizzando una nuova spedizione contro i Parti, fu assassinato alle Idi di Marzo (15 marzo) del 44 a.C., nella Curia, proprio davanti alla statua di Pompeo. I congiurati non avevano altro progetto che uccidere un monarca e restaurare la libertà repubblicana, ma nessuna restaurazione costituzionale poteva corrispondere alla situazione che si era venuta creando. La sola possibile prospettiva era la ripresa di quell'aspra competizione per il potere che aveva condotto alla guerra civile e alla «monarchia» cesariana.

11.6. Il triumvirato costituente

Nel quadro della lotta tra aristocrazia senatoria che appoggiava gli uccisori di Cesare e i tre alleati, Antonio, Ottaviano e Lepido, che miravano a spartirsi il potere, nel 43 a.C. fu «inventata» una nuova magistratura, il triumvirato *rei publicae constituendae*: un triumvirato e non una dittatura, come era stata quella sillana, per la necessità di dividere per tre il potere,

così come essi si erano accordati nell'ottobre precedente nell'incontro di Bologna. Alle spalle c'era il precedente del primo triumvirato tra Pompeo, Cesare e Crasso, che però era stata una semplice alleanza di fatto, senza alcun titolo legale. Invece, per questo secondo triumvirato ci fu la copertura legale della *lex Titia*, proposta dal tribuno della plebe *P. Titius* e fatta votare in gran fretta nel 43 a.C., con una procedura irregolare, poiché fu violata la legge *Caecilia Didia* (del 98 a.C.), che prevedeva l'intervallo di un *trinundinum* (ossia 24 giorni) tra proposta e voto.

Il potere costituente attribuito ai triumviri era diverso da quello di un magistrato chiamato a disegnare una nuova costituzione. Si trattava infatti del potere di governare gli affari dello stato senza il concorso del senato e del popolo; di nominare in anticipo i magistrati annuali per il quinquennio successivo; di ripartirsi le province; di ordinare senza processo o motivazione legale l'uccisione di un cittadino romano (attraverso l'arma delle proscrizioni).

Quindi la legge *Titia* dovette attribuire ai triumviri tutte le prerogative dell'*imperium* consolare e proconsolare, con poteri però che superavano sia per durata sia per estensione territoriale quelli tradizionali e che non erano limitati dalla *provocatio ad populum* né dall'intercessione dei tribuni. Si trattava quindi, più che di un potere costituente, di un potere assoluto [De Martino 1993, 70], anche se gli organi della costituzione repubblicana non furono soppressi, ma continuarono a funzionare, almeno formalmente. Il senato nel 39 a.C. fu chiamato a ratificare tutti gli atti di governo compiuti dai triumviri; continuarono ad essere votati, seppure in scarsissimo numero, leggi e plebisciti; i magistrati continuarono a svolgere le loro funzioni, ma sotto il controllo dei triumviri [Laffi 1993, 47]. Ma, al di là delle apparenze, il regime instaurato dai triumviri, che rinnovarono l'accordo probabilmente verso la fine del 37 a.C., si poneva al di fuori del quadro politico e istituzionale, con violazioni, illegalità e abusi continui, tant'è che nel 28 a.C. Ottaviano con un editto abolì tutte le misure che erano state adottate dai triumviri contro la legalità – così almeno scrive Cassio Dione (53, 2, 5) – col dichiarato intento di voler ripristinare la costituzione repubblicana.

12. LO SVILUPPO DELLA GIURISPRUDENZA E LE PROCEDURE GIUDIZIARIE

Il diritto nel mondo romano è la creazione tecnica di un ceto² di esperti, che hanno «inventato» i metodi utili a comporre³ i conflitti di interesse. Pontefici e giuristi laici guidavano le parti nella redazione degli atti e nell'applicazione delle regole ai casi particolari, con interpretazioni anche innovative.

12.1. Il diritto giurisprudenziale

Come si è già detto, i pontefici furono i primi conoscitori delle regole del diritto, i primi ad interpretarle coi loro *responsa* e a metterle in opera, in un'azione collettiva e quasi totalmente anonima dell'intero collegio sacerdotale. Nel corso del IV secolo a.C. il diritto progressivamente si laicizzò, sottraendosi al monopolio pontificale. I primi nomi di giureconsulti appaiono solo verso la fine del III secolo a.C.; per lo più, si tratta di esponenti delle vecchie famiglie senatoriali e molti fanno parte dei collegi sacerdotali. Dare *responsa* diventa un privilegio aristocratico, in un intreccio tra diritto e politica che fa della conoscenza del diritto «una funzione dell'esercizio del potere» a Roma [Schiavone 1987, IX].

Negli ultimi decenni del II secolo a.C., anni cruciali, in cui Roma si avviava al dominio del mondo e i Gracchi operavano quell'azione rivoluzionaria che era destinata a sconvolgere le basi della *res publica*, anche il sapere giuridico cominciò a subire una profonda trasformazione, in rapporto ad alcuni significativi punti di innovazione: il passaggio dall'oralità alla scrittura (si pubblicano i primi testi); l'invenzione di concetti giuridici astratti (il primo non a caso riguarda il concetto di «contratto», vale a dire un elemento essenziale per l'organizzazione delle forme giuridiche dello scambio commerciale); la nascita dell'autonomia del sapere giuridico, separato e diverso rispetto alla politica, per quanto soggetto a condizionamenti, pressioni, vincoli politici.

Si vennero a precisare le attività dei giureconsulti. Così le sintetizza Cicerone in un famoso passo del *de oratore*, 1, 22, 12:

Io definirei giurista colui che è esperto delle leggi e della consuetudine applicata dai privati nella città e si serve delle sue conoscenze *ad respondendum* (per dare responsi), *ad agendum* (per predisporre schemi di azioni giudiziarie), *ad cavendum* (per elaborare formulari negoziali).

In questa categoria di giuristi Cicerone include Sesto Elio Peto, console nel 198 a.C., amico di Scipione l'Africano che scrisse i *Tripertita*, un testo di commento alle norme delle XII Tavole; Manio Manilio, console nel 149 a.C., di cui poco si sa, autore di sette libri, e Publio Mucio Scevola, console nel 133 a.C., anno del tribunato di Tiberio Gracco, autore di dieci libri, il cui contenuto conosciamo per brevi frammenti conservatici in autori più tardi. Non solo giuristi, dunque, ma anche magistrati e figure di spicco della *nobilitas* senatoria, che si trovarono a vivere un momento cruciale della vita politica romana, quello in cui era necessario conciliare il rispetto della tradizione con le novità portate in ogni campo, istituzionale, etico e quindi giuridico, dal rapido modificarsi di Roma sotto il peso della crescente realtà imperiale.

Publio Mucio, Manilio e Giunio Bruto – pretore attorno al 140 a.C., scrive Pomponio, il giurista vissuto negli anni tra Adriano e Marco Aurelio, nel suo *Enchiridion*, in cui traccia una breve storia della giurisprudenza romana – fondarono il *ius civile*. Il figlio di Publio Mucio Scevola, Quinto, console nel 95 a.C., scrisse un trattato in 18 libri, che diventerà il punto di riferimento per i successivi scrittori di diritto civile. La fine della repubblica segnò un mutamento nel reclutamento dei giuristi: si spezzarono i legami coi collegi sacerdotali e i pontefici limitarono i loro interventi al *ius sacrum*; le carriere giuridiche si aprirono ai cavalieri, agli italici dei municipi, non furono più monopolio della classe senatoria. Augusto, nel suo piano di restaurazione delle antiche tradizioni, cercherà di restituire ai senatori il loro antico prestigio, ma fu una restaurazione effimera.

12.2. L'editto del pretore

Nel corso dell'età repubblicana, fra il III e il II secolo a.C., all'interno dell'ordinamento giuridico romano venne assumendo sempre più spazio il

ruolo del pretore nel processo di produzione del diritto. Probabilmente già nel 242 a.C., o poco dopo, il pretore peregrino iniziò a redigere il suo editto, che rappresentava il programma giudiziario per il suo anno in carica, soprattutto per quelle materie non contemplate dal diritto civile: in esso fissava i criteri in base ai quali avrebbe amministrato la giustizia. In seguito, in data difficile da precisare, forse alla fine del II secolo a.C., l'intervento giurisdizionale del pretore si estese anche alle controversie tra cittadini gestite dal pretore urbano. Agli inizi del I secolo a.C., gli editti dei pretori urbano e peregrino vennero ad assumere un'importanza sempre maggiore, dal momento che, nella pratica, i singoli magistrati, anche se erano liberi di esprimere i contenuti a loro discrezione, tendevano a recepire, di anno in anno, in linea di massima, il contenuto dell'editto precedente. Si venne così a configurare un sistema di norme e di istituti che i romani chiameranno, in età imperiale, *ius honorarium*, autonomo e indipendente rispetto al *ius civile*.

Alla fine della repubblica, quindi, l'ordinamento giuridico aveva assunto quella struttura bipartita che sarebbe rimasta caratteristica per tutto il principato, quella, cioè, di fondarsi sia sul diritto civile sia sul diritto pretorio. Il problema dei rapporti tra i due sistemi, che potevano porsi in conflitto, venne risolto in via pragmatica: il pretore non toccava il diritto civile, non creava nuove norme né le abrogava, ma interveniva all'atto del processo, superando il formalismo dell'antico diritto civile con l'assumere decisioni che integravano, se lacunosa, la normativa del diritto civile o ne eliminavano effetti ritenuti non congrui sul piano della politica legislativa. Questi interventi, agli inizi, riguardarono soprattutto la materia commerciale e dei traffici, ma toccarono anche il campo delle successioni, senza o contro il testamento, introducendo l'istituto della *bonorum possessio* di contro all'istituto civilistico dell'*hereditas*.

12.3. Il processo *per formulas*

A questi sviluppi si collega sia il declino delle *legis actiones* (che però scompaiono solo con Augusto) sia il sorgere di una nuova procedura processuale, *per formulas* [Bretone 1987, 170 ss.]. Tale nuova procedura dovette sorgere dapprima nella prassi del pretore peregrino, nei processi tra stranieri

e cittadini, dal momento che le cause di questo genere non potevano essere regolate dalle *legis actiones*, cui i peregrini non avevano accesso. È opinione comune che la pratica di questa procedura formulare sia stata legalizzata probabilmente verso la fine del II secolo a.C. da una *lex Aebutia*.

La procedura formulare corrispondeva alle necessità di una società che aveva conosciuto rapidi sviluppi economici e sociali e che vedeva il moltiplicarsi delle azioni giudiziarie; rendeva più agile e più aperto il procedimento, eliminando il formalismo eccessivo delle *legis actiones*, divenuto troppo pesante e vincolante rispetto alle modificazioni intervenute quanto ai diritti di proprietà, alle successioni e alle obbligazioni.

Che cos'è la formula? Si tratta delle «istruzioni» che il magistrato fissa, in collaborazione con le parti, e che affida al giudice, determinando l'oggetto della causa. Qui sta la novità, perché il magistrato si confronta con le varie situazioni e avvia azioni nuove, creando di conseguenza un diritto nuovo. Sparirono le formule rigide e fisse. E tutto ciò portò ad una sempre maggiore valorizzazione del ruolo dei giuristi, chiamati ad elaborare formule idonee alle varie fattispecie e tali da assicurare, come dicono le nostre fonti, un'equa giustizia.

Per ogni questione si faceva ricorso a formule adatte alla specifica situazione. Vediamo un esempio, seguendo Gaio (*Inst.* IV, 47):

[Tizio] sia giudice. Se sarà dimostrato che Aulo Agerio ha dato in deposito a Numerio Negidio [sono i nomi tipici] un piatto d'argento e che esso non è stato restituito per dolo di N.N., il giudice condanni N.N. a pagare ad A.A. una somma di denaro pari al valore che la cosa avrà. Se non sarà dimostrato assolva.

Nella formula, dunque, sono esposti i fatti, la pretesa dell'attore («se sarà dimostrato...»), la condanna riferita ad una valutazione in denaro.

12.4. *Le quaestiones perpetuae*

Nel corso del II secolo a.C. furono istituiti commissioni speciali e tribunali, per indagare su questioni particolari che mettevano in gioco gli inte-

ressi di Roma, come nel caso, nel 186 a.C., del complesso e rischioso affare dei Baccanali. Nel 149 a.C., altre leggi avevano istituito altre *quaestiones*, questa volta *perpetuae*, ossia destinate ad essere permanenti. Abbiamo già avuto modo di ricordarne una, la *quaestio de repetundis*, che aveva avuto l'incarico di intervenire in caso di malversazioni di cui i *socii* o i provinciali potevano essere vittime [Venturini 1979]. I giudici erano senatori e potevano intervenire sia per le accuse rivolte ad uomini d'affari, a pubblicani, sia per le lamentele verso l'operato dei magistrati. Ora questi giudici, capaci di grande severità quando gli accusati appartenevano all'ordine equestre, potevano avere la più grande indulgenza quando si trattava di gente del loro cetto sociale: molto rapidamente i tribunali, soprattutto per i processi *de repetundis*, divennero luoghi di conflitti politici violenti e l'appartenenza alle giurie divenne oggetto di aspre lotte tra senatori e cavalieri.

Nel 109 a.C. fu introdotto un nuovo capo d'accusa di carattere squisitamente politico: un tribuno della plebe denunciò in nome dello stato i capi militari colpevoli delle disfatte in Numidia; il tribunale, tutto di cavalieri dopo la riforma graccana, condannò all'esilio i responsabili, tutti senatori. Poco dopo, nel 103 a.C., il tribuno della plebe Saturnino istituì una nuova corte criminale, la *quaestio de maiestate*, incaricata di giudicare i magistrati colpevoli di aver attentato ai diritti del popolo.

Silla, che restituì i tribunali ai senatori, creò un'altra *quaestio* per colpire i falsi in materia di testamento e di monete; inoltre allargò le competenze delle *quaestiones* a reati, come il parricidio o le offese alla persona, che in precedenza erano giudicati con altre procedure. Non solo: con una serie di leggi ridefinì i crimini che già erano perseguiti e le relative pene (l'estorsione, l'appropriazione dei beni pubblici, la corruzione elettorale, ecc.). In tal modo disegnò un sistema penale chiaro e netto, tale da poter garantire in tempi rapidi la repressione di quei reati di forte valenza politica, che, per lo status di chi li commetteva, erano potenzialmente molto rischiosi per l'equilibrio della *res publica*.

L'età imperiale

Ottaviano Augusto, pur affermando la volontà di restaurare le istituzioni repubblicane, diede l'avvio in realtà ad un nuovo ordinamento, il principato, fondato sul potere politico del *princeps*. Il sistema delle province fu ridisegnato, l'esercito riformato; le funzioni di governo amministrative e militari furono spartite tra senatori e cavalieri. Nel corso del principato, per due secoli, il nuovo modello di organizzazione statale fu in grado di reggere il peso dell'impero e di garantire una diffusa opera di romanizzazione. Nel III secolo la crisi economica, sociale, militare portò all'instabilità politica e alla disgregazione dell'assetto istituzionale.

1. IL PRINCIPATO DI AUGUSTO: LE INNOVAZIONI ISTITUZIONALI

Con Augusto il sistema istituzionale romano gradatamente si trasformò. Alcuni poteri che durante l'età repubblicana erano stati distribuiti tra più titolari (magistrati, senato, popolo) si accumularono nelle mani del *princeps*.

1.1. La svolta augustea

Non ci fu una carta fondante l'impero, né le fonti antiche ci permettono di cogliere una concezione globale ed astratta di quello che esso dovette esse-

re, al di fuori dell'*imperium* stesso, ossia al di fuori dell'esercizio del potere. C'è la costruzione della struttura dell'impero, dinamica e continua, quale acutamente coglie un osservatore attento come il geografo greco Strabone (3, 4, 19), nel momento in cui riflette sull'organizzazione provinciale romana. «Le divisioni delle province – egli osserva – variano nel tempo per il fatto che i Romani adattano la propria amministrazione alle circostanze del momento». Grande flessibilità e pragmatismo storicamente, infatti, si accompagnano ed interagiscono, a dare forza al sistema imperiale romano, alla capacità di lettura delle situazioni storiche e geografiche e all'individuazione di nuove soluzioni, man man che problemi nuovi e necessità diverse lo richiedevano.

Nessuna organica riflessione teorica, quindi, accompagnò l'affermarsi del potere imperiale e la sua evoluzione verso forme sempre più marcate di assolutismo, se non quell'unica importante ampia pagina scritta da Cassio Dione in età severiana (52, 1-41), lo storico greco di Bitinia, senatore, console, governatore di province, che però – è ben noto – scrive di Augusto avendo la testa tra i Severi. Nel mettere in scena, nella sua *Storia romana*, un dibattito tra Ottaviano e i più fidati collaboratori, Agrippa e Mecenate, sulla forma di governo da adottare dopo la fine delle guerre civili, Cassio Dione in realtà, ponendo a confronto la «costituzione» democratica, sostenuta da Agrippa, e quella monarchica, illustrata da Mecenate (ed. Augusto si lasciò convincere da Mecenate), intende marcare con forza la cesura di tipo istituzionale che segna il trapasso al principato augusteo: tutto il potere del popolo e del senato passò ad Augusto e si stabilì una vera monarchia, egli scrive. Non era stata questa l'immagine che di sé e del suo operato aveva inteso dare Augusto.

A partire dall'assassinio di Tiberio Gracco nel 133 a.C., Roma e l'Italia erano state teatro di un secolo di lotte fratricide e rovinose, che avevano avuto spesso origine dalle rivalità tra i grandi uomini, capi politici e capi militari, che pretendevano di avere il controllo dello stato. L'aristocrazia romana era uscita decimata dalle guerre civili, ma anche le masse popolari, spesso cacciate dalle loro terre che venivano distribuite ai veterani delle armate vittoriose, già a partire da Silla, avevano profondamente patito la violenza dello scontro. La vittoria di Ottaviano ad Azio nel 31 a.C. segnò non solo la fine di questi drammi, ma rappresentò soprattutto il punto di svolta più importante di tutta la storia di Roma.

Nel lungo periodo di governo di Augusto (morì nel 14 d.C.) il sistema istituzionale romano gradatamente mutò. Lentamente e in momenti successivi, alcuni importanti poteri che, durante la repubblica, erano sempre stati attribuiti a persone diverse, si accumularono nelle mani di un solo uomo.

Il risultato fu la formazione di un nuovo ordine politico, non più la repubblica, ma il principato. Tuttavia, Ottaviano non volle che il mutamento fosse vissuto come una rottura del precedente assetto repubblicano, anzi tentò di rappresentarsi, agli occhi dell'opinione pubblica, e, in specie, del senato, come restitutor rei publicae, colui, cioè, che stava restaurando la repubblica e ne garantiva la salvezza. Cercò quindi di allontanare da sé il sospetto di avere introdotto delle innovazioni, proclamando costantemente la propria lealtà repubblicana e il rispetto verso le forme tradizionali di governo, le assemblee del popolo, il senato, i magistrati.

Molto abilmente, Augusto non prese la corona di re né la dittatura a vita, ma dal 31 al 23 a.C. rivestì ininterrottamente il consolato con colleghi a lui fedeli e si fece attribuire il titolo di *imperator*, lo stesso che aveva assunto Cesare, ad indicare che la sua forza stava nel controllo e nella fedeltà degli eserciti.

Imperator è il titolare dell'*imperium*, ma anche il trionfatore, il generale vittorioso (e la vittoria è una manifestazione divina), acclamato come tale dai suoi soldati; il titolo entrò nell'onomastica imperiale come prenome e diventò l'espressione della sovranità [Combès 1966].

1.2. *Potestas, auctoritas, imperium*

La svolta definitiva si ebbe nel 27 a.C., anno in cui si può porre l'inizio del nuovo regime: il principato. Il 13 gennaio del 27 a.C., Ottaviano, con un calcolato colpo di scena, andò in senato e dichiarò che, vendicato suo padre Cesare e ristabilita la pace, egli rimetteva tutto il suo potere nelle mani dei senatori e del popolo di Roma [Syme 1962, 314 ss.]. Il senato, invece, gli attribuì onori eccezionali e l'appellativo di *Augustus*. Da quel momento, egli scrive nelle *Res Gestae* (34, 3), *auctoritate omnibus praestiti* (= fui superiore a tutti per *auctoritas*). E sottolinea che, invece, quanto a *potestas* non ne ricevette più degli altri magistrati.

In questo rapporto tra *potestas* e *auctoritas*, sta la chiave interpretativa del principato.

Con *auctoritas* si incontra una nozione che appartiene alla storia repubblicana (ricordiamo l'*auctoritas patrum*), ma che trova una sua ridefinizione nel regime augusteo, di cui viene a costituire una delle caratteristiche fondamentali, anche se per noi resta problematico comprenderne l'essenza. Per Magdelain [1947] essa fa della persona stessa del principe, indipendentemente dai poteri di cui Augusto dispone, un «oggetto di venerazione pubblica»; per Béranger [1953], invece, Augusto aveva *auctoritas* perché era divenuto *princeps*.

Un utile chiarimento può venire se noi colleghiamo l'idea di *auctoritas* con il titolo, etimologicamente connesso (entrambi da *augeo*, accrescere) di *Augustus*. Svetonio nella *Vita* di Augusto (*Aug.*, 7, 2) ricorda la laboriosa ricerca di un titolo che fosse capace di rappresentare il *saeculum novum* inaugurato da Augusto; il sacrificio fu Romolo, cui pur andavano le simpatie augustee, perché, se da un lato il titolo di «novello Romolo» avrebbe bene interpretato il merito di essere stato il secondo *conditor urbis*, dall'altro suscitava troppe inquietudini, perché Romolo era pur sempre un *rex*.

La scelta cadde su Augusto, nome non soltanto nuovo, ma anche di respiro più ampio, commenta Svetonio, perché «augusti si denominano anche i luoghi religiosi ove con gli augurii si fanno consacrazioni». E poiché *augusto augurio inclyta condita Roma est*, scriveva il poeta Ennio nei suoi *Annali*, il recupero dell'ideologia dell'eroe fondatore era garantito.

Nell'interpretazione di Cassio Dione (53, 16, 6), il titolo è indicativo di una condizione superiore a quella umana, che, infatti, i Greci tradussero in *Sebastós*, ad indicare la venerabilità della persona. Diventa chiaro, allora, il carattere sacrale dell'*auctoritas* di Augusto, che si inserisce nella tradizione religiosa romana, non senza l'influsso di concezioni ellenistiche.

Dal 27 a.C. Augusto esercitò la *potestas* propria delle magistrature ordinarie e straordinarie che di volta in volta gli vennero attribuite dagli organi dell'antica costituzione repubblicana (e su questo piano non c'è alcuna rottura con la *res publica*), ma la sua *auctoritas* lo pose su una sfera diversa, al di sopra di tutti gli altri. Il risultato fu quello di riconoscere a colui che aveva ricondotto la pace nell'impero una dignità superiore, consacrata religiosamente mediante il riconoscimento pubblico delle sue virtù e della capacità

di *augere fines imperii*, ossia di allargare i confini di Roma, espressa nel titolo di *Augustus*. Si comprende, quindi, come l'idea di *Augustus* e quella di *autoritas* vengano a rappresentare uno dei fondamenti del potere imperiale. Infatti il prestigio di Augusto era un prestigio personale, carismatico, fondato sulla forza delle armi che avevano sconfitto Antonio e messo fine alle guerre, ma era anche garantito dal favore divino.

Fondamentale era l'*imperium* come base giuridica dei poteri augustei. Nell'iscrizione dell'ara di Narbona, dedicata dalla plebe della colonia al *numen* di Augusto, si celebra il 7 gennaio del 43 a.C. come quello dell'*inauguratio* dell'*imperium* (CIL XII, 4333), il giorno, cioè, in cui il senato aveva conferito ad Ottaviano, in tutta la sua concretezza, l'*imperium*, col compito di condurre la campagna militare contro Antonio.

Mentre Augusto nelle *Res Gestae*, per quanto riguarda la seduta senatoriale del 13 gennaio del 27 a.C., di cui si è detto, non fa menzione di assunzione di *imperium*, lo storico Cassio Dione (53, 13, 1) scrive invece che in tale anno Augusto avrebbe assunto un *imperium proconsulare* decennale nelle province sedi di legioni, notizia in genere accolta, per quanto non manchi, tra i commentatori moderni, chi l'ha rimessa in discussione, poiché in tale anno (e così sarebbe stato fino al 23 a.C.) Augusto ricopriva il consolato e, in quanto console, già godeva di un *imperium* che comprendeva tra le sue attribuzioni i poteri militari con cui controllava le province [Girardet 2007].

A questo primo *imperium* ne seguiranno altri. In un'ulteriore pagina famosa, su cui si sono misurati da Mommsen in avanti giuristi e storici, Cassio Dione (53, 31, 5) così registra la situazione dopo la rinuncia al consolato da parte di Augusto nel 23 a.C.:

Il senato gli concesse il tribunato a vita e, anche se non era console, il diritto di presentare proposte su qualunque argomento in qualunque momento in qualsivoglia seduta del senato e di avere il potere proconsolare a vita, da non deporre fuori dal pomerio, né da riprendere poi di nuovo, e di avere nei territori assoggettati un potere superiore a quello dei magistrati del luogo.

Il senato e il popolo, dunque, ridisegnano il potere di Augusto: al comando straordinario di durata decennale conferito ad Ottaviano nel 27 a.C.,

venne sostituito, nel 23 a.C., un potere proconsolare a vita (Cassio Dione 53, 16, 2) senza limiti geografici o temporali, un *imperium maius et infinitum*, che, dopo Augusto, divenne potere attribuito stabilmente all'imperatore. Significava, in sostanza, una specie di controllo generale degli eserciti (più che comando supremo in guerra): il *princeps* poteva aumentare e diminuire il numero delle legioni, distribuirle nelle varie aree dell'impero, assumere i provvedimenti idonei alle necessità finanziarie.

Uno degli elementi cardine del nuovo sistema fu l'assunzione a vita della *tribunicia potestas*, ma non del tribunato, il 1° luglio del 23 a.C. (attribuzione che corona un processo iniziato nel 36 a.C. quando gli furono conferite le prerogative tribunicie) [Jacques e Scheid 1992, 25 ss.]. Questa era tanto importante che i successori di Augusto cominciarono a datare il proprio regno dal primo anno di assunzione. I poteri forti di tale carica discendevano dalle tre prerogative dell'antica magistratura plebea: *sacrosanctitas*, *intercessio*, *ius auxilii*. Augusto era protetto dalla *sacrosanctitas* che gli permetteva di mettere a morte chiunque gli avesse fatto violenza, senza bisogno di processo. Il diritto di vero (*intercessio*) ad ogni decisione del senato o dei magistrati gli consentiva di imporre su tutti la propria volontà; il diritto di portare aiuto ad ogni cittadino minacciato dall'azione dei magistrati, applicabile non solo a Roma ma a tutto l'impero, faceva di Augusto il protettore di tutti i cittadini romani; insomma la potestà tribunicia dava ad Augusto, già da sola, un vero potere assoluto in tutto l'impero. Dal 23 a.C. ebbe anche il diritto di convocare il senato (Cassio Dione 54, 3, 3).

Nel 19 a.C., poi, secondo Cassio Dione (54, 5, 10), Augusto assunse i poteri consolari a vita «per cui ebbe l'autorità di usare sempre e ovunque dodici littori e di sedere sulla sella curule in mezzo ai consoli in carica». In effetti Augusto esercitò funzioni consolari: ha il comando sulle truppe urbane, nomina il *praefectus urbi*, accetta le candidature per le elezioni, agisce in campo giurisdizionale. Augusto stesso, nelle *Res Gestae*, afferma poi di avere esercitato nell'8 e nel 14 d.C. i poteri censori, senza ricoprire la censura (carica che rifiutò nel 22 a.C.).

A questi si aggiunsero poi altri poteri, fra cui il diritto di emanare editti e leggi (*ius edicendi*), la cura dell'annona, ossia del vettovagliamento della capitale, e degli acquedotti, delle strade, degli edifici pubblici e sacri.

Il *princeps* accompagnò alla riforma istituzionale una riforma morale

intesa a recuperare gli autentici valori della romanità che erano andati perduti nel degenerare dei costumi. Con una serie di leggi tra il 18 a.C. e il 9 d.C. cercò di frenare la crisi delle nascite, dovuta agli scarsi matrimoni, favorendo la carriera dei senatori con figli e imponendo restrizioni ai diritti di ereditare dei celibi e dei maritati senza figli; decretò l'adulterio delle donne un crimine punibile con la relegazione in un'isola e la confisca di una parte dei beni; una illustre vittima fu la figlia stessa di Augusto, Giulia, esiliata per comportamento immorale in un'isola al largo del Lazio.

1.3. Augusto e il sacro

Il cumulo di cariche creò un rapporto particolare ed unico col sacro, facendo di Augusto (e poi degli imperatori che seguiranno) il mediatore tra gli dei e gli uomini. Ogni momento dell'ascesa politica di Augusto ebbe la sanzione del sacro: rivestì tutte le cariche sacerdotali (augure, quindecemviro, epulone, arvale, feziale, sodalis Titius, confraternita di cui non si sa nulla) e dal 12 a.C. dopo la morte di Lepido, anche pontifice massimo. La sua stessa casa divenne luogo di culto, ospitando due divinità, Apollo e Vesta, e l'Ara pacis, inaugurata nel 13 a.C. dette fondamento religioso al ruolo dell'intera domus augusta, qui raffigurata in una processione rituale accanto ai collegi sacerdotali.

Sacerdote per eccellenza, ridette vigore a tutte le istituzioni religiose che si erano venute deteriorando alla fine della repubblica. Si trattò di un vero e proprio programma di restaurazione in campo religioso, che affiancò l'ampia attività legislativa a favore della famiglia e del recupero dei mores.

Nominò un flamine Diale, che mancava dal 75 a.C., aumentò i privilegi delle vestali per favorirne il reclutamento; riportò all'ordine senatorio il privilegio di ingresso nei sodalizi religiosi di maggior rango; ripristinò il collegio degli arvali e ne fece parte; recuperò il rito dei feziali quando nel 32 a.C. dichiarò guerra a Cleopatra; restaurò – e lo dichiara lui stesso nelle *Res Gestae* – ben 82 templi; per tre volte richiuse il tempio di Giano, seguendo il rituale attribuito a Numa; avviò quel processo di creazione del culto imperiale che i suoi successori completarono. Nello stesso tempo, però, la rivoluzione dell'ordinamento politico portò anche ad una radicale trasformazione

della pratica religiosa, nel senso che l'autorità religiosa, un tempo ripartita tra sacerdoti, magistrati e senato, si trovò concentrata nelle mani del *princeps*, al pari del potere politico e il ruolo stesso dei grandi collegi sacerdotali, in cui Augusto era entrato, venne meno irrimediabilmente. D'altra parte, se il *princeps* era il garante della pace tra uomini e dei, era inevitabile che le pratiche religiose e i favori degli dei che da esse discendevano si concentrassero sulla persona di Augusto: preghiere e sacrifici per la sua fortuna e prosperità divennero l'elemento più importante del culto pubblico: un esempio è dato dal collegio dei *Fratres Arvales*, che diventò un collegio esclusivo che compiva sacrifici per il principe e la sua famiglia. Il calendario stesso registrava feste commemorative di tutte le vittorie augustee e delle sue assunzioni di cariche.

Al culto per la prosperità del sovrano cominciò ad affiancarsi il culto del suo essere divino. Quello rivolto al *divus* Cesare, iniziato spontaneamente dopo la sua uccisione e rafforzato dalla comparsa di una cometa interpretata come l'ascesa della sua anima al cielo, divenne culto ufficiale di Roma grazie ai triumviri. Augusto, divenuto *divi filius* (figlio di dio), non poteva però ricevere, da vivente, un culto analogo. La soluzione fu trovata nell'onorare non la persona del principe, ma il suo *Genius* (lo spirito protettore) e i suoi Lari; in occasione dei *Compitalia*, la festa dei crocicchi, la principale festa popolare riportata in auge da Augusto, la plebe romana e gli abitanti di molti municipi rivolgevano preghiere e onoravano, in questa forma indiretta, il principe; solo in Oriente, il culto rivolto ad Augusto e alla dea Roma poté svilupparsi apertamente, dando sostanza religiosa all'ideologia del principato.

1.4. Continuità o innovazione?

Il regime augusteo è dunque un'innovazione o si inserisce in una continuità?

Si tratta senz'altro di una novità, che, però, non nasce dal nulla, ma ha alle spalle le esperienze e i conflitti dell'ultimo secolo della repubblica, i poteri eccezionali di Silla, l'effimero dominio di Cesare, le lotte dei triumviri, la crisi delle istituzioni repubblicane e l'incapacità dell'élite senatoria di governare i conflitti interni ed esterni. Nella rievocazione apologetica della

sua lunga opera, che Augusto, ormai giunto al termine della vita, traccia nelle *Res Gestae*, l'ascesa al potere è riproposta con un itinerario tutto interno all'ordinamento della *res publica*, che mira a ritrovare in esso la ragione della sua legittimità. Infatti, è il *populus* che conferisce le magistrature tradizionali e il pontificato massimo, è il *populus* che attribuisce poteri magistratuali nuovi, ad esempio, quella *cura morum et legum* che Augusto però rifiutò in quanto era contraria al *mos maiorum* (*Res Gestae*, 6, 40). Dall'assemblea è data al principe la *tribunicia potestas*.

Alle leggi, e quindi alle assemblee popolari, è attribuita la determinazione dei modelli di comportamento, quegli *exempla*, tratti dall'insegnamento dei *maiores*, che erano destinati a fissare i contenuti etici del nuovo secolo augusteo.

Il sistema dei poteri pubblici delineato nelle *Res Gestae* è, quindi, in continuità coi principi e con i modelli secondo i quali si era venuto articolando l'ordinamento della *res publica* durante i convulsi decenni della crisi. Il principato non può rompere con il passato.

Però il nuovo prorompe, ed è rappresentato da quei poteri che in qualche modo non si lasciano ricondurre all'ordinamento pubblico e che si possono riassumere nell'espressione *privata impensa et privato consilio* (= a spese proprie e per propria decisione) che si ritrova proprio in apertura delle *Res Gestae* (1, 1), poteri estranei alle istituzioni cittadine, che traevano la loro forza dai rapporti personali o familiari o di fazione. In questa duplicità [Pani 1991, 257; 1997, 239 ss.], per cui al governo della *res publica* si accompagnano le attività che Augusto svolge al di fuori dell'ordinamento cittadino in settori importanti, quali la *cura* dell'annona, assumendone a proprio carico gli enormi oneri economici, sta il germe dell'ordinamento imperiale.

1.5. Il *princeps*

La libertà repubblicana, scrive Tacito nel suo rapido excursus sulle vicende della *res publica* dalle origini ai suoi tempi (*Ann.*, III, 28), era approdata a discordie senza tregua, senza più integrità di costumi e diritto, finché, finalmente, Cesare Augusto aveva dato una costituzione, in virtù della quale si potesse vivere in pace sotto un *princeps*.

Princeps è parola augustea, ma che ha una sua forte storia in età repubblicana [Béranger 1953, 40 ss.]. Il riferimento immediato è al titolo onorifico e di grande prestigio di princeps senatus, che Augusto stesso ricevette per quarant'anni, come egli stesso ricorda; tuttavia, anche se qualche studioso ha supposto che princeps potesse evocarne l'autorità onorifica, i due termini ricoprono concetti diversi. La scelta del nome (da cui deriva principatus) è e doveva essere per tutti rivelatrice delle intenzioni; e le intenzioni non sono facili da decifrare perché la storia del nome è complessa, sul piano ideologico. Il primo pensiero va a Cicerone e alla sua non del tutto netta teoria del princeps come rector rei publicae, l'uomo saggio ed esempio di virtù che è guida illuminata ed ispiratore del governo dello stato e, in caso di crisi politica e morale, assume il compito di difendere la libertas rei publicae.

Non è qui il caso di richiamare le discussioni tra chi sostiene un'influenza ciceroniana su Ottaviano e chi esprime riserve, quanto piuttosto di mettere in rilievo come l'espressione che per tre volte Augusto impiega nelle Res Gestae (13: me princeps; 30, 1: ante me principem; 32, 3: me princeps) sia sempre riferita ad atti connessi con le imprese militari, di allargamento e consolidamento dei confini (l'assoggettamento delle popolazioni danubiane; le nuove relazioni con gentes che mai avevano avuto in precedenza rapporti di amicizia o di commercio con Roma; e, infine, la chiusura del tempio di Giano, evento epocale, segno di pace recuperata vittoriosamente per terra e per mare).

Mai il termine torna in ambiti di politica interna. In essi Augusto fa riferimento all'imperium e alla potestas, all'auctoritas e alla sacrosanctitas, al titolo di pater patriae e di imperator, alle magistrature assunte, tutti termini e funzioni che, almeno formalmente, sono propri della res publica. Quando Augusto ricorda le leges novae in forza alle quali aveva ridato vigore a molti dei costumi tradizionali che ormai stavano scomparendo, correttamente il riferimento è alla funzione di proponente (me auctore, 8, 5). Quando sottolinea come tota Italia lo avesse messo a capo della guerra asiatica, il titolo che designa il ruolo militare è dux (25, 5).

Augusto, dunque, non si dice mai princeps dei suoi concittadini, ma solo dei non Romani. Un segno di grande attenzione verso gli aspetti formali di un regime repubblicano che si afferma di voler restaurare e una cautela a non creare visibili fratture con il passato? Forse, ma Tacito non ha dubbi che

Augusto sia stato il primo a governare *nomine principis* e che il *nomen celi* una realtà ben chiara, l'assunzione di tutti i poteri nelle sue mani. Lo storico non può non riconoscere che si trattava del governo di uno solo (per quanto necessitato dallo stato di rovina della patria straziata dalle discordie), ma sottolinea come la formula avesse qualcosa in sé di originale rispetto allo schema noto del regno e della dittatura, individuando nel ruolo del *princeps* l'elemento di novità. C'è in ogni modo da dire che non era facile, per un osservatore antico, trovare il vocabolario giusto per fissare in schemi le nuove realtà nate dai rivolgimenti, e le nuove realtà, non ancora comprese o mal definite, finirono con il provocare disagio, sconcerto, timore, e le vecchie, consuete parole apparivano addirittura come un inganno [Pani 1991, 118]. Tacito lo afferma a gran voce: dopo Azio, quando la tranquillità interna ed esterna fu garantita soltanto dal predominio di una sola persona, «la verità fu infranta in vari modi, prima di tutto perché nulla più si comprendeva di una *res publica* che sembrava estranea». All'interno era tutto tranquillo, sempre uguali i nomi delle magistrature (*eadem magistratum vocabula*), ma quanti ne restavano ormai che avessero visto la *res publica*? Le consuete parole definiscono una realtà che non è più quella, e la nuova realtà appare una formula vuota (Tac. *Ann.*, I, 3).

In altre parole, Augusto trovò genialmente l'etichetta che ricopriva una realtà che sarebbe stato incauto – per tutti – chiamare col proprio nome. E la grande fortuna che il termine *princeps* ebbe dopo Augusto, per cui nessun successore (che si rifacesse o no all'ideale augusteo) l'abbandonò ed esso entrò nella nomenclatura ufficiale accompagnato da qualificativi di esaltazione (*optimus, iustissimus*) non fa altro che confermare come il termine bene interpretasse la realtà nuova del regime disegnato da Augusto, che va ben al di là della concezione ciceroniana.

1.6. L'ambiguità del nuovo regime

Il regime del principato, dunque, sotto l'attenta regia augustea, sovrappose alla *res publica*, che perdurava in fatto e in diritto, nelle istituzioni e nelle forme giuridiche, il potere e l'autorità di un solo uomo, che divenne, senza mediazioni, l'interlocutore privilegiato dei *cives*.

Res publica restituta: questo è il messaggio che Augusto affidò alle *Res Gestae* (34, 1), sottolineando come nel 27 a.C. avesse rinunciato ai suoi poteri e rimesso tutto nelle mani del senato. Ma è chiaro che così non fu ed è Augusto stesso che, in un editto, emanato in età imprecisata, e che Svetonio ci conserva (*Aug.*, 28, 2), chiarisce il suo ruolo e i suoi intenti, esprimendo l'auspicio di poter dare alla *res publica* un assetto sicuro e stabile. Questo è il frutto desiderato della sua azione politica, gli fa dire Svetonio, l'essere chiamato autore del miglior sistema di governo, con la speranza di poter portare con sé in morte la certezza che le fondamenta statali da lui poste sarebbero rimaste ben salde. La concezione della *restitutio rei publicae* è in tal modo superata: Augusto si presenta non più come colui, che, da *privatus*, ha reso ai cittadini, dopo i drammi delle guerre civili, l'*optimus status rei publicae* (quello tradizionalmente fondato sulla dialettica magistrati-senato-popolo), ma come colui che, solo, può esserne l'artefice. Il senato e il popolo romano scompaiono. Augusto resta il solo creatore e il solo responsabile di quell'azione di stabilizzazione delle strutture che ne possa garantire la continuità [Pani 1991, 120].

Il nuovo regime, legato, in origine, al potere carismatico personale di Augusto, nacque sostanzialmente nell'ambiguità, basandosi da un lato sulla auctoritas augustea e, dall'altro, su una serie di poteri vitalizi o ripetutamente rinnovati e concessi da regolari deliberazioni del senato e del popolo.

Tale ambiguità non poteva non generare il problema della successione. Augusto si era reso conto che l'opera di edificazione dell'*optimus status* di cui aveva gettato le fondamenta richiedeva «il consolidamento legalizzato della sua forma organizzativa, cioè, in definitiva una successione al *locus principis* da giocare nell'ambito gentilizio familiare» [Pani 1992, 53], in altre parole, una successione dinastica, che, infine, approdò a Tiberio. E Tiberio, mentre il senato lo incalzava perché succedesse alla *statio paterna* («al posto del padre»), chiese di poter operare come un comune cittadino piuttosto che come un eminente *princeps* (Vell. Pat. 2, 124, 2), rivelando la piena consapevolezza del fatto che il principato era preminenza rispetto ai cittadini, già di per sé, ed era potere nuovo, che travalicava ogni schema istituzionale repubblicano. Un qualcosa di più grande e di più eccelso, gli farà dire Tacito (*Ann.*, 3, 53, 3).

È una posizione nuova e di sviluppo rispetto alla concezione espressa da

Augusto nelle *Res Gestae*, poiché, mentre Augusto aveva sottolineato come il suo potere non fosse altro che quello dei tradizionali magistrati, a parte la propria superiore *auctoritas* rispetto ad essi, Tiberio poneva la funzione del *princeps* su un piano diverso da quella di una ordinaria magistratura: il principe non è più colui che salva e restaura la *res publica*, ma è colui che ha funzioni sue proprie (e responsabilità, poiché «se le cose vanno male, le colpe di tutti vanno imputate ad uno solo», gli fa dire Tacito). E tutta la vicenda successiva, dei Giulio-Claudi e dei Flavi, sarà l'incessante ricerca di dare fisionomia salda a quel *maius aliquid et excelsius* che era il principato, in un rapporto serrato con gli altri poteri forti, quello del senato e quello, sempre più crescente, dell'esercito.

1.7. La *lex de imperio*

~~Di una legge per il conferimento dei poteri all'imperatore noi conosciamo un unico esempio~~, ossia quel testo epigrafico conosciuto col nome di *lex de imperio Vespasiani* [Crawford 1996, I, 549 ss.] che Cola di Rienzo nel 1374 scoprì ed espose solennemente nella basilica romana di S. Giovanni in Laterano, testo incompleto, a noi pervenuto solo nella sua ultima parte, che pur tuttavia contiene norme di estremo interesse, quali la cosiddetta clausola «discrezionale» che conferisce al principe il potere di compiere tutti gli atti che ritiene necessari (I, 6):

perché abbia il diritto e il potere di fare ed effettuare tutto ciò che riconoscerà utile per lo stato e gli porti grandezza nelle questioni divine e umane, pubbliche e private, come spettò ad Augusto, Tiberio e Claudio.

È immediatamente percepibile l'enorme portata dell'articolo, che sembra sancire l'onnipotenza del principe, riconoscendogli il diritto e la potestà di agire, come riterrà opportuno, in un qualsiasi campo dell'attività pubblica e privata, profana e religiosa, col solo limite dell'*usus* e della *maiestas rei publicae*. Tutti gli imperatori, a partire da Augusto, sarebbero stati di diritto al di sopra delle leggi e le loro deliberazioni sarebbero state esse stesse leggi. Ed è altrettanto facilmente comprensibile quale sia il groviglio di questioni

che ruotano intorno alla *lex de imperio* [De Martino 1972-75, IV, 1, 501-502; Brunt 1977].

Ci si è chiesti se si tratti di un esemplare di una *lex tralaticia* di investitura imperiale che veniva abitualmente votata (secondo alcuni studiosi sin dall'epoca di Augusto, secondo altri da Caligola, ma sicuramente per lo meno dopo Vespasiano), oppure se essa rappresenti un caso unico, eccezionale, determinato dalla particolare congiuntura storica e politica in cui Vespasiano, *homo novus*, assunse il potere, dopo tutti gli avvenimenti che seguirono la morte e la *damnatio memoriae* di Nerone [Lucrezi 1995]. Le fonti storiche aiutano poco a chiarire tali questioni. Tacito (*Hist.*, 4, 3, 2) si limita a scrivere che il senato nel 69 d.C. decretò a Vespasiano *cuncta solita* (tutto ciò che di solito viene riconosciuto agli imperatori), quindi: i diritti consueti. Ma quali? Dal testo epigrafico si evince che a Vespasiano fu concesso il diritto di agire secondo la propria volontà, così come era stato concesso ai suoi predecessori, ma non a tutti (Caligola, Nerone, Galba, Otone e Vitellio non sono citati per la loro precarietà o per la pessima valutazione del loro operato da parte senatoria). Già Augusto, secondo il testo epigrafico, sarebbe stato legittimamente posto al di sopra delle leggi; le fonti letterarie, invece, sottolineano la sua preoccupazione di apparire come il restauratore della *res publica*, non come un sovrano assoluto, anche se nei fatti lo era. Tiberio poi ostentatamente non assunse alcune delle prerogative del predecessore, professando anzi un'iniziale intenzione di restaurazione effettiva della repubblica. Resta Caligola, al quale venne riconosciuto nel 37 il *ius arbitriumque omnium rerum* (Svet. *Caius*, 14, 1), concessione che sembrerebbe essere, nel contenuto, l'archetipo delle successive *leges de imperio*. Perché allora sono ricordati anche i predecessori? L'ipotesi più convincente è che i redattori della *lex de imperio Vespasiani* volessero sottolineare che il diritto quasi illimitato di agire, sancito dalla cosiddetta clausola «discrezionale», era di fatto detenuto da tutti i principi a partire da Augusto [Brunt 1977]. Del resto, le fonti ci attestano che fin dal 29 a.C. i magistrati e il senato all'inizio di ogni anno giuravano in *acta Caesaris*, impegnandosi ad osservare tutte le decisioni del principe e dei suoi predecessori; Tiberio, che non permise che si giurasse sui propri atti, considerava però gli atti e le parole di Augusto *vice legis*, come leggi.

Per quanto frammentate siano le tracce che portano in direzione di leggi

sull'*imperium*, è difficile togliere valore alle testimonianze delle fonti giuridiche, che, a cominciare da Gaio (1, 5), affermano che il principe riceveva l'*imperium* mediante legge e considerano questa legge come un atto consueto di investitura. Ulpiano, giurista di età severiana (*Digesto*, 1, 4, 1) ritiene le disposizioni del principe vere e proprie leggi (*quod principi placuit legis habet vigorem*), sia che esse siano rappresentate da epistole, sia da decreti, sia da editti, e tale facoltà normativa era fatta discendere dalla *lex regia quae de imperio eius lata est*, la legge di investitura, e dalla *potestas* da essa derivante.

Certo, queste fonti possono scontare un influsso dell'età dei Severi e, più ancor giustiniano, ma, come giustamente è stato osservato [De Martino 1972-75, IV, 1, 412], è da escludere che giuristi postclassici e giustiniani avessero una qualche necessità di richiamarsi ad una legge comiziale come fondamento del potere imperiale. Se dunque il conferimento dell'*imperium* era regolato per legge, e se la legge vespasiana ne dà un esempio, la clausola discrezionale della stessa, con i poteri che offre al principe, potrebbe essere la fonte della facoltà legislativa del principe e della sua *solutio legis*, che si trova affermata in un'altra famosa formula di Ulpiano ripresa dal *Digesto* (1, 3, 31), che presenta il principe svincolato dalle leggi (*princeps legibus solutus est*).

Nell'età postclassica, il potere legiferativo degli imperatori, pienamente riconosciuto a livello giuridico, fu il logico coronamento dell'evoluzione in senso monarchico ed assolutistico dello stato romano.

1.8. La *pax Romana* e il processo di integrazione

Dalla seconda metà del I secolo a.C. alla fine del II d.C., malgrado tensioni interne e guerre esterne, la *pax Romana*, nella sua forma più completa di tranquillità interna ed assenza di pericoli alle frontiere, fu assicurata e divenne condizione essenziale perché l'impero potesse sviluppare quella grande esperienza di civiltà amalgamatrice, di respiro ecumenico, che fu irripetibile [Desideri 1991, 577 s.].

Si trattò di un profondo processo di acculturazione che portò, nel corso di alcuni secoli, ad una riduzione ad unità politica e omogeneità culturale di un complesso di popoli e stati vinti con la forza delle armi, ma associati poi

in vari modi alle funzioni di governo, fino al punto che l'ovvia iniziale distinzione tra conquistatori e conquistati ne venne quasi cancellata, sostituita gradualmente da una distinzione fra classi sociali, al di là di ogni referenza etnica o geografica. La grande ragione è politica: Roma aveva rinunciato all'egemonia sull'impero; vincitori e vinti erano, ormai, nella stessa condizione di soggetti dell'imperatore; è un'enorme trasformazione, che si colloca storicamente tra l'età augustea e gli Antonini.

Un processo di integrazione che non fu rigido: mai un tentativo brutale di imporre la lingua latina, un diritto romano, rare tracce di quelle manifestazioni dell'imperialismo quali, poi, si ebbero tra altre genti e altre terre. Si assiste, al contrario, ad una integrazione progressiva, in una ricchezza di situazioni varie, irriducibili ad un unico schema esplicativo. Basti pensare non al punto d'arrivo d'«essere divenuto romano», ma ai punti di partenza, tanti e vari quante sono le condizioni iniziali degli individui e delle comunità, per cui l'ottenuta cittadinanza non riflette che in maniera molto imprecisa l'insieme delle mutazioni intervenute nel corso del processo di romanizzazione [Le Roux 1998, 14 ss.].

È illusorio pensare che tutti i vinti abbiano accettato la sconfitta e il dominio romano senza opporre resistenze o manifestare ostilità (ad esempio, i Britanni e gli Ebrei furono spesso in rivolta), né tutti si lasciarono attrarre dai «benefici della pace romana». Una famosa pagina tacitiana ci presenta un'interpretazione dei caratteri dell'imperialismo romano che viene da un vinto, il Britanno Calgaco (Tac. Agr., 30, 6):

Rubare, massacrare, rapinare ecco quello che il loro vocabolario bugiardo chiama *imperium* e, quando hanno fatto il deserto, lo chiamano pace.

La pace romana diventa deserto umano ed economico, sfruttamento dei popoli e distruzione dei loro modi di vivere, servitù e non libertà. È Calgaco che parla e un Tacito che si esprime, convinto che non vi sia altro modo, per una Roma debilitata nei costumi e corrotta nel suo governo centrale, di tenere il mondo conquistato che attingere ai patrimoni economici dei territori sottomessi ed imporre i propri modelli politici e sociali, per fronteggiare la maggiore forza e la maggiore sanità morale dei barbari che circondano i territori romani.

Quando, nel II secolo d.C., un retore greco di Asia Minore, Elio Aristide, pronunciò di fronte all'imperatore un discorso, *Elogio di Roma*, adempì non solo al voto che aveva fatto durante il viaggio, ma anche al compito di rappresentare all'imperatore lo stato d'animo di un neocittadino che si era trovato a sperimentare il governo di Roma. I Romani, egli dice, sono i soli reggitori per natura:

Tutti gli altri che hanno prima di voi esercitato un dominio sono stati a turno padroni e schiavi gli uni degli altri [...]; voi invece siete conosciuti come reggitori fin da quando si sa di voi. È dunque perché siete liberi fin dall'inizio e per così dire nati per governare che avete messo bene a punto tutti gli strumenti adatti a realizzare questo obiettivo, da una parte creando una struttura politica che nessuno aveva posseduto, dall'altra imponendo a tutti ordinamenti e disposizioni rigorose.

Libertà e consenso di tutti, poveri e ricchi, assicurano all'impero una grande unità, come se si trattasse «di un solo territorio continuo e di un solo popolo». Per tutti, il mondo è diventato una casa comune, perché i Romani hanno «aperto tutte le porte della terra e hanno dato a chiunque la possibilità di vedere ogni cosa con i propri occhi». Ma il capolavoro politico di Roma, si esalta Elio Aristide, è nell'uso del tutto peculiare della concessione della cittadinanza, una cittadinanza meravigliosa e generosa, senza uguale nella storia dell'umanità:

Voi avete concesso ovunque la cittadinanza, come una specie di diritto di parentela con voi a coloro che costituiscono il meglio per talento, coraggio, influenza [...] né i mari né la terra sono un ostacolo sulla via della cittadinanza, l'Europa e l'Asia non sono trattate in maniera diversa. Tutti i diritti sono riconosciuti a tutti [...] una libera comunità è stata creata in tutta la terra, sotto la direzione di uno solo, il migliore dei capi.

C'è senza dubbio l'entusiasmo del «neofita» nelle parole del retore greco che si trova inserito «nella metà buona del mondo», quella dei cittadini romani, in virtù di una concessione imperiale, ma c'è anche il senso profondo della capacità della *civitas romana* di realizzare l'unità politica dell'impero.

2. DAL PRINCIPATO AL DOMINATO

Gli studiosi moderni hanno collocato al III secolo, secolo di torbidi, di crisi e di recuperi, il passaggio dal principato al dominato. Nel comune intendere, il dominato segna il graduale declino del potere senatorio e delle sue prerogative politiche di contro all'ascensione dell'ordine equestre e del ceto militare e al rafforzarsi del potere imperiale.

2.1. Il graduale prevalere dell'elemento militare

«Dominato» è termine che non esiste nel lessico politico romano, è stato foggiato in tempi moderni sulle parole *dominus*, *dominatio*, *dominare*, che tutte tornano nelle pagine di Aurelio Vittore, Ammiano Marcellino e dell'*Historia Augusta* (quell'insieme di vite di imperatori la cui complessa natura e genesi sono difficili da valutare) [Béranger 1953, 62].

Man mano che il mutare delle strategie militari e dei metodi di reclutamento portò fatalmente ad una provincializzazione delle legioni stanziato ai confini e ad una sempre più marcata immissione in esse di elementi locali, l'esercito divenne organismo senza più identità ed interessi d'ordine generale. Dal 193 furono sempre più i soldati ad imporre gli imperatori: Settimio Severo fu proclamato tale dalle legioni del Danubio che comandava. L'ascesa al trono nel 235 di Massimino il Trace, successore di Alessandro Severo, che non era né senatore né cavaliere, ma un semplice soldato figlio di un pastore dell'Illiria, restò nella memoria degli antichi come il caso del primo imperatore, non senatore, scelto solo dalle legioni, che non si preoccupò neppure di chiedere l'approvazione del senato (che peraltro si affrettò a darla), né mise mai piede a Roma, restando per gran parte del tempo alla frontiera germanica. Di lì a cinquant'anni, nel 282, Caro fece cessare anche l'ultima traccia di finzione, e Aurelio Vittore (*Caes.*, 37, 5), africano, governatore della Pannonia e *praefectus urbi*, che scrive verso il 360, commenta: «Da questo giorno l'influenza dei soldati divenne predominante, il senato perdette il potere e il diritto di nominare il principe» e «questo – conchiude – è durato fino ai nostri giorni».

In realtà, il prevalere dell'elemento militare già da tempo era evidente, a tutto scapito delle prerogative del senato, e la tradizione storiografica bene traduce la perdita di importanza per quanto riguarda la *creatio* dell'imperatore nell'esortazione di Settimio Severo ai figli di non curarsi d'altro che di assicurarsi il consenso dell'esercito, arricchendolo (Cassio Dione 72, 15, 2).

Del resto, questa è la naturale conseguenza della funzione che l'elemento militare aveva avuto nella conquista del potere già a partire dai disordini seguiti alla caduta di Nerone, quando generali rivali come Vitellio e Vespasiano erano stati acclamati dai loro eserciti e di fatto riconosciuti come *imperatores* prima che potessero ottenere dal senato e dal popolo il riconoscimento dei poteri costituzionali. Era allora divenuto chiaro che, nell'intenzione degli eserciti, «quello che essi avevano proclamato *imperator* già era ritenuto investito del potere e doveva essere accettato dal senato» [De Francisci 1970, III, 2, 347]. E poiché il senato, solitamente inerme, si trovava nella necessità di riconoscere il candidato voluto da un gruppo di potenti legioni, avvenne sempre di più che gli eserciti si ritenessero competenti ad attribuire con la propria acclamazione il diritto di assumere il titolo di *imperator* e quello connesso di *Augustus*. Anche di Adriano si narra come egli ritenesse il *dies imperii* quello in cui, lontano da Roma, alla morte di Traiano era stato salutato *imperator* dalle truppe (*HA Vita Hadr.*, 4 e 6).

Dopo la morte di Alessandro Severo (235), effimeri capi locali (in tutto furono 23, in media uno ogni due anni), al comando di armate provinciali stanziato in Pannonia e Mesia, sul Reno, in Cappadocia e Siria si combatterono ferocemente, gettando nel caos un impero che era divenuto una fortezza assediata dalle popolazioni limitrofe, pressate dai movimenti dei popoli centroasiatici e dell'Europa settentrionale. In Gallia e in Siria sorsero regni autonomi, i Germani e i loro alleati valicarono a più riprese i confini del Reno e del Danubio invadendo per tre volte l'Italia. Contemporaneamente le province orientali subivano gli attacchi dei Goti – un popolo germanico installato sulle rive del Mar Nero – e dei Persiani. Un imperatore, Valeriano, fu addirittura catturato dai Persiani (260) e finì la sua vita in prigione, ed era la prima volta che un imperatore romano diveniva schiavo di un re straniero. Di conseguenza andò in crisi anche la vita economica dell'impero. Mancavano i viveri, i campi restarono senza manodopera e vaste zone divennero improduttive, il commercio, soprattutto nelle zone di confine, fu bloccato

dalle continue guerre. Il numero degli abitanti dell'impero calò e la durata della vita media si abbassò. San Cipriano, un vescovo cristiano, scrisse: «Sta arrivando la fine del mondo».

2.2. Nuove forme di legittimazione del potere imperiale

Mai il potere imperiale era stato così fragile e mai la successione era apparsa tanto sottomessa ai misteri del caso, rinforzando l'interesse del pubblico per la *fortuna* degli eletti e per quei segni annunciatori della futura elevazione al potere che l'*Historia Augusta* ci ha trasmesso con grande fervore; mai, dunque, i detentori del potere, per quanto effimeri fossero, tanto avevano cercato forme di legittimazione del loro potere. [...] Il forte impatto emotivo dell'alternanza di catastrofi inattese e di recuperi insperati porta le popolazioni a riporre le loro speranze nelle virtù provvidenziali del sovrano o, se questo ne sembra sprovvisto, a ricercarle in un'altra persona, meglio circondata dal favore divino [Carrié e Rousselle 1999, 109].

Una via è fornita dalla credenza, nello stesso tempo spontanea e alimentata, in una partecipazione del principe alla natura divina, o, almeno,

in una convivenza naturale tra la divinità e il suo rappresentante nel mondo degli uomini. Le tendenze religiose universalistiche si polarizzano attorno al Sole, sulla traccia della reinterpretazione neoplatonica della religione pagana e portano l'ideologia imperiale a rivestirsi di tratti solari sempre più marcati.

Nel momento in cui si attribuisce al Sole una funzione di governo del cosmo, ad immagine del sovrano terrestre, quest'ultimo diviene il protetto dell'astro maggiore, «dispensatore di vita, garante della perennità della creazione, *conservator* o *comes* (compagno) dell'imperatore» [*ibidem*, 111-112].

Quando nel 218, come successore di Caracalla, giunse a Roma il quattordicenne Elagabalo, sacerdote del dio di Emesa, portò con sé quel betilo divino che i latini chiamarono *Sol Invictus*, e che fu collocato, accanto al Palladio e agli scudi di Marte, in un nuovo tempio sul Palatino, salvo poi

ritornare ad Emesa, alla morte del giovane imperatore [Halsberghe 1984, 2181 ss.].

Con Aureliano il secondo forte tentativo di introdurre il culto pubblico del Sole, posto al di sopra degli altri culti pagani, si congiunse ad una aperta proclamazione del carattere divino dell'imperatore, almeno sulle leggende monetali (*deus et dominus natus*) e su iscrizioni, forse datate al momento in cui Aureliano era ancora in vita. Tale atteggiamento continuò con Probo e Caro, presentando una dichiarata ed esplicita connessione con la concezione teologica solare nel momento in cui le leggende accompagnavano i due busti dell'imperatore e del Sole appaiati.

3. LO SVILUPPO DELLE ISTITUZIONI IN ETÀ IMPERIALE: I POTERI TRADIZIONALI

L'ambiguità istituzionale, voluta da Augusto, fece sì che gli organi politici tradizionali (senato, magistrature, assemblee) permanessero. Il loro ruolo, però, inevitabilmente andò scemando nel tempo, dal momento che il potere del *princeps* si sovrappose a quelli tradizionali dell'ordinamento repubblicano. In particolare, il rapporto del *princeps* col senato divenne uno dei punti più cruciali della politica in età imperiale.

3.1. Magistrati e assemblee

L'ultima legge votata dai comizi data al regno di Nerva (96-98), imperatore designato dal senato e, per un breve biennio, rispettoso di un assetto tradizionale dello stato. Ma questo potere legislativo non rispecchiava più una sovranità del popolo: le leggi erano ispirate dall'imperatore, che le presentava direttamente ai comizi o poteva farle proporre dai magistrati. E ben presto, i comizi si videro limitare il loro ruolo alla semplice conferma per acclamazione delle proposte.

Lo stesso processo di esautoramento avvenne per le funzioni delle assemblee, che continuavano sì ad eleggere i magistrati, ma su proposta, in sostanza, dell'imperatore.

Egli poteva intervenire in due modi, attraverso la *commendatio* (ossia la raccomandazione), già introdotta da Cesare, che veniva utilizzata solo per i pretori, non per i consoli, e che era garanzia di sicura elezione, poiché l'assemblea non poteva respingere un candidato raccomandato dall'imperatore) oppure attraverso l'utilizzo della *destinatio* (la designazione). La procedura ci viene descritta da un'iscrizione (la *tabula Hebana*): essa allude a due leggi (di Augusto e di Tiberio) relative all'intervento di un organismo, formato di senatori e di cavalieri, che è incaricato di scegliere i candidati da presentare ai comizi per l'elezione a console e a pretore (la *nominatio*), candidati che, godendo dell'appoggio imperiale, sono certi vincitori [Tibiletti 1953, 49 ss.].

La procedura della *destinatio* durò per un breve periodo; la scelta passò rapidamente al senato e, di fatto, all'imperatore; il ruolo dei comizi divenne di semplice ratifica. Anche le funzioni giudiziarie, come si vedrà, furono assunte dal senato e dall'imperatore, o dai funzionari dell'amministrazione imperiale.

Nelle pubbliche cerimonie, l'imperatore si presentava al popolo con accanto i consoli, per testimoniare che questa magistratura conservava il suo ruolo al vertice dello stato. Anzi, l'imperatore stesso non disdegnava di rivestire il consolato più volte nel corso del regno e di farlo rivestire a parenti ed amici, tant'è che invalse l'abitudine di tenere in carica pochi mesi i consoli e poi di farne subentrare altri (i *suffecti*) per il restante periodo dell'anno, in modo da poter onorare un più grande numero di amici dell'imperatore: sotto i Flavi, il numero dei consoli oscillò tra sei e dieci all'anno; nel II secolo crebbe dai sei di Traiano ai dieci di Marco Aurelio; con i Severi si stabilizzò a dodici. Il prestigio del consolato restò dunque intatto, i candidati erano numerosi, poiché la magistratura apriva la strada al governo delle province più importanti e alle più alte funzioni amministrative. I consoli continuavano a convocare senato e comizi, ma non avevano più poteri politici.

I pretori conservarono le loro funzioni giudiziarie, la cui portata però venne insidiata dall'affermarsi della procedura della *cognitio extra ordinem*, una procedura «straordinaria», di cui si dirà, che era competenza dell'imperatore, gestita dai funzionari imperiali.

La questura restava il primo gradino per i giovani che aspiravano alla carriera politica; privata delle sue funzioni finanziarie, era una magistratu-

TAB. 3.1. Le magistrature romane durante la repubblica

DAL	NUMERO	DURATA	MODO DI CREAZIONE	LUOGO D'ESERCIZIO	POTERE	COMPETENZE
CONSOLATO						
509	2	un anno	elezione dai comizi centuriati presieduti dal console (o dittatore o interré)	Roma e (fino all'80) province	<i>imperium</i> , auspicj maggiori	presidenza delle cerimonie religiose, comando militare (fino all'80), potere civile (editti, coercizioni), giurisdizione (fino al 366), diritto di convocare il popolo e il senato, presidenza delle elezioni di magistrati curuli, nomina dei dittatori
PIAETURA						
366	366:1 242:2 227:4 197:6 80:8	un anno	elezione dai comizi centuriati presieduti dal console	Roma e (fino all'80) province	<i>imperium</i> , auspicj maggiori	<i>p. urbanus</i> e <i>peregrinus</i> : presidenza delle cerimonie religiose, potere civile (editti, coercizione), diritto di convocare il popolo e il senato, presidenza delle elezioni di magistrati minori, altro: comando militare e civile in province permanenti, dopo l'80 presidenza di tribunali permanenti
DITTATURA						
501 (abolita nel 44)	1	fino al compimento dell'incarico (al massimo 6 mesi)	nomina dal console	Roma e province	<i>imperium</i> maggiore auspicj maggiori	tutti i poteri dei consoli ma più forti, diritto di nominare e il comandante di cavalleria (Silla nell'82-79 d. costituente, Cesare nel 48-44 d. annuale e perpetua)
CENSURA						
443 (sospesa dopo il 50)	2	18 mesi ogni cinque anni	elezione dai comizi centuriati presieduti dal console	Roma	potestà, auspicj	censimento e ripartizione dei cittadini in centurie e tribù, compilazione della lista del senato, gestione del patrimonio dello stato, cura dei costumi
EBLITÀ CURULE						
366	2	un anno	elezione dai comizi tribuiti presieduti dal console	Roma	potestà, auspicj	polizia urbana e del mercato (coercizione editti), manutenzione degli edifici e delle strade pubbliche, rifornimento di grano, giurisdizione, di grado inferiore, organizzazione delle feste pubbliche
QUESTURA						
447	447:2 421:4 268:8 227:10 (?) 80:20	un anno	elezione dai comizi tribuiti presieduti dal pretore	Roma e province	potestà	2 questori urbani: gestione del tesoro dello stato; altri: gestione delle finanze dello stato nelle province
TRIBUNATO DELLA PLEBE						
494	494:2 471:4 457:10	un anno	elezione dal concilio della plebe presieduto dal tribuno plebeo	Roma	potestà tribunicia sacrosantità, auspicj (dal II sec.)	soccorso ai cittadini contro gli atti arbitrari dei magistrati (<i>auxilium</i>), diritto di bloccare le azioni dei magistrati e (dal 133) di altri tribuni (<i>intercessio</i>), processi politici, diritto di convocare la plebe e il senato plebei
EBLITÀ PLEBEA						
494(?)	2	un anno	elezione dal concilio della plebe presieduto dal tribuno plebeo	Roma	potestà, auspicj (?)	le stesse degli edili curuli

TAB. 3.2. Le magistrature romane durante il principato

NUMERO	DURATA	MODO DI CREAZIONE	LUOGO D'ESERCIZIO	COMPETENZE
CONSOLATO				
2	un anno	dal 14 d.C. elezione dal senato, in pratica designazione dall'imperatore	Roma	presidenza delle cerimonie religiose, controllo dell'ordine pubblico (fino alla metà del I secolo d.C.), diritto di convocare il popolo e il senato
PRETURA				
8-12	un anno	dal 14 d.C. elezione dal senato	Roma	presidenza delle cerimonie religiose, diritto di convocare il popolo e il senato, giurisdizione (23 a.C.-44 d.C. gestione dell' <i>aerarium Saturni</i>), organizzazione delle feste pubbliche
EDILTA' CURULE				
3	un anno	elezione dal senato	Roma	sorveglianza dell'ordine pubblico e del mercato, manutenzione degli edifici pubblici
QUESTURA				
20	un anno	elezione dal senato	Roma e province	circa 10 a Roma e in Italia; cura degli archivi pubblici, assistenza all'imperatore e ai consoli; altri: gestione delle finanze dello stato nelle province del popolo romano
TRIBUNATO DELLA PLEBE				
10	un anno	elezione dal senato	Roma	intercessione contro magistrati in procedure civili e contro <i>senatus consulta</i>
EDILTA' PLEBEA				
3	un anno	elezione dal senato	Roma	le stesse degli edili curuli

Fonte: Ziolkowski (2000).

ra di fiancheggiamento dei consoli o dei governatori provinciali. L'edilità conservava il controllo dei mercati, ma perse il compito dell'approvvigionamento alimentare e di polizia, svuotandosi a tal punto di importanza che talvolta nessuno si presentò come candidato e l'imperatore era costretto a nomine d'ufficio. Le funzioni di censore e di tribuno (ma non la carica) furono assunte dall'imperatore.

3.2. Senato e ordine senatorio

Il senato conservò certe sue prerogative, anzi, in periodi di crisi, riuscì a recuperare un ruolo significativo nella designazione dell'imperatore (nel 96, per Nerva), mentre, di norma, si limitava a ratificarne legalmente la scelta (e dopo Diocleziano, neppure questo). Tenuto sempre sotto stretto controllo dall'imperatore, che ne governava la composizione, lo presiedeva o lo faceva presiedere dai magistrati a lui legati, continuava a discutere e ad assumere senatoconsulti, che, però, in larga misura, corrispondevano ai voleri imperiali comunicati personalmente attraverso l'*oratio principis*, la relazione del principe; riceveva le ambascerie dei paesi stranieri; approvava formalmente gli atti del principe.

Di contro, dalla metà del I secolo fino all'età dei Severi, crebbero le sue competenze giudiziarie: il senato giudicava questioni di interesse politico (i processi di lesa maestà, di concussione) e tutte quelle cause in cui un suo membro era implicato o che l'imperatore, a sua discrezione, trasferiva al suo giudizio. In età severiana, queste competenze giudiziarie vennero assunte da grandi funzionari, il prefetto del pretorio e il prefetto *urbis*.

Restò ampia la partecipazione del senato all'amministrazione. I membri dell'ordine senatorio (che portavano il titolo di *clarissimi*) continuarono a ricoprire le posizioni più importanti nei sacerdozi, nell'amministrazione civile, nei tribunali, nell'esercito e a governare le province loro affidate, anche se, gradatamente, le cariche si svuotarono di reale potere e, come è stato osservato, il servizio allo stato divenne sempre più servizio all'imperatore.

La carriera cominciava con una carica del vigintivirato (*decemviri liti-bus iudicandis*, con competenze giudiziarie; *tresviri monetales*, che sovrintendevano alla zecca; *tresviri capitales*, che facevano eseguire le condanne

capitali; *quattuorviri viarum curandarum*, che si occupavano delle strade), dopo la quale il giovane senatore militava come tribuno laticlavio in una legione, che era funzione amministrativa, non combattente [Jacques e Scheid 1992, 71].

Si apriva così l'accesso alla questura, a venticinque anni, e di qui alle cariche questorie (come legato, al fianco del governatore, nelle province senatorie); a trent'anni si poteva divenire pretore e, dopo un anno, assumere funzioni civili o militari (*legatus Augusti*, alla testa di una legione; governatore di una provincia imperiale di rango pretorio; prefetto dell'erario militare; governatore di una provincia senatoria di rango pretorio). Al vertice del *cur-sus*, il consolato, spesso solo *suffectus*, dalla fine del I secolo solo eccezionalmente ricoperto per più di quattro mesi, e, in seguito, ma solo per pochi, il governo di una importante provincia senatoria o la prefettura *urbi*. A queste cariche ordinarie, si aggiungeva un certo numero di curatele di prestigio minore (*aquarum* a Roma, o *urbi*). I posti meno importanti venivano assegnati in comune dal principe e dal senato: l'imperatore si riservava la nomina dei legati propretore delle province imperiali di rango consolare e dei prefetti della città, i quali, nominati permanentemente dal 27 a.C., assunsero le principali prerogative dei consoli e degli altri magistrati nell'ambito del mantenimento dell'ordine pubblico a Roma e in Italia. Dieci o quindici anni dopo il consolato, si poteva partecipare al sorteggio per ottenere il governo proconsolare dell'Africa e dell'Asia: questo incarico, di durata annuale, assegnato dal senato, rappresentava il culmine della carriera senatoria.

Più rapida era la carriera dei patrizi, il cui numero non diminuì perché gli imperatori continuarono a crearne di nuovi, essendo essi indispensabili per ricoprire alcuni sacerdozi: se un senatore giungeva al consolato verso 38-42 anni, un patrizio lo otteneva di regola subito dopo la pretura, a 32 anni circa.

I testi epigrafici ci offrono numerosi esempi di carriere senatorie di età imperiale, che si presentano molto più ricche di incarichi rispetto a quelle di età repubblicana, come si può vedere mettendo a paragone il *cur-sus* di *L. Licinius Lucullus*, console nel 74 a.C. (*CIL* XI, 1832):

Lucio Licinio Lucullo, figlio di Lucio, console, pretore, edile curule, questore, tribuno dei soldati, augure...

e di *L. Aemilius Carus*, console *suffectus* nel 143 o 144, in cui tra la pretura e il consolato si collocarono tre governi provinciali come legato imperiale, la curatela di una via e il comando di una legione; di seguito si menzionano il tribunato della plebe, la questura e due tribunati militari; eccezionalmente, poi, Caro entrò in due grandi collegi sacerdotali e fu sodale del culto di Augusto (*CIL VI*, 1333):

A Lucio Emilio figlio di Lucio, della tribù Camilia, console, legato di Augusto propretore della provincia di Cappadocia, legato di Augusto propretore *consitor* della provincia Lugdunense, legato di Augusto propretore della provincia di Arabia, curatore della via Flaminia, legato della legione XXX Ulpia Vincitrice, pretore, tribuno della plebe, questore, augure, tribuno dei soldati della legione VIII Augusta, tribuno dei soldati della legione VIII Ispanica, membro del collegio decemvirale per giudicare le liti minori, sodale Flaviale, quindecemviro per compiere le cerimonie sacre...

Augusto innalzò il livello di censo per l'ordine senatorio a un milione di sesterzi, riservandosi il potere di immettere in senato nuovi membri indipendentemente dal censo, attraverso la procedura dell'*adlectio* (la designazione). Il numero dei senatori restò fissato a 600, secondo le norme stabilite da Augusto (e prima da Silla), ma, nel corso del tempo, mutò profondamente la composizione del consesso, poiché vi entrarono, nel corso del I e del II secolo, Italici, in seguito Galli, Spagnoli, Africani, poi Orientali, in questo favoriti dalla crisi di natalità delle famiglie dell'antica aristocrazia romana e dall'eliminazione dei senatori ostili che certi imperatori (come Domiziano) operarono attraverso i processi di lesa maestà o l'utilizzo della potestà censoria [Talbert 1984, 131 ss.].

Il senato, da semplice consiglio di una élite romana, divenne un'assemblea rappresentativa dell'impero, in questo acquisendo quel ruolo di rappresentanza «universale» che i comizi non erano stati in grado di assumere. Tuttavia, Traiano pretese che almeno un terzo dei senatori avesse proprietà in Italia, ridotto poi ad un quarto da Adriano, per riaffermare la fisionomia italica e romana del senato e per rafforzare i legami dei provinciali con l'Italia.

Il cursus senatorio nell'Alto impero

Tribunato militare laticlavio (a partire dai Flavii, seconda funzione).

Vigintivirato: 20 posti (in ordine decrescente) (a partire dai Flavii, prima funzione):

- *Triumvir aere argento auro flando feriundo* (triumviro incaricato della fusione e della coniazione del bronzo, dell'argento e dell'oro);

- *Decemvir stilitibus iudicandis* (decemviro incaricato di giudicare le liti);

- *Quattuorvir viarum curandarum* (quattuorviro per la manutenzione delle vie);

- *Triumvir capitalis* (triumviro incaricato delle esecuzioni capitali).

(Il posto che si occupa determina spesso la qualità della carriera successiva.)

Questura: 20 posti, età minima 25 anni.

A Roma e nelle province (incaricato delle finanze in una provincia senatoria).

Funzione questoria: legato del proconsole in una provincia senatoria.

Tribunato della plebe (10 posti) o *edile* (6 posti).

I patrizi ne sono esentati, donde una carriera più rapida.

Pretura: da 10 a 18 posti, età minima 30 anni.

Funzioni pretorie:

- legato di legione;

- proconconsole di una provincia senatoria pretoria;

- legato di una provincia imperiale pretoria;

- prefetto dell'*aerarium* di Saturno, ecc.

Consolato: età minima 33 anni. Il primo consolato è spesso *suffectus*, il secondo ordinario.

Funzioni consolari:

- curatore degli acquedotti, del Tevere, ecc.;

- legato di una provincia imperiale consolare;

- proconsole di una provincia senatoria consolare (Asia o Africa);

- prefetto *urbi* (in generale dopo un secondo consolato).

Fonte: Le Glay, Voisin e Le Bohec [2002].

3.3. I cavalieri e le cariche equestri

Molto più significativa fu la nuova definizione dei compiti dei cavalieri, che divennero uno dei perni dell'amministrazione [Demougin 1988; Garnsey e Saller 1989, 26 ss.]. In un certo senso, la vicenda dell'amministrazione imperiale è anche la vicenda di come l'ordo equestre divenne la spina dorsale, accanto all'ordo senatorio, della struttura burocratica dell'impero. La loro carriera (il cursus equestre) si venne a definire negli incarichi civili e nelle funzioni militari, sul modello di quella senatoria, con la profonda differenza, però, che i cavalieri non rivestivano magistrature. Quelli particolarmente capaci, che si erano distinti nei posti militari, gestendo la carica di *praefectus* oppure di *tribunus* di una coorte ausiliaria, di *praefectus alae* di cavalleria, di *tribunus legionis* o di coorte pretoria o dei vigili o urbana, furono impiegati nell'amministrazione finanziaria e del patrimonio imperiale (*procuratores Augusti*), nei grandi servizi pubblici e anche nel governo di province minori. Infine, i più abili tra coloro che erano entrati nel servizio statale potevano accedere alle cariche più importanti: le prefetture dei vigili, dell'annona, delle flotte, dell'Egitto, e, al vertice, del pretorio.

La ragione della creazione della categoria dei procuratori per la gestione finanziaria delle province imperiali, quindi «statali», va vista con ogni probabilità nella mancanza di un numero adeguato di questori, che erano stati ridotti da Augusto a 20, per mantenere a 600 il numero dei senatori. Sotto il principato il numero dei procuratori crebbe progressivamente, dai 35 circa sotto Augusto ai 180 con Settimio Severo, in conseguenza del fatto che si ebbero procuratele nelle nuove province e che ne furono create altre, sempre più specializzate, nell'amministrazione centrale e provinciale.

In tempi normali, facevano parte delle attribuzioni dei procuratori finanziari nelle province sia l'organizzazione delle forniture militari sia il versamento del soldo ai militari, sempre sotto il controllo diretto dell'imperatore. Ne è testimonianza una lettera di Domiziano al suo procuratore Claudio Athenodoro, trovata incisa a Hama, in Siria, in cui si davano disposizioni per l'utilizzo del *cursus publicus*, il sistema di trasporto a spese dello stato, e per le requisizioni (IGLS V, 1998, l. 17-30):

Io ti ordino di aver cura che nessuno, a meno che non abbia un mio permesso, requisisca bestie da soma, perché è molto ingiusto che l'influenza personale o il rango permettano requisizioni che solo io posso autorizzare. Che nulla dunque accada che possa ostacolare questa ordinanza e compromettere questa misura assai utile alle città, perché è utile venire in aiuto alle province indebolite, che con fatica fanno fronte ai loro bisogni; che nessuno le opprime in maniera contraria alla mia volontà...

Verso la fine del I secolo, esisteva una carriera interna alle prefetture e procuratele equestri, basata sull'ammontare degli stipendi annuali e su regole che governavano le promozioni. Sotto Domiziano iniziò l'importante processo che vide il subentro dei cavalieri nelle cariche più alte della cancelleria imperiale, a sostituzione dei liberti che con Claudio e Nerone avevano suscitato grandi risentimenti per i loro comportamenti arroganti ed avidi, processo completatosi poi con Adriano. Tali procuratori vennero a collocarsi ai posti alti della carriera equestre, subito dopo i grandi prefetti.

L'ordine equestre, il cui censo restò a 400.000 sesterzi, accoglieva uomini d'affari, appaltatori, commercianti e, all'inizio dell'impero, si aprì ampiamente all'aristocrazia delle città italiane e, in seguito, ai ricchi provinciali; l'accesso all'ordine equestre poteva essere un premio per i centurioni primipili, l'ufficiale subalterno di carriera più alto in grado che comandava la prima centuria della prima coorte, o per i liberti imperiali o per i membri delle decurie dei giudici, che avevano il compito di giudicare cause minori. Nell'ordine (che non era ereditario) si entrava per designazione imperiale, che comportava la concessione dell'anello d'oro, in origine privilegio solo dei senatori. I migliori o i preferiti dell'imperatore cominciarono ad accedere per *adlectio* imperiale nell'ordine senatorio, a partire dall'età flavia; i figli dei senatori – prima di entrare in senato – erano di diritto cavalieri.

Fin dall'inizio del regno di Settimio Severo, e ancor di più in seguito, con le riforme di Diocleziano, le cariche militari più elevate e quasi tutte quelle amministrative furono assegnate ai cavalieri, che ben presto divennero la classe dirigente dell'impero.

La documentazione epigrafica ci presenta carriere complesse per alcuni personaggi che attinsero ai vertici: ne è esempio *Lucius Petronius Taurus Vo-*

Il cursus equestre nella seconda metà del II secolo

Milizie equestri: un anno in ogni funzione (a partire dai 25 anni):

- prefetto di coorte
- tribuno angusticlavio di legione
- prefetto d'ala
- talvolta, una quarta milizia: prefetto di un'ala di mille uomini

Procuratele: sono gerarchizzate in funzione delle retribuzioni:

- 60.000 sesterzi annui
- 100.000
- 200.000
- 300.000

Si tratta di posti nella cancelleria, nelle finanze, come governatori in una provincia procuratoria.

Prefetture:

- prefetto di flotta
- prefetto dei vigili
- prefetto dell'annona
- prefetto d'Egitto
- prefetto del pretorio

Fonte: Le Glay, Voisin e Le Bohec [2002].

lusianus, un brillante cavaliere che ricevette gli ornamenti consolari nel 261 assieme a Valeriano, che venne onorato ad Arezzo, città di cui era patrono [Donati 2008, 230]:

A Lucio Petronio Tauro Volusiano, figlio di Lucio, iscritto nella tribù Sabatina, già console ordinario, prefetto del pretorio, *eminentissimus vir* (funzionario di rango), prefetto dei vigili, *vir perfectissimus* (titolo portato dai funzionari equestri), tribuno della prima coorte di pretoria-

ni, *protector* dei due imperatori (è una funzione fiduciaria, in quell'anno c'era una diarchia), tribuno della III coorte di pretoriani, della XI di urbanicani, della III dei vigili, delle legioni X e XIV Gemina, della provincia della Pannonia Superiore, legato in Dacia, comandante della guardia del corpo dei due imperatori, primipilo della legione XXX Ulpia con compiti di centurione, ammesso all'ordine equestre, membro dell'ordinamento religioso dei *Laurentes Lavinales*. La città di Arezzo al suo ottimo patrono.

La preponderanza crescente dell'ordine equestre si accompagnava a titoli onorifici grandiosi: i prefetti del pretorio erano detti *eminentissimi* e ricevevano, all'uscita della carica, il consolato, un'innovazione che il senato, a discapito del quale ciò avveniva, vide subito di cattivo occhio; i procuratori erano onorati come *perfectissimi*.

Aumentarono i posti amministrativi, ricoperti dai procuratori di rango equestre, per la gestione di nuove ripartizioni finanziarie (le casse, ad esempio, che amministravano i beni sequestrati), di nuovi territori, di nuovi servizi, e di conseguenza aumentarono gli uffici (detti *scrinia*) e gli impiegati.

3.4. Patronato, raccomandazioni e meriti personali nelle carriere senatorie ed equestri

Il ruolo del *princeps* nella scelta di chi doveva essere fatto cavaliere, di chi doveva assumere cariche senatorie, almeno in parte, ed equestri, di chi, in definitiva, doveva governare l'impero al centro e alla periferia era totale. Ma da chi e come le sue decisioni potevano essere influenzate? È evidente che il principe poteva conoscere e valutare personalmente meriti e qualità dei candidati alle cariche più importanti (console, governatori delle grandi province, prefetti, capi degli uffici centrali della sua cancelleria), ma è altrettanto evidente che non poteva essere in grado di fare la stessa cosa per quanto riguardava i lontani notabili di provincia che aspiravano all'ordine equestre, i cavalieri che ambivano a magistrature minori o a ruoli militari inferiori, i giovani di vent'anni che ogni anno aspiravano a portare il *latus clavus*, che spesso erano originari delle zone più remote dell'impero. Doveva

scattare allora la pratica della raccomandazione da parte di personaggi influenti e vicini al principe (uno di questi fu senz'altro Plinio il Giovane), che dedicavano non poco tempo a rafforzare il loro prestigio personale anche attraverso queste pratiche «clientelari».

Valevano più le protezioni dei meriti? Era difficile valutare, per l'imperatore e per i personaggi influenti attorno a lui, le competenze che si potevano acquisire attraverso il breve periodo di gestione di una carica annuale; più facile diveniva il giudizio per gli incarichi quasi sempre triennali assunti dopo la pretura. Ma, dal momento che solo una metà degli ex pretori poteva accedere a cariche superiori, di nomina imperiale, una selezione doveva necessariamente avvenire. Ancora più complessa era la situazione per gli incarichi equestri, per i quali il numero degli aspiranti era in genere amplissimo; per giunta, pesava la loro non appartenenza alla cerchia dei notabili. Le ricerche del Pflaum [1960-61] hanno messo in luce il valore dato al servizio militare dei cavalieri come criterio orientante una scelta: dei 263 procuratori che hanno lasciato traccia di sé, 224 avevano ricoperto in precedenza posti da ufficiale, e uno su quattro aveva cominciato la sua carriera come centurione; il che non stupisce perché i centurioni erano dei veri professionisti, non solo in campo militare, ma talvolta anche in campo amministrativo e finanziario. Ma solo alcuni dei procuratori furono poi in grado di percorrere, di incarico in incarico, senza interruzioni, tutta la carriera equestre fino al vertice delle grandi prefetture o dell'ingresso in senato.

Si poteva certamente fare carriera in vari modi (con i Severi famosi giuristi divennero prefetti del pretorio) e non tutti erano legati al *suffragium*, termine che in età imperiale non indicava più il voto, ma il patronato di personaggi influenti, anche se il *suffragium* era un utile potenziamento di qualità e meriti acquisiti nel corso della carriera. Bisogna anche tener conto che prefetti, legati, procuratori non erano un personale specializzato; anzi, il passare di volta in volta da un incarico militare ad uno civile, da uno giudiziario ad uno amministrativo, in posti sempre diversi, creava delle competenze multiformi e delle conoscenze vaste delle varie realtà territoriali dell'impero, ma non delle capacità specialistiche; i veri specialisti erano gli schiavi e i liberti imperiali, che, negli uffici, dovevano tradurre in opera le disposizioni superiori e la vera professionalità dei senatori e dei cavalieri consisteva nel sapere indirizzarli e controllarli nel loro lavoro [Ziolkowski

2000, 338]. Il risultato fu che poche centinaia di pubblici ufficiali e qualche migliaio di subordinati riuscirono a governare un impero vastissimo per duecento anni, garantendone una sostanziale stabilità.

4. L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Da Augusto in avanti si ebbe una generale estensione dell'apparato amministrativo ad ogni livello, con l'istituzione di nuovi uffici e la formazione progressiva di una burocrazia.

La nozione di «amministrazione» è moderna e in parte inadeguata a tradurre la realtà organizzativa romana [Eck 1999, 5], dal momento che la separatezza della funzione esecutiva, rispetto ai poteri legislativi e giudiziari, che caratterizza l'amministrazione in età moderna, non trova corrispondenza nell'età imperiale. Basti pensare che ogni funzionario di alto rango aveva anche, nel suo settore, un limitato potere giudiziario, soggetto, naturalmente, ad istanze di appello. Pur con queste riserve, si parla di «amministrazione» per indicare il complesso delle funzioni statali.

4.1. L'apparato burocratico

Nella realtà politica e amministrativa, l'impero romano era diviso in tre ripartizioni: Roma, l'Italia e le province.

Se, in età repubblicana, governatori provinciali e comandanti militari avevano al loro fianco come consiglieri un gruppo di *amici*, Augusto e Tiberio si avvalsero dell'apporto di persone di famiglia, senza che questo consiglio assumesse una fisionomia precisa né regolarità. Con Adriano, il *consilium principis*, non ancora organo regolare di governo, si aprì ad esperti di diritto e, con Caracalla, ai capi dei principali servizi amministrativi. Con i Severi esso diventò un organo fondamentale e permanente di governo, sempre composto di consiglieri nominati e di membri di diritto, gli alti funzionari. Presieduto dall'imperatore o dal prefetto del pretorio, il consiglio lavorava per sezioni, occupandosi di politica generale, di amministrazione, di legislazione, di affari giudiziari [Millar 1977, 110 ss.].




fig. 3.2. L'amministrazione dell'impero (dalla fine del I secolo al III secolo).

Fonte: Adattata da Jacques e Scheid [1992].

Fin dai primi anni del principato si vennero ad istituire numerose *curae*, che avevano dei precedenti in età repubblicana, quando, nell'ultimo secolo, era divenuto frequente l'uso di ricorrere a magistrature straordinarie per compiti speciali o ad attribuire alcune competenze ordinarie dei magistrati, che erano divenute di importanza rilevante, a responsabili *ad hoc*; quindi furono nominati, dal senato, vari *curatores* (*aquarum, viarum, frumenti, riparum et alvei Tiberis*).

Il maggior numero dei funzionari, di rango minore, prendeva il nome di procuratores Augusti, distinti in classi secondo gli stipendi (lauti, 300.000 sesterzi per i *trecenarii*; 200.000 per i *ducenarii*, 100.000 per i *centenarii*). Essi avevano il compito di amministrare i beni e gli affari pubblici o servivano nelle province. Il capo del fisco imperiale era il *procurator a rationibus* (più tardi *rationalis*), da cui dipendevano i procuratori che si occupavano del patrimonio, delle zecche, delle biblioteche, delle opere pubbliche e così via (*patrimonii, monetae, bibliothecarum, operum publicorum*) [Jacques e Scheid 1992, 132 ss.].

Augusto reclutò tutti gli impiegati minori dello stato, un migliaio di persone, tra schiavi e liberti, suoi o della sua famiglia, ponendo quindi sotto il suo diretto controllo tutto l'apparato burocratico, ai livelli medio-bassi. Non solo l'imperatore attribuiva loro, a sua discrezione, le cariche, ampiamente remunerate, ma ne era anche il padrone giuridico, anche se nella società imperiale le condizioni giuridiche di libero o schiavo non pesavano più di tanto nelle ascese sociali: schiavi arricchiti, divenuti liberti, riuscirono ad entrare nell'ordine equestre, i cui accessi erano governati dall'imperatore [Boulvert 1970]. È il caso dei potenti liberti di Claudio, veri «ministri» nei vari settori dell'amministrazione di corte.

Con Claudio, infatti, l'apparato burocratico centrale fu strutturato in quattro grandi settori, posti sotto la direzione dei suoi liberti: *ab epistulis*, incaricato della corrispondenza ufficiale e della pubblicazione degli atti (che poi si scisse in due sezioni, latina e greca, per meglio corrispondere al bilinguismo dell'impero); *a libellis*, che riceveva ed esaminava le richieste (i *libelli* appunto) rivolte all'imperatore su questioni amministrative o i processi privati; *a cognitionibus*, che procedeva ad istruire i processi sottoposti al tribunale imperiale; *a studiis*, incaricato di apprestare le risposte sulle varie

questioni sottoposte all'imperatore sulla base della raccolta e dello studio della documentazione necessaria.

Nel racconto di Svetonio (*Claud.*, 28), si coglie lo sgomento per le sconvolgenti ascese dei liberti, peraltro personaggi di non poche capacità, portati da Claudio ad onori e cariche cui non avrebbero potuto, in età repubblicana, aspirare:

Dei liberti innalzò l'eunuco Poside, a cui anche nel trionfo britannico, come ad altri militi, conferì l'asta pura; e non meno innalzò Felice, marito di tre regine, che prepose a coorti e ad ali di cavalleria e alla provincia di Giudea; Arpocrate, cui concesse il privilegio di farsi portare in lettiga in città e di dare pubblici spettacoli, e anche Polibio suo segretario per gli studi, che spesso camminava tra due consoli; ma innanzitutto Narcisso, segretario per la corrispondenza, e Pallante, segretario di amministrazione. Questi due egli permise che fossero onorati anche per decreto senatorio, non solo di grandissimi premi, ma pur delle insegne questorie e pretorie.

Tuttavia, il processo di specializzazione della burocrazia si avviò con Vespasiano e col figlio Domiziano; con Traiano, i liberti cominciarono ad essere sostituiti dai cavalieri, negli uffici più rilevanti, quelli della corrispondenza imperiale (*ab epistulis*) e delle finanze (*a rationibus*). Ad Adriano si dovette, infine, una riforma epocale della burocrazia: venne determinato in modo chiaro il carattere pubblico degli uffici amministrativi, stabilendo carriere e remunerazioni dei singoli funzionari e venne completato il processo di estensione a tutti gli uffici della norma che li riservava ai soli membri dell'ordine equestre.

Il *princeps* si avvaleva anche di funzionari propri, da lui designati a tempo indeterminato, retribuiti, che non erano magistrati, dunque, ma delegati del principe, scelti preferibilmente entro l'ordine equestre e spesso tra i migliori dei provinciali. I più alti per funzioni e grado sono i *praefecti*, in testa a tutti i prefetti del pretorio, come si è detto, che comandavano la guardia del corpo del principe (la coorte pretoria); due o tre, ebbero, quando l'imperatore era debole, notevole influenza politica, spesso tramarono contro il principe (è il caso di Seiano) o nel III secolo usurparono la porpora, ma, di norma, esercitavano funzioni di polizia. Col tempo, intervennero sempre

più largamente nella giurisdizione criminale (sotto i Severi, prefetti del pretorio furono i giuristi Papiniano e Ulpiano).

Accanto ad essi, erano il prefetto *urbis*, carica già presente in età repubblicana, un senatore, cui spettava il controllo di Roma e del territorio circostante, il prefetto *annonae*, che si occupava dell'approvvigionamento di Roma e dell'intera Italia, il prefetto *vigilum*, che è a capo del corpo dei pompieri.

4.2. L'apparato finanziario

Sotto la repubblica tutte le entrate statali venivano riunite nell'*aerarium*, al quale si attingeva per le spese dello stato. In ogni provincia però esisteva un *fiscus* (cassa, letteralmente cesto), amministrato dal questore e in cui affluivano tutte le rendite provinciali, che dovevano coprire le spese relative alla gestione provinciale. Con il principato l'erario (da Claudio chiamato *aerarium Saturni*) passò sotto il controllo del principe. I suoi amministratori cambiarono spesso di nome: Augusto mise alla sua testa prima due prefetti, poi due pretori, nel 44 la gestione passò a funzionari imperiali, nel 56 a ex pretori di rango prefettizio. Accanto all'*aerarium Saturni*, spesso in difficoltà finanziarie (Augusto lo rimpinguò con suoi fondi), prese sviluppo durante il principato sempre più il *fiscus* delle province imperiali, che incamerava le entrate delle più ricche province dell'impero eccetto l'Asia e l'Africa, governate dal senato. È opinione comune che un ufficio *a rationibus* sia sorto solo con Claudio, assieme agli altri grandi uffici centrali; Augusto, infatti, aveva affidato l'amministrazione del *fiscus* delle varie province, unitamente a quella del proprio patrimonio e dell'*aerarium*, ai suoi liberti e schiavi.

Probabilmente con Claudio comincia a svilupparsi la nozione di *fiscus Caesaris*, che comprendeva le entrate e le uscite del patrimonio personale del principe e delle province imperiali, accanto al tradizionale *aerarium* del popolo romano. Nella pratica, le due casse erano gestite dall'ufficio *a rationibus* ed erano a disposizione dell'imperatore; col tempo, durante il principato, il *fiscus* si espanse costantemente fino a giungere ad assorbire l'*aerarium*. Un secondo *aerarium*, quello *militare*, venne istituito da Augusto nel 6 d.C. per provvedere alle pensioni dei militari congedati, con risorse

tratte dal suo patrimonio privato e da alcune tasse (sulle manomissioni e sulle vendite all'incanto); era amministrato da tre prefetti, dapprima scelti a sorte, poi nominati dall'imperatore [Le Bohec 1992].

Durante il principato sembra che le imposte siano restate alquanto stabili e, nonostante le proteste e le petizioni di città e province, neppure troppo alte; erano sufficienti per pagare stipendi e liquidazioni ai soldati, per mantenere l'apparato statale e la corte, per il pane e i circensi destinati ad ingraziarsi la plebe urbana di Roma, per atti di evergetismo a favore di città italiane e provinciali.

Le imposte dirette pesavano solo sulle province, ad eccezione delle città *liberae et immunes* e di quelle (poche colonie romane) che godevano del privilegio del *ius Italicum*, che esentava da ogni contribuzione al pari dei *cives* abitanti nella penisola.

La tassa fondamentale era il *tributum soli*; solo i non cittadini pagavano anche il *tributum capitis*. Le imposte indirette (i *vectigalia*) gravavano su tutti gli abitanti dell'impero: le più importanti erano i *portoria*, il dazio, di entità variabile, riscosso nei porti e alle dogane ai confini dell'impero e delle province e persino all'interno di una stessa provincia. Accanto alle tasse, le entrate per lo stato erano garantite dalle rendite dell'*ager publicus* e delle miniere di proprietà statale; già ai tempi di Augusto, però, tra le risorse si poneva anche il patrimonio personale del principe, trasmissibile al successore, ed incrementato in maniera vertiginosa dall'incameramento dei *bona vacantia* (che erano senza proprietari), dei *bona caduca* (che non potevano essere legalmente ereditati), dei patrimoni dei condannati, e dai lasciti testamentari, cui i sudditi ricchi furono sempre più obbligati, a meno che non volessero rischiare confische del patrimonio o annullamento dei testamenti. Augusto, in vent'anni, «ereditò» ben un miliardo e 400.000 sesterzi. E poiché gli imperatori spendevano normalmente tutto quello che affluiva nelle casse dello stato (solo Tiberio fu oculato e lasciò una buona dotazione in cassa che Caligola dilapidò in un anno), quando dovevano fronteggiare spese pubbliche o private di notevole urgenza o entità, per una guerra o per nuove residenze, ricorrevano facilmente all'aumento delle imposte indirette, a confische di patrimoni e a una strisciante svalutazione della moneta.

5. L'ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Roma aveva fatto ben poco, fino ad Augusto, per organizzare e per difendere le sue province. Augusto intervenne a ridisegnare il sistema provinciale romano, operando al suo interno una frattura tra province senatorie e imperiali, che si rivelò definitiva.

Solo a partire da Silla, ogni provincia aveva avuto alla propria testa un governatore, proconsole o propretore, che restava in carica un anno, salvo proroghe; ma la principale preoccupazione di questi magistrati e del gruppo dei loro collaboratori e amici si era dimostrata troppo spesso quella di arricchirsi a spese dei popoli soggetti. Poco o nulla era valsa l'istituzione del tribunale permanente incaricato di giudicare i casi di concussione (la *quaestio de repetundis*), poiché le accuse portate dai provinciali contro i governatori usciti di carica che li avessero troppo vessati raramente venivano accolte o sostenute dall'opinione pubblica romana.

5.1. Il sistema provinciale e il ruolo dei governatori

Da Augusto venne attribuita al senato l'amministrazione delle province completamente pacificate e in cui non era più necessario lasciare legioni di presidio (e furono dette senatorie). Qui vennero mandati governatori (proconsoli o propretori) scelti tra ex magistrati, che per uno o due anni avevano l'incarico in una provincia designata a sorte; il potere che loro competeva consisteva in via formale nell'*imperium* e nella *potestas*, ma, normalmente, era limitato all'amministrazione civile e alle funzioni giurisdizionali. Essi, però, potevano ricevere istruzioni direttamente dall'imperatore e a lui si potevano rivolgere per i problemi che insorgevano nell'amministrazione; al loro fianco, erano altri magistrati, *legati* e *quaestores*, i quali avevano competenze finanziarie.

Augusto riservò a sé il governo delle province in cui, per necessità di difesa o di controllo, erano stanziate legioni, in virtù del suo *imperium* proconsolare, che gli conferiva il comando degli eserciti. In esse inviò propri legati (*legati Augusti propretore*), anch'essi abitualmente senatori di rango consolare o pretorio, assistiti da procuratori, che si occupavano dell'ammi-

nistrazione finanziaria, dal momento che i provinciali dovevano pagare due imposte, una (il *tributum capitis*) era uguale per tutti, l'altra (il *tributum soli*) era dovuta, in misura diversa, dai proprietari di terre. In generale, le province venivano amministrare in forma «monocratica» dai governatori, che riunivano nelle loro mani i poteri militari, giudiziari, amministrativi, salvo che l'ultima parola spettava, se fosse stato necessario, all'imperatore.

In questo modo i territori dell'impero vennero inseriti in un sistema di uomini e di comunità che era classificato secondo gerarchie, era inquadrato politicamente e giuridicamente, era fissato nelle sue relazioni reciproche e tra periferia e potere centrale.

L'eccezione fu l'Egitto, la cui conquista, nel 30 a.C., mise a disposizione di Roma ricchezze enormi. Per non correre rischi, Ottaviano trasformò l'Egitto in un territorio alle sue strette dipendenze, amministrato da un prefetto di rango equestre. I senatori non vi potevano andare senza autorizzazione del principe. Il sistema provinciale diventò stabile e, a partire dalla metà del I secolo d.C., il numero delle province affidate al senato restò fisso, anche se, nel tempo, si ebbero mutamenti e scambi a seguito delle vicende politiche. In Occidente, erano senatorie l'Africa proconsolare, la Betica, la Gallia Narbonense, la Sicilia e, ad intervalli, la Sardegna; in Oriente, la Macedonia, l'Acacia, Creta e la Cirenaica, Cipro, il Ponto e la Bitinia, l'Asia.

Le dimensioni di una provincia non obbedivano a regole precise: ad esempio, l'Africa o i paesi danubiani o la zona anatolica erano divisi in più unità amministrative, evidentemente sulla base della densità di popolazione e i suoi modi di organizzazione, della tipologia del territorio, delle risorse disponibili, e la superficie stessa, per quanto mai eccessiva, variava di molto dalla Spagna al Norico, dalla Cilicia alla Cappadocia.

I compiti di un governatore di provincia erano fondamentalmente quelli di assicurare l'ordine nel territorio e di amministrare la giustizia. Nelle province ove erano di stanza le legioni, che facevano da deterrente, questo compito era semplice; nei territori pacificati, dove di solito reparti militari (*stationes*) erano distaccati a sorvegliare le principali vie di comunicazione, venivano duramente puniti i tentativi di sommossa, le rivolte, i disordini spesso legati allo scoppio di carestie, poiché il governatore doveva rispondere direttamente all'imperatore del mantenimento della pace. Sul piano finanziario, il governatore poteva intervenire a sostegno dei questori e dei

procuratori per la riscossione delle tasse dovute allo stato e, presumibilmente, poteva esercitare in via straordinaria anche un controllo sulle finanze cittadine. Le città, nella loro autonomia, potevano imporre tasse, chiedere contribuzioni per lavori straordinari, talvolta anche indebitandosi pesantemente e, quindi, mettendo a rischio la loro capacità contributiva, nonostante che i notabili locali, i quali esercitavano gratuitamente le cariche, rispondessero con i loro patrimoni delle tasse dovute allo stato. Solo a partire da Adriano cominciarono ad operare nelle province i *curatores rei publicae*, nominati dall'imperatore e incaricati di rimettere ordine nelle finanze cittadine.

Il problema dei rapporti tra *princeps* e governatori provinciali si pose ben presto. Da una situazione iniziale di ampi poteri si passò gradatamente ad un indebolimento delle loro prerogative, anche formali, in primo luogo in conseguenza delle vincolanti istruzioni (i *mandata*) che ricevevano dall'imperatore all'atto dell'insediamento. Per Cassio Dione, fin dal 27 a.C. non solo i legati delle province imperiali, ma anche i proconsoli delle province senatorie, seppur saltuariamente, li ricevevano all'atto dell'insediamento. In secondo luogo, i governatori stessi cominciarono a consultare sempre più frequentemente l'imperatore sulle questioni di un certo rilievo, sia per avere conferma delle decisioni prese sia per ricevere istruzioni. Scrive Elio Aristide, il retore greco di età antoniniana (*Orat.*, 26, 32 Keil):

Se i governatori hanno qualche dubbio, anche il più piccolo, sulla giustizia delle richieste avanzate dai sudditi, pubblicamente o in privato, in querele e petizioni, scrivono subito a lui con la richiesta di istruzioni su cosa si deve fare e aspettano la sua risposta come il coro aspetta il maestro.

Un'intensa corrispondenza cominciò ad intrecciarsi tra le province e gli uffici centrali *ab epistulis*: non solo lettere dei governatori, ma anche petizioni dei provinciali, loro appelli contro le decisioni dei governatori, proteste e denunce. Il risultato di questi scambi individuali fu che, nel corso del tempo, il governo centrale elaborò nuove regole procedurali e nuove soluzioni, anche sul piano giudiziario, spesso contenute nei *mandata* e vincolanti per chi amministrava le province.

Le lettere scambiate tra Plinio il Giovane e l'imperatore Traiano ci of-

frono numerose informazioni sull'attività di un governatore provinciale e sui suoi rapporti, da un lato con l'imperatore, dall'altro con le città amministrare. Console nel 100, amico di Traiano, Plinio fu inviato come legato dell'imperatore nella provincia di Bitinia-Ponto, che normalmente era senatoriale, ma la cui difficile situazione finanziaria richiedeva un intervento imperiale (111-113). Una questione di cui investì l'imperatore riguardava i privilegi che la colonia di Apamea pretendeva di conservare rispetto agli interventi del governatore:

Plinio all'imperatore Traiano. Signore, volendo conoscere i debitori della città di Apamea, le sue entrate e le sue spese, mi è stato risposto che era senz'altro desiderio di tutti che io ispezionassi i conti della colonia, ma che nessun proconsole lo aveva mai fatto, poiché datano dai tempi più remoti il privilegio e la consuetudine di amministrare la città secondo la loro libera volontà. Hanno perciò redatto a mia richiesta un memoriale contenente le loro dichiarazioni e i documenti da loro citati e io te lo invio così come lo ho avuto (*Epist.*, X, 47).

Situazioni analoghe, che richiedevano il parere imperiale, non dovevano essere rare, stante la complessità derivante dalla varietà di situazioni giuridiche e istituzionali delle *civitates* provinciali. Tuttavia, nel suo complesso, per i primi secoli dell'impero la gestione delle province, in questo bilanciamento tra autonomie cittadine, controllo dei governatori e attenti interventi imperiali, procedette senza troppe turbative e con una certa efficienza.

5.2. La latinizzazione

L'inclusione di un territorio nel quadro politico e amministrativo romano non avveniva una volta per tutte, ma rappresentava una fase dinamica e continua, in cui norme e modelli imposti dalla dominazione romana venivano a definire i punti di riferimento secondo i quali gli individui e le comunità si conformavano a Roma, con i loro ritmi e le loro storie. Un indice di tale complessità è il fenomeno linguistico [Campanile 1989].

Il latino è la lingua del potere, lingua «provvidenziale», chiamata – lo

leggiamo in Plinio (*n. h.*, 3) – a radunare a colloquio i linguaggi diversi e barbari di tanti popoli. E, in effetti, i linguaggi dell'impero erano tanti, e per molti il confronto con la lingua di Roma, dei suoi governatori e funzionari locali, dei soldati e dei commercianti, risultò fatale. Sarebbe sbagliato, però, ritenere che la latinizzazione sia stata il portato di una deliberata azione di imposizione, perché non ci sono tracce nelle fonti di una programmata campagna di contenimento o di repressione dei linguaggi indigeni e di parallela diffusione del latino. La lingua, almeno a livello di uomini di cultura, era uno strumento di comunicazione che in sé, lo si è visto in Plinio, aveva infinite potenzialità di unificazioni culturali, non era la cartina di tornasole del lealismo politico dei popoli soggetti.

E se i Galli si latinizzarono (l'onomastica ce ne dà precoci esempi), i Britanni restarono fedeli alla loro lingua senza patirne conseguenze. Augusto fece tradurre in greco le *Res Gestae*, Nerone si rivolgeva in greco ai Greci.

Senza dubbio nei settori delle province occidentali dell'impero, il latino trovò terreno fertile ed ha lasciato un'impronta ferma; non altrettanto nel mondo delle province orientali, dove l'acquisizione del latino è ricercata dalle élite locali, i notabili delle città, interlocutori privilegiati dell'autorità romana, per cui è necessario assimilare il linguaggio del potere, ma le lingue locali, in testa il greco, mantengono la loro vitalità. Basti pensare a quanto hanno portato alla luce gli scavi di Dura Europos: testi latini, greci, aramici, partici, palmireni e così via. Molto spesso, dunque, il bilinguismo non bastò e l'intreccio delle lingue seguì l'intreccio dei popoli e delle loro storie. Settimio Severo, nativo di Leptis Magna in Africa, ne è un bell'esempio: era sufficientemente istruito in latino, dotto nella lingua greca, ma più versato nell'eloquio punico, la lingua indigena.

5.3. L'Italia

L'Italia, che era uscita sconvolta dagli eccidi, le proscrizioni, le confische di terre delle guerre civili, ritrovò rapidamente la prosperità, poiché le conquiste augustee aprirono mercati nuovi ove esportare vino ed olio, ceramiche aretine e campane, vasellame e bronzi. I capitali abbondavano, frutto dei bottini in Oriente e delle rendite delle grandi proprietà terriere dei

ricchi italici, che avevano sostenuto l'azione di Ottaviano, e la manodopera servile era a buon mercato.

Durante l'età imperiale, la situazione dell'Italia fu caratterizzata da due elementi di grande rilievo: l'esenzione dalle tasse, specie dall'imposta fondiaria, e l'autonomia delle comunità locali.

Fin dal 167 a.C. gli abitanti dell'Italia erano stati esentati dal *tributum*, una tassa diretta sulle persone e sul patrimonio. Tuttavia Augusto sottopose anche gli Italici a nuove tasse: la ventesima sulle eredità, la centesima sulle vendite, la venticinquesima sulle vendite degli schiavi, che, in parte, compensarono i mancati incassi del tributo.

Grazie all'unificazione della struttura politica determinata dagli esiti della guerra sociale del 90 a.C., l'Italia, ormai tutta fino alle Alpi di cittadini romani, era divenuta una realtà omogenea: le guerre avevano mescolato le genti, arruolate negli stessi corpi con provenienze da regioni diverse, le lingue locali (l'osco, l'umbro, l'etrusco, il greco, il falisco, ecc.) erano sparite rapidamente davanti al latino che si era imposto come lingua ufficiale. L'unificazione fu ancor più favorita dal ripristino delle strade e dalla deduzione di colonie di veterani (Augusto ricorda di aver fatto stabilire 28 colonie in Italia), che fondarono nuove città come *Augusta Praetoria* (Aosta) o ne rinforzarono altre da tempo esistenti, con nuove installazioni, come a Benevento, Capua, Pozzuoli, Rimini, Bologna e Parma [Keppie 1983].

L'Italia non era una provincia, la divisione in undici regioni, che Augusto attuò per poter svolgere meglio certe attività, come il censimento, non comportò la creazione di nuove unità amministrative, il che salvaguardò la dignità delle sue città, che spesso conservarono le loro antiche magistrature, anche se l'imperatore e il senato potevano intervenire nelle questioni interne, e che difesero la loro quasi totale autonomia, anche se dovevano uniformarsi agli ordini generali e specifici dell'imperatore e del senato [Eck 1999]. Direttive di questo genere sono il divieto emanato da Claudio di attraversare la città coi carri, o l'editto di Domiziano di limitare la coltivazione delle viti di cui parla Svetonio (*Claud.*, 25, 2; *Dom.*, 7, 2).

Ben presto, però, alcune competenze (come il servizio postale o la riscossione delle imposte sulla successione) passarono a funzionari imperiali, mentre la giurisdizione penale passò dagli organi municipali a funzionari dell'*urbs*, il prefetto *urbi* e il prefetto del pretorio.

Dall'inizio del II secolo d.C. il cattivo stato delle finanze cittadine determinò la creazione di nuovi funzionari imperiali, i *curatores rei publicae*, che ebbero il compito di intervenire nella gestione finanziaria, nel servizio dell'annona, nell'amministrazione dei beni pubblici delle città in difficoltà; contrariamente a quanto a lungo si è sostenuto, recenti indagini [Jacques 1984] hanno dimostrato che nel II-III secolo i curatori (in genere personaggi di alto rango, soprattutto senatori, più raramente cavalieri designati dall'imperatore), rappresentarono un intervento imperiale eccezionale, imposto da una crisi locale, e limitato nel tempo; solo nel corso del IV secolo, quando il curatore divenne membro permanente dell'amministrazione municipale, furono pesanti le interferenze nel governo locale, al punto che fu affossata l'autonomia locale e trionfò il centralismo amministrativo [ibidem, 299].

Adriano poi divise l'Italia in cinque distretti giudiziari (Roma e quattro circoscrizioni territoriali), a cui capo mise dei consolari, che, con Marco Aurelio, divennero *iuridici* di rango pretorio, incaricati di rendere giustizia e, pertanto, autorizzati ad ingerirsi negli affari interni delle città. Sotto i Severi, compaiono, anche in Italia, le figure dei *correctores* già presenti nelle province da tempo, incaricati inizialmente del controllo delle finanze, poi dell'amministrazione complessiva e della giurisdizione. La condizione dell'Italia è ormai vicina a quella delle province [Giardina 1997, 274 ss.]; il processo si concluse sotto Diocleziano, che incorporò l'Italia nel sistema provinciale.

6. IL MONDO DELLE CITTÀ E LE LORO CONDIZIONI GIURIDICHE

Erede senza fratture della *polis* greca o della *civitas* italica, la città dell'epoca imperiale era molto di più che un'entità geografica dotata di una certa autonomia amministrativa. Era uno snodo obbligato tra il potere centrale e gli abitanti dell'impero e, nello stesso tempo, rappresentava il quadro di vita cui la cultura antica faceva riferimento, quando pensava ad un vivere associato.

6.1. Le città e l'impero

Per il suo ruolo di mediazione tra il vertice e le realtà locali, la città doveva essere stabile e garantire quello che il governo imperiale richiedeva (innanzitutto, il versamento regolare delle imposte), doveva mantenere quella armonia sociale che permetteva di controllare un immenso impero con mezzi amministrativi e militari che potrebbero sembrare imponenti e che invece, a ben vedere, erano irrisori [Garnsey e Saller 1989, 23 ss.]. E le città durarono a lungo (lo confermano i dati archeologici ed epigrafici), più di quanto fino a qualche decennio fa si potesse supporre [Lepelley 1979-81]. Né mai si pensò ad un'amministrazione diretta, neppure nei momenti tardi dell'impero, se non nei disegni utopistici di Mecenate.

Questo assetto passava di necessità attraverso il coinvolgimento delle élite locali, che, superate le resistenze iniziali, furono indotte a valutare i vantaggi dell'ingresso nel sistema romano e furono portate (e qui sta l'abilità del governo imperiale romano) prima ad una collaborazione interessata, poi all'adesione convinta, premiata dall'ingresso nella cittadinanza romana e, ma non per tutti, dall'integrazione progressiva nel ceto dirigente. In questo modo l'impero riuscì a foggarsi come insieme di comunità con forme amministrative abbastanza omogenee, coi loro consigli, le loro magistrature, le loro istituzioni, la propria religione e il proprio diritto specifico, che regolamentava la vita pubblica e privata degli abitanti [Le Roux 1998, 274 ss.].

Città che vivevano secondo un ordine sociale simile, scandito tra senatori e cavalieri, gente comune, liberti e schiavi, che si riconoscevano negli stessi valori, politici, religiosi, culturali, per cui addirittura i borghesi amavano presentarsi sui monumenti funebri coi volti che tendevano a rispecchiare i valori fisiognomici espressi dai ritratti della famiglia imperiale e, fin nelle più lontane province, ci si conformava agli indirizzi della casa regnante nella foggia del vestire, nel taglio della barba e dei capelli, nelle acconciature femminili [Zanker 1991, 209].

Certo, la città divenne sempre di meno sede di partecipazione alla gestione degli affari comuni, dal momento che la direzione politica e militare era avocata a Roma; restò luogo della decisione politica solo ai livelli minimali locali e sempre più si conformò come struttura di integrazione, se-

condo una gamma di doveri, diritti, privilegi, sottilmente dosata dal potere romano, che graduando i favori e le promozioni giuridiche, incoraggiando le competizioni, non frustrando i patriottismi locali, rafforzava l'adesione leale all'impero. Di libertà è assurdo parlare, ma di limitata libertà locale è possibile intravedere le tracce nei decreti dei decurioni che provvedevano a tutelare i culti cittadini, a distribuire onori ai munifici donatori, a nominare ambascerie a corte, a fissare gli accordi di buon vicinato o a gestire le litigiosità intercittadine, ma, soprattutto, a difendere con puntigliosità di fronte all'imperatore i privilegi cittadini continuamente insidiati dalle pretese dei governatori locali [Jacques e Scheid 1992, 290 ss.]. E le locali assemblee popolari continuarono ad intervenire, ancora nel III secolo, in questioni di sistemazione urbanistica o di utilizzo di somme donate.

L'urbanizzazione modellò con moduli costruttivi unitari i volti delle città, con gli edifici monumentali pubblici e privati, in una sorta di trasposizione dell'*urbs* lontana, ma immanente, nelle centinaia di città africane, ispaniche, danubiane, arabe che tutte avevano un tempio capitolino, un foro, un teatro, e che, pur in innumerevoli varianti, riproponevano un'identità unitaria del vivere cittadino. Erano «città vetrine», ossia città costruite e abbellite secondo il modello romano, che dovevano rendere visibili i vantaggi che la civiltà romana offriva a tutti i popoli [Le Roux 1998, 284].

L'incremento del numero delle città fu spettacolare durante i primi tre secoli dell'impero. Nelle province occidentali ed africane, dove le strutture urbane mancavano o erano deboli e inadeguate rispetto alle esigenze di governo di Roma, lo stato romano svolse, in tempi secolari, un'operazione di urbanizzazione intensa, creando centri nuovi o rifondando quelli esistenti secondo gli schemi urbanistici già sperimentati in Italia.

Laddove la precedente esperienza di vita comunitaria era basata su villaggi e tribù, furono dedotte numerose colonie di popolamento e molte comunità locali, che avevano un'organizzazione in grado di assicurare le funzioni amministrative e giudiziarie, ricevettero degli statuti di tipo romano, con una sorta di «promozione» civica.

In Africa, al momento della sua massima espansione sotto la dinastia africana dei Severi, si ebbe una rete di 500-600 *civitates*, ciascuna dotata di un'*urbs* (il nocciolo urbano); in Gallia, in Germania, in Spagna si moltiplicarono le fondazioni di città destinate a diventare le capitali dei vari popoli

(*Lutetia Parisiorum*, oggi Parigi; *Augusta Trevirorum*, oggi Treviri; *Hispalis*, oggi Siviglia; *Corduba*, Cordova). Nelle province orientali dell'impero, greche e asiatiche, quelle di lingua e di cultura fundamentalmente ellenica, dove l'urbanizzazione era stata favorita dai monarchi ellenistici, che nei loro programmi avevano sempre inserito la fondazione di nuove città, come segno di prestigio e di potenza, Roma si trovò di fronte a realtà urbane già sviluppate e consolidate (Atene, Pergamo, Efeso, Mileto, Rodi, Alessandria) e qui aggiunse poco, limitandosi ad incoraggiare lo sviluppo della vita cittadina nelle aree (Libano, Siria, Giordania) in cui era ancora prevalente il sistema di vita tribale per villaggi.

Nella provincia d'Arabia, dopo Traiano, sorsero città monumentali a 6-7 miglia l'una dall'altra (nella zona padana, una delle più urbanizzate, le città sorgevano ad almeno 15-20 miglia di distanza). A parte alcune metropoli, Roma, Cartagine, Alessandria, Antiochia, le città avevano una popolazione scarsa, di un migliaio di persone, anche perché i mezzi di sussistenza (in gran parte legati all'artigianato o al commercio, se si trattava di porti marini o fluviali) erano più limitati che nelle campagne.

Non è agevole definire le diverse situazioni giuridiche delle città, poiché esse variavano in relazione alla loro origine, e quindi alle condizioni preesistenti alla romanità, ai rapporti che si vennero a stabilire col potere centrale, nelle varie epoche, poiché lo statuto di una città poteva mutare, in meglio o in peggio, per una decisione imperiale [Sherwin-White 1973; Millar 1977, 394 ss.]. Mentre in Italia la situazione è abbastanza semplice perché a partire dal 90 a.C., come si è visto, si avviò un processo di diffusa municipalizzazione che nel giro di qualche decennio portò ad un'omogenea organizzazione (si hanno colonie e municipi di cittadini romani, eccetto qualche *civitas* non ancora integrata, nelle zone alpine [Laffi 1966]), nelle zone provinciali la situazione è molto più complessa.

Abbiamo un ventaglio di realtà amministrative (colonie e municipi di diritto romano o di diritto latino, *civitates peregrinae*, *oppida*, *populi* distribuiti in *pagi*), che non sono calabili in un unico schema, anche perché bisogna tener conto delle situazioni geopolitiche – distinte e non paragonabili – e delle tendenze «territoriali».

Nella varietà delle situazioni si possono individuare due principali categorie di città: le comunità di tipo romano, municipi e colonie, le cui istituzio-

ni erano più o meno ricalcate su quelle di Roma, e le città peregrine, considerate estranee al mondo romano, che conservavano i loro diritti civici.

6.2. Le città peregrine

In età repubblicana e all'inizio dell'impero, le città peregrine rappresentavano la gran parte delle comunità cittadine nelle province; i loro cittadini erano, rispetto a Roma, stranieri (*peregrini*), in quanto non avevano la cittadinanza romana, ma vivevano secondo i loro propri diritti. In linea di massima, si possono distinguere diversi tipi di città peregrine: *liberae*, *liberae et immunes*, *liberae et foederatae*, *stipendiariae* [Jacques e Scheid 1992, 287 ss.].

In realtà, le crescenti conoscenze delle situazioni cittadine nelle varie province, dovute soprattutto all'incremento dei dati epigrafici, portano ad affermare che la distinzione tra le varie categorie non è né netta né stabile; è più teorica che reale. Diritti e doveri si incrociano, non sono tipici di una situazione giuridica piuttosto che di un'altra, né, d'altro canto, le situazioni restano fisse, legate come sono al favore imperiale o dei governatori provinciali. I privilegi potevano essere tolti o incrementati, premi e punizioni potevano essere irrogati. Ad esempio, Afrodisia in Caria godeva di una situazione particolarmente privilegiata, già dai tempi di Cesare e di Augusto, che successivi provvedimenti imperiali e senatoriali avevano confermato e rafforzato: il diritto d'asilo; il territorio della città era inviolabile; ogni intervento di un'autorità provinciale passava attraverso l'autorizzazione imperiale; gli abitanti erano esentati da arruolamenti, da tributi, da corvè militari. Tuttavia, questi privilegi erano di continuo contestati dalle autorità provinciali o da altre città; per ottenerne il rispetto, gli abitanti di Afrodisia potevano solo fare ricorso all'imperatore, inviando onerose ambascerie nella speranza di una risposta non solo favorevole ma anche rapida.

Le città *liberae* avevano tale condizione non garantita da un trattato, ma da un atto di concessione unilaterale di Roma. In età repubblicana, nel III e nel II secolo a.C., Roma aveva fatto un uso generoso di tale statuto privilegiato, con cui riconosceva un rapporto particolare a città di territori non annessi, ma soggetti a controllo. Dopo Augusto, a quanto pare, non fu più

concessa libertà alle nuove città e, gradualmente, i privilegi vennero ridotti. Se le città libere avevano tra i loro privilegi l'essere esentate dal pagare tasse, erano dette *immunes*.

Le città *liberae et foederatae* avevano assicurata questa loro condizione da un *foedus* (trattato) in cui erano stati fissati i loro diritti. Erano di gran lunga la minoranza, poco numerose ovunque, eccetto che in Gallia, in conseguenza della generosità cesariana. In genere il trattato veniva a perpetuare una condizione preesistente di città alleata, garantendo il più alto grado di autonomia (ma solo amministrativa, non nelle relazioni esterne) alla città.

Le *stipendiariae* erano in gran parte città soggette a tributo, che dipendevano dall'autorità del governatore della provincia ed erano obbligate al rispetto della legge provinciale, che fissava lo statuto delle città, limitando pertanto la loro autonomia. Nella realtà, anche queste città godevano di una loro autonomia di fatto, poiché Roma concedeva che continuassero a vivere con le loro istituzioni, il proprio diritto, che giudicassero alcuni reati in propri tribunali, che riscuotessero imposte e, talora, battessero moneta.

6.3. Municipi e colonie

Le comunità di cittadini romani in età imperiale sono distinte in municipi e colonie; la loro organizzazione ricalcava il modello delle colonie e dei municipi romani italici. Nell'organizzazione della vita cittadina e nella pratica quotidiana municipi e colonie romane, pur essendo due nozioni giuridicamente distinte, possono sembrare molto vicini, in quanto le istituzioni sono simili, al punto che già un autore del II secolo, l'erudito Aulo Gellio, è costretto ad ammettere: «Che cosa siano i municipi, quale sia il loro diritto, quanto siano diversi da una colonia noi lo ignoriamo» (*Noct. Act.*, 16, 13, 3).

La stessa incertezza è degli autori moderni, accresciuta da uno stato della documentazione molto frammentato e di diseguale valore (molto ricca epigraficamente per l'Africa e la Spagna, scarsa per le Gallie e la Germania).

Sul piano letterario, il testo fondamentale è rappresentato dalla *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio, che dà informazioni sulla situazione giuridica delle varie città, relativamente però all'epoca di Augusto, con una

terminologia che appare tutt'altro che precisa e che apre il varco ad infiniti dibattiti.

Eppure lo statuto di colonia era avvertito come superiore, più onorifico. Spesso città lo sollecitavano, inviando ambascerie all'imperatore e facendosi appoggiare le richieste da influenti patroni. Ancora Aulo Gellio (16, 13, 4) riferisce delle insistenze di Italica, città natale di Adriano, e di Utica, che, municipi, desideravano essere «promosse» colonie. L'imperatore Adriano si mostrò incerto sull'opportunità di concedere quanto richiesto e nell'orazione che tenne in senato sugli Italicensi si disse meravigliato che gli antichi municipi, che potevano godere dei diritti e delle leggi proprie, desiderassero di godere del diritto della colonia: in altre parole, Adriano riteneva che fosse preferibile il continuare a vivere secondo i propri ordinamenti piuttosto che secondo le norme romane. Non era questo invece il parere di parecchi municipali e Aulo Gellio ce ne dà le motivazioni:

La condizione della colonia, pur essendo esposta a controlli e meno libera, viene ritenuta preferibile e di maggior prestigio per la grandezza e la maestà del popolo romano, del quale tali colonie sembrano essere quasi delle modeste raffigurazioni e delle copie (16, 13, 9).

I diritti dei municipi – prosegue Aulo Gellio – sono invece oscuri e dimenticati e per l'ignoranza della loro esistenza i cittadini stessi non ne sanno ormai fare uso. Diventare colonia, quindi, significava crescere in importanza e dignità rispetto alle città vicine ed entrare a pieno diritto nella romanità.

I municipi erano delle città peregrine ai cui abitanti Roma aveva concesso la qualità di cittadini. Ad esempio, in Africa, ampia fu l'opera di municipalizzazione compiuta da Claudio in Mauritania, provincia di recente acquisizione, in cui ben otto città cambiarono statuto tra il 41 e il 54. Tra di esse *Volubilis*, in Tingitana (forse già città federata) in cui, in segno di ringraziamento, furono innalzate due statue, una a Claudio e l'altra al concittadino Marco Valerio Severo (un indigeno già naturalizzato romano), che, inviato ambasciatore a Roma a perorar la causa, aveva ottenuto da Claudio la cittadinanza romana per la città. E a Gigthis, nell'Africa proconsolare, la base della statua eretta ad Antonino recita: «All'imperatore Cesare Tito Elio Adriano Antonino Augusto, fondatore del municipio, i Gigthenses (hanno innalzato questo monumento) ufficialmente» (*ILS* 6779).

6.4. Municipi di diritto latino

Nel I secolo compaiono municipi di diritto latino. Il problema del *ius Latii*, in età imperiale, si presenta quanto mai complesso [Le Roux 1998, 247 ss.]. Già nell'ultimo secolo dell'età repubblicana, lo statuto di colonie latine era stato concesso dalla *lex Pompeia* dell'89 a.C. alle città della Transpadana, senza che in esse avvenisse una deduzione coloniale, creando, quindi, colonie fittizie [Luraschi 1979]. Il diritto latino, ignorato nelle province orientali, fu esteso da Vespasiano con un atto relevantissimo all'intera Spagna; lo si ritrova in tutta la Gallia Narbonense e in parte dell'Africa, nonché, a macchia, nelle province danubiane. Caduta l'ipotesi del Saumagne [1965] che il municipio nelle province avesse solo la forma di *municipium latinum* (poiché è fuor di dubbio che in Africa e in Spagna ci siano stati municipi di diritto romano in età risalente), ci si è chiesti se, accanto alla cittadinanza romana, sia esistita anche una cittadinanza latina. Per alcuni studiosi, si tratterebbe, almeno in Spagna, di una cittadinanza di secondo ordine rispetto alla *civitas romana*; secondo questa ipotesi, il diritto latino sarebbe uno statuto personale, indipendente dalle comunità. In realtà, l'espressione *civitas latina* non compare mai nelle fonti ed una sola volta, nella legge del municipio latino di *Malaca* (c. 53), si legge *cives Latini*, in opposizione a *cives Romani*, per indicare i cittadini del municipio latino. Pertanto sembra più fondata l'ipotesi che si potesse godere del *ius Latii* solo in quanto membro di una colonia o di un municipio latino.

Dopo la pubblicazione nel 1986 delle tavole di *Irni* si dispone ormai di ampia conoscenza degli statuti dei municipi della Betica, organizzati da Domiziano, dopo che Vespasiano aveva accordato, forse nel 73/74, anno della sua censura, il *ius Latii* a tutte le comunità della Spagna, come testimonia Plinio (*n. h.*, 3, 3, 30).

Sono tre le principali leggi municipali flavie a noi note: la *lex Salpensana*, che fu promulgata da Domiziano tra il 13 settembre dell'81, data della sua salita al trono, e l'inizio dell'84, momento in cui ricevette il titolo di *Germanicus*, che nella tavola non porta ancora; la *lex municipi Malacitani*, che fu redatta dopo la legge Salpensana (il nome di Domiziano, presente nella Salpensana, qui è cancellato con martellatura); la *lex Irnitana*, rinvenuta vicino

ad Urso, sede della *colonia Iulia Genetiva*. Del *municipium* interessato dalla legge, dal probabile nome di Irni, fino al momento del rinvenimento delle tavole non c'era alcuna traccia, né epigrafica, né letteraria. La datazione della legge di Irni è discussa: la maggior parte degli studiosi sostiene una datazione successiva al 91, ma anteriore alla morte di Domiziano nel 96: il *terminus ante quem* è comunque dato dalla mancanza del titolo di *Germanicus*, che Domiziano ebbe nell'84.

Il dibattito tra chi suppone che esistesse un modello comune ai diversi municipi della Betica [Gonzalez 1986], il quale poi non sarebbe altro che un rifacimento avvenuto in età domiziana di una precedente *lex municipalis* di Augusto, e chi, invece, nega possa essere mai esistito, sia in età tardo-repubblicana, sia in età flavia, uno statuto provinciale di portata generale [Lamberti 1993], è ancora aperto.

L'uniformità sostanziale, che si rileva nelle leggi della Betica, coincidenti sia nel contenuto di tutti i singoli capitoli parallelamente pervenutici (l'unica differenziazione sta nella previsione del diverso limite massimo quantitativo per la giurisdizione del *duumviro*), sia nella numerazione dei capitoli, sia nella datazione all'età di Domiziano, potrebbe in effetti discendere, quanto meno, da un disegno di sistemazione normativa ispirato a criteri uniformi, se non necessariamente da una legge-quadro, almeno per i municipi flavii di Spagna.

Il maggior vantaggio che il diritto latino prevedeva era la possibilità di accedere alla cittadinanza romana attraverso l'esercizio di una magistratura municipale, beneficio che era esteso agli ascendenti e ai discendenti.

Lo dichiara lo statuto municipale Salpensano ai capitoli 21-23 (*CIL* II, 1963):

R. Come i magistrati ottengano la cittadinanza romana.

XXI [...] Coloro che (tra i senatori, decurioni o *conscripti*) saranno fatti *duoviri*, edili, questori secondo le modalità di questa legge, divengano cittadini romani, una volta che abbiano lasciato la magistratura dopo un anno, unitamente ai loro genitori, al coniuge e ai figli, che si troveranno nella potestà del genitore a seguito di legittime nozze, nonché ai nipoti e alle nipoti, figli dei propri figli, che si troveranno in potestà del genitore; a condizione che non ci siano più cittadini romani dei magistrati che si devono nominare secondo questa legge.

Fiorirono le iscrizioni dei neocittadini, come a *Iluro*, in Betica, dove, nell'84, due ex duumviri offrirono una dedica all'imperatore, così come era prassi diffusa, una volta divenuti cittadini romani (*ILS* 1982):

All'imperatore Domiziano Cesare Augusto Germanico, Lucio Munio Novato, della tribù Quirina, e Lucio Munnio Aureliano, della tribù Quirina, avendo ottenuto la cittadinanza romana per la carica del duumvirato, l'hanno fatto a loro spese, per decreto dei decurioni.

Pertanto, almeno nelle province occidentali, la concessione del *ius Latii* rappresentò uno dei più efficaci mezzi di integrazione delle élite locali e favorì l'adozione di istituzioni di tipo romano.

6.5. Colonie romane e cittadini romani

Le colonie dei cittadini romani furono inizialmente formate attraverso la deduzione di gruppi di cittadini, spesso veterani; talora essi andavano a costituire una nuova città, talora si stabilivano in una città già esistente, che veniva innalzata al rango di colonia. Ad Aosta, dove fu fondata la colonia di *Augusta Praetoria*, nel 25 a.C. con veterani augustei, il territorio è espropriato ai Salassi, popolo indigeno, che, in parte, continuarono a vivere sul proprio suolo, ma nella condizione di *incolae*, ossia semplici stranieri «residenti». E così avvenne a Narbona, nella Gallia Narbonense, ad Urso, in Spagna, dove fu stanziata nel 44 a.C. la colonia *Iulia Genetiva*, decisa da Cesare, ma probabilmente realizzata da Antonio. Proprio da Urso proviene il testo epigrafico, su bronzo, frammentario, della legge di istituzione della colonia [Crawford 1996, 393]. Il testo, però, fu inciso probabilmente un secolo e mezzo dopo la fondazione e quindi, per taluni commentatori, forse si tratta di un testo rielaborato, interpolato e modificato in più momenti; per altri, invece, è totalmente riferibile ad età cesariana. Il problema che si pone è se esistesse una legge cesariana *Iulia* coloniale, che avrebbe fissato le norme organizzative delle colonie secondo uno schema uniforme (analogamente ad una supposta *lex Iulia municipalis*), di cui la legge di Urso sarebbe una copia adattata alla particolare situazione, o no. La questione è quanto mai

dibattuta, né è facile giungere ad una conclusione; nel testo ci sono insistenti richiami allo *iussus Caesaris* (ordine di Cesare), che promosse la deduzione, ci sono riferimenti ad una *lex Iulia* (c. 97, in relazione alla distribuzione delle terre) e ad una *lex Antonia* (c. 104) e, numerosi, alla *lex coloniae* (*hac lege*). La «storia giuridica» della colonia appare come una storia lunga e complessa, su cui più volte si intervenne con atti, così come trapela dal c. 104 della legge: «la terra che per ordine di C. Cesare dittatore e imperatore e in forza della legge Antonia e dei senatoconsulti e plebisciti sarà data e assegnata».

In primo luogo, ci fu il momento della deduzione per ordine di Cesare, cui seguì la legge Antonia, interpretata come «legge di fondazione», poi senatoconsulti e plebisciti a noi sconosciuti, e, per ultimo, un terzo momento, quello della legge d'Urso che sarebbe la vera e propria «legge coloniale». In effetti, il testo, nella parte conservata, contiene disposizioni relative ai magistrati (duoviri, *praefectus iure dicundo*, edili) e ai sacerdoti della colonia (auguri e pontefici), alle competenze dei senati locali (i decurioni), all'urbanistica (le norme relative all'*ager*, all'*oppidum* e all'*urbs*), all'ambito giurisdizionale, alla difesa del territorio, ai decreti decurionali, disposizioni tutte che compongono lo statuto locale.

Il titolo di colonia poteva anche essere concesso a comunità peregrine, senza che ci fosse un reale invio di coloni. Claudio, e fu il primo, accordò il diritto di colonia a Cesarea, l'antica Iol, capitale in Mauritania del regno di Giuba; più ampiamente lo statuto di colonia «onoraria» fu concesso da Traiano ed Adriano, in genere a comunità che erano municipi da parecchi decenni, specie in Africa proconsolare e nelle province danubiane [Grelle 1972].

Tipica è la vicenda di Leptis Magna, nell'Africa proconsolare, che con Vespasiano divenne – e fu la prima tappa – municipio latino, conservando però le sue magistrature locali: lo prova la dedica di una statua ad un notevole locale, Lucio Settimio Severo, nonno del futuro imperatore, colui che, come prefetto imperiale, gestì la transizione:

A Lucio Settimio Severo suffeta, prefetto nominato ufficialmente quando la cittadinanza romana fu giurata, duumviro, flamine perpetuo, che giudicò a Roma nelle decurie tra i giurati selezionati, i Lepcitanii hanno fatto questa statua (*Inscript. Rom. Trip.*, 412).

Nell'elenco delle cariche compare la magistratura punica di *suffeta*, tipica di Cartagine e delle sue colonie, il cui contenuto appariva ai Romani analogo al consolato, e poi quella romana di *duumviro*, perché, sotto Traiano, la città divenne colonia senza che dei coloni vi fossero installati; la transizione di statuto comportò la concessione della cittadinanza romana e l'adozione delle istituzioni romane, per cui il *duumvirato* divenne la magistratura suprema.

Con Settimio Severo, nei venti anni che precedettero l'editto di Caracalla, si accentuò il movimento di promozione non solo delle città peregrine, ma anche di *pagi* e *vici* e di *populi* al rango di città di diritto latino o romano. Ad esempio, il *pagus civium Romanorum* di Thugga in Africa nel 205 fu unificato con la città peregrina dello stesso luogo ed insieme formarono un municipio, mentre municipi furono elevati al rango di colonie (*Aquincum*, ora Budapest; *Carnuntum*, sul Danubio, vicino a Vienna) o colonie latine divennero colonie di diritto italico, specie in Africa, in Grecia o in Siria e in Anatolia.

È il momento in cui il retore Tertulliano esalta la romanità: «Dappertutto case, dappertutto popoli, dappertutto città, dappertutto vita» (Tert. *de anima*, 30).

Il *ius Italicum* (il diritto italico), che rappresentava la condizione giuridica del territorio romano in Italia, prevedeva l'esenzione dai tributi (*soli e capitibus*, per le terre e le persone) e la piena proprietà della terra [Jacques e Scheid 1992, 311-313]. Esso fu esteso, da Augusto, a certe sue colonie romane, per lo più in Oriente, forse perché fossero mantenute agli Italici, divenuti coloni nelle province, le condizioni di maggior beneficio di cui godevano; in seguito, venne a rappresentare una ricompensa riservata alle colonie di cittadini, erogata con parsimonia, almeno nel II secolo, per ragioni fiscali.

Esistono, nelle province, attestati da fonti epigrafiche e letterarie, raggruppamenti di cittadini romani che non fanno capo a colonie e municipi, ma a comunità minori, quali gli *oppida civium Romanorum* e i *vici* e i *pagi civium Romanorum*. Si tratta di comunità regolari di cittadini romani (immigrati italici o indigeni naturalizzati) che vivono in territorio rurale, dove esistono vaste proprietà terriere (in Africa sono particolarmente frequenti). Tali comunità sono organizzate secondo un modello civico, ma più ridotto; possono essere amministrate da uno o due *magistri*, o, nei casi più comples-

si, da un numero più elevato di magistrati. Resta incerto in quale rapporto fossero con la comunità locale. Per alcuni autori, essi (romani e indigeni) venivano a costituire una doppia comunità (così si spiegherebbero titolature come *patronus pagi et civitatis*); per altri, invece, essi sarebbero stati dei colleghi di residenti, senza alcuna rilevanza politica.

Pagi e *vici* sono suddivisioni amministrative delle città [Tarpin 2002]. La differenza tra *pagi* e *vici* non consiste nel loro ruolo né nella loro natura rurale o urbana, né nelle loro relazioni con la città, ma nelle loro istituzioni.

Pagus è un territorio, non necessariamente rurale, che ha limiti ufficiali (si conoscono testi epigrafici che segnano i *fines*) e una popolazione ufficialmente attribuita; possono prendere decisioni (*decreta*) che presuppongono l'esistenza di rappresentanti del corpo civico comparabili ai decurioni della città. Hanno magistrati (*magistri* o *quaestores*) specializzati nell'amministrazione finanziaria, per cui è ipotizzabile che abbiano casse e risorse proprie, hanno patroni e evergeti locali.

I *vici* sono rurali (i più attestati), agglomerati indipendenti situati sul territorio della città, o urbani, i quartieri cittadini (ad esempio, i tre *vici* di Treviri). Nelle Gallie, in Germania, nella Narbonense ci sono *magistri vici*; a Treviri, *curatores* o *actores* (a Nantes) che agiscono a nome dei vicani; non sono magistrati nominati o eletti, ma rappresentanti della volontà collettiva del *vicus* [Raepsaet-Charlier 1999].

6.6. *Origo e incolatus*

Per tutta la durata dell'impero (ma già dall'età repubblicana) le fonti ci attestano due forme di rapporti delle persone con le città [Thomas 1996, 25]: o hanno la piena appartenenza alla cittadinanza del luogo (*cives*, *coloni*, *municipes*) o sono semplici residenti (*incolae*); la prima condizione si conserva indipendentemente dal domicilio, la seconda, riferita a stranieri, richiede una residenza prolungata nella nuova città in cui si è domiciliati ed è disciplinata da leggi. I due statuti giuridici restarono sempre distinti e gli *incolae*, salvo concessioni speciali, non potevano diventare membri a tutti gli effetti delle nuove comunità, in quanto restavano appartenenti alla loro città di origine, romana, latina o peregrina che fosse [Poma 2005b, 185]. Sot-

to l'impero, condizioni ben precise erano necessarie per il riconoscimento dell'*incolatus*, ossia il diritto di essere iscritti nello speciale registro: era necessaria una residenza costante (dopo Adriano di almeno dieci anni) e aver fissato stabilmente nella nuova città i propri affari (spesso gli *incolae* erano commercianti e negozianti).

Le fonti epigrafiche ci attestano un forte grado di partecipazione degli *incolae* alla vita pubblica nelle piccole città dell'impero: cittadini e residenti sono spesso destinatari di munificenze pubbliche (bagni, banchetti, ecc.) e celebrano insieme i benefattori; hanno posti riservati a teatro; nei municipi latini di Spagna, se hanno cittadinanza romana o latina, possono partecipare a certe elezioni (*Lex Mal.*, 53); possono essere inseriti nel senato locale. Il partecipare ai *commoda* offerti dalla città ospitante prevedeva però di sobbarcarsi in contropartita dei *munera*: tasse, contribuzioni varie (ai lavori pubblici, alla difesa); e poiché anche la città di origine li pretendeva, gli *incolae* si trovavano spesso al centro di contenziosi giudiziari.

Altro concetto fondamentale era quello di *origo* [Thomas 1996, 55]: il termine indicava l'appartenenza ad una città per via di discendenza paterna, di generazione in generazione. Spesso poteva esserci coincidenza tra *origo* e luogo di nascita, ma in altri casi c'era distinzione: il famoso Tarquinio, il re venuto da Tarquinia, era nato in quella città, ma era originario di Corinto (Liv. 3, 4, 2). Nelle fonti giuridiche del II e III secolo, l'*origo* appare molto spesso connessa ai pesi fiscali e politici che sono imposti dall'appartenenza ad una città, da cui spesso si cercava di sfuggire, facendosi iscrivere come cittadini in un'altra città attraverso l'*adlectio*, la cooptazione; ma questa seconda cittadinanza locale, che non era trasmissibile, non cancellava gli obblighi contributivi e legati al decurionato verso la città di origine.

Un testo epigrafico, il rescritto di Vardagate in Liguria (*AE* 1947, 44 e 1949, 24), di datazione incerta (Augusto, Tiberio o Nerva) lo indica chiaramente: il liberto prende l'*origo* del suo patrono e, se anche si fa cooptare in altra città, deve pagare i *munera* in entrambe le città [Jacques 1984, 650]. È chiara la preoccupazione delle città di non perdere il loro patrimonio di notabili e di contribuenti, a dispetto degli eventuali cambi di residenza che potessero intervenire.

6.7. Cittadinanza romana e cittadinanza locale

Man mano che la cittadinanza veniva concessa a membri di città peregrine, il problema che già Cicerone aveva posto – quello delle due patrie, la patria di nascita e la patria acquisita, Roma – si presentò con maggiore intensità. Nessun frammento delle leggi municipali conosciute ci permette di attingere in particolare il livello delle cittadinanze locali. La tavola di *Banasa*, che conserva le due lettere imperiali (del 168/169 e del 177) che accordavano la cittadinanza romana a diversi componenti di una famiglia di una tribù berbera della Mauritania Tingitana (l'odierno Marocco), offre però qualche indicazione di natura giuridica, per quanto riferita alla situazione particolare di una comunità che non conosce l'organizzazione cittadina [Seston 1980, 77-107].

Si tratta di una tavola di bronzo, ritrovata nel 1957 nelle vicinanze del foro di *Banasa*, in Marocco, che presenta un dossier, unico nel suo genere, composto di tre documenti ufficiali. Sono delle copie fatte a Roma nella cancelleria imperiale, ed incise a *Banasa* per evidente disposizione del governatore a fini di propaganda, di due lettere, una degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, inviata al procuratore della Mauritania Tingitana, Coiiedio Massimo (168/169); l'altra di Marco Aurelio e Commodo, diretta al procuratore Vallio Massimiano (177). Esse riguardano la concessione della cittadinanza ai membri di una famiglia berbera, quella di Giuliano della tribù degli *Zegrenses*, avvenuta nel 168/169.

Il terzo documento è l'estratto del registro imperiale dei nuovi cittadini (*commentarius civitate romana donatorum*), seguito dalle dodici firme dei componenti del *Consilium principis*, in cui viene riportata la decisione presa in quella seduta del Consiglio (6 luglio 177) accordante la cittadinanza romana alla moglie di Aurelio Giuliano, senza dubbio figlio del precedente Giuliano, e ai suoi figli.

Nella prima lettera, gli imperatori si rivolgono al procuratore della provincia dichiarando il loro consenso alla concessione della cittadinanza:

Noi abbiamo preso conoscenza della richiesta dello Zegrense Giuliano, che era unita alla tua lettera, e sebbene non sia abitudine concedere-

re la cittadinanza romana a dei membri di queste tribù, se non quando il merito dei servizi resi attirò il favore imperiale, tuttavia dal momento che tu affermi che quest'uomo è uno dei notabili del suo popolo e che egli ha dato prova della sua assoluta fedeltà manifestando la sua sottomissione ai nostri interessi, considerando d'altra parte che noi possiamo pensare che non ci siano presso gli Zegrensi molte famiglie capaci di vantare servizi pari ai suoi, ancorché sia nostro desiderio che moltissimi siano incitati a seguire l'esempio di Giuliano dall'onore che accordiamo a questa casa, noi non esitiamo a concedere la cittadinanza romana, senza che essi debbano lasciare il diritto locale, a lui stesso ed anche a Ziddina, sua sposa, e ai loro figli, Giuliano, Massimo, Massimino, Diogeniano.

La cittadinanza, è questo un punto chiave, viene concessa fatto salvo il *ius gentis*, ossia il diritto della tribù. Le stesse clausole di salvaguardia rispetto ai diritti locali sono contenute anche nell'atto di concessione della cittadinanza da parte di Ottaviano al suo navarca Seleuco, cittadino di Rhesos: per il nuovo cittadino, è affermata la possibilità di regolare eventuali contese davanti ai tribunali locali, a libera scelta rispetto a quelli provinciali romani, ed è concessa – privilegio raro – l'esenzione dall'obbligo finanziario rispetto sia alle imposte locali sia alle imposte romane (*CIL XVI*, 11).

Ma la lettura dell'estratto del 6 luglio 177 del «registro degli imperatori che hanno concesso il diritto di cittadinanza romana» aggiunge ancora qualcosa:

Sotto il consolato dell'imperatore Cesare Lucio Aurelio Commodo Augusto e di M. Plauzio Quintilio, la vigilia delle none di luglio, a Roma.

Faggura sposa di Giuliano, il capo della tribù degli Zegrensi, di ventidue anni, Giuliana di otto anni, Massima di quattro anni, Giuliano di tre anni, Diogeniano di due anni, figli del suddetto Giuliano. Su istanza di Aurelio Giuliano, capo della tribù degli Zegrensi, trasmessa sotto forma di richiesta, su raccomandazione di Vallio Massimiano, trasmessa per lettera, noi concediamo loro la cittadinanza romana, essendo salvaguardato il diritto locale, senza che siano diminuiti i loro tributi e le tasse dovute al popolo romano e al fisco imperiale. Fatto lo stesso giorno, nel medesimo luogo, sotto i medesimi consoli. Io, Asclepiodoto, liberto, l'ho certificato con firma.

Non viene dunque prevista alcuna esenzione dalle imposte dovute al popolo di Roma e al fisco imperiale. In altre parole, gli *Zegrenses*, anche se divenuti cittadini romani, mantenevano la possibilità di vivere secondo il diritto berbero, però dovevano continuare a pagare le tasse.

L'importanza di questi documenti (*Inscriptions Antiques du Maroc*, 2) è duplice: da un lato illustrano uno degli aspetti, quello diplomatico, della politica di pacificazione della Mauritania Tingitana, minacciata dalle continue incursioni delle tribù berbere; dall'altro chiariscono il rapporto tra cittadinanza romana e il diritto di una comunità locale (*ius gentis*), nonché la procedura della concessione di cittadinanza in età imperiale.

Come fosse vissuto, nella pratica quotidiana, questo doppio legame tra cittadinanza locale e cittadinanza romana, non è facile cogliere, anche perché le situazioni dovevano variare, a seconda delle condizioni sociali degli interessati e dei luoghi. Per Elio Aristide, retore greco del II secolo, come si è già visto, la cittadinanza romana segnava l'ingresso nel mondo privilegiato di coloro che godevano di una patria comune, retta dal migliore dei capi possibile, e diventava scudo per difendersi dagli obblighi locali e per difendere le immunità ottenute per beneficio imperiale.

Per la maggior parte dei provinciali che avevano ottenuto la cittadinanza romana, Roma invece continuava a restare troppo lontana e l'unica realtà era rappresentata dai doveri verso la città natale o le città che avessero concesso la loro cittadinanza, a titolo onorario. Se infatti permaneva il divieto della doppia cittadinanza, i personaggi di maggior rilievo erano spesso onorati con la concessione della cittadinanza da parte di città diverse da quella di nascita [Jacques 1990, 84 ss.], il che poteva facilmente far sorgere contenziosi giudiziari in merito ai contributi finanziari che la città di nascita spesso continuava a pretendere e che il cittadino, espatriato e residente in altra città, invece tentava di eludere.

Solo per i membri dell'ordine senatorio ed equestre, la cittadinanza romana poteva esplicarsi pienamente in tutto il ventaglio delle sue possibilità, se essi erano chiamati ad assumere responsabilità di governo provinciale e centrale.

L'introduzione dei provinciali in Senato si venne ad accelerare a partire dai regni di Claudio e soprattutto di Vespasiano; sotto i Flavi, la maggioranza dei nuovi senatori proviene dalle province occidentali (Gallia, Spagna);

nel periodo degli Antonini comincia l'ascesa degli Orientali dell'Asia Minore, della Siria, della Fenicia, della Palestina e, in moderata misura, della Grecia. Questa crescente predominanza dell'Oriente è determinata da vari fattori d'ordine generale, tra cui, non secondario, il fatto che nel II secolo l'Oriente conosceva maggiore ricchezza rispetto all'Occidente. Del resto, era senz'altro migliore la «qualità» dei notabili orientali che padroneggiavano anche il latino, lingua dell'amministrazione e dell'esercito, e che dunque erano in grado di governare in entrambe le zone dell'impero.

Nella stessa epoca, ma con un certo ritardo rispetto all'Oriente, anche dall'Africa cominciò a provenire un consistente numero di nuovi senatori. Questo avanzamento dei provinciali, che si amalgamano spesso rapidamente con i membri delle più antiche famiglie italiche, condividendone idee e privilegi, trova una spia eloquente nella scelta stessa degli imperatori: Traiano e Adriano sono di famiglia senatoriale di Itaca in Spagna, il padre di Antonino era di Nîmes, nella Gallia Narbonense, Settimio Severo era originario di Leptis Magna in Africa.

6.8. L'editto di Caracalla

Che cosa rappresentò allora, alla luce di questo processo di romanizzazione, la concessione della cittadinanza operata da Caracalla nel 212? Il testo greco della costituzione ci è giunto tramite un papiro malauguratamente lacunoso (*Papiro di Giessen*, 40, 1):

L'imperatore Cesare Marco Aurelio Severo Antonino Augusto proclama: Ora invero [...] è necessario piuttosto cercare, tralasciando le accuse e le calunnie, come io possa rendere grazie agli dei immortali, poiché con questa vittoria [...] mi salvarono. Perciò credo di poter soddisfare la loro maestà il più solennemente e scrupolosamente possibile se riporterò alle cerimonie religiose in onore degli dei quegli stranieri che sono entrati tra i miei uomini. Pertanto dono la cittadinanza romana a tutti gli stranieri che abitano nel territorio romano, restando salda ogni sorta di organizzazione cittadina, con esclusione dei *dediticii*.

Lo storico greco di età severiana, Cassio Dione, non esita ad insinuare che non si trattò nient'altro che di un provvedimento volto ad aumentare le entrate dello stato, estendendo anche ai *peregrini* – divenuti *cives* – l'obbligo di pagare le tasse sull'eredità (78, 9, 4-5):

[...] e le altre tasse, sia quelle che egli stesso aveva istituito sia quelle che aveva portato all'aliquota del dieci per cento rispetto alla misura originaria del cinque per cento, e quelle sulle manomissioni degli schiavi e quelle sulle successioni testamentarie e quelle sulle altre donazioni [...] (questa era del resto la motivazione per cui rese romani tutti i suoi sudditi, a parole per onorarli, ma in realtà per accrescere così le sue entrate, non pagando essi in qualità di stranieri molte di queste imposte).

Sulla portata del provvedimento e sulle intenzioni di Caracalla i dubbi gettati dallo storico antico continuano ancora oggi a fiorire: si trattò della concessione di una cittadinanza ormai inutile, perché svuotata di ogni significato e valore, oppure di un atto rivoluzionario che creò l'unità politica del mondo romano? [Sherwin-White 1973, 382 ss.]. Certamente, a quanto sappiamo, il provvedimento non suscitò in coloro che ne erano destinatari particolari entusiasmi; anche l'eco nei testi giuridici è flebilissima, limitata al solo Ulpiano (*lib. XXII ad edictum*): «Coloro che vivono nel mondo romano sono stati resi cittadini romani da una costituzione dell'imperatore Antonio».

E tanto meno provocò malumori in chi si vedeva privare, per usare le parole di sant'Agostino di un privilegio prima riservato solo a pochi (*de civ. dei*, 5, 17):

Soprattutto se fosse stato fatto subito ciò che si fece in seguito con un provvedimento molto gradito e umano, associare alla cittadinanza tutti coloro che appartenevano all'impero romano e dichiararli cittadini romani, in tal modo il privilegio di un piccolo numero sarebbe stato esteso a tutti.

Resta aperto, in ogni modo, il dibattito sulla valenza reale del provvedimento, in particolare per quanto attiene al problema delle esclusioni residuali (e quindi della identificazione dei *dediticii*) e sulla portata della

clausola di garanzia per le comunità di origine, che si può confrontare con l'analoga restrizione prevista nella *Tabula Banasitana*.

Per i «pochi», in realtà, i privilegi giuridici avevano da tempo assunto altre forme da quelle garantite dalla *civitas* romana. Per tutti gli altri, abitanti liberi dell'impero, ora divenuti al pari cittadini, il nome romano diventò la regola e il gentilizio *Aurelius*, in onore di Caracalla, si generalizzò. È questo – l'elemento onomastico – uno dei dati che mostra concretamente, disegnato sul territorio imperiale, l'ampiezza di un provvedimento che, comunque lo si voglia valutare, rappresentò la rottura della linea politica che Roma aveva tenuto fin dalla sua prima età, quella di considerare la cittadinanza romana come un favore riservato ad una élite, o meglio, per dirla con Elio Aristide, «ad un certo genere di uomini», che, proprio per questo, si innalzava sulla massa.

La *Constitutio Antoniniana* rappresentò una tappa importante nel processo di livellamento degli statuti municipali, togliendo molte ragioni d'essere alle distinzioni tra municipi, colonie e *civitates*; infatti, al di là del regno di Gallieno, non ci furono quasi più promozioni statutarie, salvo, in particolare, l'Africa in cui le antiche distinzioni furono mantenute a titolo di onore per le città e dove le città continuarono a chiedere e ad ottenere lo statuto, puramente onorifico, di «città libera» o di colonia.

6.9. La realtà municipale

Indipendentemente dal loro statuto giuridico, tutte le città godevano di una certa autonomia, i cui ambiti, tuttavia, si andarono progressivamente restringendo.

In Oriente, dove continuarono a vivere le istituzioni della *polis* greca, le assemblee cittadine svilupparono una vivace attività; per l'Occidente, siamo particolarmente informati della vita dei municipi latini, grazie, come si è già detto, ai fortunati rinvenimenti di larga parte delle leggi municipali di alcune città spagnole, *Irni*, *Malaca*, *Salpensa*, che sotto il regno di Domiziano ricevettero le nuove norme statutarie.

I cittadini, divisi in curie, eleggevano i magistrati e votavano le deliberazioni. C'era un senato, i cui membri erano reclutati tra gli ex magistrati (de-

curioni), che potevano cooptare altri, ricchi e disposti a spendere a favore della città [Rodríguez Neila 2008, 391].

L'ordine dei decurioni aveva l'onere di tutti i servizi municipali, della riscossione delle imposte locali e del versamento dei contributi dovuti dalla città a Roma, sorvegliava la costruzione dei templi e di tutti gli edifici pubblici, curava il mantenimento delle strade e il rifornimento d'acqua, la vita religiosa, votava decreti onorifici.

Il *cursus* delle magistrature delle città di diritto latino e romano, in genere, si sviluppava su questura, edilità, duumvirato, la magistratura suprema. In certe località, si hanno *quattuorviri*, invece di *duoviri*; ogni quattro anni, essi assumono il titolo di *quinquennalis* e procedono alla revisione dell'*album* dei decurioni, con funzioni censorie.

Nelle città peregrine, potevano esserci, accanto agli ordini dei decurioni, magistrature che conservavano il nome indigeno (come i suffeti a Cartagine) o che assumevano quello romano (questori, pretori, *magistri*).

L'accesso alle magistrature si accompagnava al pagamento di una somma, il cui ammontare era proporzionale all'onore ricevuto. Nelle città africane, è attestata la pratica della *pollicitatio*, la promessa di ulteriori elargizioni che i candidati avrebbero dovuto fare una volta che fossero stati eletti, promessa che finì col diventare non solo obbligatoria, ma ereditaria, al punto che il governatore provinciale ne doveva garantire l'esecuzione postuma, in caso di scomparsa improvvisa dell'eletto [Jacques 1984].

Le amministrazioni delle città non disponevano, in genere, dei mezzi finanziari per fronteggiare le spese che comportava il vivere in una realtà urbana: ad esempio, la costruzione e il mantenimento degli edifici pubblici, delle strade, dei ponti, degli acquedotti o l'organizzazione delle feste religiose e degli spettacoli. Non c'era infatti alcun tipo di tassazione municipale diretta, che si aggiungesse alle tasse sui beni (*tributum soli*) e sulle persone (*tributum capitis*) richieste da Roma. Le entrate normali dei bilanci cittadini provenivano da eventuali rendite fondiari, su terre di proprietà comune affittate ai privati, o da lasciti testamentari, vincolati ad un uso ben definito (ad esempio, quello del mantenimento delle terme o della celebrazione di spettacoli).

Per le spese straordinarie, bisognava fare affidamento sul generoso intervento, volontario, dei privati o dell'imperatore. È il fenomeno dell'ever-

getismo (termine di origine greca che indica la munificenza civica), una vera e propria gara tra cittadini ricchi a favore della propria città, che è testimoniata da una serie impressionante di iscrizioni onorarie di ringraziamento ritrovate in ogni città, e che durò per i primi secoli dell'impero, finché non entrarono in crisi economica i ceti dirigenti delle città [Le Roux 1998, 285 ss.]. Dai privati, notabili cittadini o ricchi liberti, venivano finanziati i giochi, la costruzione di templi, strade, ponti, le distribuzioni di denaro o di cibo alla plebe urbana o a varie categorie di cittadini.

Ad Ostia [Meiggs 1973, 492 ss.; Jacques 1990, 130 ss.] la grande famiglia dei *Lucilii Gamalae* si segnala per le sue generosità: nel I secolo a.C. un Publio Gamala, tra l'altro, costruì a sue spese la via contigua al foro, da un arco all'altro; offrì ai coloni un banchetto di 217 triclini e un pasto per due volte, restaurò il tempio di Vulcano, costruì a sue spese quelli di Venere e della Fortuna e della Speranza, evitò alla città di vendere i suoi beni, accollandosi la spesa di un impegno relativo ad una guerra marittima. Un suo discendente, di età antoniniana, offrì giochi e spettacoli di gladiatori, restaurò templi e terme, cantieri navali e portici. Nessuno stupore, quindi, che i cittadini di Ostia, a distanza di secoli, abbiano innalzato statue ad entrambi (*CIL XIV, 375 e 376*). E del resto statue di benefattori, certe volte addirittura erette a spese dell'onorato, arricchivano i fori e le vie delle città in tutte le zone dell'impero, e l'elencazione dei meriti acquisiti offre sempre un bello spaccato di vita municipale.

Il sistema dell'evergetismo era però complesso ed era tutt'altro che disinteressato, in quanto mirava a raccogliere i suoi frutti sul piano politico [Veyne 1984, 9 ss.]. Si dà al popolo perché il popolo è il corpo politico che vota, che sostiene i propri patroni in ogni circostanza, che conferisce magistrature municipali, premiando i concittadini più generosi. Ricchezza e ambizione politica dei singoli diventavano quindi generosità municipale; è una situazione ben lontana dai principi che saranno alla base della carità cristiana, che dà a chi ha bisogno, per pura generosità.

Le città cercavano spesso di mettersi sotto la protezione di un patrono, che poteva essere il governatore della provincia, un legato di legione, un funzionario imperiale, un personaggio ricco ed influente della città che era giunto al culmine delle magistrature o che aveva fatto carriera lontano dalla sua terra di origine. Eletto dai decurioni, il patrono doveva garantire inter-

venti politici ed amministrativi a favore della città ed intervenire con sostanziosi contributi finanziari. In cambio, ricavava prestigio e onori; la carica era ereditaria e, in Africa, spesso le vedove subentravano in tale ruolo ai mariti. Le innumerevoli tavolette di patronato, ritrovate nelle province dell'impero, testimoniano della diffusione dell'istituto.

Man mano che le élite cittadine si fecero più ristrette e chiuse e più ampio diventava il divario tra i molti poveri e i pochi ricchi nelle città, l'evergetismo municipale si attenuò e divenne più richiesto l'intervento dell'imperatore [Garnsey e Saller 1989, 183 ss.], che spesso era sollecitato dalle amministrazioni cittadine a concedere condoni fiscali, a sovvenzionare l'edilizia pubblica, a fare elargizioni annonarie alle singole città, sia per ragioni di opportunità politica, sia per reali necessità economiche delle comunità locali.

7. LA STRUTTURA DELL'ESERCITO E LA FLOTTA IMPERIALE

Nell'organizzazione generale dell'esercito vennero apportati profondi cambiamenti, nel corso della storia imperiale, col duplice scopo di avere un'armata permanente che garantisse la sicurezza dei confini e che fosse sostegno al potere imperiale.

7.1. Le innovazioni augustee

Dopo Azio, Ottaviano si era ritrovato alla testa di più di sessanta legioni e di un numero considerevole di corpi ausiliari, poiché si erano unite alle sue gran parte delle truppe che avevano combattuto con Antonio. Fu quindi necessario affrontare un difficile problema di smobilitazione, dal momento che tanti eserciti erano inutili e pericolosi, e, nello stesso tempo, di ricostituzione di un'armata permanente, che fosse fedele al *princeps* e che garantisse la difesa dell'immenso impero [Le Bohec 1992]. Per dare una sistemazione definitiva ai soldati congedati (i veterani), vennero fondate nuove colonie in tutte le principali regioni dell'impero, in Africa, in Sicilia, in Spagna, nella Gallia Narbonense, in Grecia, in Asia, in Siria.

TAB. 3.3. Le flotte imperiali

LUOGHI DI GUARNIGIONE	NOMI DELLE UNITÀ	INQUADRAMENTO	CARATTERI DELLE UNITÀ	NUMERO DI UNITÀ	NUMERO TOTALE APPROSSIMATIVO DI UOMINI
Miseno e Ravenna <i>Marina</i>	Flotte di Miseno e Ravenna	1 prefetto per flotta (E) navarchi centurioni trierarchi	Marinai detti «soldati»		40.000
Province <i>Marina</i>	Flotte di Bretagna, Germania, Pannonia, Mesia, Ponto, Siria, Alessandria	1 prefetto per flotta trierarchi (E)	Marinai detti «soldati»		

Legenda: E = di rango equestre.

Fonte: Le Bohec [1992].

Innovazione augustea, rispetto alle abitudini di età repubblicana, fu il mantenimento di una flotta stabile, quella che aveva costituito Agrippa all'epoca delle campagne contro Sesto Pompeo in Egitto, nel 36 a.C. e che negli anni seguenti era stata arricchita di vascelli, le liburne, piccoli ma molto agili. Concluse le operazioni militari, dopo Azio, la flotta imperiale fu stanziata sulle coste italiche, a Miseno sul mar Tirreno, a Classe, il porto di Ravenna, sul mare Adriatico, con il compito di controllare l'una il Mediterraneo occidentale, l'altra quello orientale. Flotte minori erano stanziati nei mari periferici e sui grandi fiumi e prendevano il nome dal settore geografico: flotta di Britannia, di Germania, di Pannonia, di Mesia, del Ponto, di Siria, di Alessandria [Reddé 1986].

Il principio che ogni cittadino era chiamato al servizio obbligatorio – fulcro del sistema repubblicano – non fu abolito. Ma nella pratica solo due volte, in circostanze eccezionali, nel 6 e nel 9, dopo la sconfitta di Varo, vennero fatte delle leve. Normalmente tutti i soldati erano volontari, destinati a militare per un lungo periodo, e sempre più professionisti: ad essi era proibito il matrimonio, finché fossero in servizio.

Il nucleo dell'armata imperiale, al termine del principato di Augusto, era costituito dalle 25 legioni di fanti, reclutate esclusivamente tra i cittadini

romani; il numero crebbe lentamente fino ad arrivare a 28 alla fine dei I secolo, nel II secolo il numero non superò le 30, con Settimio Severo vennero aggiunte tre legioni. Ognuna contava su effettivi che potevano oscillare tra 5.000 e 6.000 uomini, fondamentalmente fanti, organizzati in coorti (dieci) di sei centurie ciascuna; due centurie costituivano un manipolo e una centuria contava su 80 uomini (Ps. Hyg. *Fortif.*, 3). La prima coorte, però, aveva effettivi doppi, ma solo cinque centurie, per un totale di 160 uomini. A ciascuna legione si accompagnava un gruppo di soldati montati, la cavalleria di 120 uomini, almeno fino a Gallieno; alla metà del III secolo, il contingente fu sestuplicato.

Alle legioni continuarono ad affiancarsi, come in età repubblicana, i corpi ausiliari quasi tutti reclutati tra i *peregrini* (i non romani, gli stranieri). Si trattava di coorti di fanteria leggera, d'ali di cavalleria, che reclutava numerosi *Batavi e Galli*, di corpi specializzati come gli arcieri cretesi o i frombolieri delle Baleari, e *numeri*, questi ultimi creati probabilmente sotto Traiano, soldati «barbari», Mauri, Palmireni, ecc. Quando Tacito (*Hist.*, 2, 89, 2) descrive l'ingresso di Vitellio a Roma, nel 69, ci dà il quadro delle gerarchie tra i vari corpi militari:

Fece il suo ingresso con addosso la pretesta e con l'esercito ordinatamente schierato: aprivano la sfilata le aquile di quattro legioni, e ai lati altrettanti stendardi di altre legioni; poi le insegne di dodici ali di cavalleria ausiliaria e dopo le schiere dei fanti i cavalieri; infine trentaquattro coorti di fanteria ausiliaria, distinte secondo la nazionalità o la specialità dell'armamento. Davanti alle aquile i prefetti delle legioni, i tribuni e i centurioni primipili in veste candida, gli altri ciascuno presso la sua centuria, nel fulgore delle armi e delle decorazioni e risplendevano anche medaglioni e collari dei soldati.

La novità augustea fu rappresentata dalla creazione di corpi speciali: le nove coorti pretoriane incaricate di vigilare sulla sicurezza dell'imperatore, istituite nel 27/26 a.C.; le coorti urbane (tre di 500 uomini ciascuna), sorte verso il 13 a.C., per un servizio di polizia in Roma, e, nel 6, le coorti dei vigili (sette di 500 uomini ciascuna), che avevano il compito di garantire la sicurezza notturna a Roma e di intervenire in caso di incendi. A questi corpi principali si aggiungevano 100 *speculatores*, le guardie del corpo del princi-

pe; una guardia imperiale a cavallo di circa 500 uomini, i Germani corporis custodes, come li aveva avuti Cesare, che in età giulio-claudia era stanziata nella zona di Trastevere. Traiano poi reclutò una nuova guardia a cavallo, con ausiliari provenienti dalle frontiere dell'impero, gli equites singulares Augusti. Anche i pretoriani e gli urbaniciani erano installati al di fuori del pomerio; con Seiano, il prefetto del pretorio tiberiano, nel 23 queste truppe furono trasferite nei castra urbana sul colle Esquilino, a nord-est di Roma.

Il totale degli uomini delle guarnigioni romane era almeno di 7.000 sotto Augusto, ma il numero di queste coorti e dei loro contingenti variò nel tempo: le coorti pretorie divennero più numerose nel 69 durante la guerra civile, per essere fissate a dieci da Domiziano; le coorti urbane passarono a sette con Claudio, ma tornarono a tre con Antonino Pio; due nuove coorti dei vigili furono installate da Claudio a Ostia e a Pozzuoli. Non si sa se attribuire a Domiziano o agli Antonini un aumento degli effettivi di ogni coorte pretoria da 500 a 1.000 uomini. Con Settimio Severo, tutte le coorti vennero aumentate a 1.000. In qualche periodo, a Roma ci fu un soldato ogni circa 1.000 abitanti: questo rappresentava la più alta concentrazione di truppe di tutto l'impero.

La consistenza complessiva dell'esercito ci è nota con una certa precisione per l'epoca di Tiberio. La fonte è Tacito che riferisce che nel 23 le unità romane, quelle ausiliarie e dei re vassalli avevano più o meno la stessa dimensione. Calcolando in 5.000 circa gli uomini per legione, si raggiunge un totale di 250.000 uomini, cui andrebbero aggiunti gli effettivi delle flotte (forse 40.000-45.000 uomini). Sotto gli imperatori successivi sembra che ogni singola legione potesse contare fino a 6.000 uomini, per cui il totale all'inizio del III secolo potrebbe aver raggiunto 300.000-396.000 soldati – sempre che il rapporto di parità con gli ausiliari si fosse mantenuto – cui si dovrebbero aggiungere 10.000 pretoriani e altri soldati ancora della guardia personale dell'imperatore. Questo sulla carta, perché nella realtà i numeri potevano variare, probabilmente per difetto.

Se si considera che la durata del servizio militare era di circa 20-25 anni, ogni anno, in assenza di guerre o di epidemie, era necessario un arruolamento di 20-30.000 nuove reclute, il che non rappresentava un grosso problema: alla metà del II secolo, su una popolazione totale di circa 60 milioni di abitanti, i maschi arruolabili, tra i 16 e 46 anni, erano più di 15 milioni.

Tra i vari corpi c'erano differenze considerevoli di dignità e di importanza: il più umile era quello dei vigili, reclutato tra gli affrancati; i pretoriani e i soldati delle coorti urbane, invece, lo furono a lungo tra gli italici; con Settimio Severo, poi, i pretoriani vennero arruolati soprattutto tra gli illirici e, in genere, tra l'élite degli eserciti provinciali. I legionari erano esclusivamente cittadini romani, oppure, se c'era necessità di completare il numero specie nelle province, anche peregrini (nel I secolo, provenienti dalle zone più romanizzate), che ottenevano la cittadinanza romana all'atto dell'arruolamento, la *probatio*, ma un minimo di conoscenze di latino era richiesto perché si comprendessero gli ordini. I marinai erano reclutati in maggioranza tra i peregrini. Nel II secolo, una fonte sempre più importante del reclutamento per le unità di ogni tipo fu quella costituita dai figli nati dai veterani e dalle donne locali, insieme agli abitanti delle zone in cui erano stanziati le truppe.

Tali differenze tra unità si rispecchiavano nel soldo e nella durata del servizio. A partire dal 13 a.C., i pretoriani erano tenuti ad un servizio minimo di dodici anni, i legionari sedici, che divennero poi, nel 5 a.C., rispettivamente, sedici e venti, e spesso, quando la situazione lo richiedeva, anche di più.

Gli ausiliari invece militavano venticinque anni; i marinai, ventisei. Dopo le riforme augustee, i legionari erano professionisti tenuti in servizio senza interruzione; il loro soldo annuale, che ricevevano dal fisco imperiale, non era trascurabile, 225 denari per anno per il semplice legionario, elevati da Domiziano a 300. Al termine del loro servizio, in caso di *honesta missio* (ossia il congedo onorevole, concesso se non avevano commesso reati gravi), ricevevano dall'erario militare un premio finale, all'età di Augusto, di 12.000 sesterzi (quattro sesterzi equivalgono ad un denaro). Il soldo, per gli altri corpi, variava dai 375 denari delle coorti urbane ai 750 dei pretoriani, mentre agli ausiliari spettavano solo 75 denari. Ai marinai, probabilmente, lo stesso ammontare o qualcosa di meno; però, anch'essi come gli ausiliari, alla fine del servizio ricevevano la cittadinanza romana per loro e per i loro figli.

Solo le coorti pretoriane, urbane e dei vigili potevano entrare a Roma, mentre le truppe legionarie vivevano nelle province, negli accampamenti, sotto la tenda, come se fossero sempre in campagna militare. Il sistema di protezione alle frontiere concepito da Augusto e rafforzato da Adriano era fondato sulla creazione di accampamenti permanenti alle frontiere stesse o

nelle loro immediate vicinanze, da cui le truppe potevano spostarsi rapidamente nelle zone in cui si profilavano minacce da parte dei popoli esterni.

7.2. Le riforme del III secolo

Fino al regno di Marco Aurelio, questo sistema fu in grado di assicurare la pace alle frontiere; ma già nel 165 il grande sommovimento sia ad Oriente sull'Eufrate, sia in Occidente, sul Danubio e il Reno, aveva messo in grave crisi la sicurezza del mondo romano e aveva rivelato le pecche del sistema difensivo e l'insufficienza delle forze romane. Settimio Severo, abile soldato, operò una serie di riforme che toccarono l'organizzazione dell'esercito, la strategia alle frontiere e la vita dei soldati [Smith 1972].

La prima misura fu lo stanziamento per la prima volta in Italia di una nuova legione, di 6.000 uomini (la II Partica, costituita da provinciali traci, illirici, orientali) alle porte di Roma, ad Albano, col fine non solo di proteggere la penisola, ma di creare una riserva di uomini nel cuore dell'impero e una forza mobile in grado di intervenire, se necessario, in sostegno agli eserciti delle frontiere, anche se il *limes* renano distava almeno due mesi di marcia.

Il reclutamento degli ufficiali si aprì sempre di più ai provinciali e i centurioni delle legioni poterono accedere ai comandi di rango equestre, godendo di un grande avanzamento sul piano del prestigio sociale. Settimio Severo aumentò anche gli effettivi dei diversi corpi di truppe della guarnigione di Roma, pretoriani, *urbaniciani*, vigili, che passarono ad un totale di circa 23.000 uomini.

Settimio Severo, pur senza modificare l'impianto difensivo delle frontiere, prese una serie di provvedimenti al fine di evitare di dovere indebolire un settore a scapito di un altro, in caso di pesanti attacchi, così come finora era avvenuto. In Africa, sul Reno e sul Danubio furono rafforzate le fortificazioni, con la costruzione di nuovi *castella*; furono arruolate nuove truppe ausiliarie e il numero totale delle truppe raggiunse i 450.000 uomini. Venne favorita la creazione di un nuovo tipo di soldati lavoratori (i *castellani*), che avevano in assegnazione terre e pascoli da sfruttare nella stessa zona in cui erano stanziati e che quindi erano particolarmente interessati alla difesa dei

loro beni. Si ebbe uno sviluppo del ricorso alle vexillazioni: a fronte delle unità che erano interamente stanziati da un fronte all'altro, secondo i bisogni, si prese l'abitudine di prelevare dei distaccamenti (centurie forse più che coorti) dai corpi sia legionari sia ausiliari. Questo procedimento permetteva di creare delle truppe mobili, da affiancare alle legioni in caso di spedizioni importanti: nel 231, ad Antiochia, furono riunite da Severo Alessandro dieci legioni stanziati tra l'Armenia e l'Arabia, accompagnate da distaccamenti di legionari e di ausiliari d'Egitto, del Reno, del Danubio. La ricerca di una maggiore mobilità favorì anche lo sviluppo della cavalleria: l'innovazione consistette nel ricorso a cavalieri corazzati, a partire dal regno di Severo Alessandro, che aggiunse degli arcieri montati osroeni, palmireni, emesi ai *numeri* dei cavalieri dalmati e mauri impiegati nell'armata romana già dal II secolo [Le Bohec 2006].

La carriera di *Aurelius Gaius*, sotto la tetrarchia, conosciuta grazie ad un'iscrizione di Frigia (AE 1981, 77), testimonia dell'importanza assunta dai cavalieri alla fine del III secolo e della grande mobilità dei militari:

Avendo servito nella legione I *Italica* dei Mesiaci, scelto per l'VIII legione *Augusta* in Germania, avendo servito nella I legione *Jovia Scythica* in Scizia e poi in Pannonia [...] ho servito come apprendista cavaliere, poi come cavaliere con lancia [...] ho viaggiato attraverso l'impero, in Asia, Caria, Lidia, Cilicia, Licaonia, Siria Fenicia, Arabia, Palestina, Egitto, ad Alessandria, in India (cioè in Etiopia), Mesopotamia, Cappadocia, Galazia, Bitinia, Tracia, Mesia, [...] Sarmazia quattro volte [...] in Spagna [...] Mauritania [...] infine sono arrivato nella mia terra natale, *Pessinus*, dove fui allevato e dove vivo attualmente.

La condizione dei soldati migliorò profondamente: furono aumentati gli stipendi, che erano fermi dall'età dei Flavi; venne concesso ai soldati di contrarre matrimoni legali e di vivere con le mogli e i figli nelle *canabae* (i quartieri per civili che sorgevano accanto agli accampamenti militari); fu assicurata la carriera dei soldati più valorosi, che potevano diventare centurioni o pretoriani a Roma; ai veterani (i soldati congedati) fu concessa l'esenzione dai *munera* (gli obblighi finanziari verso le loro città).

L'esercito stesso fu un grande fattore di romanizzazione per le regioni di confine in cui era stanziato: coloro che, non romani, venivano reclutati nelle

truppe ausiliarie rapidamente erano forgiati alla lingua e al costume romano; gli accampamenti stessi spesso divennero il nucleo generatore di nuove città (lungo il *limes* renano-danubiano, ad esempio).

7.3. L'apparato militare

L'imperatore Augusto comandò le truppe stanziate nelle province imperiali, come si è già visto, attraverso la mediazione dei legati imperiali. In un primo tempo li scelse tra gli ex pretori, forse per non dare spazio agli ex consoli, temibili perché abituati a governare vaste province e comandare truppe sotto i propri auspici. Progressivamente le province imperiali furono attribuite a legati pretori, se vi era stanziata una sola legione, e a legati consolari, quelle in cui le legioni erano più numerose; in questo ultimo caso, ogni legione era comandata da un legato pretorio, omonimo nel titolo ma subordinato al governatore, che restava in carica due o tre anni. Faceva eccezione l'Egitto, dove il comando era affidato a prefetti di rango equestre [Cosme 2007, 78]. Gli ufficiali superiori nominati dall'imperatore erano i tribuni di legione e i prefetti delle coorti e delle ali nelle truppe ausiliarie.

Nel comando di una legione, la seconda posizione era occupata dal tribuno laticlavio, un ventenne con la toga ornata dalla larga fascia di porpora dell'ordine senatorio, che restava in carica un anno, assistito da uno stato maggiore tutto suo: aveva il compito di consigliere, di sovrintendente degli esercizi militari e anche di comandante in campo, in caso di impedimento del legato. Il terzo in rango era il prefetto del campo, personaggio chiave sul piano tecnico: si occupava delle fortificazioni, degli assedi, della costruzione degli accampamenti; in battaglia comandava l'artiglieria.

Venivano poi cinque tribuni angusticlavi, di rango equestre, che comandavano ciascuno due coorti. Altri ufficiali (*dux*, *praepositus*, *prolegatus*) compaiono nelle fonti con comandi sia legionari sia ausiliari. A partire da Claudio, gli ufficiali superiori furono reclutati esclusivamente tra i cavalieri, ad eccezione del *tribunus laticlavius*, che era un futuro senatore di solito impiegato nel servizio militare per non più di un anno, come si è detto, quale trampolino di lancio per accedere alle magistrature.

Come si è già visto, anche per i cavalieri il servizio militare poteva essere

il primo passo per una carriera civile, ma non per tutti: molti si limitavano alla carriera militare. Quest'ultima trovò una sua sistemazione con Vespasiano: si trattava delle tres militiae (la prefettura della coorte, il tribunato della legione, la prefettura dell'ala), il che comportava una permanenza in servizio di circa nove anni (sappiamo che i legati di legione militavano per tre anni). La maggioranza degli ufficiali di rango equestre veniva reclutata tra i membri delle aristocrazie municipali che appartenevano a questo ordine; alcuni erano ex centurioni primipili, a cui tale rango equestre veniva concesso al momento del congedo. Naturalmente, l'imperatore restò sempre, anche se non era presente sul campo, il «trionfatore di tutte le battaglie» [Le Bohec 1992, 50].

Per le truppe ausiliarie, gli ufficiali superiori erano i prefetti delle coorti e delle ali (in tutto 500-600); i quadri inferiori, erano i centurioni delle coorti e i decurioni delle ali.

Il nerbo dei quadri dell'esercito legionario era costituito dai centurioni (59 per ogni legione), che, accanto ai centurioni delle unità ausiliarie e ai decurioni, ossia i comandanti degli squadroni di cavalleria (per un totale di circa 5.000) rappresentavano un forte elemento di professionalità: essi formavano una gerarchia, da più basso al più alto, il primipilo. La strada più breve per raggiungere il primipilato non era tanto la lunga salita dal grado di soldato semplice, quanto, per esempio nel caso dei notabili municipali (che talvolta erano essi stessi figli di centurioni), la nomina diretta a centurione oppure un precedente servizio nelle coorti pretoriane (anzi i primipili che avevano questa provenienza avevano maggiori possibilità di accedere alle procurature equestri). Uno tra i moltissimi esempi di brillante carriera ci viene da un'epigrafe di Cyrrhus in Siria databile tra il 114 e 166 [Yon e Gatier 2009, n. 10):

A Quinto Marcio Frontone Turbo Publicio Severo, figlio di Caio, della tribù Tromentina, originario di Epidauro, due volte centurione primipilo, prefetto dei veicoli, tribuno della settima coorte dei vigili, tribuno dei cavalieri della guardia di Augusto, tribuno pretoriano, procuratore del *ludus magnus*, prefetto della flotta pretoriana del Miseno.

Le fonti epigrafiche indicano con chiarezza un elemento caratteristico della carriera militare: ogni promozione comportava il cambiamento di unità, per cui i centurioni, ad esempio, potevano servire in dieci e più legioni.

Augusto esitò a lungo prima di designare dei comandanti di rango equestre alla testa delle coorti pretorie: i primi due prefetti del pretorio, Quinto Ostorio Scapula e Publio Salvio Aper, furono nominati solo nel 2 a.C., nel momento agitato della cacciata in esilio della figlia Giulia. Ogni coorte era poi comandata da un tribuno e sei centurioni. Quanto alle coorti urbane, nel I secolo erano agli ordini del prefetto *urbi*, di rango senatorio, mentre nel II secolo passarono sotto il comando del prefetto del pretorio; quelle dei vigili avevano alla testa un prefetto, di rango equestre.

Il comando di ogni flotta italiana era affidato ad un prefetto di rango equestre (con Claudio e Nerone fu affidato a volte a liberti), con una superiorità però del prefetto del Miseno rispetto a quello di Classe. Le flotte provinciali erano guidate da centurioni legionari distaccati per questo incarico o da prefetti equestri, secondo la loro importanza; ogni nave era assimilata ad una centuria e, pertanto, era sotto il comando di un centurione, chiamato spesso triarca. Tra il centurione e il prefetto, si collocava il navarca, a capo di una squadra di più imbarcazioni.

Anche per il personale militare al vertice (legati di legione e governatori di province ove erano stanziati truppe), ci si è chiesti quale fosse la capacità di comandare un esercito grande e professionale e a lungo si è sostenuto che la qualità indiscussa di questa macchina da guerra poggiasse sul valore dei soldati e sulle capacità dei centurioni, stante la poca esperienza dei capi. Tale opinione in parte si è venuta a correggere, col riconoscimento, da un lato, delle possibilità che i giovani senatori e cavalieri avevano di fare buone letture teoriche ed esercizi pratici preparatori [Le Bohec 1992, 50], dall'altro, della probabile esistenza di criteri di selezione [Birley 1953], che, però, nessuna fonte cita. Naturalmente, in ogni generazione di senatori e di cavalieri, ci furono persone particolarmente dotate di qualità militari: Agrippa, al fianco di Augusto, Corbulone in Armenia, Agricola in Britannia... Non tutti furono dei Varo nella foresta di Teutoburgo e perdettero le loro legioni.

TAB. 3.4. L'organizzazione dell'esercito romano in età augustea

LUOGHI DI GUARNIGIONE	NOMI DELLE UNITÀ	INQUADRAMENTO	CARATTERI DELLE UNITÀ	NUMERO DI UNITÀ	NUMERO TOTALE APPROSSIMATIVO DI UOMINI
Frontiere Esercito delle province	Legioni	1 (legato d'armata) (S)	5.000 uomini fanti salvo 120 cavalieri ^c	25	125.000
		1 legato di legione (S) ^a 1 tribuno (S) ^b 1 prefetto del campo 5 tribuni (E) 1 (?) tribuno «di 6 mesi» 59 centurioni di cui 1 primipilo			
<hr/>					
	Ausiliari				
	- Ali	1 prefetto (E) ^d 16 decurioni	D ^e cavalieri	250	125.000
	- Coorti	1 prefetto (E) ^d 6 centurioni	D ^e fanti		
	- Coorti miste	1 prefetto (E) ^d 3 decurioni 6 centurioni	D ^e fanti + cavalieri		
	- Numeri				
<hr/>					
Totale esercito delle frontiere					125.000
<hr/>					

Legenda: S = di rango senatoriale; E = di rango equestre; D = quingenaria.

Note:

^a Il legato di legione (S) è sostituito da un prefetto (E) in Egitto a partire da Augusto, per le tre unità dette partiche a partire dalla loro creazione sotto Settimio Severo; questa pratica è generalizzata sotto Gallieno.

^b Il tribuno (S) scompare sotto Gallieno.

^c La cavalleria è portata a 726 uomini sotto Gallieno.

^d Questi prefetti sono sostituiti da tribuni (E) quando l'unità è miliaria (cfr. nota seguente).

^e Alcuni corpi ausiliari sono milari; ma non appaiono prima dell'epoca flavia.

Fonte: Le Bohec [1992].

8. IL SISTEMA GIUDIZIARIO IN ETÀ IMPERIALE

Le trasformazioni politiche e amministrative determinate dallo stabilirsi del regime imperiale ebbero la loro ripercussione sull'organizzazione giudiziaria e sulla procedura; si sviluppa la *cognitio extra ordinem*. L'epoca delle grandi riforme, soprattutto per quanto riguarda il processo civile e il

processo penale è quella di Augusto. La creazione di una vera e propria amministrazione giudiziaria è opera del principato.

8.1. Gli interventi del *princeps* in materia giudiziaria

Augusto intervenne a disciplinare il processo civile e penale con importanti interventi legislativi, le due leggi *Iuliae* del 17 a.C., la *lex iudiciorum privatorum* (sui processi civili) e la *lex iudiciorum publicorum* (sui processi penali). È questo l'ultimo momento in cui lo strumento delle leggi votate dal popolo ha ancora spazio e rilievo. In tal modo, il *princeps* affiancava alla tradizionale attività giurisprudenziale affidata ai giuristi (al suo tempo i più famosi: Antistio Labeone, Ateio Capitone, due capiscuola grandi rivali), le leggi comiziali da lui promosse, il che rappresentò una grande novità sul piano istituzionale. La *lex Iulia* relativa ai processi privati segnò la decadenza delle *legis actiones*, a tutto favore della procedura formulare, salvo qualche caso eccezionale (ad esempio, la petizione di eredità di fronte ai tribunali dei centumviri).

Con la *lex Julia iudiciorum publicorum*, fatta votare contemporaneamente alla *lex Julia* sui processi privati, venne data una sistemazione definitiva alle *quaestiones perpetuae*, regolando minuziosamente il procedimento davanti alle giurie. L'*album* dei giudici, che, come si è detto, nel 70 a.C. aveva fissato la composizione in tre decurie miste di senatori, cavalieri, e *tribuni aerarii*, questi ultimi poi aboliti da Cesare, fu riservato agli *equites* (in seguito fu aggiunta una quarta decuria di censo inferiore per giudicare cause civili di scarsa rilevanza). Ogni decuria si componeva di circa 1.000 giudici, nominati a vita dall'imperatore, di età superiore ai 25 anni. Ma ormai essere giudice non era più un compito ambito, al punto che, scrive Svetonio, ogni anno a turno una decuria era esonerata dal compito e l'attività giudiziaria era sospesa nei mesi di novembre e dicembre. Anche in questi tribunali Augusto ebbe un suo ruolo: nel 30 a.C. gli fu attribuito il cosiddetto voto di Minerva, ossia, in casi di condanna con un solo voto di maggioranza, aveva la possibilità di ristabilire la parità dei suffragi, e quindi l'assoluzione.

Già con Augusto, l'imperatore intervenne in materia giurisdizionale, attraverso il *ius respondendi ex auctoritate principis*, il che significava che

il *princeps* rafforzava con la sua autorità i responsi di alcuni giuristi da lui scelti, cosa che successivamente fu ripresa da Adriano, dopo un periodo di incertezza con Caligola, Claudio e Nerone, in cui il *ius respondendi* divenne un privilegio concesso non a riconoscimento delle qualità tecniche, ma della fedeltà al principe. In età imperiale, la produzione di nuovo diritto passò inevitabilmente al principe, che poteva operare per via legislativa, o attraverso le sue *constitutiones*, come venivano chiamati tutti i provvedimenti normativi dell'imperatore: gli editti, con cui formulava delle regole generali, obbligatorie per tutti; i *mandata*, che erano istruzioni di carattere amministrativo indirizzate a governatori provinciali e a funzionari; i *rescripta*, che erano risposte a quesiti posti all'imperatore dai privati attraverso la presentazione di *libelli*; le *epistulae*, comunicazioni scritte preparate dall'ufficio apposito, con cui l'imperatore risolveva questioni di diritto incerte, presentate da un funzionario, da un magistrato o anche da un giudice. Nell'imperatore, quindi, «si unifica, dal punto di vista politico, la funzione legislativa e normativa, che, in età repubblicana, aveva trovato espressioni diverse e talora contrastanti» [Talamanca 1979, 465]. A partire da Adriano, cessò ogni potere di iniziativa del pretore (del resto Adriano fu l'imperatore che definitivamente organizzò gli uffici della burocrazia a livello centrale), mentre aumentò l'importanza dei *rescripta*, delle *epistulae*, dei decreti imperiali che rapidamente diventarono strumento per introdurre riforme o innovazioni sul piano del diritto.

Questi sviluppi giustificano la famosa affermazione di Ulpiano (*Digesto*, 1, 4, 1) secondo la quale le costituzioni imperiali hanno forza di legge; il giurista ne pone la giustificazione nella *lex de imperio*, con cui il popolo conferiva i suoi poteri al *princeps*. La realtà politica, invece, ci fa porre l'accento sull'accentrarsi nelle mani dell'imperatore di tutti i poteri, anche di quelli che nella costituzione repubblicana erano esercitati, per via comiziale, dal popolo, dal che deriva il fatto che l'attività normativa degli imperatori, attraverso l'*interpretatio* e le costituzioni imperiali, diventa protagonista del progresso del diritto.

Accanto alla cancelleria imperiale, continuarono ad operare i giuristi, che a partire da Adriano erano inseriti nel *consilium principis* e che dovevano essere consultati sulle questioni particolarmente complesse. I nomi più rilevanti, nel II secolo d.C., sono quelli di Celso, Salvio Giuliano, Sesto Pom-

ponio, Gaio, autore di un manuale che sarà preso a modello da Giustiniano per le sue *Institutiones* e che è l'unica opera della giurisprudenza classica che ci sia pervenuta direttamente. Emilio Papiniano è il primo grande giurista dell'età dei Severi, un provinciale o siriano o africano, prefetto del pretorio con Settimio Severo; suo assistente e poi egli stesso prefetto del pretorio con Alessandro Severo è Paolo, autore di numerosissimi scritti; al pari di Paolo, è al fianco di Papiniano anche Ulpiano, di origine siriana, che fa carriera sotto Alessandro Severo, ma viene assassinato dai pretoriani di cui era prefetto nel 223 d.C. Suo allievo fu Erennio Modestino, ultimo dei giuristi di età severiana. Delle opere di questi autori, soprattutto di Paolo e Ulpiano, ci sono giunti frammenti attraverso il *Digesto*, la compilazione di età giustiniana.

8.2. Lo sviluppo della *cognitio extra ordinem*

A lato della procedura dell'*ordo iudiciorum privatorum*, affidata ai magistrati, fece la sua comparsa all'inizio del principato una competenza giudiziaria dell'imperatore che interveniva nei vari campi del diritto privato, competenza che, per una specie di delega, si estese ben presto ai funzionari. Per conseguenza nasce una procedura più semplice, che però attribuisce più forza al ruolo del principe o di chi decide. È la *cognitio extra ordinem*, così detta perché la conoscenza della causa (la *cognitio*) dipendeva molto più, rispetto alla procedura formulare, dall'azione conoscitiva del giudice ed *extra ordinem*, perché la procedura si sviluppava al di fuori del sistema processuale dell'*ordo iudiciorum* (che non entrava in gioco), e quindi senza i vincoli e i limiti della giurisdizione ordinaria. I vantaggi della *cognitio* erano notevoli. La consueta procedura delle *quaestiones*, infatti, presentava lo svantaggio che ogni tribunale permanente poteva giudicare solo i reati previsti dalla legge che lo aveva istituito (*repetundae*, *maiestas*, *iniuria*, e così via) e non reati di tipo nuovo, né poteva giudicare casi di concorso di reati o di più persone nello stesso reato. La nuova procedura fu utilizzata sia in materia civile sia in materia amministrativa e fiscale, sia penale.

Sparì la tradizionale divisione del processo in due fasi (*in iure* e *apud iudicem*) che aveva caratterizzato l'azione giudiziaria fin dall'età pre-decemvirale; il magistrato o il funzionario imperiale, dal momento in cui la causa

inizia fino alla sentenza, è l'unico competente; spariscono i giurati; tutto è gestito da un solo *iudex* che non è un privato, scelto dalle parti, come nel processo formulare, ma un organo dello stato. Altra importante novità: le sentenze per la prima volta sono appellabili. Il processo è promosso d'ufficio e può procedere anche in assenza dell'accusato, senza che questa contumacia, però, comporti la perdita della lite, come nelle *legis actiones* e nel processo formulare. Le pene non erano più fisse, come nei precedenti giudizi, per cui i giurati si limitavano a definire se l'accusato era o no responsabile; nella *cognitio* la pena poteva variare a seconda dello status sociale, delle circostanze attenuanti o no, della gravità del reato, per cui il giudice aveva una discrezionalità ampia nel fissare le sanzioni [Talamanca 1979, 513 ss.].

Rapidamente tale tipo di processo si diffuse nelle province – prima in quelle imperiali, poi in quelle senatorie – mentre a Roma si continuava a procedere nelle forme dell'*ordo iudiciorum*. Il processo cognititorio è infatti più semplice, dal momento che il giudice, rappresentante dell'autorità pubblica, decideva lui stesso e poteva fare eseguire le sentenze, cosa che fino ad allora era affidata ai ricorrenti. Pur tuttavia, questa nuova procedura non cancellò quella formulare: per un lungo periodo, dal II al IV secolo d.C., coesistero entrambe. Nell'età giustiniana l'unica in vigore restò la *cognitio extra ordinem*.

8.3. La repressione criminale

Per quanto riguarda la repressione dei crimini, gli imperatori procedettero attraverso editti, non crearono nuove figure di reati, non istituirono nuove *quaestiones*, si limitarono ad allargare la competenza di quelle già esistenti, che Augusto aveva riorganizzato con le leggi *Juliae*. Pur tuttavia già con Augusto entrarono in funzione due nuovi tribunali penali, il primo costituito dall'imperatore stesso con l'assistenza del suo *consilium*, il secondo dal senato sotto la presidenza dei consoli. La novità è rappresentata dalla sempre più ampia presenza del *princeps* nella sfera della repressione criminale, forse in forza della sua *auctoritas* oppure, come scrive Cassio Dione, come conseguenza del fatto che fin dal 30 a.C. ad Augusto era stata concessa la facoltà di «giudicare su richiesta». Il *princeps* può avocare a sé la *cognitio*

di reati non previsti dalle leggi, ma anche di quelli previsti da una qualche *quaestio*, sottraendoli così alla competenza dei tribunali ordinari. Le fonti sono ricche di segnalazioni per tutta l'età imperiale, e a partire da Claudio questo tribunale dell'imperatore prese sempre più rilievo fino a divenire il tribunale supremo dell'impero: in prima istanza giudicava soprattutto reati di lesa maestà o quelli commessi da funzionari dell'amministrazione pubblica. Il *princeps* operava anche in sede di appello (è l'*appellatio ad Caesarem*) su ricorso presentato contro una decisione presa da un magistrato o da un funzionario sia in Italia sia nelle province: questo nuovo istituto, nei fatti, col tempo venne a sostituirsi all'antico ricorso ai comizi, tramite la *provocatio ad populum* [Talamanca 1979, 504 ss.].

A compensare la sostanziale riduzione dell'attività di governo del senato, aumentò la competenza di tale organo in materia penale. In età augustea, essa riguardò i soli crimini *maiestatis* e *repetundarum*; in età tiberiana il senato intervenne su reati di ogni genere, dall'adulterio al falso, all'omicidio, alla violenza e soprattutto si occupò dei crimini commessi dai membri dell'*ordo* senatorio; in ogni caso il principe poteva intervenire, sia prima sia dopo la sentenza, con il suo potere di intercessione. Con Commodo, la giurisdizione del senato declinò e coi Severi il tribunale senatorio venne definitivamente sostituito da quello del *princeps* e dei suoi funzionari, che agivano per sua delega.

Pur essendo testimoniati per tutto il II secolo d.C., i tribunali permanenti (*quaestiones perpetuae*) vennero cedendo il campo progressivamente al nuovo procedimento della *cognitio*, il che portò alla formazione di un diritto penale, che gradatamente soppiantò, nella definizione dei reati e delle pene, il precedente sistema. Certo è che i *mandata*, ossia le istruzioni inviate dall'imperatore ai funzionari, si riferivano nella maggior parte dei casi all'amministrazione finanziaria e all'organizzazione della *cognitio extra ordinem* in materia criminale.

8.4. L'organizzazione giudiziaria in Italia e nelle province

L'organizzazione giudiziaria, in età imperiale, è fondata sulla delega permanente che l'imperatore attribuisce ai propri funzionari di alto grado per

la cognizione in determinate materie. Inizialmente, a Roma e in Italia, sono i quattro prefetti imperiali (*urbi, praetorio, annonae, vigilum*) incaricati di giudicare le cause sia con il rinvio all'imperatore, sia con decisioni proprie. Tra la fine del II secolo d.C. e l'inizio del III, si estese la competenza giudiziaria del *praefectus urbi*: dagli originari compiti di polizia, passò ad occuparsi di tutti i reati commessi a Roma e nell'arco di 100 miglia dalla città; giudicava in appello le sentenze del pretore. Di conseguenza diventò il giudice ordinario di Roma, soppiantando la giustizia precedente delle *quaestiones*. Del restante territorio italico si occupava il prefetto del pretorio, che, a partire dall'età dei Severi, giudicava anche in appello, al posto dell'imperatore (*vice sacra*), le cause che provenivano da tutte le parti dell'impero. Il *praefectus annonae* – in virtù dei suoi compiti di garantire l'approvvigionamento di Roma – giudicava coloro che facevano incetta di grano e di altri viveri; il *praefectus vigilum*, che aveva la sorveglianza degli immobili di Roma, operava contro i ladri, gli incendiari, e così via.

Nelle province, le competenze sono dei *legati Augusti* e dei *procuratores*. Agli inizi del principato, i poteri in materia criminale dei governatori variavano a seconda dello stato giuridico di chi aveva commesso il reato: se si trattava di cittadini romani, i reati che prevedevano la pena di morte facevano scattare le tutele riconosciute ai *cives* dalla *provocatio*, per cui l'accusato poteva essere inviato a Roma per comparire o davanti all'imperatore o al tribunale senatorio o ad una *quaestio perpetua*; se si trattava di un peregrino, il governatore poteva procedere, tenuto conto però delle eventuali autonomie giurisdizionali delle città di appartenenza e fatta salva la possibilità di appello al *princeps*. Nel corso del principato, le sempre più frequenti concessioni di cittadinanza ai provinciali resero estremamente problematico il mantenimento accentrato a Roma dei giudizi capitali; si avviò un processo di delega ai governatori della giurisdizione capitale (*ius gladii*), prima per i reati in campo militare, poi per i reati commessi dai cittadini comuni. Nel III secolo d.C., il processo è compiuto e tutti i governatori provinciali hanno il *ius gladii*. Non c'è più, per i cittadini, la tutela della *provocatio*, ma è possibile, come si è detto, l'appello all'imperatore, anche se non sempre i governatori accettavano e inoltravano le istanze che venivano presentate.

L'età tardoantica

A partire da Diocleziano e da Costantino venne disegnato un nuovo sistema politico-istituzionale. L'unica autorità diventò quella dell'imperatore; il popolo non ebbe più un ruolo istituzionale, i magistrati ed il senato si ridussero ad ombre. Si sviluppò l'apparato dello stato: l'amministrazione centrale e periferica, civile e militare, si strutturò in forma burocratica e venne stipendiata; furono introdotte nuove ripartizioni territoriali; entrò in crisi il mondo delle città.

1. L'ASPETTO POLITICO: IDEOLOGIA E REALTÀ

L'indirizzo assolutistico dell'impero si coglie con chiarezza nella tendenza alla centralizzazione che ispira la maggior parte dei provvedimenti di Diocleziano e di Costantino.

1.1. L'ideologia diocleziana

Dopo cinquant'anni di crisi, l'impero si avviò di nuovo ad una rinascita grazie all'azione energica di Diocleziano (284-305), che intervenne sia sulla struttura amministrativa dell'impero sia sul sistema fiscale.

Diocleziano non portò come Aureliano il titolo di *dominus* e tantomeno quello di *dominus et deus*, anche se Aurelio Vittore (*Caes.*, 39, 4) scrive che

«lasciò che lo si dicesse apertamente signore e d'essere adorato e d'essere chiamato come dio», pur riconoscendo che nella realtà era di *parens* e non di *dominus* il suo comportamento. A Diocleziano bastava l'ideologia iovia per esprimere la sua sovranità [Seston 1946, 211 ss.]; gli appellativi di *Iovius*, per lui, e di *Herculius*, per l'altro Augusto, ricordano che il potere è trasmesso da Giove e le monete raffigurano l'imperatore mentre riceve da dio il globo terrestre su cui poggia la Vittoria alata. E l'arco di Galerio a Salonico mostra Diocleziano e Massimiano collocati, da vivi, al di sopra della terra e del cielo, in una posizione simile a quella riservata agli dei.

Né il senato né l'esercito sono all'origine del potere imperiale. Ogni sovranità viene da Giove attraverso la mediazione di Diocleziano, soprattutto dopo che questi è divenuto «l'erede del più grande degli dei il giorno che è stato riconosciuto come *Jovius*» [*ibidem*, 200].

Il fondamento divino del potere è ormai proclamato apertamente nei panegirici, nella pubblicistica ufficiale, nelle teorie politiche e filosofiche, confondendosi spesso con l'idea della divinità dell'imperatore, e non solo a livello di concezioni popolari, per cui a Durazzo si fa una dedica a Diocleziano e a Massimiano con la formula *diis genitis et deorum creatoribus* («nati da dei e creatori di dei») (ILS 62) e nelle strade di Milano al loro passaggio avvenne che si libasse vino, si bruciasse incenso e si facessero sacrifici sugli altari.

Né Diocleziano fa nulla per dissipare gli equivoci. Il cerimoniale e l'abbigliamento degli Augusti vengono innovati: l'imperatore vive lontano dagli occhi comuni, all'interno del suo sacro palazzo, dove regna il silenzio; l'omaggio assume la forma dell'*adoratio*, l'inginocchiarsi a baciare l'orlo della veste, secondo il rito dell'orientale *proskynesis*, che per i Romani del principato rappresentava l'odioso segno di servitù. La rossa clamide, il costume militare del trionfatore, eredità della repubblica, fu sostituita da un mantello di porpora intessuto d'oro e di pietre preziose, che diventò l'insegna più visibile dell'autorità monarchica.

Il cerimoniale di corte, nella sua complessità e nel suo fasto, segnava la distanza incommensurabile, che non è solo di potere terreno, fra l'imperatore e l'ordinaria umanità [Chastagnol 1993, 200]. Un tratto fisico era esaltato nei panegirici come nelle raffigurazioni della statuaria e delle monete: il *fulgor oculorum*, lo splendore dello sguardo che lanciava lampi, plasticamente

reso dagli occhi immensi e fissi, uno sguardo che trasmetteva la luce divina captata dall'imperatore per proiettarla sul mondo intero, della cui salvezza era garante.

1.2. Impero cristiano e assolutismo

Gli studiosi moderni hanno dibattuto a lungo sull'apporto che Diocleziano e Costantino rispettivamente dettero alla costruzione del *new empire* [Barnes 1982]: il creatore fu Diocleziano sotto cui, come scrisse Mommsen [1969, 414], «ogni cosa si può dire, è nuova» o Costantino, «l'innovatore e perturbatore delle antiche leggi» come l'imperatore Giuliano lo giudica in Ammiano (21, 10, 8)? Oppure Diocleziano è ancora tutto nel principato, mentre Costantino è il grande «rivoluzionario» [Mazzarino 1970, 422]? Sempre di più la storiografia tende a vedere una coincidenza, e non solo cronologica, tra impero cristiano e assolutismo, pur riconoscendo che l'opera di Diocleziano e quella di Costantino rappresentano storicamente tappe progressive dell'affermazione della monarchia assoluta.

L'indirizzo assolutistico dell'impero si coglie con chiarezza nella tendenza alla centralizzazione che ispira la maggior parte dei provvedimenti diocleziane [Chastagnol 1993, 204], i quali miravano a creare una rigida gerarchia di funzioni, ad introdurre un'uniformità di amministrazione che rendesse più facile la direzione da parte del potere centrale, a sfruttare tutte le attività economiche dell'impero a vantaggio della finanza imperiale (il che accentuò la distinzione tra le classi sociali e dette inizio alla loro fossilizzazione) [De Martino 1972-75, V, 123 ss.]. Ma, mentre Diocleziano guardava, almeno in parte, ancora indietro, alla tradizione romana, che mirava a restaurare, proponendosi di diffondere il latino in Oriente, tentando di unificare gli istituti privatistici in nome del solo diritto romano a spese delle tradizioni provinciali, con Costantino il nuovo spirito si manifestò pienamente.

Certamente, il programma imperiale di Costantino riprendeva e sviluppava quello assolutistico di Diocleziano. Le sue riforme tesero a rafforzare il potere centrale e ad accrescere il prestigio dell'imperatore con l'aumento del fasto della corte. Ma in parte si discostò dall'impostazione diocleziana, per la netta separazione introdotta tra le funzioni civili e quelle militari, per

il nuovo ordinamento dato all'esercito, per il ruolo riconcesso al senato di Roma, che, grazie anche al trasferimento della sede imperiale a Costantinopoli, acquisì maggiore libertà e poté diventare il fulcro dell'Occidente. Nel 324 infatti vennero iniziati i lavori per trasformare la città greca di Bisanzio (l'odierna Istanbul) in una nuova capitale, Costantinopoli, sul Bosforo. Essa era maggiormente difendibile per terra e per mare, rispetto a Roma, e permetteva di controllare meglio due zone «calde», il Danubio e l'Eufrate, minacciate dai Goti e dai Persiani.

La novità costantiniana, che gettò le fondamenta di una nuova teologia politica che doveva esercitare un influsso profondo sui secoli a venire, è rappresentata dalla conversione (a prescindere dai moventi della sua decisione e dalla profondità della stessa) e dalla concessione di piena libertà di culto ai cristiani. I simboli solari persistettero però sulle monete, accanto a quelli cristiani, sempre più frequenti dopo il 317. Sull'arco costantiniano a Roma, l'entrata nell'*urbs* è rappresentata al di sotto del tondo dove è ritratto il Sole sulla sua quadriga mentre sorge dall'oceano [Marcone 1993, 240 ss.]. Ad interpretare quelle immagini e quei simboli in senso cristiano ci avrebbe pensato Eusebio di Cesarea, in quell'*Orazione dei Tricennalia* del 336 in cui pose le basi di buona parte della teoria politica cristiana successiva: «Nello splendore della luce si nasconde Dio, Cristo è la luce che circonda l'imperatore».

L'imperatore cristiano rappresenta Dio sulla terra; e come esiste un solo Dio che domina il mondo, così deve esistere un solo imperatore che per mandato divino comanda sulla terra, teorizza Eusebio. È conforme all'ordine divino che vi sia un solo *basileus*, un solo *logos*, un solo *nomos* imperiale; il regno terreno è l'immagine del regno celeste e l'imperatore è circondato dai suoi Cesari, come Dio dagli angeli (*Triakont.*, III, 201, 24).

Il monoteismo è il fondamento teologico della monarchia di Costantino; la sua missione è quella di riunire tutti i popoli in un regno della pace, in una missione provvidenziale per la diffusione della parola di Cristo. L'universalismo dell'impero, che era stata la capacità di porre l'*urbs* al centro del mondo, diviene ora il segno del suo carattere divino e l'immagine di un potere imperiale esemplato su quello di Cristo è destinata ad avere un lungo futuro nel Medioevo cristiano [Brown 1995, 227].

Di per sé, una religione universale ed assoluta conveniva meglio ad un sistema egemonico che pretendeva di dominare il mondo. Costantino, in

un certo senso, mise le cose in ordine giustamente accordando le credenze e le strutture. Ormai, l'impero di Roma era al servizio di un Dio che doveva sostituire tutti gli altri.

1.3. Trasformazioni e permanenze

Una trentina d'anni dopo la morte di Costantino (avvenuta nel 337), quando l'impero era ormai diviso in due parti, l'Oriente e l'Occidente, i Goti, che si erano da un secolo stabiliti a nord del Mar Nero, valicarono il Danubio, poiché erano pressati alle spalle dall'arrivo degli Unni. In un primo momento furono tollerati, poi Valente, che era imperatore d'Oriente, cercò di cacciarli, ma fu sconfitto ed ucciso nella battaglia di Adrianopoli (378). Spettò a Teodosio, il successore (379-395), stipulare un trattato di pace che autorizzava la loro presenza sul suolo romano. Teodosio, divenuto cristiano al principio del suo regno, per sollecitazione del vescovo di Milano, Ambrogio, nel 391 vietò ogni culto pagano, facendo chiudere tutti i templi. Il Cristianesimo era ormai l'unica religione ufficiale dell'impero.

Alla morte di Teodosio (395), con la divisione dell'impero tra Onorio e Arcadio, i destini si dividono. Mentre la parte occidentale era destinata a cadere nel 476, in Oriente sopravvissero, almeno fino ai primi del VII secolo, quel governo fortemente centralizzato e quel sistema amministrativo, economico e militare che con Diocleziano, all'inizio del IV secolo, erano stati stabiliti e che Costantino aveva perfezionato e completato.

Ma se noi consideriamo nella sua globalità il mondo romano tardo, tra IV e VII secolo, cogliamo una situazione per certi aspetti contraddittoria: grandi trasformazioni si accompagnano a forti permanenze. Le istituzioni dell'impero restano stabili, anzi si consolidano anche per l'ampia opera di sistemazione giuridica che si ebbe in questi secoli [Bretone 1987, 353 ss.].

Si avvia l'attività di pubblicazione dei grandi codici di cui tutto l'alto Medioevo sarà tributario, in cui le norme giuridiche vengono raccolte, selezionate, classificate e attualizzate, e che si svolge in tre momenti particolarmente fertili: quello diocleziano-costantiniano, con i primi tentativi di compilazione (il *codex Gregorianus* e quello *Hermogenianus*, le *Sententiae* del giurista di età severiana Paolo); il primo grande codice ufficiale *Theodo-*

sianus (435-438), in cui furono raccolte le costituzioni di Costantino e dei suoi successori, e che restò in vigore in Occidente fino alla fine dell'impero; il codice giustiniano del 529, accompagnato dal Digesto – antologia di testi dal II secolo a.C. al III d.C. – e dalle Istituzioni, manuale scolastico.

L'altro elemento di solidità istituzionale è dato dallo sviluppo dell'apparato dello stato: una burocrazia centralizzata, ampia, retribuita che si dirama in tutto l'impero, funzionale alla monarchia assoluta in quanto risponde all'imperatore, fonte unica del potere.

È vero che nel corso dei secoli dal IV al VII vennero meno alcuni importanti elementi che caratterizzavano l'ordinamento statale (ad esempio, la separazione tra cariche civili e cariche militari che poi nel VII secolo si ricongiunsero) e che mutarono cariche, titoli, competenze, ma in Oriente la centralizzazione burocratica, accompagnata da corruzione e fiscalismo esasperato, restò fondamento dello stato bizantino per tutta la sua durata; anzi, i primi califfi governarono in Siria e in Egitto con l'aiuto della struttura amministrativa e del sistema fiscale bizantino.

In Occidente, la situazione è più difficile, perché l'impero si frammenta nei regni barbarici; ma in Italia le aristocrazie romane locali operarono nelle cancellerie e in gran parte si conservarono i quadri amministrativi romani. Ci sono ovviamente anche le rotture: sparisce in Occidente la forza dell'esercito; la città si mantiene come quadro di base della vita associata, ma la vita municipale va in crisi, continuano ad esistere le curie, ma nessuno vuole più fare il curiale, per l'eccessivo onere finanziario che comporta. All'inizio del VII secolo il mondo romano non è più monolitico, si accentuano i particolarismi regionali, l'universalità è perduta, ma le istituzioni romane e la cultura latina continuano a fertilizzare l'antico territorio dell'impero.

2. L'ORDINAMENTO CENTRALE E LA CORTE

Il potere imperiale è assoluto e si esercita con pienezza in tutti i settori; gli antichi istituti repubblicani di controllo e di governo spariscono o diventano semplici reliquie; non si sente più parlare di un'attività del senato o dei magistrati, le magistrature non sono altro che titoli ambiti, ma senza effettivo potere.

2.1. Il declino delle magistrature

Evidente divenne il declino delle magistrature, perché il senato si «doppiò», uno a Roma e uno a Costantinopoli, dove fu formato inizialmente dai senatori che Costantino aveva indotto a trasferirsi nella nuova città. Da Costantino in poi, la nobiltà senatoria divenne nobiltà di corte, nel senso che il senato venne ad accogliere quei personaggi che avevano rivestito i più alti incarichi negli uffici imperiali (col titolo di *clarissimi*). Col tempo, per via di matrimoni e alleanze politiche, questa aristocrazia senatoria costituì una cerchia abbastanza chiusa, divisa ancor più nettamente dalle classi inferiori rispetto al passato. In Occidente la sua base di ricchezza era fondiaria e nel suo seno si svilupparono quelle tendenze a ritagliarsi spazi di indipendenza rispetto all'imperatore e al potere centrale, nonché quella consuetudine a vivere nelle proprie terre, in cui si possono vedere i germi del futuro regime feudale.

A Roma, gelosa delle sue tradizioni e convinta del suo primato, l'aristocrazia senatoria era ostile al Cristianesimo (nella Curia si ergeva l'altare della Vittoria, che, nel IV secolo, fu tolto e ricollocato più volte) e all'immissione di elementi barbarici nelle alte sfere di comando (è il caso di Stilicone, di etnia vandala); ma non aveva l'autorità politica di un tempo, nonostante conservasse prestigio e dignità [Roda 1993]. Raramente il senato fu interpellato su questioni politiche o dette l'approvazione formale per la nomina di un imperatore [De Martino 1972-75, V, 312 ss.]. Ormai, lo scrive il retore Simmaco, avversario di Ambrogio ed eminente rappresentante dei pagani di Roma, il potere è degli eserciti, divenuti *castrensis senatus*, un senato militare.

Per quanto riguarda le magistrature, non scompaiono il consolato, la pretura e la questura; anzi il consolato è ambitissimo come premio di fine carriera e ancora più ambito diventava, se il collega era l'imperatore. I consoli davano il nome all'anno in tutti i territori dell'impero ed erano il simbolo dell'unità. Alla fine del IV secolo, il collegio fu diviso, un console era nominato in Occidente e uno in Oriente. La pretura era un *munus* pesante, poiché su di essa ricadeva la spesa per i ludi pubblici e garantiva l'ingresso in senato; la questura è attestata fino al V secolo solo a Roma.

Che cosa sostituisce allora le magistrature repubblicane? Un sistema

burocratico e gerarchico che ha alla testa l'imperatore e dal centro si dirama alla periferia, con poteri e funzioni che riguardano tutti i campi della vita civile, militare, sociale. Nasce con Diocleziano (ma già dall'epoca di Augusto, e con importanti sviluppi sotto Claudio, Adriano e Settimio Severo, il principe disponeva di collaboratori, suoi delegati personali, come si è visto) e viene meglio definito con Costantino, che dà all'amministrazione dell'impero un carattere nuovo e soprattutto una nuova legittimità. Il funzionario è infatti il delegato dell'imperatore, è la sua diretta espressione, è a lui sottomesso tanto quanto alle leggi e solo a lui risponde; dalla fedeltà all'imperatore, che gli ha dato solennemente l'investitura, deriva il potere che legittima i suoi atti.

In tal modo si supera la nozione, di matrice repubblicana, del magistrato che risponde solo alle leggi e, nella sostanza, sparisce quella struttura istituzionale fondata sulla divisione dei poteri tra magistrati, senato e assemblee, che era stata tipica dell'età repubblicana e che nel principato era ancora sopravvissuta, seppure con il graduale e progressivo spostamento del baricentro verso il *princeps*. Non solo: con Costantino si concluse quel processo di separazione delle funzioni civili e militari che si era sviluppato nel corso del III secolo. Costantino infatti stabilì che i prefetti del pretorio e i governatori delle province avessero funzioni puramente civili. Questo è il punto d'arrivo di uno sviluppo istituzionale che aveva via via cancellato il concetto di origine repubblicana dell'unità dell'*imperium*.

Nel campo amministrativo, Diocleziano, consapevole che l'impero era troppo vasto per poter essere governato da un solo uomo, affidò ad un collega, Massimiano, la parte occidentale. Qualche anno dopo, questa diarchia di Augusti diventò una tetrachia (= comando di quattro). Diocleziano e Massimiano, gli Augusti, scelsero Galerio e Costanzo, il padre di Costantino, come Cesari, ossia collaboratori ed eredi, e si ripartirono i territori dell'impero. Questa della tetrarchia è un'esperienza breve (praticamente funziona, così come Diocleziano l'aveva ideata, per soli sette anni, dal 299 al 306); dopo la morte di Costanzo Cloro, nel 306, il principio dinastico riprese il sopravvento con Costantino, che regnò da solo dal 324.

Una delle conseguenze della ripartizione tetrarchica fu che Roma cessò di essere l'unica residenza dell'imperatore; i quattro si stabilirono in nuove città nelle zone vicine alle frontiere minacciate, Costanzo a Treviri, Massi-

miano a Milano, Galerio a Tessalonica in Grecia e Diocleziano a Nicomedia sul Mar Nero e poi ad Antiochia in Siria. L'imperatore viaggia e la sua residenza, il *Sacrum Palatium*, che un tempo era stabilmente a Roma sul Palatino, può avere sede in diverse città. Non conosciamo materialmente queste residenze, se non l'imponente palazzo di Spalato.

2.2. La corte

La corte imperiale vive nel palazzo con l'imperatore e i suoi componenti dal palazzo (il *Palatium*) prendono il nome di *palatini* [Delmaire 1995]. Il personale gerarchizzato e distribuito in molteplici e specializzate mansioni compone una corte variegata e bizzarra, luogo di intrighi e di congiure, che diviene il centro dello stato e a cui tutto quello che riguarda l'impero fa capo [*ibidem*, 151 ss.]. Tutto ruota attorno al *sacrum cubiculum* (la camera da letto), il cui capo è il *praepositus sacri cubiculi*. È il ciambellano, l'onnipotente primo eunuco della corte, destinato a diventare, non senza gravi conseguenze, un personaggio di sempre maggiore influenza, poiché era a contatto permanente con l'imperatore, teneva la sua corona, gestiva le udienze (e pertanto ammassava ricchezze considerevoli). Da lui dipendevano i *cubiculari*, donne o eunuchi (i domestici privati dell'imperatore, addetti agli appartamenti privati, in genere persiani, armeni, caucasici, perché la castrazione restò proibita nell'impero fino al VI secolo) guidati da un *primicerius*, che, alla corte di Costantinopoli, acquisterà nel corso del V secolo un ruolo e un prestigio fortissimi.

Gli altri servizi del palazzo erano invece affidati a *ministeriales* e *castrenses*, necessariamente eunuchi: ad esempio, il capo del guardaroba (*sacra vestis*); il responsabile del vettovagliamento e dei vini; i curatori delle finanze. L'ordine nel palazzo era mantenuto da trenta *silentiarii*, comandati da tre decurioni, tutti sotto il controllo del *castrensis Sacri Palatii*, di rango proconsole, che era una sorta di «ministro del ventre» che sovrintendeva alla tavola e alle bottiglie e governava i paggi e i ministeriali. La guardia del corpo imperiale era costituita dalle *scholae palatinae*, di 500 uomini l'una (formate di barbari germani) che dipendevano dal *magister officiorum* e garantivano la sicurezza dell'imperatore.

2.3. Gli uffici palatini

L'amministrazione centrale fu profondamente riorganizzata da Costantino [Chastagnol 1982]: la prefettura del pretorio è trasformata in amministrazione provinciale; gli uffici palatini sono ristrutturati e ridotti; i principali dignitari cambiano di nome. Alla testa dei grandi servizi sono quattro «ministri».

Il *quaestor sacri palatii* (il primo conosciuto data al 354; ma, se si dà credito a Zosimo (5, 32), fu creato già da Costantino) ha ai suoi ordini la cancelleria, partecipa alla redazione degli atti ufficiali e legislativi (lettere, editti, risposte alle suppliche) e sovrintende all'archivio centrale.

Mi ricordo bene del fatto che sei questore; so che fai parte del consiglio della corona; giudichi le suppliche, redigi le leggi, lo riconosco; aggiungi altri mille impegni a questi: non accadrà mai che la fatica appanni il tuo ingegno, che le preoccupazioni attenuino la tua benevolenza, che la tua eloquenza si inaridisca negli atti quotidiani

scrive Simmaco (*ep.*, 1, 23) ad un questore con non poca adulazione. Sono, i questori, uomini di cultura (il più famoso è Cassiodoro), scelti preferibilmente tra i giuristi (ad esempio Triboniano in età giustiniana); essendo a stretto contatto con l'imperatore, di cui sono in pratica il portavoce, parlano a suo nome e scrivono i suoi atti, godono di altissima influenza; ricevono le suppliche e le trasmettono all'imperatore. In Oriente hanno l'incarico del *laterculum minus*, ossia della tenuta del registro degli ufficiali dei corpi di frontiera, dei prefetti d'ala, dei tribuni delle coorti e, dal 440, furono giudici d'appello, col prefetto del pretorio d'Oriente, nel tribunale imperiale [Delmaire 1995, 57 ss.].

Il *magister officiorum* (istituito verso il 324) è una sorta di «ministro degli interni». È il vero capo della cancelleria, dirige tutti gli uffici (gli *scrinia*) e il personale di corte; si occupa di politica estera e riceve gli ambasciatori; è il maestro di cerimonia del concistoro e ne dirige le sedute; organizza le udienze e le ambascerie; comanda le *scholae palatinae* e sovrintende alle guardie del palazzo; controlla le fabbriche d'armi [*ibidem*, 75 ss.].

Da lui dipendono gli *agentes in rebus* («quelli che agiscono dentro

le cose») ossia «gli incaricati d'affari», una sorta di «occhi e di orecchie» dell'imperatore, che sostituirono i *frumentarii*, il corpo di soldati distaccato a Roma come messaggeri e ispettori, divenuto nei secoli tristemente famoso per le sue delazioni, che infine fu abolito da Diocleziano. Essi, reclutati in una *schola*, dopo una rigida selezione, erano innanzitutto dei portatori di ordini ufficiali (lettere, leggi, istruzioni imperiali, convocazioni, arresti, ordini d'esilio), facevano inchieste nelle province, si interessavano di tutto e, in sostanza, compivano funzioni di polizia. Una delle attività più rilevanti, che fu loro assegnata da Costanzo II nel 345, era rappresentata dalla sorveglianza della posta pubblica (il *cursus publicus*), ossia il servizio di cavalli, carri, stazioni di riposo che funzionari o altri beneficiari potevano utilizzare dietro autorizzazione e che prevedeva il controllo dei permessi e del buon funzionamento del servizio.

Erano aiutati in questo da *curiosi* (in totale circa 200) e da *arcani* (indicatori), dislocati nelle amministrazioni dei governatori delle province, due per provincia.

La fama degli *agentes in rebus* era ed è pessima: Ammiano Marcellino li accusa di essere stati i responsabili, assieme ai *notarii*, delle delazioni, arresti, torture, giudizi sommari, esecuzioni di cui si macchiò Costanzo II. Il retore Libanio li chiama spioni, e, sulla sua scia, alcuni autori moderni li identificano come «polizia segreta». In realtà, tale giudizio è eccessivo [Giardina 1977]: certamente non si limitavano al servizio ispettivo e pretendevano compensi per i messaggi portati, mance e sportule, o operavano estorsioni (che editti imperiali ripetutamente cercarono di frenare); tuttavia il tutto avveniva alla luce del sole e nell'ambito dei loro compiti ispettivi e di controllo.

I due *comites* di competenza finanziaria sono il *comes rei privatae*, che era responsabile delle confische, della gestione del fisco e che amministrava i beni privati del sovrano, riscuoteva il canone delle terre imperiali affittate, rivendicava al fisco i beni senza eredi o dei condannati; e il *comes sacrarum largitionum*, che era il responsabile del tesoro imperiale che doveva accrescere con le attività delle miniere e delle fabbriche statali di armi, tessuti, tinture (la porpora), orificerie, argenteria; gestiva i donativi all'esercito, le distribuzioni al popolo, i giochi e gli spettacoli, le costruzioni pubbliche [Delmaire 1995, 119 ss.]. Tutti questi «ministri» avevano a loro disposizione





fig. 4.1. L'organizzazione dell'amministrazione nell'età di Costantino.

Fonte: Rémondon [1975].



numerosi uffici e dipendenti (quelli finanziari erano contabili, i *rationales*, e avvocati) che, a loro volta, erano a capo, in una complessa costruzione gerarchica, di uffici e personale dislocati nel territorio dell'impero. L'ufficio palatino del *comes sacrarum largitionum*, ad esempio, nel 399 contava 546 impiegati, divisi in cinque ripartizioni.

2.4. Gli *scrinia*

Esistevano, a livello centrale, dei grandi uffici, eredi di quelli istituiti nel I secolo, che da Costantino furono posti sotto l'autorità del *magister officiorum* e che presero il nome di *scrinia* [De Martino 1972-75, V, 235 ss.]. Conobbero fusioni con Costanzo II (337-361), per poi fissarsi a tre in Occidente, e quattro in Oriente: lo *scrinium memoriae* (istituito da Adriano), che gestiva i rescritti imperiali, le risposte e le osservazioni degli imperatori; lo *scrinium libellorum*, che si occupava delle suppliche rivolte all'imperatore, e, dopo la riforma di Costanzo II, istruiva i processi per il tribunale imperiale; lo *scrinium epistolarum*, che curava la corrispondenza con le amministrazioni provinciali; lo *scrinium epistolarum graecarum*, in Oriente, per la corrispondenza in lingua greca. I loro capi (i *magistri*) di rango *spectabiles*, erano reclutati tra i retori o gli avvocati e avevano ai loro ordini impiegati subordinati (*proximi, melloproximi, exceptores*) e segretari.

Verso il 343, a quanto pare, l'antico *Consilium principis* ricevette il nome di *consistorium* (Concistorio del Sacro Palazzo), nome che in origine designava un luogo di riunione; a partire dal V secolo, soprattutto in Oriente, si diffuse il nome *secretum* o *silentium*, che derivava dal fatto che, durante le riunioni, i silenziosi imponevano silenzio nel palazzo e non, come qualcuno ha supposto, che i suoi componenti, per rispetto alla persona dell'imperatore, se ne stessero muti. L'imperatore chiama chi vuole al suo consiglio, secondo le necessità del momento, per averne pareri o informazioni, ma, normalmente, di esso fanno parte di diritto i quattro ministri palatini, che restano in piedi, i notai che svolgono la funzione di segretari e i *comites consistorii*, ossia quei «compagni» dell'imperatore che fungono da consiglieri permanenti e che sono ripartiti in tre classi. In realtà, questo titolo viene attribuito sia a coloro che partecipano effettivamente alle sedute (ad esem-

pio, i capi degli uffici palatini, gli *scrinia*), sia, per ragioni puramente onorifiche, ad alti funzionari, governatori, prefetti, che, in tal modo, acquisiscono il titolo di *spectabiles*. I compiti del Sacro Concistorio sono vastissimi: dal 446 approva le leggi già esaminate dal senato; si occupa di accuse di tradimento o delle ribellioni; i vescovi vi vengono convocati per difendersi da accuse o per esporre lamentele (come avvenne prima del concilio di Efeso); distribuisce donativi in occasione di feste o di anniversari, nomina i funzionari; ad esso giungono tutte le notizie dell'impero [*ibidem*, V, 247 ss.].

3. I POTERI LOCALI

Il riordino dell'amministrazione provinciale operato da Diocleziano e Costantino fu senz'altro dettato dall'intento di rafforzare l'autorità dello stato e, nello stesso tempo, di evitare che vi fossero autorità locali con poteri ragguardevoli che avrebbero potuto alimentare disegni di eversione o portare all'anarchia.

3.1. Le prefetture e le diocesi

Probabilmente risale a Costantino la divisione dell'impero in prefetture; queste furono a loro volta suddivise in diocesi (da 13 a 15, secondo i momenti) e le diocesi in un numero di province variabile secondo le fonti (in ogni modo un centinaio, in quanto Diocleziano aveva spezzato le originarie 48 in unità più piccole) [De Martino 1972-75, V, 253; Chastagnol 1982, 237]. Nasce una nuova carta amministrativa dell'impero romano, che a noi è nota da un documento del 312 circa, il *Laterculus veronensis*, che registra i nomi delle province e delle diocesi. Al vertice, dopo l'imperatore, vi erano i prefetti; sotto di loro, a capo delle diocesi, i vicari; alla base, erano i governatori delle province [Seston 1946, 321-333; De Martino 1972-75, V, 278 ss.].

Quale genesi può essere supposta per questa ripartizione dell'impero in grandi circoscrizioni territoriali?

Lattanzio, che non ama Diocleziano, scrive che lo fece allo scopo di essere maggiormente temuto, con l'intento di inasprire il controllo e il domi-




fig. 4.2. Le diocesi diocleziane e le province dell'impero romano.

Fonte: Le Glay, Voisin e Le Bohec [2002].

nio delle autorità statali sui territori provinciali, principalmente allo scopo di rendere più dura l'imposizione finanziaria, moltiplicando gli esattori (*de mort. persec.*, 7, 4). È giudizio vero o è giudizio tendenzioso? Certamente la riforma è da collegarsi ai mutamenti avvenuti a livello di governo centrale, a seguito della ripartizione tetrarchica.

Una delle prime conseguenze della riforma fu il mutamento nella posizione e nella funzione del prefetto del pretorio.

Il prefetto del pretorio, ancora con Diocleziano, è al fianco dell'imperatore e con lui si muove, accompagnando il sovrano talvolta anche nelle spedizioni militari, comanda le truppe di Roma e dell'Italia, nonché le dieci coorti pretorie, in genere ferme a Roma; è, in definitiva, ancora un componente del governo centrale. Le funzioni furono profondamente riformate da Costantino (così scrive Zosimo 2, 33,1) che sciolse le coorti e regionalizzò la carica, creando nuove prefetture che si accompagnavano a quelle «ministeriali».

I prefetti, cinque, in Gallia, Africa, in Italia, due in Oriente tra il 326 e il 337, divennero tre nel 340; alla fine del IV secolo, erano quattro (Oriente, Italia, Africa e Illirico orientale, Gallie). Tradizionalmente la sede dei prefetti era stata Roma ed essi avevano esercitato in modo collegiale le loro funzioni; ora risiedevano, in genere, nelle città imperiali, Treviri, Milano, Sirmio, Costantinopoli o Antiochia. Privi di ogni potere militare, questi prefetti, di rango senatorio, erano la più alta autorità di governo nel proprio territorio, con status altissimo.

In effetti, sono i responsabili dell'ordine e dell'amministrazione locale, trasmettono disposizioni ai vicari delle diocesi, ai governatori delle province; controllano i giochi, i mercati, le costruzioni pubbliche e gestiscono l'annona civile e militare; incassano le imposte in natura e distribuiscono, come stipendio, ai soldati, ai funzionari, al personale le loro razioni; sono giudici d'appello rispetto ai tribunali territoriali e sono i destinatari di numerosi rescritti imperiali su questioni di diritto privato, penale, civile; rendono note le costituzioni imperiali, le cui norme devono essi per primi rispettare e nel cui ambito sviluppano la loro azione amministrativa e giudicante, emanando propri editti. Ma sono pur sempre funzionari che operano, anche quando giudicano, per delega imperiale, anche se il loro ruolo, proprio in forza dei poteri imperiali che gestiscono *vice sacra* (= al posto

dell'imperatore) conferisce loro un grande prestigio [Palanque 1933; Chastagnol 1982, 240 ss.].

Il vicario delle diocesi, di rango equestre, fiancheggiato da due tesoriere, ha, in sostanza, gli stessi poteri che il prefetto ha nella sua ripartizione: giudica in appello e sul suo appello (a differenza dal prefetto del pretorio, il cui giudizio è insindacabile perché fa le veci dell'imperatore) si può ricorrere all'imperatore; viaggia, controlla, informa delle situazioni della sua diocesi il prefetto e l'imperatore; vigila sull'amministrazione finanziaria e sull'esercizio della religione; interviene sugli abusi dei governatori provinciali. Noi conosciamo attraverso le disposizioni del codice Teodosiano (tra IV e V secolo) le numerose occasioni in cui i vicari delle diocesi erano chiamati in causa o dall'imperatore o dai prefetti per la riscossione dell'imposta fondiaria o per problemi di annona o perché (ad esempio in Africa) fossero evitate eccessive durezza o (come in Gallia) fossero pagate tasse arretrate o i debiti fossero cancellati. Il vicario aveva il suo *officium*, ampio al pari di quello del prefetto del pretorio (in genere 300 dipendenti di vario rango). L'Italia era amministrata da due vicari, uno per l'Italia annonaria (settentrionale) e uno per la Suburbicaria (meridionale) [Giardina 1997, 270 ss.].

3.2. Il governo delle province

I governatori delle province presentano una grande varietà di titoli: *praesides*, di rango equestre; *correctores*, di rango equestre o senatorio; *iudices*, in Occidente; *hyparchoi* in Oriente, certi *perfectissimi*, altri *clarissimi*. Eliminata la distinzione tra province senatoriali ed imperiali, tutte erano sotto il controllo dell'imperatore, che lo esercitava attraverso i prefetti e i vicari, ma anche attraverso *comites* inviati appositamente (come in Spagna nel 316, in Asia nel 335); a partire dal 340 si ebbero *comites* permanenti in Oriente e in Africa. I poteri dei governatori erano solo civili, con compiti di polizia, finanziari, giudiziari, in prima istanza (ma non potevano giudicare i senatori e gli *illustres*). Anche l'*officium* provinciale era numeroso, non meno di un centinaio di *officiales* lavoravano accanto al governatore [Chastagnol 1982, 241 ss.].

La corruzione dei governatori provinciali e dei loro dipendenti (tale

fenomeno in età tardoantica è crescente e generalizzato [MacMullen 1991]) fu oggetto di ripetuti interventi legislativi. Scrive Costantino a Felice, governatore della Corsica (*CTb*, 1, 16, 3):

Quando siano trascorsi sei mesi, i resoconti di tutte le attività trascritti dal tuo ufficio siano inviati agli uffici centrali della eminentissima prefettura in modo che, una volta che siano stati controllati e ci siano stati trasmessi, sia palese quale governatore e in quale tipo di causa abbia prestato opera scrupolosa e meriti, se degno, un premio, oppure, se negligente, debba incorrere in una punizione; viene data ai provinciali la possibilità di rivolgersi al tuo giudizio circa la negligenza e l'avidità dei componenti del tuo ufficio.

Come spesso avveniva, il risultato fu il persistere dei comportamenti illeciti e le fonti continuarono a denunciare con forza, ma inutilmente, «l'escrabiile cupidigia», «l'iniquità», le «rapine», le «speculazioni» consuete dei governatori.

«Se governassero le province in modo corretto – commenta l'anonimo autore di un trattato *De rebus bellicis* – non ci sarebbe spazio per la frode e la cosa pubblica, rafforzata nei costumi, diventerebbe più forte».

3.3. L'Italia e Roma

L'importante novità, sul piano amministrativo, fu la riduzione, operata da Diocleziano, dell'Italia a provincia, che portò alla perdita della centralità di Roma.

Del resto, dopo l'editto di Caracalla non c'era più ragione che l'Italia e Roma avessero privilegi; non c'era più l'*urbs* che dominava su popoli soggetti, l'Italia non si identificava più con Roma, la monarchia era diventata universale. La conseguenza della riduzione a provincia fu di notevole portata: il territorio non fu più immune da tributo; non fu più esente dal reclutamento militare; divenne sede stabile di eserciti.

Roma e Costantinopoli sfuggivano però all'autorità del governatore delle province; Roma aveva un prefetto della città (*praefectus urbi*) e Costanti-

nopoli lo ebbe dal 359, entrambi, come rango, si collocavano tra il vicariato e la prefettura del pretorio. A Roma, il prefetto urbano aveva competenza su un raggio di 100 miglia attorno alla città e aveva progressivamente riunito nelle proprie mani le funzioni che un tempo erano state delle magistrature regolari; così presiedeva le sedute del senato, era responsabile dell'ordine in città, sorvegliava gli stranieri e gli studenti; pubblicava gli editti imperiali, ma anche si faceva tramite delle richieste del popolo.

Con al fianco un prefetto dell'annona e un prefetto dei vigili, e una serie di *curatores* con compiti specifici (gli edifici sacri, le statue, il Tevere, i lavori pubblici, l'adduzione dell'acqua), era responsabile del buon andamento della vita cittadina, il che non era compito semplice, perché le difficoltà frequenti a garantire l'approvvigionamento regolare della città avevano ricadute gravi sull'ordine pubblico: il popolo tumultuava ad ogni avisaglia di crisi annonaria e il prefetto ne faceva le spese.

Sidonio Apollinare, prefetto di Roma nel 468, spaventato dalle grida dei Romani nei suoi confronti a teatro, a causa della carestia, temette che la fame del popolo fosse imputata alla sua cattiva fortuna e che la sua reputazione ne uscisse distrutta (e la sua carriera danneggiata): così almeno scrive ad un amico potente, cercando protezione.

4. LA NUOVA BUROCRAZIA

L'aumento del numero delle province e la separazione dei poteri militari da quelli civili, le crescenti esigenze dell'impero produssero un notevole aumento del personale dell'amministrazione locale e un appesantimento burocratico del governo.

4.1. I funzionari

Alla base della creazione della struttura amministrativa dell'impero, forte e costosa, vi erano il tentativo di una più razionale organizzazione dei servizi e l'esigenza di dare risposte più efficaci alle mille necessità dell'impero, in nome, però, di una centralizzazione che era in perfetta sintonia con le

tendenze assolutistiche del potere imperiale. Tutto questo si tradusse in un continuo accrescimento del personale amministrativo e nell'appesantimento della burocrazia, perché ogni imperatore (eccetto Giuliano) aumentò il numero degli addetti. Nel contempo, si vennero a precisare (con Costanzo e Valentiniano I, soprattutto) la gerarchia, le funzioni, le regole della carriera dei funzionari.

Del resto, la moltiplicazione delle province e la separazione dei poteri militari da quelli civili produssero, di per sé, un notevole aumento del personale dell'amministrazione locale. I calcoli sono sempre problematici, ma la stima, per i tempi di Costantino, di un funzionario ogni 2.500 abitanti (su un totale di 50 milioni di abitanti) è sostenibile e giustifica il giudizio, non positivo, di «impero burocratico» che spesso viene rivolto a questo periodo, beninteso, però, solo nel quadro delle società antiche, non certamente in rapporto alle società moderne, in cui le strutture e le dimensioni burocratiche sono ben diverse.

Non era richiesta al personale una particolare competenza, perché la mancanza di separazione tra le varie funzioni (amministrative, finanziarie, giudiziarie) faceva sì che i maggiori dignitari dovessero occuparsi di tutto e per periodi abbastanza brevi, il che permetteva di soddisfare molte ambizioni: ad esempio, un prefetto del pretorio stava in carica in media 3/4 anni, i comandi militari, invece, erano di più lunga durata, richiedendo una maggiore esperienza.

Servono invece in maniera permanente i *notarii*, un corpo di funzionari il cui ruolo fu di primaria importanza (assieme a quello degli *agentes in rebus*) perché la loro funzione di stenografi li metteva al corrente dei segreti dello stato. Uomini di scarsa cultura, reclutati spesso nel seno delle classi più umili, come si è detto sono descritti da Ammiano Marcellino, lo storico, e da Libanio, il retore di Antiochia – che non li amano – come intriganti, servili, eredi morali di quei liberti cui Claudio nel I secolo aveva iniziato ad affidare incarichi di amministrazione. Il loro capo, il *primicerius notariorum*, col rango elevato di proconsole (uno di loro divenne imperatore a Ravenna nel 423), teneva la lista completa dei funzionari, il *laterculum maius* [Jones 1972, 301 ss.].

La qualità del personale lasciava molto a desiderare e gli imperatori stessi se ne lamentavano nelle loro costituzioni, denunciando l'ignoranza, la

mancanza di scrupoli dei giudici, la brutalità e le vessazioni degli agenti del fisco, la compravendita degli uffici, la venalità diffusa ovunque, tant'è che ripetutamente invitano a denunciare gli abusi e a controllare chi amministra la giustizia (*CTh*, 1, 16, 6).

4.2. Il loro reclutamento

L'imperatore era responsabile di tutte le nomine, poiché non esistevano concorsi di reclutamento o altri filtri, ma naturalmente egli non era in grado di selezionare i più meritevoli fra migliaia di aspiranti e si doveva affidare al giudizio dei funzionari della corte. Importanti o meno che fossero i posti da occupare, si sviluppò tutto un sistema di raccomandazioni, di intrighi, di pressioni, in cui avevano la meglio quelli che erano più vicini all'imperatore e avevano più influenza su di lui. Le buone relazioni erano indispensabili e le personalità più influenti moltiplicavano le lettere di segnalazione di un aspirante all'imperatore o a chi doveva procedere alla nomina (basti vedere quanto spazio hanno nella corrispondenza di un retore di successo come Libanio, che con esse fece fortuna). Era la pratica del *suffragium*, pratica ufficiale e costosa: chi chiedeva appoggi prometteva o dava già in anticipo ai suoi protettori terra o denari e vennero stabilite vere e proprie forme contrattuali (la *pactio suffragiorum*) [MacMullen 1991, 290 ss.]. Se stiamo alla testimonianza di Zosimo, storico della decadenza dell'impero, la vendita delle cariche era una pratica molto diffusa durante il regno di Teodosio, che la riconobbe e la regolamentò nel 394 (*CTh*, 2, 29, 2), fissando la validità del contratto anche se il risultato non era stato ottenuto; nel tempo, sempre più venne gestita dagli influenti funzionari del palazzo imperiale, che mettevano all'asta apertamente le cariche statali. Il costo dell'acquisto dei posti crebbe costantemente, creando una spirale perversa, perché il basso livello degli stipendi (il salario era costituito da *annonae*, ossia razioni di alimenti o cavalli o denaro) spingeva i titolari delle cariche a rifarsi delle «spese» sostenute, accettando mance, praticando estorsioni, cercando tutti i mezzi per guadagnare.

Nel 439 (*C.J.*, 9, 27, 6) fu promulgata un'ordinanza molto netta:

Ordiniamo che gli uomini designati a ricoprire la carica di governatori delle province non debbano essere scelti a seguito di corruzione o pagamento, ma in base al loro valore [...] essi dovranno dichiarare sotto giuramento che non hanno versato denaro per procurarsi l'incarico e non ne verseranno dopo averlo ottenuto.

Nonostante ciò, gli imperatori successivi non ebbero scrupolo a vendere le cariche, pressati da problemi finanziari. Zenone, ad esempio, portò da 50 a 500 libbre d'oro il prezzo del governatorato d'Egitto e Giustiniano, se ribadì l'obbligo del giuramento, non esitò a vendere uffici pubblici.

Il reclutamento, coi vari imperatori, rispose a criteri diversi. Diocleziano escluse dalle cariche più alte i membri dell'aristocrazia senatoria; Costantino li reintegrò, ma nessuno, se non Giuliano che arruolò solo pagani, fece discriminazioni su base religiosa (nessuno, ad esempio, arruolò solo cristiani).

I funzionari erano collocati in una rigida gerarchia, cui corrispondevano titoli onorifici: al limite più basso sono i *perfectissimi* (gli antichi cavalieri), poi i *clarissimi* (gli antichi appartenenti all'ordine senatorio), e, ai posti più elevati, gli *spectabiles* e gli *illustres*. Ciascun funzionario ha alle sue dipendenze un certo numero di subordinati che occupano anch'essi un grado nella gerarchia e in gerarchia sono non solo le persone, ma anche gli uffici e le funzioni pubbliche; ci sono certo regole, più o meno rigide e definite, che fissano il passaggio da un grado all'altro, ma tutto può essere superato dalla volontà dell'imperatore [De Martino 1972-75, V, 331 ss.].

Noi abbiamo una fonte importante, una sorta di annuario amministrativo dell'inizio del V secolo, la *Notitia dignitatum*, che ci dà il quadro complessivo delle cariche, degli uffici, dei dipendenti dell'impero: ad esempio, un governatore di provincia ha 100 impiegati; il proconsole d'Africa 400; il *comes rerum privatarum* (l'amministratore del tesoro) ha 546 subordinati e 300 ausiliari.

È evidente che raggiungere una delle alte funzioni, ad esempio la prefettura del pretorio o *urbi*, o diventare *magister militum* o ottenere una carica palatina era un'aspirazione che tanti coltivavano, sia tra quelli che erano nobili per nascita e tale nobiltà volevano accrescere (come le grandi famiglie romane degli Anici, dei Valeri, dei Petroni, degli Aureli, che dettero prefetti, consoli, governatori di province) sia per chi inseguiva una progressione

sociale e l'ingresso tra i *clarissimi* o gli *spectabiles* o gli *illustres*, al termine di una brillante carriera, che però pochi raggiungevano (ad esempio, in Oriente, questo fu in grado di realizzare *Rufinus*, prefetto del pretorio di Teodosio).

5. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ESERCITO

L'esercito della fine del IV e del V secolo era molto diverso da quello del principato, ma, a differenza di quanto le fonti antiche affermano, la sua struttura non è tanto e solo il risultato dei mutamenti introdotti da Diocleziano e Costantino, quanto piuttosto il frutto di un'evoluzione graduale, che, tra l'altro, fece della presenza dei barbari l'asse portante dell'organizzazione militare.

5.1. Le riforme di Costantino

«Costantino – accusa Zosimo in un passo famoso e duramente polemico (2, 34) – distrusse quella sicurezza [ossia il sistema difensivo impostato da Diocleziano] rimuovendo gran parte dei soldati dalle frontiere e insediandoli nelle città che non avevano alcun bisogno di aiuto. In tal modo privò della protezione le popolazioni molestate dai barbari e, contemporaneamente, lasciò le città, non vessate da loro, in balia della violenza dei soldati, così da renderne deserte un gran numero».

Nell'immaginario degli uomini d'allora, la frontiera aveva assunto un valore simbolico, dalle forti connotazioni emotive, per cui il cedimento delle sue difese era interpretato come lasciare libero il passo ai barbari [Cameron 1996, 70]. In realtà, Diocleziano aveva rafforzato le installazioni difensive lungo i confini, ristrutturando i forti, costruendone dei nuovi e collocandovi l'essenziale delle forze, in un ritorno allo schema del principato, ma – a quanto pare – con un numero di legionari preposti alle fortezze di confine decisamente inferiore rispetto a quelli del primo impero. Ogni provincia di frontiera, ora, aveva due legioni e due vessillazioni di cavalleria per un massimo di 4.000 uomini.

Costantino spezzò questa concezione statica della difesa e capovolse la decentralizzazione dell'esercito; prelevò le truppe dalle frontiere e mise in piedi il *comitatus*, una forza robusta di intervento, là dove era necessario, o di scorta, prendendo atto dell'impossibilità di ammassare uomini a sufficienza sulla frontiera. Tra il 312 e il 325, i *comitatenses* («un'armata di accompagnamento») divennero il corpo più importante dell'esercito; a tale esercito di movimento e di intervento si affiancò l'esercito stanziato, di copertura, i *limitanei* o *ripenses*, sempre più rafforzato da corpi ausiliari barbari, prelevati dalle zone confinanti. Per rimpiazzare i prefetti del pretorio, ormai relegati a compiti esclusivamente civili, ivi compreso l'approvvigionamento militare, Costantino mise alla testa dell'armata due «capi di stato maggiore», uno per la fanteria (il *magister peditum*) e uno per la cavalleria (il *magister equitum*), più tardi moltiplicati per rispondere alla regionalizzazione dell'armata mobile [Carrié 1993, 132].

A livello territoriale, ad ogni suddivisione amministrativa corrispondeva un comando militare: i *comitatenses* erano posti sotto il comando di *magistri militum* diocesani, i *limitanei* di *duces* provinciali. Sul piano politico, l'intento era di sottrarre ai governatori delle province quel comando delle legioni che aveva aperto la strada, nel caso di grandi province militari, alle usurpazioni nel III secolo; ma c'è da dire che la lotta per il potere passò poi dalla periferia al centro, per esercitarsi all'interno dei due *comitatus* d'Oriente e di Occidente.

La portata amministrativa e finanziaria di questa riclassificazione delle diverse branche dell'esercito in due armate era destinata ad una lunga esistenza [*ibidem*, 131].

L'autore anonimo del *De rebus bellicis*, composto attorno al 370, si lamenta dell'alto costo dell'esercito e dell'indebolimento difensivo alle frontiere, dove i *limitanei*, una sorta di contadini-soldati, davano prova di scarsa efficienza e capacità militari.

L'esercito, come la burocrazia, costava, anche se non è possibile valutare con esattezza quanto. La *Notitia dignitatum*, porta – secondo i calcoli di Jones [1972, 315 ss.; Carrié e Rousselle 1999, 636 ss.] – ad un totale (teorico, con gli effettivi al completo) di 6.000.000 di uomini, tra Oriente ed Occidente, tra *comitatenses* (che rappresentavano il 53%) e *limitanei*. La loro remunerazione era non solo in denaro, ma anche in cibo (pane, carne, olio, vino) e in armi.

Questa nuova prassi di pagare i soldati probabilmente è una delle ragioni che stanno alla base della riforma di Costantino; infatti le città erano il centro di raccolta e di smistamento di quelle tasse in natura da cui si traeva la remunerazione per l'esercito, quindi il suo stanziamento nelle vicinanze della città evitava problemi logistici complessi. Certo, le città non erano abitate alla contiguità con i soldati, e le fonti del IV secolo accolgono le reazioni indignate dei cittadini, almeno quelli delle città più tranquille, fino a quel momento restate al riparo dalla rozzezza, dall'arroganza e dall'indisciplina delle truppe [Cameron 1996, 66].

5.2. Le innovazioni nel reclutamento

A rendere praticamente impossibile il mantenimento e il controllo dell'esercito in Occidente, contribuivano le croniche difficoltà di reclutamento; la fornitura delle reclute era un obbligo delle città, i cui decurioni dovevano provvedere agli arruolamenti e al versamento dell'indennità ai coscritti [De Martino 1972-75, V, 388 ss.].

Diocleziano, per creare delle nuove unità, tentò di rafforzare la coscrizione «nazionale» operando una riforma del reclutamento (la *praebitio tironum*, la fornitura delle reclute), che consisteva nell'imporre il pagamento delle imposte fondiari in reclute, il che non incontrò certo il favore dei proprietari di terre che si vedevano privati di uomini utili ai lavori dei campi e che cercarono di limitare i danni fornendo all'esercito gli schiavi peggiori. Ma, molto più frequentemente, i proprietari usufruirono della forma sostitutiva dell'*aurum tironicum*, ossia del versamento dell'equivalente in denaro.

C'era, ad aggravare la situazione, il problema delle crescenti diserzioni ed imboscamenti (negli uffici, preferibilmente), che gli imperatori cercarono di frenare in vari modi, obbligando i figli dei soldati ad abbracciare la *militia* del padre, minacciando nei loro editti la morte sul rogo per chi si tagliava il pollice per evitare il servizio militare, cercando di trarre fuori dagli *scrinia* chi vi si era celato.

Conseguenza, almeno in parte, di questa disaffezione sia delle classi più elevate, che si venivano allontanando dall'imperativo della difesa del territorio imperiale, sia delle classi più basse, che erano chiamate a militare, fu

la crescente barbarizzazione del personale, che fece dei barbari alla fine del IV secolo l'asse portante dell'organizzazione militare. In pratica non esisteva unità dell'esercito in cui non si trovassero contingenti barbari.

I barbari militavano a vario titolo [Cracco Ruggini 1984, 3 ss.]. I gruppi che erano stati installati nel territorio dell'impero in blocco, su terre vacanti, erano tenuti in forza di un trattato di alleanza a fornire truppe ed assicurare la perpetuità del reclutamento (sono i *foederati*, come i Goti in Tracia). In Gallia e in Italia settentrionale, i *leti* erano unità reclutate nel seno di una collettività contadina barbara, stabilitasi nel territorio romano e a cui era stato concesso suolo pubblico da coltivare.

Un altro tipo di barbarizzazione si verificava a causa della possibilità per i proprietari terrieri romani di fornire per il reclutamento barbari deportati che erano stati loro assegnati come coloni.

La conclusione logica di questa evoluzione fu con Costanzo II l'accesso dei barbari ai più alti gradi dello stato maggiore. Alla fine del IV secolo gli alti comandi erano largamente barbarizzati, suscitando forti reazioni nell'aristocrazia senatoria: Stilicone, figlio di un vandalo, cui Teodosio aveva fatto sposare la nipote, e Ricimero svevo assunsero alle più alte cariche fino a giungere a ricoprire quella di *magister militum*.

6. CHIESA E IMPERO

Durante questo periodo il rapporto fra imperatori e Chiesa rappresentò un grave problema istituzionale poiché, nella cultura pagana, all'imperatore era attribuita la responsabilità di mantenere il favore divino verso l'impero, attraverso la salvaguardia della regolarità del culto reso agli dei. In seguito alla conversione costantiniana, il problema si trasportò nel campo della religione cristiana.

6.1. Dalle persecuzioni alla conversione

Il programma di governo della tetrarchia era improntato ad un profondo moralismo. Nell'editto dei tetrarchi del 295 si leggeva che certamente

gli dei immortali sarebbero ritornati favorevoli verso il nome romano, una volta che gli imperatori si fossero accertati che tutti quelli che vivevano sotto il loro potere conducessero una vita pia, casta, rispettosa della religione. Roma aveva pagato con infiniti disastri il suo rilassamento morale, solo una redenzione collettiva poteva assicurare un ritorno della benevolenza e della protezione degli dei. Proprio la natura particolarmente rigorosa e coerente dell'ideologia tetrarchica, che prevedeva la coesione morale attorno ai valori della tradizione, sta quindi alla base delle persecuzioni contro i manichei e contro i cristiani, che si ebbero nel 303, precedute dall'epurazione dei cristiani dall'esercito. Né ininfluente dovette essere il rifiuto di servire nell'esercito, che si moltiplicò nei primi anni della tetrarchia, conseguenza senza dubbio delle novità introdotte nel reclutamento e che aveva dovuto trovare nella Chiesa un rifugio morale e fisico. Ciò aveva amplificato la portata delle posizioni dottrinali che affermavano l'incompatibilità del servizio armato con la *militia Christi*, determinando forse anche tra certi soldati già arruolati, cristiani o divenuti tali durante il servizio, una crisi di coscienza [Carrié e Rousselle 1999, 179 ss.].

Quando, con un quarto editto, nella primavera del 304, Diocleziano ordinò che tutta la popolazione dovesse compiere un sacrificio, pena la morte o altre punizioni, i cristiani preferirono la morte al rituale del culto imperiale, attribuendo ad esso, in un certo senso paradossalmente, più importanza di quella che erano disposti a riconoscere i cittadini pagani, ormai disincantati. Nessuno poteva prevedere che di lì a qualche anno, nel 313, con Costantino al paganesimo sarebbe subentrato un cristianesimo trionfante. Il monogramma di Cristo fu inciso sulle monete; nuove chiese vennero erette ad Antiochia, a Nicomedia, a Gerusalemme; fu elevata la prima grande basilica di S. Pietro; il clero ricevette il privilegio dell'esenzione dai *munera* e la Chiesa poté acquisire eredità.

Non era peraltro possibile, in un mondo ampiamente pagano, distruggere di un colpo credenze ed istituzioni e a Giove, Ercole, al Sole sostituire il Dio unico dei cristiani. Solo pochissimi templi furono chiusi; anzi, verso la fine del regno costantiniano, fu concesso agli abitanti di Spello di innalzarne uno nuovo dedicato alla famiglia imperiale.

6.2. Il rapporto tra imperatori e Chiesa

Il solo problema istituzionale durante questo periodo fu rappresentato dal rapporto fra imperatori e Chiesa; non dobbiamo dimenticare che, nella cultura pagana, all'imperatore era attribuita la responsabilità di mantenere la *pax deorum*, ossia il favore divino verso l'impero, attraverso la salvaguardia della regolarità del culto reso agli dei. In seguito alla conversione costantiniana, il problema si trasportò nel campo della religione cristiana; l'imperatore quindi fu investito del compito di garantire che la Chiesa offrisse a Dio il suo culto [De Martino 1972-75, V, 480 ss.]. E l'imperatore decisamente intervenne nelle questioni religiose per mantenere tra i cristiani unità di dogma: nel 314 Costantino convoca il concilio di Arles, nel 325 quello di Nicea, il primo per porre fine allo scisma donatista, il secondo per bloccare l'eresia ariana [Fox 1991, 679 ss.]. La Chiesa accettava, dunque, che l'imperatore fosse arbitro nelle dispute ecclesiastiche e che mettesse in atto le decisioni dei concili; alcuni imperatori furono particolarmente attivi, e, come Teodosio, Zenone e Giustiniano, stabilirono con editti imperiali quale dovesse essere la vera fede ed invitarono i vescovi ad accettare le loro decisioni.

La Chiesa talvolta si oppose all'imperatore e protestò, non per ragioni politiche, ma per ragioni religiose e morali: l'imperatore – affermano papi e vescovi – deve ubbidire alle regole morali della Chiesa, non perché è imperatore, ma perché è cristiano.

Nel 494 papa Gelasio enunciò la famosa dottrina dei due poteri:

Vi sono, augusto imperatore, due cose dalle quali principalmente questo mondo è governato: la sacra autorità dei vescovi e il potere dell'imperatore [...] Tu sai che nelle questioni religiose devi sottometterti piuttosto che prendere la guida [...]; se infatti in questioni d'ordine pubblico gli stessi capi religiosi, riconoscendo che il governo è stato conferito a te per decreto celeste, ubbidiscono alle tue leggi, con quali sentimenti dovresti e devi tu non ubbidire a coloro cui è stato assegnato il ruolo di presiedere ai misteri divini? (Gel. *Epist.*, XII, 2).

La maggior parte degli imperatori agì ben diversamente, occupandosi non solo della salvaguardia materiale dell'impero, ma anche di quella spi-

rituale, ma, di fatto, i rapporti tra imperatore e Chiesa diventavano problematici solo quando la Chiesa si spezzava su due posizioni e non era chiaro all'imperatore quale parte dovesse seguire.

7. LE ISTITUZIONI CITTADINE E LA LORO CRISI

Nella tarda antichità, la vita delle città divenne difficoltosa anche se in misura più o meno accentuata secondo le varie province; le ricerche più recenti hanno però messo in luce come la città antica perdurò fino al VII secolo in numerose delle sue forme e soprattutto restò un ideale politico di vita associata che continuava ad essere coltivato.

7.1. La vita municipale

Il sistema municipale non conobbe sostanziali modificazioni: le città possedevano un *ordo* (che in Oriente si chiamava *boulé*), una sorta di piccolo senato, i cui membri erano chiamati curiali; essi, selezionati in base alla ricchezza e alle proprietà fondiarie, erano di numero variabile, dai 50 delle piccole città alle centinaia di Antiochia [Jones 1972, 351 ss.]. Spettava alla Curia designare i magistrati, scegliere il patrono, nominare o licenziare i medici, i retori, i grammatici pagati dalla municipalità, inviare ambascerie, fare atti di evergetismo, erigere statue e controllare i cantieri. Esisteva al suo interno il gruppo dei *principales* o dei *decemprimi*, una sorta di «giunta», che aveva il compito di ripartire annualmente le imposte e i *munera* (i carichi) tra tutte le categorie dei cittadini, salvo gli esentati. I più poveri erano chiamati a fornire dei *munera sordida*, che erano normalmente giornate di lavoro, antenate delle corvè medievali.

Particolare era la vivacità delle città africane [Lepelley 1979-81] e grande è la ricchezza della documentazione epigrafica a noi pervenuta da questo territorio, che ci mostra il perdurare delle istituzioni municipali e dei titoli di colonia o municipio. Esisteva un *cursus* per i magistrati che partiva dalla prefettura dei vigili (vigilanza sugli incendi e l'ordine pubblico), proseguiva con la questura (incarico finanziario) e l'edilità (la cura dei lavori pub-

blici) per giungere al duumvirato, tutte cariche annuali conferite dall'*ordo* dei curiali e ratificate per acclamazione dalle assemblee. Il duumvirato era magistratura onerosa, che si doveva occupare di tutto, dagli affari giudiziari allo stato civile (come registrare le adozioni) a compiti notarili (autenticare i testamenti, le manomissioni, designare i tutori, registrare i contratti privati); e naturalmente numerosi erano i funzionari municipali che formavano l'*officium* duumvirale, sia liberi sia schiavi, guidati dagli *exceptores*: stenografi, contabili, archivisti.

7.2. I curiali

L'impero aveva sempre più bisogno di risorse per mantenere l'esercito, l'amministrazione e le corti imperiali e voleva essere certo di ricavarle dalle tasse nell'ammontare stabilito, per cui venne impedito a qualsiasi lavoratore di abbandonare il proprio posto e, a maggiore garanzia, venne perfino previsto che i figli dovessero prendere il posto di lavoro dei padri. Le professioni divennero ereditarie: il figlio del fornaio doveva fare il fornaio e addirittura la figlia di un fornaio doveva sposare un fornaio.

Anche i curiali, ossia i proprietari, più o meno ricchi, che amministravano le città, fecero le spese di questo sistema. Scriveva in una supplica Basilio di Cesarea ad un governatore nel 372:

Ricevi la mia preghiera per questo vecchio sfortunato che una lettera imperiale ha esentato dalle cariche pubbliche [...] ora tu hai ordinato di aggregare alla curia il suo nipotino che non ha ancora quattro anni [...] non sarà certo questo bambinetto, che facendo parte dei *buleuti* raccoglierà le tasse o provvederà al soldo dei soldati. Accorda dunque una grazia conforme alle leggi e che convenga alla natura: ordina che si permetta ad uno di arrivare all'età adulta e all'altro di attendere la morte nel suo letto (*Epist.*, 84).

Infatti i curiali non solo dovevano sobbarcarsi grandi spese per la vita della città (dai lavori pubblici ai giochi), ma erano obbligati a garantire la riscossione delle tasse nel loro territorio, con un grande rischio personale [De Martino 1972-75, V, 476 ss.].

Il carico fiscale era pesante. Le proprietà erano tassate per ogni persona in grado di lavorare (*caput*) e per ogni appezzamento sufficiente a mantenere una persona (*iugum*). L'imposta fondiaria era un'imposta fissata nel suo ammontare globale ogni anno e poi ripartita tra le province, che, a loro volta, la suddividevano tra le città, i villaggi, i grandi proprietari, e, di qui, giungeva ai singoli contribuenti; ciascuno di loro veniva «valutato» secondo il numero di unità fiscali che a lui facevano capo e secondo il valore che ogni anno era ad esse attribuito.

L'imposta, pagata in natura, a meno che non fosse convertita in denaro attraverso il meccanismo della *adaeratio*, che continua a restare non del tutto chiaro nei suoi contenuti, veniva raccolta nei vari magazzini dell'annona, per essere poi ridistribuita all'esercito, ai funzionari pagati in natura, alle grandi città [Carrié e Rousselle 1999, 590 ss.]. L'ampiezza della fiscalità, l'ineguaglianza nella ripartizione delle tasse, aggravata da numerose esenzioni concesse a molte categorie, le vessazioni dell'amministrazione finanziaria, la violenza con cui gli incaricati imponevano le riscossioni cancellarono l'immagine di un governo imperiale che sapeva corrispondere alle necessità dei cittadini. Proteste, petizioni all'imperatore, che talvolta intervenne ad impedire le spoliazioni più immotivate o condonare le imposte arretrate, lamenti delle città erano all'ordine del giorno.

Se le terre, nonostante i divieti, erano state abbandonate dai contadini e non erano più produttive, o qualche contribuente era «sparito», l'imposta fissata dal governatore della provincia per la città era dovuta ugualmente e i curiali dovevano pagare la differenza con le loro sostanze. Per evitarlo, essi tartassavano i loro concittadini: divennero i personaggi più odiati (Salvierno nel V secolo li chiama tutti tiranni) e, a loro volta, odiavano lo stato e i suoi funzionari, che li costringevano a questo compito, in un rovesciamento paradossale del loro ruolo tradizionale di benefattori delle città.

Non stupisce allora che i curiali, nonostante i divieti, cercassero di fuggire, sia con una fuga vera e propria, abbandonando le città e rifugiandosi nei loro campi; oppure con una fuga metaforica, facendo ricorso a quei mezzi che permettevano di essere esentati dall'obbligo di essere curiali: ad esempio, arruolarsi nell'esercito, dove potevano nascondersi bene, o nelle mille pieghe degli uffici pubblici, diventare preti (infatti Costantino li aveva dispensati dalle cariche curiali) o, ma era possibile a pochi, accedere al cla-

rissimato e al perfettissimato e ricoprire quelle alte cariche dello stato che erano esentate dai *munera*.

Costantino II e poi Giuliano condussero una vera e propria caccia ai figli dei curiali negli *scrinia* e centinaia di lettere ed editti a tale scopo vennero inviate dagli imperatori ai prefetti del pretorio tra il IV e il V secolo, in speciale misura ai responsabili delle province più urbanizzate dell'impero, l'Africa, l'Asia, l'Egitto.

Valentiniano e Valente si lamentarono in una lettera al prefetto del pretorio Modesto (siamo nel 370 o 373) che in Egitto molti figli dei curiali fossero stati colpiti da improvvisa vocazione monastica, fuggendo nel deserto:

Certi individui amanti dell'ozio e dell'ignavia si sono sottratti al servizio obbligatorio per le comunità cittadine, si sono diretti in luoghi deserti e, con il pretesto della religione, si sono uniti a bande di monaci eremiti. Noi abbiamo ordinato quindi che siano ricercati attraverso l'Egitto dal conte d'Oriente e siano portati via dai loro rifugi e assoggettati di nuovo ai carichi dei loro padri o che, secondo il disposto della nostra ordinanza, essi siano privati dei vantaggi del loro proprio patrimonio che sarà rivendicato, questa è la nostra decisione, da coloro che assumeranno i carichi delle prestazioni pubbliche (*CTb*, 12, 1).

E gli interventi imperiali, sempre più minacciosi, si ripeterono, in Occidente e in Oriente, tutti tesi a fare restare nelle città e nel ruolo di magistrati i notabili più ricchi: senza di loro, che sono «i nervi della *res publica* e le viscere delle città», così sono definiti da una Novella imperiale, non c'è futuro per le città. E questi sforzi in certi casi ebbero successo, nel VI secolo Lione aveva ancora il suo piccolo senato, in altri furono vani. Libanio, il retore di Antiochia, che visse nel IV secolo, scriveva che i curiali nella sua città (un tempo una delle più grandi dell'impero) si erano ridotti da 600 a 60.

Nel secolo successivo, se una città ne aveva tre, era già molto.

Cronologia

1970-1979

- 1970 - Fundação da Associação Brasileira de História (ABH)
- 1971 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
- 1972 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
- 1973 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
- 1974 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás (UFG)
- 1975 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
- 1976 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
- 1977 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
- 1978 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás (UFG)
- 1979 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

1980-1989

- 1980 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
- 1981 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
- 1982 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
- 1983 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás (UFG)
- 1984 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
- 1985 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
- 1986 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
- 1987 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás (UFG)
- 1988 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
- 1989 - Criação do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Cronologia

Roma e l'Italia

Metà VIII sec. a.C.?	Fondazione della città di Roma
Intorno al 509 a.C.	Fine della monarchia etrusca
Intorno al 450 a.C.	Codificazione del diritto (leggi delle XII Tavole)
390 a.C.	Presenza di Roma da parte dei Galli
340-338 a.C.	Guerra latina e annessione delle città latine al territorio romano
326-304 e 298-290 a.C.	Guerre sannitiche
280-272 a.C.	Guerra contro Pirro, i Sanniti e i Lucani: sottomissione dell'Italia meridionale

Roma e il mondo mediterraneo

264-241 a.C.	Prima guerra punica
241-237 a.C.	Inizio del dominio romano sulla Sicilia, la Sardegna e la Corsica
229 a.C.	Prima guerra illirica
225-222 a.C.	Guerra contro i Galli
219 a.C.	Seconda guerra illirica
218-201 a.C.	Seconda guerra punica: inizio del dominio romano sulla penisola iberica
200-197 a.C.	Guerra contro Filippo V di Macedonia
191-188 a.C.	Guerra contro Antioco III

171-168 a.C.	Guerra contro Perseo di Macedonia: fine della monarchia macedone
149-146 a.C.	Terza guerra punica
133-123 a.C.	Costituzione della provincia d'Asia
112-105 a.C.	Guerra contro Giugurta nell'Africa settentrionale
102/101 a.C.	Annientamento dei Cimbri e dei Teutoni
87-83 e 74-64 a.C.	Guerre contro Mitridate nel Ponto
63 a.C.	Riordinamento dell'Oriente da parte di Pompeo

La crisi della Repubblica

133 e 123/122 a.C.	Tentativi di riforma di Tiberio e Caio Gracco
100 a.C.	Fallimento della ripresa politica graccana
91 a.C.	Tentativi di riforma di Livio Druso
91-89 a.C.	Guerra sociale
83-80 a.C.	Guerra civile e riordinamento dello stato da parte di Silla
60 a.C.	Primo triumvirato di Cesare, Pompeo e Crasso
58-50 a.C.	Conquista della Gallia da parte di Cesare
49-45 a.C.	Guerra civile tra i pompeiani e Cesare
46-44 a.C.	«Autocrazia» di Cesare
43/42 a.C.	Secondo triumvirato e sconfitta dei repubblicani
31/30 a.C.	Vittoria di Ottaviano e annessione dell'Egitto tolemaico

L'età imperiale

27-23 a.C.	Creazione del principato da parte di Augusto
15-12 a.C.	Sottomissione della regione alpina
13 a.C.-9 d.C.	Sottomissione della penisola balcanica e spedizioni in Germania
14-68 d.C.	Dinastia Giulio-Claudia (Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone)
30-60 d.C.	Origine del Cristianesimo
43-84 d.C.	Sottomissione della Britannia
66-70 d.C.	Prima rivolta ebraica e distruzione di Gerusalemme
68/69 d.C.	Guerra civile (Galba, Otone, Vitellio)

69-96 d.C.	Dinastia Flavia (Vespasiano, Tito, Domiziano)
98-150 d.C.	L'impero umanistico: gli imperatori adottivi (Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio)
106-116 d.C.	Costituzione delle province di Arabia, Dacia, Armenia, Mesopotamia, Assiria
132-135 d.C.	Seconda rivolta ebraica
180-193 d.C.	Commodo imperatore
193/194 d.C.	Guerra civile: anno dei cinque imperatori
193-235 d.C.	Dinastia Severiana (Settimio Severo, Caracalla, Geta, Macrino, Elagabalo, Severo Alessandro)
212 d.C.	Concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero da parte di Caracalla
224 d.C.	Fondazione dell'impero neopersiano
235-285 d.C.	Età degli imperatori soldati
249-250 e 258-260 d.C.	Persecuzioni dei cristiani
260 d.C.	Shapur I di Persia fa prigioniero l'imperatore Valeriano
258-260-273 d.C.	Imperi particolaristici in Gallia e in Oriente (Palmira)

L'età tardoantica

285-305 d.C.	Diocleziano e la tetrarchia
303-311 d.C.	Persecuzione dei cristiani in Oriente
306-337 d.C.	Costantino il Grande
313 d.C.	Editto di Milano
325 d.C.	Primo concilio ecumenico di Nicea
337-363 d.C.	Dinastia Costantiniana (Costantino II, Costante, Costanzo II)
361-363 d.C.	Giuliano: rinnovamento della religione di stato pagana
364-476 d.C.	Diarchia e divisione dell'impero
364-392 d.C.	Dinastia Valentiniana (Valentiniano I, Valente, Graziano, Valentiniano II)
376-378 d.C.	Inizio delle invasioni barbariche
379-450-455 d.C.	Dinastia Teodosiana (Teodosio I, Arcadio, Onorio, Teodosio II, Valentiniano III)
406-408 d.C.	Invasione germanica della Gallia e abbandono della Britannia
410 d.C.	Presa di Roma da parte dei Visigoti

- 418 d.C. Formazione del regno dei Visigoti in Gallia
- 429-439 d.C. Formazione del regno dei Vandali nell'Africa settentrionale
- 476 d.C. Deposizione di Romolo Augustolo, ultimo imperatore romano d'Occidente

Bibliografia

Nota bibliografica

Per una rapida introduzione alla storia romana, è utile la lettura di Bringmann [1998]. Per un approfondimento si vedano Ogilvie [1995], Brizzi [1997], Cameron [1995], Jones [1973-81].

Per le iscrizioni latine si veda il *Corpus Inscriptionum Latinarum* (CIL), in 18 volumi e supplementi, 1863-. Per l'età repubblicana si faccia riferimento a Degraffi [1963]. Un'importante silloge è H. Dessau, *Inscriptiones Latinae Selectae* (ILS), Berlin, 1892-1916. I testi pubblicati successivamente sono segnalati in *L'Année épigraphique*, Paris, 1966- (AE).

Fra i dizionari E. De Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, Roma, Istituto Italiano per la Storia antica, 1896- (fino alla lettera M).

Indichiamo di seguito gli estremi bibliografici delle edizioni in lingua italiana dei testi classici citati nel testo.

C. Giulio Cesare, *Opere*, Torino, Einaudi, 1993.

M. Tullio Cicerone, *Della repubblica*, Firenze, Sansoni, 1968.

M. Tullio Cicerone, *Orazioni*, Torino, Utet, 1975-1981.

Cassio Dione, *Storia Romana*, Milano, Bur, 1996.

Dionigi di Alicarnasso, *Le Antichità romane*, Milano, Rusconi, 1984.

Aulo Gellio, *Le Notti attiche*, Torino, Utet, 1992.

Historia Augusta, Torino, Utet, 1983.

C. Plinio Cecilio il Vecchio, *Storia naturale*, Torino, Einaudi, 1982.

C. Plinio Cecilio il Giovane, *Epistolario*, Torino, Utet, 1979.

Plutarco, *Le Vite parallele*, Milano, Mondadori, 1984.

Polibio, *Storie*, Milano, Rusconi, 1987.

Res Gestae Divi Augusti, edizione, traduzione e commento di A. Guarino, Milano, Giuffrè, 1968.

Sallustio, *Opere*, Torino, Utet, 1991.

Strabone, *Geografia*, Milano, Bur, 1966.

C. Svetonio Tranquillo, *Le Vite dei Cesari*, Milano, Garzanti, 1991.

Cornelio Tacito, *Opere*, Torino, Utet, 1969-70.

Tito Livio, *Storia*, Torino, Utet, 1974-.

Zosimo, *Storia Nuova*, Milano, Rusconi, 1977.

Per le edizioni critiche delle fonti classiche si segnalano le seguenti collezioni:

Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Latinorum Teubneriana, Leipzig, B.G. Teubner, 1864-.

Collection des Universités de France, Paris, Les Belles Lettres, 1920-.

Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Oxford, Clarendon Press, 1900-.

Sources chrétiennes, Paris, Cerf, 1942-.

Abbreviazioni

CJ *Codex Iustinianus*, IX ed., ed. P. Krüger, Berlin, 1915.

CTh *Codex Theodosianus*, ed. Th. Mommsen e P. Krüger, Berlin, 1905.

D *Digesta*, XII ed., ed. Th. Mommsen e P. Krüger, Berlin, 1905.

HA *Historia Augusta*, a cura di D. Magie, London, 1922-32.

ILS *Inscriptiones Latinae Selectae*, ed. H. Dessau, Berlin, 1892-1916.

I GLS *Inscriptions grecques et latines de la Syrie*, Paris, 1929-86.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. [1993], *Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica*, Convegno in memoria di F. Castagnoli (Roma, 3-4 giugno 1991), Roma, Accademia dei Lincei.
- Alföldi, A. [1965], *Early Rome and the Latins*, Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Ampolo, C. [1976-77], *Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale arcaica*, in «Dial. di Arch.», 9-10, pp. 333-345.
- Barnes, T.D. [1982], *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge, Mass., Cambridge University Press.
- Béranger, J. [1953], *Recherches sur l'aspect idéologique du principat*, Basel, F. Reinhart.
- Bernardi, A. [1973], *Nomen Latinum*, Pavia, Tipografia del libro.
- Berrendonner, C., Cébeillac-Gervasoni, M. e Lamoine, L. [2008], *Le quotidien municipal dans l'Occident roman*, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal.
- Birley, E. [1953], *Senators in the Emperor's Service*, in «Proceedings of the British Academy», 39, pp. 197-214.
- Bonamente, G. e Nestori, A. [1987] (a cura di), *I Cristiani e l'impero nel IV secolo*, Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, Atti del Convegno (Macerata, 17-18 dicembre 1987), Università degli Studi.
- Bonnefond-Coudry, M. [1984], *Le Sénat de la République romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste*, Roma, École Française de Rome.
- Boulvert, G. [1970], *Esclaves et affranchis impériaux sous l'Haut-Empire romain: rôle politique et administratif*, Napoli, Jovene.
- [1974], *Domestique et fonctionnaire sous l'Haut-Empire romain: la condition de l'affranchi et de l'esclave du prince*, Paris, Les Belles Lettres.
- Bretone, M. [1987], *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, Laterza.

- Bringmann, K. [1998], *Storia romana*, trad. it. Bologna, Il Mulino.
- Brizzi, G. [1997], *Storia di Roma. Dalle origini ad Azio*, Bologna, Pàtron, vol. I.
- [2001], *Forme di integrazione a Roma tra l'età monarchica e la prima repubblica*, in *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'Antichità all'Umanesimo*, Atti del Convegno internazionale (Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000), Roma, L'Erma di Bretschneider, pp. 115-127.
- Brown, P. [1995], *Potere e Cristianesimo nella tarda antichità*, trad. it. Roma-Bari, Laterza.
- Brunt, P.A. [1977], *Lex de imperio Vespasiani*, in «JRS», 67, pp. 95-116.
- [1990], *La caduta della repubblica romana*, trad. it. Roma-Bari, Laterza.
- Burdese, A. [1982], *Le istituzioni romane*, in L. Firpo (a cura di), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, Torino, Utet, vol. I, pp. 653-721.
- Cameron, A. [1995], *Il tardo impero romano*, trad. it. Bologna, Il Mulino.
- [1996], *Un impero due destini. Roma e Costantinopoli fra il 395 e il 600 d.C.*, trad. it. Genova, Ecig.
- Campanile, E. [1989], *Le lingue dell'impero*, in *Storia di Roma*, IV, Torino, Einaudi, pp. 679-691.
- Canfora, L. [1999], *Giulio Cesare. Il dittatore democratico*, Roma-Bari, Laterza.
- Capogrossi Colognesi, L. [1988], *La città e la sua terra*, in *Storia di Roma*, I, Torino, Einaudi, pp. 263-289.
- Capogrossi Colognesi, L. e Gabba, E. [2006], *Gli statuti municipali*, Pavia, Iuss Press.
- Carandini, A. [1997], *La nascita di Roma*, Torino, Einaudi.
- [2009], *Roma. Il primo giorno*, Roma-Bari, Laterza.
- Carrié, J.-M. [1993], *Eserciti e strategie*, in *Storia di Roma*, III, 1, Torino, Einaudi, pp. 83-154.
- Carrié, J.-M. e Rousselle, A. [1999], *L'Empire romain en mutation des Sévères à Constantin 192-337*, Paris, Seuil.
- Cassola, F. [1968], *I gruppi politici romani nel III a.C.*, Roma, L'Erma di Bretschneider.
- Cassola, F. e Labruna, L. [1991], *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*, Napoli, Jovene.
- Cels-Saint-Hilaire, J. [1995], *La République des tribus. Du droit de vote et de ses enjeux aux débuts de la République Romaine (495-300 av. J.-C.)*, Toulouse, Presse Universitaires du Mirail.
- Champeaux, J. [2002], *La religione dei romani*, trad. it. Bologna, Il Mulino.
- Chastagnol, A. [1982], *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain 284-363*, Paris, C.R.U. et Sedes réunis.
- [1992] *Le sénat romain à l'époque romaine: recherches sur la composition de l'assemblée et le statut de ses membres*, Paris, Les Belles Lettres.
- [1993], *L'accentrarsi del sistema*, in *Storia di Roma*, III, 1, Torino, Einaudi, pp. 193-222.

- [1994], *Aspects de l'antiquité tardive*, Roma, L'Erma di Bretschneider.
- Combès, R. [1966], *Imperator. Recherches sur l'emploi et la signification du titre d'Imperator dans la Rome républicaine*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Cook, J.A. [1955], *Consilium principis*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Cosme, P. [2007], *L'armée romaine. VIII^e s. av. J.-C. - V^e s. ap. J.-C.*, Paris, Colin.
- Cracco Ruggini, L. [1984], *I barbari in Italia nei secoli dell'Impero*, in *Magistra barbaritas. I barbari in Italia*, Milano, Scheiwiller, pp. 3-51.
- [1989], *La città imperiale*, in *Storia di Roma*, IV, Torino, Einaudi, pp. 201-266.
- Crawford, M.H. [1990], *Origini e sviluppi del sistema provinciale romano*, in *Storia di Roma*, II, 1, Torino, Einaudi, pp. 91-121.
- [1996] (a cura di), *Roman Statutes*, 2 voll., London, Institute of Classical Studies, University of London.
- Davies, R.W. [1989], *Service in the Roman Army*, New York, Columbia University Press.
- De Francisci, P. [1970], *Arcana imperii*, 3 voll., Roma, Bulzoni.
- Degrassi, A. [1963], *Inscriptiones Latinae Liberae Reipublicae*, 2 voll., Firenze, La Nuova Italia.
- Delmaire, R. [1995], *Les Institutions du Bas-Empire Romain de Constantin à Justinien. Les Institutions civiles palatines*, Paris, Cerf.
- De Martino, F. [1972-75], *Storia della costituzione romana*, II ed., Napoli, Jovene, voll. I-V.
- [1993], *Sugli aspetti giuridici del triumvirato*, in Gara e Foraboschi [1993, 67-82].
- Demougin, S. [1988], *L'Ordre équestre sous les Julio-Claudiens*, Roma, École Française de Rome.
- De Sanctis, G. [1960], *Storia dei Romani*, II ed., Firenze, La Nuova Italia, voll. I-II.
- Desideri, P. [1991], *La romanizzazione dell'impero*, in *Storia di Roma*, II, 2, Torino, Einaudi, pp. 577-628.
- Devijver, H. [1989], *The Equestrian Officers of the Roman Imperial Army*, *Mavors Roman Army Researches*, 6, Amsterdam, Gieben.
- Donati, A. [2008], *L'epigrafia romana*, in Poma [2008, 217-236].
- Dondin-Payre, M. e Raepsaet-Charlier, M.Th. [1999] (a cura di), *Cité, Municipales, Colonie. Les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous l'Haut Empire romain*, Paris, Publication de la Sorbonne.
- Dragon, G. [1991], *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, trad. it. Torino, Einaudi.
- Eck, W. [1999], *L'Italia nell'impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, trad. it. Bari, Edipuglia.
- Fabbrini, F. [1974], *L'impero d'Augusto come ordinamento sovranazionale*, Milano, Giuffrè.

- Fascione, L. [1984], *Crimen e quæstio ambitus nell'età repubblicana: contributo allo studio del diritto criminale repubblicano*, Milano, Giuffrè.
- Forni, G. [1992], *Esercito e marina di Roma antica. Raccolta di contributi*, Mavors, Roman Army Researches, 5, Stuttgart, Fr. Steiner.
- Fox, R.L. [1991], *Pagani e Cristiani*, trad. it. Roma-Bari, Laterza.
- Franciosi, G. [2003] (a cura di), *Leges regiae*, Napoli, Jovene.
- Fraschetti, A. [1990], *Roma e il principe*, Roma-Bari, Laterza.
- Gabba, E. [1967], *Considerazioni sulla tradizione letteraria sulle origini della repubblica*, in *Les origines de la république romaine*, Genève, Fondation Hardt, Entretiens 13, pp. 135-169.
- [1973], *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze, La Nuova Italia.
- [1993], *Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica*, in AA.VV. [1993, 13-24].
- [1994], *Italia romana*, Como, New Press.
- Gagé, J. [1977], *Enquêtes sur les structures sociales et religieuses de la Rome primitive*, Bruxelles, Latomus.
- Gara, A. e Foraboschi, D. [1993] (a cura di), *Il triumvirato costituente alla fine della Repubblica romana. Scritti in onore di M.A. Levi*, Como, New Press.
- Garnsey, P. [1970], *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, Clarendon Press.
- Garnsey, P. e Saller, R. [1989], *Storia sociale dell'impero romano*, trad. it. Roma-Bari, Laterza.
- Gaudemet, J. [1994], *Les Institutions de l'antiquité*, IV ed., Paris, Montchrestien.
- Gelzer, M. [1912], *Die Nobilität der Römischen Republik*, Leipzig-Berlin, B.G. Teubner.
- Giardina, A. [1977], *Aspetti della burocrazia nel Basso Impero*, Roma, Edizioni dell'Ateneo.
- [1986] (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*, Roma-Bari, Laterza.
- [1997], *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma-Bari, Laterza.
- Giovannini, A. [1983], *Consulare imperium*, Basel, Reinhardt.
- Girardet, K.M. [2007], *Rom auf dem Weg der Republik zum Prinzipat*, Bonn, Habelt.
- Gjerstad, E. [1973], *Early Rome*, VI: *Historical Survey*, Lund, Gleerup.
- Gonzalez, J. [1986], *The Lex Irnitana: A New Copy of the Flavian Municipal Law*, in «JRS», 76, pp. 147-243.
- Grandazzi, A. [1991], *La fondazione di Roma: riflessione sulla storia*, trad. it. Roma-Bari, Laterza.
- Grelle, F. [1972], *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli, Esi.
- Halsberghe, G.H. [1984], *Le culte de Sol Invictus à Rome au IIIe siècle apr. J.-C.*, in H. Temporini e W. Hase (a cura di), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, 17, 4, New York, W. de Gruyter, pp. 2181-2201.

- Hinard, F. [1985], *Sylla*, Paris, Fayard.
- Humbert, M. [1978], «Municipium» et «civitas sine suffragio». *L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Roma, École Française de Rome.
- [1984], *Institutions politiques et sociales de l'antiquité*, Paris, Dalloz.
- Jacques, F. [1984], *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Roma, École Française de Rome.
- [1990], *Les cités de l'Occident romain*, Paris, Les Belles Lettres.
- Jacques, F. e Scheid, J. [1992], *Roma e il suo Impero. Istituzioni, economia, religione*, trad. it. Roma-Bari, Laterza.
- Jehne, M. [1995] (a cura di), *Demokratie in Rom? Die Rolle des Volkes in der Politik der Römischen Republik*, Stuttgart, Steiner.
- [1999], *Giulio Cesare*, trad. it. Bologna, Il Mulino.
- Jones, A.H.M. [1972], *Il tramonto del mondo antico*, trad. it. Bari, Laterza.
- [1973-81], *Il tardo impero romano: 284-602 d.C.*, 3 voll., Milano, Il Saggiatore.
- Keppie, L. [1983], *Colonisation and Veteran Settlement in Italy, 47-14 B.C.*, London, British School at Rome.
- Laffi, U. [1966], *Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico amministrativo dello stato romano*, Pisa, Nistri-Lischi.
- [1972], *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in *Akten des VI. Intern. Kongress Gr. Lat. Epigraph.*, München, C.H. Beck, pp. 37-53.
- [1990], *Il sistema delle alleanze italiane*, in *Storia di Roma*, II, 1, Torino, Einaudi, pp. 286-304.
- [1993], *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in *Gara e Foraboschi* [1993, 37-65].
- [2006], *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo* in Capogrossi e Gabba [2006].
- [2007], *Colonie e municipi nello Stato romano*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.
- Lamberti, F. [1993], *Tabulae Irnitanae. Municipalità Jus Romanorum*, Napoli, Jovene.
- Le Bohec, Y. [1992], *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto a Caracalla*, trad. it. Roma, La Nuova Italia Scientifica.
- [2006], *L'armée romaine sous le Bas-Empire*, Paris, Picard.
- Le Glay, M., Voisin, J.-L. e Le Bohec, Y. [2002], *Storia romana*, trad. it. Bologna, Il Mulino.
- Lepelley, C. [1979-81], *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, 2 voll., Paris, Etudes Augustiniennes.
- Lepore, E. [1954], *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici.
- Le Roux, P. [1998], *Le Haut-Empire romain en occident d'Auguste aux*


- Sévères 31 av. J.-C.-235 ap. J.-C., Paris, Seuil.
- Liebenam, W. [1900], *Städteverwaltung in römischen Kaiserreiche*, Leipzig, B.G. Teubner.
- Lintott, A.W. [1970], *The Tradition of Violence in the Annals of the Early Roman Republic*, in «Historia», 19, pp. 12-29.
- Lo Cascio, E. [2000] (a cura di), *Il princeps e il suo impero*, Bari, Edipuglia.
- Lucrezi, F. [1995], *Aspetti giuridici del principato di Vespasiano*, Napoli, Jovene.
- Luraschi, G. [1979], *Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova, Cedam.
- MacMullen, R. [1991], *La corruzione e il declino di Roma*, trad. it. Bologna, Il Mulino.
- Magdelain, A. [1947] *Auctoritas principis*, Paris, Les Belles Lettres.
- [1964], *Auspicia ad patres redeunt*, in *Hommages à J. Bayet*, Bruxell, Latomus, pp. 427-473.
- [1968], *Recherches sur l'imperium. La loi curiate et les auspices d'investiture*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Marcone, A. [1993], *La politica religiosa*, in *Storia di Roma*, III, 1, Torino, Einaudi, pp. 223-245.
- Mazza, M. [1973], *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.*, Roma-Bari, Laterza.
- Mazzarino, S. [1966], *Il pensiero storico classico*, 2 voll., Bari, Laterza.
- [1970], *L'impero romano*, Roma, Tumminelli.
- [1988], *La fine del mondo antico*, Milano, Rizzoli.
- Meier, C. [1984], *La specificité de l'ordre politique et social romain*, in Id., *Introduction à l'anthropologie politique de l'antiquité classique*, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 63 ss.
- Meiggs, R. [1973], *Roman Ostia*, II ed., Oxford, Clarendon Press.
- Ménager, L.R. [1972], *Nature et mobiles de l'opposition entre la plèbe et le patriciat*, in «RIDA», 3, 19, pp. 367-397.
- Millar, F.G.B. [1977], *The Emperor in the Roman World*, London, Duckworth.
- Mispoulet, J.B. [1899], *La Vie parlementaire à Rome sous la République*, ed. an., Roma, L'Erma di Bretschneider.
- Momigliano, A. [1957], *Perizonius, Niebuhr and the Character of Early Roman Tradition*, in «JRS», 47, pp. 104-114 (= *Secondo Contributo*, 69-87).
- [1963], *Rapporto provvisorio sulle origini di Roma*, in «JRS», LIII, pp. 95-121.
- [1966], *Osservazione sulla distinzione tra patrizi e plebei*, in *Les origines de la république romaine*, Genève, Fondation Hardt, Entretiens 13, pp. 199-221 (= *Quarto Contributo*, 419-436).
- [1967], *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma*, in «RSI», pp. 297-312 (= *Quarto Contributo*, 437-454).
- [1968], «*Praetor maximus*» e questio-

- ni affini, Studi in onore di G. Grosso*, Torino, Giappichelli, vol. I, pp. 167-71 (= *Quarto Contributo*, 403-417).
- [1989], *Roma arcaica*, Firenze, Sansoni.
- Momigliano, A. e Schiavone, A. [1988-93] (a cura di), *Storia di Roma*, 4 voll., Torino, Einaudi.
- Mommsen, T. [1887-91], *Römisches Staatsrecht*, 3 voll., Leipzig, Verlag Hirzel.
- [1969], *Disegno del diritto pubblico romano*, trad. it. Milano, Celuc.
- Müller-Karpe, H. [1962], *Zur Stadtwerdung Roms*, Heidelberg, F.H. Kerle.
- Münzer, F. [1920], *Römische Adelsfamilien und Adelsparteien*, Stuttgart, J.B. Metzler.
- Musti, D. [1988], *Lotte sociali e storia della magistratura*, in *Storia di Roma*, I, Torino, Einaudi, pp. 367-395.
- Niccolini, G. [1932], *Il tribunato della plebe*, Milano, s.n.
- Nicolet, C. [1966-74], *L'Ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 a. J.-C.)*, 2 voll., Paris, De Boccard.
- [1980], *Il mestiere del cittadino nell'antica Roma*, trad. it. Roma, Editori Riuniti.
- [1984], *Strutture dell'Italia romana (sec. III-I a.C.)*, trad. it. Roma, Jouvence.
- [1989], *L'inventario del mondo. Geografia e politica alle origini dell'impero romano*, trad. it. Roma-Bari, Laterza.
- Ogilvie, R.M. [1995], *Le origini di Roma*, II ed., trad. it. Bologna, Il Mulino.
- Pais, E. [1913-15], *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli*, Roma, s.n., voll. I-II.
- Palanque, J.-R. [1933], *Essai sur la préfecture du prétoire du Bas-Empire*, Paris, De Boccard.
- Pani, M. [1991] (a cura di), *Continuità e trasformazioni fra repubblica e principato. Istituzioni, politica, società*, Bari, Edipuglia.
- [1992], *Potere e valori a Roma tra Augusto e Traiano*, Bari, Edipuglia.
- [1997], *La politica in Roma antica. Cultura e prassi*, Roma, Nis.
- Pani, M. e Todisco, E. [2005], *Società e istituzioni di Roma antica*, Roma, Carocci.
- Pasquali, G. [1936], *La grande Roma dei Tarquini*, in «Nuova Antologia» (ora in *Pagine stravaganti*, Firenze, La Nuova Italia, 1962, vol. II, pp. 5-21).
- Peppe, L. [1981], *Studi sull'esecuzione personale. I: Debiti e debitori nei primi due secoli della repubblica romana*, Milano, Giuffrè.
- Peroni, R. [1988], *Comunità e insediamento in Italia fra l'età del bronzo e prima età del ferro*, in *Storia di Roma*, I, Torino, Einaudi, pp. 7-37.
- Petit, P. [1995], *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV^e siècle après J.-C.*, Paris, Librairie Orientaliste P. Geuthner.
- Pflaum, G.-H. [1960-61], *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris, Bibliothèque de l'Institut français d'Archéologie de Beyrouth.

- Pinsent, J. [1975], *Military Tribunes and Plebeian Consuls. The Fasti from 444 V to 342 V*, Wiesbaden, Steiner.
- Poma, G. [1984], *Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull'età delle XII Tavole*, Bologna, Pàtron.
- [2005a], *Dalla piccola alla grande patria: modi e strumenti di integrazione nella civitas*, in M. Poli (a cura di), *Le radici dell'identità. Grandi e piccole patrie tra mondo antico ed età contemporanea*, Atti della XXIV edizione delle «Giornate dell'Osservanza» (Bologna, 14-15 maggio 2005), Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, pp. 67-74.
 - [2005b], *Le regole della convivenza tra cittadini e immigrati*, in M.A. Angeli Bertinelli e A. Donati (a cura di), *Il cittadino, lo straniero, il barbaro, fra integrazione ed emarginazione nell'antichità*, Atti del I Incontro Internazionale di Storia Antica (Genova, 22-24 maggio 2003), Roma, Giorgio Bretschneider, pp. 185-212.
 - [2008] (a cura di), *Le fonti per la storia antica*, Bologna, Il Mulino.
- Poucet, J. [2000], *Les Roi de Rome. Tradition et Histoire*, Louvain-la-Neuve, Académie Royale de Belgique.
- Raaflaub, K.A. [1986a] (a cura di), *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press.
- [1986b], *The Conflict of the Orders in Archaic Rome: A Comprehensive and Comparative Approach*, in Raaflaub [1986a], pp. 1-51.
 - [1993], *Politics and Society in Fifth-Century Rome*, in AA.VV. [1993], 129-157].
- Raepsaet-Charlier, M.Th. [1999], *Les Institutions municipales dans les Germanies sous le Haut-Empire: bilan et questions*, in Dondin-Payre e Raepsaet-Charlier [1999], 271-352].
- Reddé, M. [1986], *Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire sous l'empire romain*, Rome, Befar.
- Rémondon, R. [1975], *La crisi dell'impero romano*, Milano, Mursia.
- Richard, J.-C. [1978], *Les Origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien*, Roma, École Française de Rome.
- Roda, S. [1993], *Nobiltà burocratica, aristocrazia senatoria, nobiltà provinciali*, in *Storia di Roma*, III, 1, Torino, Einaudi, pp. 643-674.
- Rodríguez Neila, J.F. [2008], *Los «comitia» municipales y la experiencia institucional romana*, in Berrendonner, Cèbeillac-Gervasoni e Lamoine [2008], 301-315].
- Rougé, J. [1969], *Les Institutions romaines*, Paris, Colin.
- Salerno, F. [1999], *«Tacita libertas». L'introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana*, Napoli, Esi.
- Sandberg, K. [2001], *Magistrates and Assemblies. A Study of Legislative Practice in Republican Rome*, *Acta*

- Instituti Romani Finlandiae*, vol. 24, Roma.
- Santalucia, B. [1994], *Studi di diritto penale romano*, Roma, L'Erma di Bretschneider.
- [1998], *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, II ed., Milano, Giuffrè.
- Saumagne, C. [1965], *Le Droit latin et les cités romaines sous l'Empire. Essais critiques*, Paris, Sirey.
- Scheid, J. [1983], *La religione a Roma*, trad. it. Roma-Bari, Laterza.
- Schiavone, A. [1987], *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*, Bari-Roma, Laterza.
- [2005], *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, Einaudi.
- Seston, W. [1946], *Dioclétien et la Tétrarchie*, Paris, s.n.
- [1980], *Scripta varia*, Roma, École Française de Rome.
- Sherwin-White, A.N. [1973], *The Roman Citizenship*, II ed., Oxford, Clarendon Press.
- Smith, R.E. [1972], *The Army Reforms of Septimius Severus*, in «Historia», 21, pp. 481-500.
- Sordi, M. [1960], *I rapporti romano-germani e l'origine della civitas sine suffragio*, Roma, L'Erma di Bretschneider.
- [1984], *I Cristiani e l'impero romano*, Milano, Jaca Book.
- Staveley, E.S. [1972], *Greek and Roman Voting and Elections*, London, Thames and Hudson.
- Syme, R. [1962], *La rivoluzione romana*, trad. it. Torino, Einaudi.
- Talamanca, M. [1979] (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, Giuffrè.
- Talbert, R.J.A. [1984], *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, Princeton University Press.
- Tarpin, M. [2002], *Vici et pagi dans l'Occident romain*, Roma, Coll. École Française.
- Taylor, L.R. [1960], *Voting Districts of the Roman Republic*, Roma, American Academy in Rome.
- [1966], *Roman Voting Assemblies from the Hannibal's War to the Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Thomas, Y. [1996], «Origine» et «commune patrie». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.)*, Roma, École Française de Rome.
- Tibiletti, G. [1953], *Principe e magistrati repubblicani*, Roma, Signorelli.
- Toynbee, A.J. [1981], *L'eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana*, 2 voll., trad. it. Torino, Einaudi.
- Valditara, G. [1989], *Studi sul «magister populi»: dagli ausiliari del «rex» ai primi magistrati repubblicani*, Milano, Giuffrè.
- Venturini, C. [1979], *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano, Giuffrè.
- Veyne, P. [1984], *Il pane e il circo*, trad. it. Bologna, Il Mulino.
- Wiseman, Th.P. [1971], *New Men in*

- the Roman Senate 139 B.C.-14 A.D.*, London, Oxford University Press.
- Yakobson, A. [1992], «*Petitio et largitio*». *Popular Participation in the Centuriate Assembly of the Late Republic*, in «JRS», 82, pp. 32-52.
- [1999], *Elections and Electioneering in Rome. A Study in the Political System of the Late Republic*, Stuttgart, F. Steiner.
- Yon, J.B. e Gatier, P.-L. [2009], *Choix d'inscriptions grecques et latines de la Syrie*, Amman-Beyrouth-Damas, Institut français du Proche-Orient.
- Zanker, P. [1989], *Augusto e il potere delle immagini*, trad. it. Torino, Einaudi.
- [1991], *Immagini e valori collettivi*, trad. it. in *Storia di Roma*, II, 1, Torino, Einaudi, pp. 193-220.
- Ziolkowski, A. [2000], *Storia di Roma*, Milano, B. Mondadori.



Indice analitico

Indice analitico

- a cognitionibus*, 188, 189
a declamationibus, 188
a libellis, 188, 189
a memoria, 188
a rationibus, 188, 190, 191
a studiis, 188, 189
ab epistulis, 189, 190, 195
ab epistulis graecis, 188
ab epistulis latinis, 188
Acaia, 194
Acculeia, gens, 26
Acerra, 122
acta Caesaris, 166
adaeratio, 271
adlectio, 180, 183, 212
adoratio, 240
adozione, 45
Adriano, *Publius Aelius Hadrianus*, imperatore, 148, 172, 180, 183, 187, 190, 195, 199, 205, 209, 212, 216, 226, 234, 246, 252, 277
Adrianopoli, battaglia di, 243
adrogiatio, 45
Aelia, gens, 30
Aemilia, gens, 64, 89
aerarium, amministrazione dell', 191
 militare, 191
 Saturni, 177, 181, 191
Africa, africani, 111, 128, 129, 140, 143, 179-181, 191, 194, 197, 201, 204-206, 209, 210, 216, 218, 222, 227, 256, 257, 272, 276, 278
Africa proconsolare, 194, 205, 209
Afrodisia, 203
agentes in rebus, 248-250, 260
ager publicus, 56, 96, 129, 192
ager Romanus, 42, 113, 115, 123, 124
Agostino di Tagaste, santo, 217
Agrippa, Marco Vipsanio, 154, 223, 231
Agrippa, Menenio, 57
Alba Longa, 18, 36
Alessandria, 202, 223, 228
Alessandro Severo, *Marcus Aurelius Severus Alexander*, imperatore, 171, 172, 228, 235, 277
Alföldi, A., 15
Ambrogio, santo, vescovo di Milano, 243, 245
Ammiano Marcellino, 171, 241, 249, 260
Ampolo, C., 53
Anagni, 118
Anatolia, 210
Anco Marcio, 17, 36
angusticlavio, 99
Anicia, gens, 262
Annali pontificali, 35
annalisti, annalistica, 13-17, 19, 26, 35, 42, 48-50, 52, 55, 56, 89, 113
Annibale, 99, 114
Antiochia, 202, 228, 247, 256, 260, 267, 269, 272
Antistio Labeone, giurista, 233
Antonino Pio, *Titus Aurelius Fulvius Bo-*

- ionius Arrius Antoninus*, imperatore, 225, 277
 Antonio, Marco, 83, 142, 145, 157, 208, 222
 Anziate, Valerio, 15, 16
 Anzio, 17, 113, 125
 Aosta, *Augusta Praetoria*, 198, 208
 Apamea, 196
apoikía, 124
 Apollo, 100, 159
apparitores, 82
appellatio ad Caesarem, 237
 Appiano, 131, 138
 Apuli, popolo, 113
 Aquileia, 119
Aquincum, Budapest, 210
 Ara di Narbona, 157
Ara pacis, 34, 159
 Arabia, 228
 provincia di, 202
 araldi, 90
 Arcadio, *Flavius Arcadius Pius Felix*, imperatore, 243, 277
arcani, 249
Ardea, 125
Aricia, 112, 113, 123
 armata imperiale, 222, 223, 228
 centurie, 224, 228
 coorti, 224, 228
 manipoli, 224
 Armenia, 228, 231
 provincia di, 277
 Arpino, 104, 136, 142
 arvali, *Fratres Arvales*, 36, 159, 160
 Asconio, grammatico, 119
 Asia, 111, 112, 145, 179, 181, 191, 194, 222, 228, 257, 272, 276
 Ateio Capitone, giurista, 233
 Atene, 65, 79, 80, 85, 110, 202
Atrium Libertatis, 100
auctoritas (augustea), 155-157, 162, 164, 165, 236
auctoritas patrum, 28, 29, 64, 97, 156
 auguri, collegio degli, 22, 23, 34, 35, 63, 87, 94, 99, 108-110, 127, 139, 156, 209
Augusta Trevirorum, 202
 Augusto, *Gaius Iulius Caesar Octavianus*, imperatore, 49, 75, 90, 91, 93, 104, 116, 120, 132, 142, 145, 146, 148, 149, 153-166, 169, 174, 175, 177, 180, 182, 187-189, 191-194, 197, 198, 203, 204, 207, 210, 212, 214, 222, 223, 225, 226, 229, 231-233, 236, 240, 246, 276
Aurelia, gens, 262
 Aureliano, *Lucius Domitius Aurelianus*, imperatore, 174, 239
 Aurelio Vittore, 171, 239
aurum tironicum, 265
 auspici, 19, 23, 24, 33, 35, 36, 52, 72, 73, 83, 86-88, 94, 99, 110, 127, 164, 176, 229
 Aventino (colle di Roma), 56-59, 112
 Azio, battaglia di, 154, 163, 222

 Barnes, T.D., 241
 Basilio di Cesarea, 270
 Bellona, tempio di, 100
 Benevento, 198
 Béranger, J., 156, 162, 171
 Bernardi, A., 118
 Betica, 127, 194, 206-208
 Birley, E., 231
 Bitinia, provincia di, 141, 194, 196
 Bologna, *Bononia*, 124, 146, 198
bona caduca, 192
bona vacantia, 192
 Boni, G., 19
 Bonnefond-Coudry, M., 99
bonorum possessio, 149
boulé, 95, 269
 Boulvert, G., 189
 Bretone, M., 55, 149, 243
 Britanni, popolo, 168, 197
 Britannia, 9, 231, 276, 277
 Brizzi, G., 53
 Brown, P., 242
 Brunt, P.A., 66, 107, 138, 166
 Bruto, Giunio, fondatore del *ius civile*, 148
 Bruto, Lucio Giunio, 50
 Bruzzi, popolo, 113
 Buteone, Fabio Marco, 98

Cales, 91, 126
 Calgaco, capo britannico, 168
 Caligola, *Gaius Iulius Caesar Germanicus*, imperatore, 166, 192, 234, 276

- Calpurnio Pisone Frugi, Lucio, 16, 130
 Cameron, A., 263, 265
 Campania, 37, 125, 135
 Campanile, E., 196
 Campidoglio (colle di Roma), 19, 20, 27, 37, 73
 Campo di Marte, 66, 73, 74, 90, 100
 Canfora, L., 145
 Canuleio, Gaio, 60
 Capena, 123
capitis deminutio, 117
 Capogrossi Colognesi, L., 56
 Cappadocia, 172, 194
 Capua, 123, 198
 Caracalla, *Bassianus*, poi *Marcus Aurelius Antoninus*, imperatore, 12, 173, 187, 210, 216-218, 258, 277
 Carandini, A., 21
carmina convivalia, 15
Carnuntum, 210
 Caro, *Marcus Aurelius Carus*, imperatore, 171, 174, 180
 Carre, 141
 Carrié, J.-M., 173, 264, 267, 271
 Cartagine, 76, 111, 202, 210, 219
Cassia, *gens*, 52
 Cassio Dione, 146, 154, 156-158, 172, 195, 217, 236
 Cassio, Spurio, 56, 113
 Cassiodoro, 248
castella, 128, 227
castellani, 227
 Castori, tempio dei, 100
castra urbana, 225
castrenses, 247
castrensis sacri Palatii, 247
castrensis senatus, 245
 Catone il Censore, Marco Porcio, 40, 42, 104, 122
 Cecili Metelli, famiglia, 89, 137
celerés, 26
 Celio (colle di Roma), 26
 Celso, giurista, 234
 censimento, 41, 71, 74, 91, 119, 132, 134, 176, 198
 censo, 38-42, 55, 57, 69, 72, 76, 91, 98, 102, 136, 180, 183, 233
censoria potestas, 158, 180, 219
 censura, censore/i, 50, 63, 65, 71, 73, 79, 80, 82-86, 88-91, 96, 98, 100-102, 118, 134, 143, 158, 176, 178
 centuria, ordinamento centuriato, 26, 27, 37-39, 40, 66-69, 72, 74, 76, 91, 102, 108, 124
 centuriazione, 10, 124
 centurione, 125, 186, 223, 227, 228, 230, 231
 della coorte ausiliaria, 230, 232
 primipilo, 183, 224, 230, 232
 Cerere, divinità, 34
 tempio di, 57, 58
certus ordo magistratum, 83
 Cesare, Gaio Giulio, 91, 94, 98, 104, 105, 109, 120, 132, 135, 136, 141, 143-146, 155, 160, 175, 176, 203, 208, 209, 225, 233, 276
 Cesarea di Mauretania, 209
 Champeaux, J., 34, 109
 Chastagnol, A., 240, 241, 248, 253, 257
 Chiesa, 266-269
 Cicerone, Marco Tullio, 15, 21, 24, 30, 40, 48, 53, 65, 67-69, 74, 77, 78, 80, 85, 87, 94, 96, 100, 104, 106-108, 116, 122, 130, 141, 142, 147, 148, 162, 213
 Cincio Alimento, 13, 14
 Cipriano, Tascio Cecilio, santo, 173
 Cipro, 112, 194
Circei, 125
 Cirenaica, 194
 Cirene, 112
Cives romani, *civitas romana*, cittadinanza romana, 11, 12, 22, 38, 41, 77, 90, 104, 113, 115-120, 122-128, 131-133, 135, 145, 158, 163, 170, 192, 198, 200, 202-210, 212-218, 226, 238, 277
civitas latina, 206
civitas optimo iure, 113, 115, 122
civitates peregrinae, 202, 203, 205, 210, 213, 219
civitates provinciales
 civitas sine suffragio, 11, 115, 117, 118, 122
 civitates foederatae, 129, 203, 204
 civitates liberae, 203
 civitates liberae et foederatae, 203, 204

- civitates liberae et immunes*, 129, 192, 203, 204
- civitates stipendiariae*, 129, 203, 204
- Classe, porto di Ravenna, 223, 231
- Claudia, gens*, 15, 30, 89, 102
- Claudio, Appio (a capo dei Decemviri nel 450 a.C.), 59
- Claudio, Appio (*Attus Clausus*), patrizio sabino, 53
- Claudio, Appio (censore), 61, 85
- Claudio, *Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus*, imperatore, 17, 165, 183, 189-191, 198, 205, 209, 215, 225, 229, 231, 234, 237, 246, 260, 276
- Claudio Athenodoro, *procurator* di Domiziano, 182
- Claudio Marcello, Marco, 87
- Claudio Quadrigario, 15, 16
- Cleopatra VII, Tea Filopatore, 159
- cliens*, clientela, 14, 27, 29-32, 40, 43, 53, 57, 67, 77, 89, 103-106, 108, 135, 137, 140, 141, 186
- Clodio, Publio, 58
- Codex Gregorianus Hermogenianus*, 243
- Codex Iustinianus*, 244
- Codex Theodosianus*, 243, 257
- coercitio*, 58, 78, 82
- cognitio extra ordinem*, 175, 232, 235-237
- Coinedio Massimo, procuratore della Mauritania Tingitana, 213
- Cola di Rienzo, 165
- Collatino, Lucio Tarquinio, 50
- collegi sacerdotali, sacerdoti, 22, 26, 33-36, 44, 72, 108, 109, 147, 148, 160, 180, 209
- Collina*, tribù romana, 41
- coloni, 104, 113, 124, 125, 127, 128, 209-211, 220, 266
- coloni latini, 118
- magistrature dei, 126
- privilegi, 126
- colonie, colonia, 11, 67, 75, 80, 83, 91, 96, 103, 107, 110, 112, 123-125, 127-129, 133, 145, 198, 201, 202, 204-206, 208-210, 218, 222, 269
- deduzione di, 80, 123, 126, 198, 206, 208, 209
- latine, 119, 123-126, 206, 210
- romane, 120, 123-127, 135, 192, 204, 208, 210
- Combès, R., 155
- comes (Augusti)*, 173
- comes rei privatae, rerum privatarum*, 249, 262
- comes sacrarum largitionum*, 249, 251, 252
- comitatenses*, 264
- comitatus*, 251, 264
- comites*, 188, 249, 251, 257
- consistorii*, 252
- comitia*, assemblee popolari, 10, 11, 22, 24, 26-28, 40, 41, 47, 49, 50, 57, 59, 63-72, 74, 75, 78, 82, 85-88, 90, 93, 94, 97, 99, 104, 106, 110, 111, 113, 117, 118, 123, 124, 126, 138, 144, 155, 161, 174, 175, 180, 201, 218, 237, 246, 270
- comitium*, 99
- comizi
- centuriati, 40, 41, 57, 59, 64-66, 70, 72, 73, 78, 82, 90, 176
- curiati, 22, 24, 27, 28, 40, 43-45, 49, 65, 73
- tributi, 63, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 77, 82, 91, 92, 123, 126, 130, 176
- commendatio*, 106, 175
- commentarius civitate romana donatorum*, 213
- Commodo, Lucio Elio Aurelio, imperatore, 213, 214, 237, 277
- Compitalia*, 160
- concili plebei (*concilia plebis*), 57, 59, 63-65, 70
- conciabula*, 123, 128, 133
- magistrature dei, 128
- Concordia, tempio della, 100
- conductio*, 62
- consacrazione, 43
- conservator (Augusti)*, 173
- consilium principis*, 187, 213, 234, 236, 252
- consistorium*, 252
- consolato, consoli (età repubblicana), 10, 14-16, 18, 47-54, 56, 58, 62-68, 73, 75, 78-84, 87-91, 93, 96, 100-102, 106, 114, 138, 139, 143
- consolato, consoli (età imperiale), 155, 157, 158, 175-181, 185, 199, 210, 236, 245

- constitutio Antoniniana* (editto di Caracalla), 216-218, 258
- constitutiones imperiales*, 10, 234, 244, 256, 260
- editi, 10, 234, 236, 248, 249, 256, 259, 265, 268, 272
- epistulae*, 234, 248, 249, 272
- mandata*, 10, 195, 234, 237
- rescripta*, 10, 234, 252, 256
- consul suffectus*, 175, 177, 179-181
- contio*, 72, 106
- coorti
- pretorie, 182, 190, 224-226, 230, 231, 256
- urbane, 224-226, 231
- vigilum*, 182, 224-227, 230, 231
- Corduba, 202
- Corinto, 111, 212
- Cornelia, gens*, 30, 64, 89, 102
- Cornelio Scipione l'Africano, Publio, 95, 148
- Corporis custodes*, 225
- correctores*, 199, 257
- Coruncanio, Tiberio, pontefice massimo, 61
- Cosme, P., 229
- Costantino, *Flavius Valerius Constantinus*, imperatore, 239, 241-246, 248, 250, 252, 253, 256, 258, 260, 262-265, 267, 268, 271, 277
- Costantino II, *Flavius Valerius Constantinus*, imperatore, 272, 277
- Costantinopoli, 242, 245, 247, 256, 258
- Costanzo II, *Flavius Iulius Constantius*, imperatore, 249, 252, 260, 266, 277
- Costanzo Cloro, *Flavius Valerius Constantius Chlorus*, imperatore, 246
- Cracco Ruggini, L., 266
- Crasso, 140, 141, 146, 276
- Crawford, M.H., 165, 208
- Cremera, battaglia al, 30, 40
- Creta, 112, 194
- cristianesimo, cristiani, 241-243, 245, 262, 266-268, 276, 277
- cubicularii*, 247
- Cuma, 122
- cura morum et legum*, 161
- curatores*
- aquarum*, 179, 189, 259
- frumenti*, 189
- rei publicae*, 195, 199
- riparum et alvei Tiberis*, 189, 259
- viarum*, 188, 189
- Curia di Pompeo, 100
- Curia Hostilia*, 26, 99
- Curia Iulia*, 100
- Curiae novae*, 26
- Curiae veteres*, 26
- curio maximus*, 27
- curiosi*, 249
- cursus honorum*, carriera politica (età repubblicana), 63, 82-85, 88, 91, 92, 102, 103, 106, 109, 137, 139, 140
- cursus honorum*, carriera politica (età imperiale), 175, 178, 179, 186, 260
- equestre, 182-184, 186, 230
- senatorio, 159, 179, 181
- cursus municipale*, 135, 219, 269
- cursus publicus*, 182, 249
- damnatio memoriae*, 166
- Danubio, 9, 171, 172, 210, 227, 228, 242, 243
- De Francisci, P., 172
- De Martino, F., 51, 146, 166, 167, 241, 245, 252, 253, 262, 265, 268, 270
- De Sanctis, G., 52, 102
- decemviri sacris faciundis*, 109
- decemviri slitibus iudicandis*, 92, 178
- decurioni, *ordo decurionum*, 75, 123, 127, 133, 201, 207-209, 211, 212, 219, 220, 247, 265
- delle ali ausiliarie, 230, 232
- editio in fidem populi romani*, 120
- Delmaire, R., 247-249
- Demarato da Corinto, 17, 38
- Demougin, S., 182
- Desideri, P., 167
- destinatio*, 175
- dictator latinus*, 112
- dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae*, 138
- dies*
- comitiales*, 99
- fasti*, 23, 35, 61, 99, 110
- nefasti*, 23, 61, 99, 110
- Digesto, 167, 235, 244
- diocesi, 250, 251, 253, 254, 256, 257

- Diocleziano, *Gaius Aurelius Valerius Diocletianus*, imperatore, 178, 183, 199, 239-241, 243, 246, 247, 249, 253, 256, 258, 262, 263, 265, 267, 277
 Diodoro Siculo, 13, 21, 74
 Dionigi di Alicarnasso, 13, 21, 23, 25, 28, 30, 39, 41, 58, 106, 124
 diritti del cittadino (civili e politici), 74, 101, 116, 117
 diritto pretorio, 149
 dittatura, dittatore, 14, 51, 52, 58, 63, 73, 79-84, 93, 94, 126, 133, 138, 139, 143-145, 155, 163, 176
dominus et deus, titolo imperiale, 174, 239
 Domiziano, *Titus Flavius Domitianus*, 180, 182, 183, 190, 198, 206-208, 218, 225, 226, 277
 Donati, A., 184
duoviri
 iure dicundo, 128
 municipali, 124, 126, 128, 133, 209, 219
 perduellonis, 23, 51
 viis extra urbem purgandis, 92, 93
dux, 162, 229

 Ebrei, popolo, 168
 Eck, W., 187, 198
edicta, vedi constitutiones imperiales
 edilità, edili, 69, 73, 77, 79, 80, 82, 84, 88, 89, 92, 98, 126, 133, 144, 178, 207, 209, 219, 269
 edilità curule, edili curuli, 63, 82, 92, 176, 177
 edilità plebea, edili plebei, 57-59, 63, 69, 73, 80, 82, 92, 176, 177
 editto del pretore, 148, 149
 Efeso, 202
 concilio di, 253
 Egitto, 111, 194, 223, 228, 229, 232, 244, 272, 276
 Elagabalo, *Sextus Varius Avitus Bassianus*, poi *Marcus Aurelius Antoninus*, imperatore, 173, 277
 Elio Aristide, 170, 195, 215, 218
 Elio Peto, Sesto, giurista, 148
 Elio Tuberone, 16
 Emilio Paolo, Lucio, 72

 Emina, Cassio, 16
 Enea, 18
epistulae, vedi constitutiones imperiales
 epuloni, corpo sacerdotale, 109
 Equi, popolo, 53
equites, cavalieri, *ordo equestre*, 26, 38, 39, 62, 66, 68, 69, 72-74, 76, 83, 91, 98, 99, 102-104, 108, 131, 139, 140, 142, 148, 151, 153, 171, 175, 182, 183, 185, 186, 189, 190, 194, 199, 200, 215, 223, 224, 227-233, 257, 262
 singulares, 225
 Eraclea, 83, 113
 Ercole, 29, 267
 Ernici, popolo, 56, 118, 125
 esercito centuriato, 39, 40
Esquilina, tribù romana, 41
 Esquilino (colle di Roma), 20, 225
 Etruria, etruschi, 17, 20, 21, 25, 37-39, 51, 53, 111, 112
etrusco ritu, 127
 Eufrate, 9, 227, 242
 Eusebio di Cesarea, 242

Fabia, gens, 15, 29, 30, 40, 64
 Fabio Massimo, Quinto, 87
 Fabio Pittore, 13-15, 42
 Falacer, divinità, 34
 Farsalo, battaglia di, 143
 Fascione, L., 77
 fasti (consolari), 15, 51-54, 88, 89, 102, 106
Faucia, gens, 26
 Fauno, divinità, 36
 Fenicia, 216
feriae stultorum, 28
 Festo, Sesto Pompeo, 34, 53, 81
 feziali, corpo sacerdotale, 22, 36, 159
 Filino di Agrigento, 14
 Filippo V, re di Macedonia, 116, 124, 275
 fisco imperiale (*fiscus Caesaris*), 189, 191, 214, 215, 226
flamen
 Dialis, 34, 108, 159
 Martialis, 34
 Quirinalis, 34
 flamini, corpo sacerdotale, 22, 34, 35, 63, 109

- Flavi, dinastia dei, 165, 175, 181, 183, 206, 207, 215, 228, 232, 277
- Flavio, Cneo, 61
- Flora, divinità, 34
- flotta imperiale, 223, 231
- foedus Cassianum*, 113, 125
- fora*, 123, 128, 133
- Fordicidia*, festa religiosa, 27
- Formia, 122
- Fornacalia*, festa religiosa, 27, 28
- Foro Boario, 17, 37
- Foro Romano, 19-22, 26, 27, 37, 58, 73, 99, 109
- Fox, R.L., 268
- Franciosi, G., 43
- Fratres Arvales*, vedi arvali
- frumentarii*, 249
- fulgor oculorum*, 240
- Fulvia*, gens, 102
- Furrina, divinità, 34
- fustigazione, pena della, 78
- Gabba, E., 136
- Gaio, giurista, 60, 61, 115, 150, 167, 235
- Gaio Lucrezio Gallo, 130
- Galba, Servio Sulpicio, imperatore, 166, 276
- Galerio, *Gaius Galerius Valerius Maximianus*, imperatore, 240, 246, 247
- Gallia, Galli, 14, 112, 118, 128, 141, 172, 180, 197, 201, 204, 211, 215, 224, 251, 256, 257, 266, 275-278
- Cisalpina, 119, 121, 132
- Narbonense, 112, 120, 194, 206, 208, 211, 216, 222
- Transalpina, 120
- Gallieno, Publio Licinio Egnazio, imperatore, 218, 224, 232
- Garnsey, P., 182, 200, 222
- Gatier, P.-L., 230
- Gelasio, papa, 268
- Gellio, Aulo, 40, 80, 83, 99, 100, 121, 124, 204, 205
- Gellio, Gneo, 16
- Gelzer, M., 103, 106
- Genucio, Tito, 56
- Germania, germani, 172, 201, 204, 211, 223, 228, 247, 276
- Gerusalemme, 267, 276
- Giano, tempio di, 159, 162
- Giardina, A., 199, 249, 257
- Giordania, 202
- Giovannini, A., 94, 139
- Giove, 34, 240, 267
- tempio di, 100
- Girardet, K.M., 157
- giudici, 45, 97, 117, 140, 151
- Giulia (figlia di Augusto), 159, 183, 231, 233, 248, 256
- Giuliano, Salvio, giurista, 234
- Giuliano l'Apostata, *Flavius Claudius Iulianus*, imperatore, 213, 241, 260, 262, 272, 277
- Giulio-Claudi, dinastia dei, 165, 276
- Giunone Sororia, 30
- giurisdizione del console, del pretore, dell'imperatore, dei prefetti, del senato, 123, 149, 158, 176, 177, 193, 198, 199, 207, 209, 233, 237
- giuristi, giureconsulti, 10, 45, 147, 148, 150, 157, 167, 186, 233-235, 248
- Giustiniano, Flavio Pietro Sabbazio, imperatore d'Oriente, 235, 262, 268
- Gjerstad, E., 19, 20
- Gonzalez, J., 207
- Goti, popolazioni dei, 172, 242, 243, 266
- governatori provinciali, 196, 218-222
- Gracchi, famiglia, 63, 102, 105, 126, 147
- Gracco, Gaio Sempronio, 70, 74, 101, 119, 131, 139, 276
- Gracco, Tiberio Sempronio, 107, 148, 154
- Grecia, greci, 9, 40, 96, 111, 116, 156, 197, 210, 216, 222
- Grelle, F., 209
- Halsberghe, G.H., 174
- Herculius*, appellativo, 240
- hereditas*, 149
- Hinard, F., 138
- Hispalis*, 202
- honesta missio*, 226
- honos*, magistratura come, 85
- hospitium*, 120
- Humbert, M., 113, 118, 122
- hyparchoi*, 257
- Illiria, illiri, 226, 227, 251, 256

- illustres*, rango di, 257, 262, 263
Iluro, 208
imperator, appellativo, 81, 143, 144, 155, 162, 172
imperium, 11, 24, 58, 65, 66, 73, 79, 81, 82, 84, 86, 90, 129, 154, 155, 157, 162, 167, 176, 193, 246
 consolare, 95, 146
 domi, 82, 88, 139
 maius et infinitum, 158
 militiae, 78, 81, 82, 88, 95, 139
 proconsolare, 95, 141, 143, 157, 193
imposte, 130, 192, 195, 198, 200, 204, 212, 214, 215, 217, 219, 256, 257, 265, 269-271
 dirette
 tributum capitis, 192, 194, 210, 219
 tributum soli, 192, 194, 210, 219
 indirette, *vectigalia*, 192
incolae, residenti, 208, 211, 212, 269
incolatus, 211, 212
inquisitores, 90
intercessio, 58, 101, 117, 146, 158, 176, 177, 237
interregnum, 22, 24
interrex, 80, 97, 126, 138
Iovius, appellativo, 240
 Irni, 127, 206, 207, 218
 Irpini, popolo, 113
 Itaca, 216
 Italia annonaria, 257
 Italia suburbicaria, 257
iudicis postulatio, 62
iugum et caput, tassazione per, 271
iuratores, 90
iuridici, 188, 199
ius Ariminensium, 119
ius auxilii, 139, 158
ius civile, diritto civile, 117, 145, 148, 149
ius commercii, 113, 117, 119, 126
ius connubii, 113, 117, 119, 126
ius edicendi, 158
ius Flavianum, 206, 207
ius gentis, 214, 215
ius gladii, 238
ius honorarium, 149
ius honorum, 117
ius Italicum, 192, 210
ius Latii, 119, 120, 131, 202, 206-208, 210, 219
ius migrandi, 119, 126
ius Papirianum, 23
ius postliminii, 117
ius relationis, 100
ius respondendi ex auctoritate principis, 233, 234
ius sacrum, 148
ius sententiae, 100
ius suffragii, 41, 111, 117, 118
 Jacques, F., 129, 158, 179, 188, 189, 199, 201, 203, 210, 212, 215, 219, 220
 Jehne, M., 106
 Jones, A.H.M., 260, 264, 269
kenstur (magistratura osco-sannitica), 114
 Keppie, L., 98
kvastur (magistratura osco-sannitica), 114
Labici, 125
 Laffi, U., 119, 123, 129, 132, 146, 202
 lago Regillo, battaglia del, 57, 112
 Lamberti, F., 127, 207
Lanuvium, 113
Lapis Niger, 37
 Larcio, Tito, 51
 Lari, divinità, 160
laterculum maius, 260
laterculum minus, 248
Laterculus veronensis, 253
laticlavio, 98, 185
 latini, latinità, 18, 25, 56, 57, 111-114, 118-120, 125, 126, 131, 132, 206, 212
 coloniarii, 118, 126
 Lazio, 17, 18, 20, 39, 51, 53, 125, 135, 136, 159
 Le Bohec, Y., 44, 181, 184, 192, 222, 223, 228, 230-232, 254
 Le Glay, M., 44, 181, 184, 254
 Le Roux, P., 168, 200, 201, 206, 220
lectio (dei magistrati municipali), 134
lectio senatus, 98
 lega Ferentina, 112
 lega Latina, 113, 118, 125
legati, 97, 130, 186, 193, 195, 229
 Augusti, 179, 188, 193, 238
 consolari, 229
 di legione, 230, 231
 pretori, 141, 229

- leges Corneliae*, 117
leges Porciae, 78
leges regiae, 10, 23, 43, 44
 leggi agrarie, 56, 70, 74, 114, 141
 leggi comiziali, 233
 leggi delle XII Tavole, 10, 31, 55, 56, 59-61, 148
 leggi Licinie-Sestie, 63, 90, 92
 legionari, esercito legionario, 226, 228-230, 263
 legione, legioni, 80, 83, 88, 91, 117, 125, 135, 136, 141, 157, 158, 171, 172, 179-181, 185, 188, 193, 194, 220, 222-225, 227-232, 263, 264
legis actiones, 60, 61, 149, 150, 232, 233, 236
 Lepelley, C., 200, 269
 Lepido, 140, 145, 159
 Lepore, E., 142
Leptis Magna, 197, 209, 216
lex Acilia repetundarum, 80, 119
lex Aebutia, 150
lex Aelia Sentia, 116
lex Aemilia, 90
lex Antonia, 209
lex Aurelia, 140
lex Bantina, 80
lex Caecilia Didia, 146
lex Calpurnia de civitate sociorum, 132
lex Calpurnia de repetundis, 130
lex coloniae, 127, 209
lex Cornelia de ambitu, 77
lex Cornelia de magistratibus, 83
lex curiata de imperio, 24, 65, 73
lex de imperio Vespasiani, 165, 166
lex de iniuriis, 117
lex de sicariis et veneficis, 117
lex Gabinia de imperio Cn. Pompei, 140
lex Gabinia Tabellaria, 67
lex Hortensia, 70
lex Icilia, 56
lex Iritana, 206
lex Iulia (90 a.C.), 132, 209
lex Iulia iudiciorum privatorum, 233
lex Iulia iudiciorum publicorum, 233
lex Iulia municipalis, 83, 133, 208
lex Iunia Norbana, 116
lex Maenia, 97
lex Manilia, 141
lex Minucia, 115
lex municipalis (età augustea), 207
lex municipi Malacitani, 206
lex Ogulnia, 63
lex Plautia Papiria, 132
lex Poetelia de ambitu, 128
lex Pompeia, 206
lex provinciae, 129
lex Publilia, 64, 97
lex Salpensana, 206
lex Tarentina, 127
lex Titia, 146
lex tralatia, 166
lex Valeria de provocatione (300 a.C.), 78
lex Valeria de Sulla dictatore, 138
lex Valeria Horatia de provocatione (445 a.C.), 78
lex Villia annalis, 83
 Libanio, 249, 260, 261, 272
 Libano, 202
 liberti, 71, 82, 104, 115, 116, 200, 220, 231
 liberti imperiali, 183, 186, 189-191, 260
libri augurales, 87
 libri pontificali, 110
 libri sibillini, 109
Licina, gens, 64, 89
 Licinio Macro, 16
 Licinio Stolone, Gaio, 63
limes renano-danubiano, 227, 229
limitanei, 264
 Lione, 17, 272
litis contestatio, 62
lituus, 36
 Livio, Tito, 13, 14, 19, 21, 28, 29, 39, 41, 48-50, 55, 57, 63, 66, 68, 72, 76, 77, 84, 87, 88, 98, 99, 106, 107, 113, 114, 125, 126
 Lucania, lucani, popolo, 80, 83, 113, 132, 254
 Lucca, 119, 141
Luceres, tribù arcaica, 25, 26, 38
 Lucilio Gamala, Publio, 220
 Lucio Vero, *Lucius (Aelius) Aurelius Verus*, imperatore, 213
 Lucrezi, F., 166
 Lucumone, 17, 25

- lupercali, rito dei, 29
 luperci, corpo sacerdotale, 22, 36
 Luraschi, G., 206
Lutetia Parisiorum, 202

 Macedonia, 111, 194
 MacMullen, R., 258, 261
 Macro, Licinio, 16
 Magdelain, A., 24, 65, 156
magister
 equitum, 23, 80, 82, 93, 264
 militum, 262, 264, 266
 officiorum, 247, 248, 252
 peditum, 264
 populi, 23, 51, 93
 magistrature, 58, 62-65, 76, 79-85, 135,
 136, 138-140, 142, 143
 maiores, 83
 minores, 83
 straordinarie, 79, 83, 93, 97, 156, 189
maiestas magistratuale, 85
maiestas rei publicae, 165
 Malaca, 206, 218
 malversazione, 119, 130
mandata, vedi constitutiones
 Manio Manilio, giurista, 148
 Mar Nero, 9, 172, 243, 247
Marcia, gens, 30
 Marcio Filippo, Lucio, 100
 Marco Aurelio, *Marcus Aurelius Antoni-*
 nus, imperatore, 148, 175, 199, 213,
 216, 277
 Marcone, A., 242
 Mario, Gaio, 77, 103, 108, 135, 136, 139, 144
 Marocco, 213
 Marsi, popolo, 132
 Marte, 17, 34, 36, 66, 173
maru (magistratura umbra), 114
 Marziale, Marco Valerio, 102
 Massimiano, *Marcus Aurelius Valerius Ma-*
 ximianus, imperatore, 213, 214, 240,
 246
 Massimino il Trace, *Gaius Iulius Verus Ma-*
 ximinus, imperatore, 171, 214
 matrimonio, 45, 60, 113, 115, 117, 223
 Mauritania Tingitana, 213, 215
 Mazzarino, S., 241
 Mecenate, Gaio, 154, 200

meddix (magistratura sannitica), 114
 Meier, Ch., 10
 Meiggs, R., 220
 Ménager, L.R., 32
 Menenio Agrippa, 57
 Mesia, 172, 223, 228
 Metaponto, 113
 Milano, 247, 256, 277
 Mileto, 202
militia Christi, 267
militiae tres, 230
 milizie equestri, 184
 Millar, F.G.B., 187, 202
ministeriales, 247
 Minturno, 187, 202
Mitnucia, gens, 52
 Miseno, 223
 prefetto del, 231
 Mispoulet, J.B., 105, 106
 Mitridate VI Eupatore, 141, 276
 Modestino, Erennio, giurista, 235
 Momigliano, A., 26, 50
 Mommsen, Th., 69, 105, 139, 157, 241
mos maiorum, 10, 11, 23, 35, 43, 45, 94,
 159, 161
 Mucio Scevola, Publio, giurista, 148
 Mucio Scevola, Quinto, giurista, 148
 Müller-Karpe, H., 20
munera, 212, 228, 267, 269, 272
 sordida, 269
municipes, 121, 122, 128, 211
 municipio, municipi, 11, 67, 83, 91, 103,
 110, 120-123, 128, 132, 133, 135, 142,
 145, 148, 160, 202, 204-207, 209, 210,
 218, 269
municipium latinum, 206, 209, 212, 218
 Münzer, F., 106
Mutina, 125

 Napoli, 81, 113
 Narbona, 112, 157, 208
 navarca, 214, 231
 Nerone, *Nero Claudius Caesar Drusus Ger-*
 manicus, imperatore, 166, 172, 183,
 197, 231, 234, 276
 Nerva, *Marcus Cocceius Nerva*, imperato-
 re, 174, 178, 212, 277
 Niccolini, G., 58

- Nicolet, C., 69, 70, 72, 73, 82, 90, 103, 104, 106, 114
- Nicomede III, re di Bitinia, 112
- Nicomedia, 247, 267
- Nîmes (*Nemausus*), 216
- nobilitas*, 13, 15, 29, 53, 62-64, 70, 102-104, 107, 131, 148, 245, 262
- nomenclatores*, 90
- Nomentum*, 113
- nominatio*, 175
- nota censoria*, 91
- notarii*, 249, 260
- Notitia dignitatum*, 262, 264
- Numa Pompilio, re di Roma, 21-24, 33, 35, 36, 38, 43, 159
- Numeri*, 224, 228, 232
- omen*, 68
- Onorio, Flavio, imperatore d'Oriente, 243, 277
- oppida*, 128, 202, 209, 210
- optimates*, 67, 107, 142
- Oratia*, gens, 29, 30
- oratio principis*, 178
- Orazio, Marco, 50
- ordine dei decurioni, *vedi* decurioni
- ordine equestre, *vedi* cavalieri
- ordine senatorio, *vedi* senato
- ordo* curiale, 250, 269-272
- ordo iudiciorum privatorum*, 235, 236
- ordo sacerdotum*, 22, 33, 34, 36, 108, 160, 209
- Ostia, 91, 125, 220, 225
- Otone, Marco Salvio, imperatore, 166, 276
- Ottaviano, *vedi* Augusto
- pagus*, 128
- pagus civium Romanorum*, 210, 211
- Pais, E., 16
- Palaeopolis, città sannita, 94
- Palanque, J.-R., 257
- Palatina*, tribù romana, 41
- Palatino (colle di Roma), 14, 18-21, 26, 173, 247
- Palatua, divinità, 34
- Palestina, 216, 228
- Pani, M., 11, 103, 107, 116, 135, 161, 163, 164
- Pannonia, 172, 185, 223
- Paolo, giurista, 235, 243
- Papiniano, Emilio, giurista, 191, 235
- Papirio, Sesto, 23
- parens patriae*, 144
- Parma*, 125, 198
- Parti, 145
- Pasquali, G., 37
- pater*
- familias*, 45
- patratus*, 36
- patriae*, 162
- patriziato, patrizi, 14, 22, 24, 27, 28, 30-32, 34-36, 51-55, 57-60, 62-65, 70, 79, 83, 89, 90, 92, 97, 102, 103, 109, 179, 181
- pax deorum*, 23, 32, 43, 268
- pax Romana*, 167
- pedites* (centurie dei), 26, 27, 39, 55, 73
- Pedum*, 113
- Penati, 110
- peregrini, stranieri, 11, 24, 88, 90, 97, 101, 115, 116, 120, 121, 127, 129, 149, 150, 203, 208, 211, 216, 217, 224, 226, 259
- dediticii*, 120
- Pergamo, 96, 112, 202
- Peroni, R., 20
- Persiani, 172, 242, 247
- Petronia*, gens, 262
- Pflaum, G.-H., 186
- Piceni (Piceno), popolo, 132, 135, 137, 140
- Picenti, popolo, 113, 118
- Pidna, battaglia di, 72
- Pietro di Betsaida, apostolo e santo, 267
- Pinaria*, gens, 29, 30
- Pinsent, J., 89
- Pisaurum*, 125
- plebe, plebei, 14, 22, 27, 28, 30-32, 44, 47, 51-60, 62-66, 69, 70, 73, 77, 79, 83, 89, 90, 92, 97, 103-105, 108, 109, 123, 131, 141-143, 160, 176, 192, 220
- plebisciti, 57, 59, 62, 64, 70, 73, 84, 95, 98, 119, 126, 146, 209
- Pleminio, Quinto (legato di Scipione Africano), 130
- Plinio il Giovane, 186, 195, 196
- Plinio il Vecchio, 27, 197, 204, 206
- Plutarco, 21, 34, 67, 74, 77, 137, 144

- Polibio, 49, 64, 76, 82, 85, 96, 98, 106, 190
pollicitatio, 219
 Poma, G., 54, 211
pomoerium, 19, 58, 59, 66, 73, 78, 81, 90, 93, 99, 112, 145, 157, 225
 Pompei, 135
 Pompeo Magno, Gneo, 112, 119, 136, 137, 140-146, 276
 Pompeo Sesto, Magno Pio, 223
 Pompeo Strabone, Gneo, 119
Pomponia, gens, 30
 Pomponio, Sesto, giurista, 61, 148
 pontefice massimo, 15, 22, 23, 34-36, 52, 73, 108-110, 139, 143, 159, 161
 pontefici, corpo sacerdotale, 14, 15, 22, 27, 34, 35, 44, 45, 61, 63, 109, 127, 139, 147, 148, 209
 Ponto, 141, 194, 196, 223, 276
populares, 48, 101, 104, 107, 142, 154
populus, 11, 16, 18, 24, 26, 27, 36, 39-41, 48, 49, 51, 59, 63, 64, 68, 70, 72, 75, 77, 78, 80-82, 86, 91-93, 97, 99, 105-108, 111, 112, 139, 146, 151, 153-155, 157, 161, 164, 170, 172, 174-177, 215, 220, 233, 234, 239, 249
 Porci Catoni, famiglia, 89
 Porsenna, 15
 Portumno, divinità, 34
 Postumio Albino, Lucio, 87
Potentia Picena, 125
potestas (augustea), 155, 156, 162, 167, 193
potestas (magistratuale), 75, 80, 82, 86, 90
 Poucet, J., 17, 25
 Pozzuoli, 198, 225
praebitio tironum, 265
praefecti Capuam Cumas, 93, 123
praefecti iure dicundo, 123, 124, 209
praefectura morum, 143
praefectus
alae, 182, 184, 230, 248
annonae, 182, 184, 188, 191, 238, 259
praetorio, 178, 182, 184-188, 190, 191, 198, 225, 231, 235, 238, 246, 248, 256, 257, 259, 260, 262-264, 272
urbi, 49, 80, 158, 171, 178, 179, 181, 191, 198, 231, 238, 258, 262
vigilum, 182, 184, 188, 191, 231, 238, 259, 269
praefectus Aerarii Saturni, 179
praepositus sacri cubiculi, 247, 250
praeses, 250
praetor maximus, 50, 51
 prefetti, prefetture, 14, 67, 83, 121, 126, 183-186, 188, 191, 250, 253, 256-259, 262
 prefettura d'Egitto, 184, 188
 prefettura di coorte, 230
ausiliaria, 182
 prefettura di flotta (*praefectus classis*), 184, 223, 230, 231
 Preneste, 113, 135
 pretoriani, 185, 225-228, 235
 pretura, pretori, 50, 58, 61, 63, 66, 73, 79-85, 88-90, 92, 95, 97, 100, 103, 124, 126, 129, 130, 133, 138-140, 144, 149, 175-177, 179-181, 186, 191, 219, 234, 238, 245
 peregrina, 90, 119, 121, 131, 149, 176
 urbana, 63, 93, 123, 124, 149, 176
primicerius, 247
notariorum, 260
 primipili, 183, 224, 230, 232
princeps, 10, 75, 142, 153, 156, 158, 160-167, 171, 173, 174, 178, 179, 185, 186, 190-192, 194, 195, 222, 233-238, 246, 250
princeps senatus, 100, 101, 162
Prisci Latini, 118
 probatio, 226
 Probo, *Marcus Aurelius Probus*, imperatore, 174
 processo civile, 61, 62, 232, 233, 236
apud iudicem, 62, 235
in iure, 61, 235
 processo formulare, *per formulas*, 149, 150, 233, 235, 236
 proconsolato, proconsole, 94, 95, 146, 157, 158, 181, 193, 195, 196, 250, 260
procurator
a rationibus (poi *rationalis*), 189
bibliothecarum, 189
monetae, 189
operum publicum, 189
patrimonii, 189
procuratores Augusti (procuratele imperiali), 182, 183, 185, 186, 188, 189, 193, 195, 238

- professio nominis*, 71
 promagistrati, promagistrature, 79, 94, 95, 129, 130
 pretore, 90, 94, 95, 145, 179, 180, 188, 193
prorogatio, 94
 proscrizioni, 98, 103, 139, 146, 197
proskynesis, 240
 province, provincia, 82, 85, 90, 94, 95, 97, 112, 120, 121, 129, 130, 137, 139, 141, 144-146, 153, 154, 157, 172, 175-178, 180-185, 187-204, 206, 208-210, 215, 222, 226, 229, 231, 232, 236-238, 249, 253, 257-259, 262-264, 269, 271, 272, 276
 imperiali, 179, 182, 191, 195, 229
 senatorie, 179, 193, 195
provocatio ad populum, 66, 77-79, 93, 101, 117, 146, 237, 238
 pubblicani, 130, 141, 151
 Publicola, Publio Valerio, 18, 50, 53, 78
 Publilio Volerone, 59
 Publio Filone, Quinto, 94
 Quadrigario, Quinto Claudio, 15, 16
quaestiones perpetuae, tribunali permanenti, 11, 45, 73, 85, 90, 97, 117, 131, 135, 138, 139, 150, 151, 176, 178, 193, 204, 214, 233, 235-238, 256
 de ambitu, 77
 de maiestate, 151
 repetundarum, 139, 151, 237
quaestor sacri palatii, 248, 250
quaestores parricidi, 23, 51
quattuorviri
 iure dicundo, 133
 municipali, 133, 219
 viarum curandarum, 179, 181
 viis in urbe purgandis, 92
 questura, questori, 50, 69, 73, 79, 80, 82-84, 88, 89, 91, 96, 98, 126, 130, 139, 145, 176, 179-182, 190, 191, 193, 194, 207, 211, 219, 248
Quinctia, gens, 29, 30
quinquennalis (titolo municipale), 219
 quinquivirati agrari, 80
 Quirinale (colle di Roma), 19, 20
 Quirino, dio romano, 34
 Raaflaub, K., 52
 Rabirio Postumo, 104
 raccomandazione, pratica della, 175, 186, 214
 Raepsaet, M.Th., 211
Ramnes, tribù arcaica, 25, 26, 38
rationales, 252
 Ravenna, 223, 260
re, *regnum*, *rex*, 21-24, 27-29, 31, 33-35, 37, 38, 43, 45, 47-49, 51, 52, 80, 81, 88, 98, 112, 154-156
 Rea Silvia, 18, 36
 reati, 23, 43, 59, 69, 77, 78, 116, 139, 151, 235-238
 Reddé, M., 223
Regia, 20, 22, 109
regifugium, festa del, 22
 Remo, 18, 35, 36
 Rémondon, R., 250
 Reno, 172, 227, 228
res publica (età imperiale), 161-166
res publica (libera), 11, 16, 47-49, 53, 64, 75, 80-82, 88, 95, 98, 99, 103, 104, 107, 111, 117, 122, 138, 139, 142, 147, 151
responsa, 35, 45, 110, 147
rex sacrorum, 22, 23, 51, 109
 Richard, J.-C., 30
 Ricimero, 266
 Rimini, *Ariminum*, 119, 198
 Roda, S., 245
 Rodi, 202
 Rodríguez Neila, J.F., 219
 Romolo, 18-23, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 43, 156
 Rousselle, A., 173, 264, 267, 271
 Rutilio Namaziano, 12
 Sabelli, popolo, 26
 Sabini (Sabina), popolo, 20, 21, 25, 51, 53, 118
sacertas, 31, 43
sacra privata, 108
sacra publica, 108
sacramentum, 61, 62
sacrosanctitas, 143, 158, 162
sacrum cubiculum, 247, 250
 Salerno, F., 67
 salii, corpo sacerdotale, 22, 36

- Saller, R., 182, 200, 222
 Sallustio, Gaio Crispo, 84, 102, 103, 107
Salpensa, 218
 Sanniti, popolo, 113, 125, 132, 275
 Santalucia, B., 23, 58
 Sant'Omobono, area sacra di, 17
 Sardegna, 90, 129, 194, 275
 Satrico, 17, 18, 125
Saturnia, 125
 Saturnino, Lucio Apuleio, 151
 Saumagne, C., 206
 Scheid, J., 33, 129, 158, 179, 188, 189, 201, 203, 210
 schiavi, 32, 60, 77, 82, 90, 101, 104, 105, 113, 115-117, 119, 140, 186, 189, 191, 198, 200, 270
 Schiavone, A., 45, 147
scholae palatinae, 247-249
 scribi, 90
scrinia, 185, 248, 250, 252, 253, 265, 272
scrinium
 epistolarum, 252
 graecarum, 252
 libellorum, 252
 memoriae, 252
 Seiano, Lucio Elio, 190, 225
 Seleuco (navarca di Ottaviano), 214
Sempronia, gens, 52
 Sempronio Tuditano, 16
 senato, senatori (età repubblicana), 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 47-50, 53, 54, 62, 64, 66, 72, 75, 80, 82, 86-88, 90, 91, 93-104, 106-108, 111, 112, 123, 126-128, 130, 131, 133, 134, 136, 138-143, 145, 146
 senato, senatori (età imperiale), 148, 151, 153-155, 157-160, 164-166, 171, 172, 174-180, 182, 183, 185, 186, 189, 191, 193, 194, 198-200, 205, 207, 212, 215, 216, 218, 229, 231, 233, 236, 237, 239, 240, 242, 244-246, 253, 257, 259, 262, 269, 272
 senatoconsulti, 92, 95, 100, 101, 126, 178, 209
senatus consultum ultimum, 101
 Sertorio, Quinto, 140
Servilia, gens, 64
 Servilio, Marco, 67
 Servio Tullio, re di Roma, 17, 22, 37, 38, 41, 49, 66, 70, 112
 Sestio Laterano, Lucio, 63
 Seston, W., 213, 240, 253
Setia, 125
 Settimio Severo, Lucio (nonno dell'imperatore), 209
 Settimio Severo, *Lucius Septimius Severus Pertinax*, imperatore, 171, 172, 182, 183, 197, 210, 216, 224-227, 232, 235, 246, 277
 Severi, dinastia dei, 154, 167, 175, 178, 186, 187, 191, 199, 201, 235, 237, 238
sex suffragia, 38, 68
 Sherwin-White, A.N., 111, 132, 202, 217
 Sicilia, 90, 129, 137, 194, 222
 Sidonio Apollinare, 259
Signa, 125
 Sileno di Calatte, 14
silentarii, 247
 Silla, Lucio Cornelio, 11, 77, 83, 90, 91, 94, 98, 99, 108, 109, 131, 135-140, 143-145, 151, 154, 160, 176, 180, 276
 Simmaco, retore pagano, 245, 248
 Sinuessa, 125
 Siracusa, 137
 Siria, 111, 112, 141, 172, 182, 202, 210, 216, 222, 223, 244, 247
Sirmium, 256
 Smith, R.E., 227
soci (italici), 71, 111, 113, 114, 120, 131, 132, 135, 151,
Sol Invictus, 173
 Sordi, M., 118
 Sosilo di Sparta, 14
 Spagna, spagnoli, 90, 95, 120, 127-129, 140, 143, 180, 194, 201, 204, 206-208, 212, 215, 222, 257
 Citeriore, 112
 Ulteriore, 112
 Spartaco, 140
spectabiles, rango di, 252, 253, 262, 263
speculatores, 224
stationes, 194
 Stilicone, 245, 266
 Strabone di Amasi, 154
Suburana, tribù romana, 41

- suffragium*, patronato di personaggi influenti, 186, 261
summa honoraria, 135
Superaequum Pelignorum (Castelvecchio Subequo), 70
 Svetonio, Gaio Tranquillo, 75, 156, 164, 190, 198, 233
 Syme, R., 106, 136, 155
- tabula Banasitana*, 213, 218
tabula di Eraclea, 83, 133
tabula Hebana, 175
 Tacito, Publio Cornelio, 17, 125, 161-166, 168, 224, 225
 Talamanca, M., 45, 234, 236, 237
 Talbert, R.J.A., 180
 Taranto, 81, 113
 Tarpin, M., 211
 Tarquini, dinastia regia, 15, 26, 37, 48, 50, 112
 Tarquinia, 17, 38, 212
 Tarquinio il Superbo, re di Roma, 38, 109, 212
 Tarquinio Prisco, re di Roma, 28, 29, 37
 tavole dei Ceriti, 118
 Taylor, L.R., 41, 69, 71
 Teodosio, *Flavius Theodosius*, imperatore, 243, 261, 266, 268, 277
 Tertulliano, Quinto Settimio Florente, 210
 Tessalonica, 247
 testamento, 45, 65, 116, 117, 119, 149, 151
 tetrarchia, 246, 266, 267, 277
 Thomas, Y., 211, 212
 Tiberio, *Tiberius Claudius Nero*, imperatore, 166, 175, 187, 192, 212, 276
 Tibiletti, G., 175
Titia, gens, 26
Titius, tribù arcaica, 25, 26, 38
 Tivoli, 135
 Tolomeo XI, re d'Egitto, 104
 Toynbee, A.J., 112, 114, 118, 124, 125
 Tracia, 111, 228, 266
 Traiano, *Marcus Ulpius Traianus*, imperatore, 172, 175, 180, 190, 195, 196, 202, 209, 210, 216, 221, 224, 225, 277
- tresviri*
aere argento auro flando feriundo, 92
agris dandis adsignandis, 80
capitales (o nocturni), 80, 92, 178
coloniae deducendae, 126, 127
monetales, 178
 Treviri, 202, 211, 246, 256
tria nomina, 70, 115
 Triboniano, giurista, 248
 tribù, 59, 67-74, 77, 91, 107, 110, 116, 119, 124, 139, 176
 arcaiche, 25, 26, 38
 rustiche, 41, 57, 71, 73
 territoriali, 41, 42, 70
 urbane, 41, 70, 71, 73, 116
 tribunale dell'imperatore, 189, 237, 238, 248, 252
 tribunale del senato, 237, 238
 tribunato
 angusticlavio di coorte, 229
 di legione, 184
 della legione, 182, 229, 230
 della plebe, *tribuni plebis*, 28, 56-59, 63, 67, 69, 70, 73, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 89, 93, 98, 108, 125, 126, 130, 138-140, 142, 143, 146, 176, 177, 180, 181
 di coorte a Roma (pretoria, dei vigili, urbana), 182, 184, 248
 laticlavio di legione, 179, 181, 229
tribuni militum (età repubblicana), 73, 80, 89, 180
tribuni militum consulari potestate, 63, 66, 81, 88, 89
tribunicia potestas, 158, 161
tribunus aerarii, 140, 233
tribunus celerum (età monarchica), 26
tribunus militum (età monarchica), 26
tributum, 97, 198
tributum capitis, vedi imposte
tributum soli, vedi imposte
 trierarca, 231
trinundinum, 146
triumvir aere argento auro flando feriundo, 181
triumvir capitalis, 181
 triumvirato, primo, 80, 98, 140, 141, 146, 276

- triumvirato, secondo (*tresviri rei publicae constituendae*), 103, 145, 146, 160, 276
 truppe ausiliarie, 222, 224-230, 232, 264
 Tuberone, Elio, 16
 Tuditano, Sempronio, 16
 Tullio, Manio, 53
 Tullo Ostilio, re di Roma, 36, 99
- Ulpiano, giurista, 167, 191, 217, 234, 235
 Umbria, Umbri, popolo, 26, 51
urbaniciani, 185, 225, 227
urbs trunca, 123
 Urso, 127, 135, 207-209
 Utica, 205
- Valditara, G., 51, 93
 Valente, *Flavius Valens*, imperatore, 243, 272, 277
 Valentiniano I, *Flavius Valentinianus*, imperatore, 260, 272, 277
Valeria, gens, 15, 18, 30, 78, 89, 262
 Valeriano, *Publius Licinius Valerianus*, imperatore, 172, 184, 277
 Valerio Anziate, 15, 16
 Valerio Flacco, Lucio, 138
 Valerio Severo, Marco, 205
Vallius Maximinus (procuratore di Mauritania Tingitana), 213, 214
 Varo, Publio Quintilio, 223
 Varrone, Marco Terenzio, 19, 21, 26, 41, 80, 99-101
Vectigal, vedi imposte indirette
 Veio, Veienti, 17, 30, 40, 56, 89
 Velia (colle di Roma), 19, 20, 26
 Velleio Patercolo, 164
 Velletri, 113
 vendetta privata, 43, 59
 Venturini, C., 131, 151
 Verre, Gaio, 77, 130
 Verrio Flacco, 34
 vescovi, 253, 268
 Vespasiano, *Titus Flavius Vespasianus*, imperatore, 120, 166, 172, 190, 206, 209, 215, 230, 277
- Vesta, dea romana, 32, 36, 110, 159
 tempio di, 20
 vestali, corpo sacerdotale, 22, 32, 34, 36, 159
 Vestini, popolo, 113
vestis sacra, 247
 vexillazione, 228, 263
 Veyne, P., 220
 Vibenna Aulo, 17
 Vibenna Celio, 17
 vicariato di diocesi, 253, 256, 257
vicus civium Romanorum, 128, 210, 211
vicus Tuscus (quartiere di Roma), 37
 vigintisexvirato, 84, 92
vindex, 49, 61
vindicatio, 62
viri
clarissimi, 178, 245, 257, 262, 263
eminentissimi, 185
perfectissimi, 185, 257, 262
 Vitellio, *Aulus Vitellius*, imperatore, 166, 172, 224, 276
 Vittoria
 altare della, 245
 tempio della, 144
 Voisin, J.-L., 44, 181, 184, 254
 Volsci, popolo, 53
Volubilis, 205
 voto di Minerva, 233
 Vulcano, divinità, 34, 220
 Vulci, 17
- Wiseman, Th.P., 66
- Yakobson, A., 66
 Yon, J.B., 230
- Zanker, P., 200
Zegrenses (popolazione della Mauritania Tingitana), 213, 215
 Zenone di Bisanzio, imperatore d'Oriente, 262, 268
 Ziolkowski, A., 176, 177, 186
 Zosimo, 248, 256, 261, 263

Le istituzioni politiche del mondo romano

Roma non ebbe una carta costituzionale; le sue istituzioni non erano contenute in uno statuto unitario e neppure in una pluralità di singole leggi, che bastasse riunire per ottenere un corpus di norme fondamentali. Questo carattere aperto della costituzione fece sì che Roma fosse in grado di assorbire i mutamenti e di tradurli, nella dinamica dell'azione politica, in innovazioni legislative e istituzionali. Un assetto che resse, seppur con alti e bassi, finché non si affermarono nuovi rapporti di forza e un nuovo tipo di autorità, che ridisegnò la res publica, adeguandola alle esigenze del governo dell'impero.

INDICE DEL VOLUME: Premessa. - Introduzione. - I. L'età monarchica. - II. L'età repubblicana. - III. L'età imperiale. - IV. L'età tardoantica. - Cronologia. - Bibliografia. - Indice analitico.

GABRIELLA POMA insegna Antichità greche e romane nella Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Bologna. Con il Mulino ha pubblicato «Le istituzioni politiche della Grecia in età classica» (2003) e ha curato «Le fonti per la storia antica» (2008).

Nuova edizione

€ 22,00

